

CIRCOLARE N.



OGGETTO: *Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni, recante il “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”. Inquadramento e approfondimento degli istituti. I nuovi istituti del Codice della crisi e dell’insolvenza (Parte I)*

INDICE

Premessa

1. Introduzione generale: Il processo evolutivo della riforma del diritto fallimentare	
1.1. La nuova stagione di riforme	6
1.2. Le origini e l'evoluzione del nuovo diritto della crisi.....	8
1.3. Gli interventi correttivi e integrativi al Codice.....	11
2. Disposizioni generali (Titolo I del Codice)	
2.1. Ambito di applicazione e definizioni	15
2.2. Principi generali	25
2.3. Pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure.....	36
2.4. Principi di carattere processuale e giurisdizione internazionale	39
Premessa: l'evoluzione dell'ordinamento interno alla luce del diritto dell'Unione europea in materia di insolvenza	42
3. Composizione negoziata della crisi (Titolo II - Capo I - del Codice)	
3.1. Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa (Art. 12).....	46
3.2. Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti (Art. 16)	57
3.3. Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento (Art. 17).....	60
3.4. Misure protettive (Art. 18)	73
3.5. Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari (Art. 19)	86
3.6. Conclusione delle trattative (Art. 23).....	107
3.7. Conduzione delle trattative in caso di gruppi di imprese (Art. 25)	120
3.8. Misure premiali (Art. 25-bis).....	123
3.9. Imprese sottosoglia (Art. 25-quater).....	133
4. Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (Capo II)	
4.1. Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio	139
5. Segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi (Capo III)	
5.1. Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (Art. 25-novies).....	175
6. Strumenti di regolazione della crisi — Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Titolo IV - Capo 1-bis - del Codice)	
6.1. Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Art. 64-bis).....	178
7. Disposizioni relative ai gruppi di imprese (Titolo VI - Capo I - del Codice)	
7.1. Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo.....	193
7.2. Trattamento dei crediti tributari e contributivi (Art. 284-bis)	198
7.3. Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci	204
7.4. Procedimento di concordato di gruppo (Art. 286)	210

Premessa

Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza (di seguito anche "*Codice*") ha dato attuazione alla legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, finalizzata alla riforma della disciplina delle procedure concorsuali e, più in generale, dello stato di insolvenza. Tale intervento normativo segna la conclusione di un articolato processo di revisione legislativa avviato nel 2005.

La presente circolare offre una panoramica delle principali disposizioni del *Codice* e analizza in dettaglio i singoli istituti, valorizzando la documentazione prodotta nell'ambito dei lavori parlamentari. Particolare rilievo è attribuito alle relazioni illustrative dei testi normativi e agli orientamenti giurisprudenziali, al fine di agevolare l'applicazione delle norme ai casi concreti.

L'esame della normativa vigente è condotto secondo una riclassificazione degli istituti in quattro macroaree tematiche, prescindendo dalla struttura formale del Codice. Tale opzione metodologica risponde all'esigenza di valorizzare l'evoluzione storica e funzionale della disciplina.

La trattazione, limitata agli articoli che presentano profili di interesse - diretto o indiretto - per l'Agenzia, si apre con l'analisi dei nuovi istituti che rappresentano le novità più rilevanti rispetto alla legge fallimentare; prosegue con l'illustrazione degli strumenti accessibili ai soggetti sovraindebitati, in passato qualificati come "non fallibili", originariamente esclusi da percorsi di ristrutturazione e risanamento aziendale; continua esaminando le novità introdotte in materia di accordi di ristrutturazione e concordato preventivo e si conclude con l'approfondimento dedicato alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali.

Un paragrafo iniziale è dedicato all'evoluzione della normativa sulla crisi d'impresa, dalla disciplina del fallimento prevista dal Regio decreto 19 marzo 1942, n. 267 (di seguito, "*legge fallimentare*" o "*l.f.*") fino all'attuale *Codice*.

La circolare è articolata in quattro parti, che saranno pubblicate in altrettanti momenti, ciascuna introdotta da una specifica premessa:

PARTE I - I nuovi istituti del *Codice*;

PARTE II - Il sovraindebitamento;

PARTE III - Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo;

PARTE IV - Liquidazione giudiziale e istituti residuali.

Le predette parti saranno oggetto di aggiornamenti successivi. L'intento è di procedere, ove necessario, con integrazioni e revisioni progressive, così da garantire un documento unico di riferimento.

1. Introduzione generale: Il processo evolutivo della riforma del diritto fallimentare

Il nuovo *Codice* può dirsi espressione ed approdo del cambio di prospettiva nell'approccio alla gestione della crisi di impresa avviato con il **decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35**, recante "*Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale*". Tale intervento normativo ha introdotto le prime modifiche graduali alla *legge fallimentare*, con particolare riguardo alla disciplina del concordato preventivo e dell'azione revocatoria, e ha inoltre previsto l'istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

In sede di conversione del citato decreto-legge n. 35 del 2005, ad opera della **legge 14 maggio 2005, n. 80**, è stata conferita la delega al Governo ad emanare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi recanti "*la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali*". Tale delega è stata attuata con il **decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5**, che ha introdotto un impianto normativo ispirato a una prospettiva innovativa, volta alla conservazione dell'impresa quale fattore economico-sociale da tutelare anche e, soprattutto, in conformità all'orientamento consolidatosi in ambito unionale, abbandonando conseguentemente la logica punitiva sottesa al previgente impianto fallimentare, incentrato sulla liquidazione del patrimonio.

Questa prima riforma organica è intervenuta, in particolare, sulla normativa del concordato preventivo eliminando il vincolo dei limiti di soddisfacimento dei creditori e consentendo il pagamento non integrale anche per i creditori privilegiati, in analogia a quanto già previsto per il concordato fallimentare. Di

rilievo, l'introduzione della facoltà di transare i debiti tributari nell'ambito della richiamata procedura concordataria.

Altre modifiche hanno interessato il rinvio alla disciplina del rito camerale per le controversie fallimentari ai fini dello snellimento del rito, nonché diversi interventi sulla disciplina del fallimento tra i quali l'estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto mediante l'introduzione di nuovi criteri di individuazione del piccolo imprenditore; il riconoscimento di maggiori poteri e responsabilità al curatore e al comitato dei creditori, con ridimensionamento del ruolo del giudice delegato designato ad un controllo legale; l'introduzione dell'istituto dell'esdebitazione ai fini della liberazione del debitore, persona fisica, dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, l'introduzione del piano attestato di risanamento nonché l'abrogazione dell'amministrazione controllata.

Al fine di risolvere alcune criticità interpretative emerse in fase di prima applicazione della disciplina fallimentare riformata, è stato emanato il **decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169**, recante *“Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80”*.

Detto decreto ha, in particolare, modificato i requisiti di esclusione dalla fallibilità, introducendo, tra l'altro, il parametro relativo all'entità del debito e stabilendo la necessaria sussistenza congiunta di tutti i requisiti; ha reintrodotta il rito ordinario per le cause derivanti dal fallimento e sostituito il mezzo di impugnazione dell'appello avverso la sentenza dichiarativa di fallimento con il reclamo.

Ulteriori interventi modificativi sono stati introdotti dal **decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78**, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*. Tra le disposizioni di maggior rilievo si segnalano: l'obbligo per il curatore, entro quindici giorni dall'accettazione della nomina, di

comunicare all'Agenzia delle entrate, tramite la *Comunicazione Unica*, i dati necessari per l'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale; l'introduzione della facoltà di chiedere la sospensione giudiziale delle azioni esecutive e cautelari durante le trattative per la conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti, al fine di incentivare il ricorso a tale strumento; la previsione della prededucibilità dei finanziamenti erogati da banche ed intermediari finanziari in esecuzione o in funzione di concordati preventivi o accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché dei finanziamenti dei soci fino all'ottanta per cento dell'ammontare e dei compensi dei professionisti incaricati della relazione di attestazione; l'introduzione, in sede di conversione del decreto-legge, dell'esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e semplice per gli atti e i pagamenti posti in essere in esecuzione di un concordato preventivo, di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un piano attestato di risanamento.

1.1. La nuova stagione di riforme

Nel 2012 si inaugura una nuova fase di interventi normativi con l'emanazione della **legge 27 gennaio 2012, n. 3**, recante “*Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento*” che introduce per la prima volta una disciplina organica delle situazioni di crisi riguardanti tutti i soggetti non assoggettabili a fallimento.

Rientrano in tale ambito gli imprenditori commerciali privi dei requisiti di fallibilità, gli imprenditori agricoli, nonché i cc.dd. “debitori civili”, comprendenti i lavoratori autonomi, professionisti, società tra professionisti ed artisti, enti *non profit* e *start-up* innovative. La legge, che sarà oggetto di analisi più approfondita nel prosieguo (parte seconda), ha previsto tre tipologie di procedure: l'accordo di ristrutturazione dei debiti per i soggetti con obbligazioni derivanti dall'attività imprenditoriale o professionale; il piano del consumatore, riservato alle persone fisiche per debiti estranei all'attività d'impresa; la procedura di liquidazione del patrimonio, applicabile a qualsiasi soggetto rientrante nell'ambito operativo della normativa.

Nel medesimo anno, si susseguono ulteriori interventi integrativi e modificativi della disciplina fallimentare. In particolare, il **decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83**, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*” introduce rilevanti innovazioni. Tra queste si segnala: la fattispecie del concordato in continuità aziendale, nonché - in sede di conversione - la domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva di depositare, entro un termine fissato dal giudice, il piano, la proposta e la documentazione prescritta dalla legge a corredo (c.d. domanda in bianco o prenotativa); la possibilità di sciogliere i contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione della domanda concordataria; la possibilità di richiedere finanziamenti e di pagare creditori anteriori anche nel corso della procedura previa autorizzazione del giudice; l'introduzione del reato di falso in attestazione a carico del professionista indipendente; la non operatività dell'obbligo di riduzione di capitale sociale o scioglimento di società di capitali fino all'omologazione del concordato o dell'accordo di ristrutturazione.

Il successivo **decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179**, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*” ha introdotto l'obbligatorietà delle comunicazioni telematiche nell'ambito delle procedure concorsuali prevedendo che gli organi della procedura, le cancellerie e i creditori utilizzino la posta elettronica certificata (PEC) per avvisi e istanze.

Successivamente, il **decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83**, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, recante “*Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria*”, ha modificato i requisiti per la nomina del curatore, al fine di rafforzare le garanzie di indipendenza e terzietà dell'organo. Inoltre, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero della Giustizia, di un registro nazionale contenente i provvedimenti di nomina dei curatori, commissari giudiziali e liquidatori giudiziali, nonché le annotazioni dei provvedimenti di chiusura del fallimento, di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.

È stata prevista la possibilità di autorizzare la sottoscrizione di finanziamenti prededucibili anche a seguito del deposito della sola domanda prenotativa di concordato preventivo. Inoltre, è stata introdotta una nuova tipologia di accordi riservati alle sole banche e agli intermediari finanziari: l'accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa e la convenzione di moratoria.

Inoltre, al fine di migliorare l'efficienza delle procedure di esecuzione forzata, è stata disposta l'istituzione di un portale delle vendite pubbliche, la revisione dei criteri di aggiudicazione dei beni, nonché una significativa riduzione dei termini per l'espletamento degli adempimenti procedurali, con l'integrazione della disciplina di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*".

1.2. Le origini e l'evoluzione del nuovo diritto della crisi

La frequenza degli interventi normativi volti ad integrare e modificare la disciplina della *legge fallimentare*, spesso rettificando ripetutamente i medesimi istituti e non sempre in maniera tale da garantire la coerenza sistematica, ha reso sempre più impellente l'esigenza di una **riforma organica della disciplina della crisi di impresa**, sia per superare incertezze e problemi applicativi sia per adeguare il quadro normativo nazionale alle esigenze di coordinamento e uniformità tra gli ordinamenti interni agli Stati europei in materia fallimentare promossa dall'Unione europea. L'esigenza di una riorganizzazione della materia è stata sollecitata dalla Raccomandazione della Commissione n. 2014/135/UE¹ concernente i meccanismi di ristrutturazione precoce, volta a garantire all'imprenditore una "seconda chance"; dal Regolamento UE 2015/848 per la gestione uniforme dell'insolvenza transfrontaliera; nonché dai principi di *Model law* predisposti dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) che, in regime di reciprocità, rendono riconoscibili reciprocamente i provvedimenti giurisdizionali emessi nei vari ordinamenti nazionali.

¹ Recante "[...] un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza".

Si giunge così alla citata **legge delega 19 ottobre 2017, n. 155**², con l'obiettivo di realizzare - attraverso l'emanazione di uno o più decreti legislativi - una razionalizzazione della disciplina dell'insolvenza nella nuova ottica di salvaguardia dell'azienda, come valore produttivo, spostando il *focus* dall'imprenditore all'impresa. Indicativa di questo cambio di prospettiva è anche la modifica terminologica da "fallimento" a "liquidazione giudiziale" ed il riconoscimento della "continuità aziendale" anche nell'ipotesi in cui l'attività di impresa venga proseguita da soggetti terzi rispetto all'imprenditore in crisi, ovvero nelle fattispecie di affitto o cessione di azienda, dando conseguentemente rilievo all'aspetto oggettivo del risanamento dell'impresa piuttosto che all'aspetto soggettivo della continuità ad opera dello stesso soggetto imprenditore.

In attuazione della citata legge delega, come indicato *in incipit*, è stato emanato il *Codice*. In un unico testo normativo sono di fatto confluite le differenti discipline degli istituti per la gestione della crisi di impresa contenute nella *legge fallimentare* nonché la normativa attinente alla composizione della crisi da sovraindebitamento contenuta originariamente nella legge 27 gennaio 2012, n. 3, con l'introduzione di una sezione dedicata alla gestione unitaria della crisi del gruppo di imprese.

Le principali novità, specificamente esaminate nella trattazione dei differenti istituti, possono sinteticamente individuarsi:

a) nell'introduzione di un procedimento originariamente volto all'emersione anticipata della crisi di impresa, c.d. composizione assistita, poi evolutasi nell'attuale composizione negoziata della crisi;

b) nell'introduzione della definizione dello "stato di crisi";

c) nell'adozione di un modello processuale unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi d'impresa e per l'accertamento dello stato di insolvenza;

d) nell'introduzione di una disciplina della crisi del gruppo societario, con disposizioni volte a consentire la trattazione unitaria della procedura;

² Per i principi e criteri direttivi della delega si rinvia agli articoli da 3 a 15 della citata legge n. 155 del 2017.

e) nella previsione, per le insolvenze di minore portata, di un'esdebitazione di diritto.

L'efficacia delle nuove disposizioni normative - inizialmente prevista a decorrere dal 15 agosto 2020 - è stata tuttavia più volte procrastinata³ al fine di attenuare l'impatto della nuova disciplina sugli operatori economici, già provati dalla crisi di liquidità conseguente alle misure straordinarie adottate dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nelle more dell'entrata in vigore del *Codice* è peraltro continuata l'attività di adeguamento della normativa in materia di crisi e di insolvenza con interventi che hanno interessato il medesimo *Codice* nonché, contestualmente, la *legge fallimentare*.

Una delle rilevanti modifiche alla *legge fallimentare* è stata apportata in sede di conversione del **decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125**, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*”. La modifica ha in sostanza anticipato una rilevante novità del *Codice* introducendo nella *legge fallimentare* il c.d. *cram down* fiscale ossia il potere riconosciuto all'organo giudiziario di omologare le proposte di accordo e quelle concordatarie anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria a condizione che l'adesione fosse determinante o decisiva ai fini del raggiungimento delle maggioranze prescritte dai rispettivi istituti e la proposta di soddisfacimento

³ L'art. 389, che indica la data di entrata in vigore del *Codice*, ha subito i seguenti interventi modificativi atti a posticipare l'efficacia del testo normativo:

- l'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha rinviato l'entrata in vigore dall'iniziale 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, ha disposto il rinvio al 16 maggio 2022 (posticipando altresì l'efficacia della procedura di allerta e della composizione assistita al 31 dicembre 2023);
- l'art. 42 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 19 giugno 2022, ha posticipato al 15 luglio 2022.

risultasse conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria anche in base all'attestazione del professionista indipendente⁴.

1.3. Gli interventi correttivi e integrativi al Codice

Con il **decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147**⁵, (di seguito “*Decreto Correttivo*”) è stato avviato il processo di revisione del *Codice*, in attuazione della delega conferita dalla legge 8 marzo 2019, n. 20, finalizzata all'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi della riforma. Tale processo risulta, ad oggi, non ancora concluso.

Il *Decreto Correttivo* ha effettuato interventi volti a:

- chiarire alcuni concetti quali la definizione di stato di crisi e di gruppo di imprese nonché a precisare aspetti procedurali relativi agli adempimenti per la tempestiva rilevazione degli indizi di crisi, con particolare riguardo agli indicatori e agli obblighi di segnalazione interna ed esterna, allo scopo di indurre l'imprenditore a adottare iniziative idonee a garantire una precoce ristrutturazione dei debiti;
- integrare il contenuto informativo e documentale per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi;
- definire l'intervento del giudice in ordine alle misure protettive;
- introdurre il requisito della formazione obbligatoria per l'iscrizione all'albo (*rectius* elenco) dei gestori della crisi.

A poco meno di un anno, si è reso necessario un ulteriore intervento normativo per agevolare i processi di risanamento aziendale delle imprese, fortemente pregiudicate dal periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, mediante l'introduzione di strumenti volti a favorire soluzioni concordate della crisi.

In tale contesto si colloca il **decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118**, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, recante “*Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori*

⁴ Detto meccanismo dopo la sua introduzione ha subito numerose revisioni, da ultimo con il decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 le cui novità saranno illustrate in occasione del commento alle singole fattispecie interessate dalle modifiche.

⁵ Il citato decreto legislativo n. 147 del 2020 reca “*Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*”.

misure urgenti in materia di giustizia”, che introduce il procedimento di “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”, nonché il nuovo istituto del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio - che saranno approfonditi nella parte prima della Circolare. Il procedimento negoziale si ispira al modello della composizione assistita della crisi, disciplinata nell’ambito della procedura di allerta nella versione originaria del *Codice*, differenziandosene tuttavia in modo sostanziale. La principale distinzione consiste nel fatto che la composizione negoziata è attivabile esclusivamente su iniziativa volontaria dell’imprenditore, mentre la procedura di allerta era attivata obbligatoriamente a seguito delle segnalazioni indirizzate a un organo terzo.

Il citato d.l. n. 118 del 2021 interviene altresì sulla normativa fallimentare anticipando alcune modifiche previste nella prima versione del *Codice*. In particolare: modifica la disciplina degli accordi ad efficacia estesa e della convenzione di moratoria rendendo tali strumenti applicabili a tutti i creditori e non più limitati a banche e intermediari finanziari; introduce la fattispecie degli accordi agevolati e definisce gli effetti dell’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti nei confronti dei coobbligati; fissa, in novanta giorni, il termine per l’adesione dell’Amministrazione finanziaria alle proposte transattive presentate nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Il successivo **decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152**, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*” integra la disciplina della composizione negoziata relativamente: a) alla piattaforma telematica nazionale, istituita per l’accesso al procedimento mediante nomina dell’esperto indipendente, prevedendone l’interoperabilità con le banche dati pubbliche dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Agente della riscossione, nonché il collegamento con la Centrale dei rischi della Banca d’Italia; b) all’istituzione, sulla piattaforma, di un programma informatico gratuito per l’elaborazione dei dati sulla sostenibilità del debito dell’impresa, al fine di condurre il *test* pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del

risanamento e per l'elaborazione dei piani di rateizzazione, nonché di modifiche alla disciplina delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati; c) alla possibilità di scambio di informazioni tra imprenditore e creditori direttamente per il tramite della piattaforma informatica.

In attuazione dell'art. 1 della legge di delegazione europea 22 aprile 2021, n. 53 (2019-2021), è stato emanato il **decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83** (di seguito, "*Correttivo-bis*"), che recepisce la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, "*riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)*", (di seguito, "*Direttiva Insolvency*").

In attuazione della direttiva UE (UE) 2019/1023, sono state introdotte rilevanti modifiche alla disciplina nazionale della crisi di impresa, con particolare riguardo alla regolamentazione del concorso dei creditori sul patrimonio aziendale. Il criterio di riparto della priorità assoluta, tradizionalmente dominante nelle procedure concorsuali, subisce un significativo ridimensionamento: esso viene attenuato nel concordato preventivo, in relazione alla distribuzione delle risorse derivanti dalla continuità aziendale, e risulta integralmente superato nel nuovo istituto del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, nel quale la ripartizione delle risorse avviene secondo criteri di libera assegnazione, subordinata all'approvazione unanime delle classi di creditori. La disciplina dell'originaria composizione assistita della crisi viene completamente sostituita con la disciplina della composizione negoziata della crisi di cui al d.l. n. 118 del 2021 più flessibile e meno vincolante per l'imprenditore. Nella procedura in continuità aziendale acquistano rilievo i vantaggi compensativi che derivano alle singole imprese dalla presentazione di un piano unico per l'intero gruppo di imprese.

Da ultimo, è stato emanato il **decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136** (di seguito "*Correttivo-ter*") con intento di migliorare l'efficienza della normativa, così come riformata, mediante disposizioni integrative della disciplina dei vari

istituti anche al fine di superare criticità interpretative e applicative emerse nella prima fase di entrata in vigore del *Codice*.

In particolare, gli interventi hanno riguardato la disciplina: a) degli assetti organizzativi per la rilevazione tempestiva della crisi tra indicatori e segnalazioni; b) della composizione negoziata della crisi con l'introduzione dell'accordo transattivo con le agenzie fiscali e del concordato semplificato; c) del procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e delle misure protettive; d) degli accordi di ristrutturazione dei debiti con particolare riferimento alla disciplina del *cram down* fiscale; e) del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione nell'ambito del quale è stata introdotta la possibilità di transare il debito tributario; f) del concordato nella liquidazione giudiziale con l'introduzione del *cram down* fiscale; g) di alcuni profili in materia di diritto societario della crisi e in materia di gruppi di imprese.

1.4. Struttura del Codice

Il mutamento nella concezione delle finalità degli strumenti di gestione della crisi di impresa nella prospettiva di salvaguardare la continuità aziendale traspare dalla stessa impostazione del *Codice*, nell'ambito del quale la disciplina degli istituti si sviluppa in progressione privilegiando le soluzioni che presentano concrete prospettive di risanamento aziendale e ponendo la liquidazione giudiziale quale rimedio estremo. In particolare, viene sollecitata la tempestiva adozione di iniziative concordate atte a ristabilire l'equilibrio economico-finanziario dell'impresa scongiurando l'accesso a procedure giudiziarie.

In tale prospettiva, il *Codice* presenta una struttura sistematica così delineata: il Titolo I definisce l'ambito di applicazione e enuncia i principi generali; il Titolo II disciplina la composizione negoziata per la soluzione concordata con i creditori, procedura cui l'imprenditore può accedere con l'ausilio di un esperto indipendente.

I singoli strumenti di regolazione della crisi - piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo, nonché le procedure per le cc.dd. imprese minori e per i soggetti non imprenditori - sono disciplinati nel Titolo IV.

In via residuale, nell'ipotesi di assenza di concrete prospettive di risanamento, è prevista la liquidazione giudiziale (o liquidazione controllata del patrimonio per le imprese minori e i soggetti non imprenditori) - regolamentata nel Titolo V. A tali procedure può affiancarsi il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, introdotto dal Titolo II come istituto di nuova creazione, accessibile soltanto a seguito dell'accertata impossibilità di risanamento dell'impresa emersa nel corso del procedimento di composizione negoziata della crisi.

Le disposizioni del *Codice* sono divenute efficaci solo dal 15 luglio 2022 sebbene, come innanzi precisato, la maggior parte degli istituti innovativi (composizione negoziata della crisi, accordi ad efficacia estesa, accordi agevolati, convenzione di moratoria, *cram down* fiscale) abbia invero già trovato piena attuazione per effetto del citato d.l. n. 118 del 2021 che ne ha anticipato l'entrata in vigore mediante l'integrazione della normativa fallimentare.

2. Disposizioni generali (Titolo I del Codice)

2.1. Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1

Ambito di applicazione

“1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:

a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice;

b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 293.

3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche.

4. Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”.

Come già evidenziato nell'introduzione generale, a differenza della *legge fallimentare* il cui ambito di applicazione era circoscritto ai soli imprenditori commerciali (c.d. sopra soglia), il *Codice* ha ricondotto in un unico *corpus* normativo la disciplina della crisi e dell'insolvenza riferita a tutti i soggetti, civili o commerciali, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

Il *Codice* contempla strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza utilizzabili sia dall'imprenditore commerciale sia dall'imprenditore agricolo, individuale o collettivo, anche al di sotto delle soglie previste per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, nonché dalla persona fisica consumatore o libero professionista. Sono incluse altresì le società pubbliche per le quali restano ferme le disposizioni speciali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" e i gruppi di imprese che, per la prima volta, assumono autonoma rilevanza come fenomeno economico unitario, pur nel rispetto della distinta soggettività giuridica delle singole società appartenenti al gruppo.

Rimane esclusa dal contesto unitario del *Codice* la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come integrata dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Infine, le norme generali in materia di liquidazione coatta amministrativa contenute nel *Codice*, si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 2 *Definizioni*

"1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «crisi»: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;

b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;

e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore;

f) «società pubbliche»: le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house di cui all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

[...];

h) «gruppo di imprese»: l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto;

i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;

l) «parti correlate»: si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate;

m) «centro degli interessi principali del debitore» (COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;

m-bis) «strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza»: le misure, gli accordi e le procedure, diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi;

n) «elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»: l'elenco, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti dal presente codice;

o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa;

o-bis) «esperto»: il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 3 e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata;

p) «misure protettive»: le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni;

r) «classe di creditori»: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;

s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

t) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice”.

La norma in commento costituisce il fondamento concettuale dell'intera riforma e segna una netta discontinuità rispetto all'impianto tipicamente sanzionatorio e liquidatorio della precedente *legge fallimentare*. L'introduzione di definizioni innovative e la rielaborazione, con maggiore precisione tecnica, di concetti già consolidati rappresentano una manifestazione diretta della *ratio legis*.

La filosofia sottesa al nuovo intervento normativo si orienta verso un sistema improntato alla prevenzione e alla conservazione del valore aziendale, privilegiando la tempestiva emersione dei segnali di difficoltà e riconoscendo la continuità aziendale quale valore primario, da tutelare nell'interesse congiunto dei creditori e del sistema economico generale.

In tale contesto, l'esame delle definizioni contenute nell'art. 2 assume carattere preliminare ed essenziale per comprendere l'architettura complessiva del sistema, i principi ispiratori e gli strumenti operativi del nuovo diritto concorsuale.

Il comma 1, lettera *a*) introduce una nozione inedita di “*crisi*” intesa come la situazione di difficoltà del debitore che rende probabile il verificarsi dell'insolvenza. Tale probabilità si manifesta attraverso l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni pianificate nei dodici mesi successivi. L'elemento innovativo risiede nel riferimento alla “probabilità di insolvenza” e nell'adozione del criterio dei “flussi di cassa prospettici”.

L'inadeguatezza di tali flussi rispetto agli impegni imminenti costituisce il campanello di allarme che dovrebbe indurre il debitore ad attivarsi tempestivamente.

La nuova formulazione segna un deciso superamento della disciplina previgente, incentrata esclusivamente sullo stato di insolvenza conclamata, privo di una definizione normativa e ricavato per via indiziaria da inadempimenti o da altri fatti esteriori.

L'introduzione della nozione di “*crisi*” rappresenta un autentico mutamento di paradigma: essa diventa il presupposto oggettivo per l'attivazione dei nuovi strumenti di allerta e della composizione negoziata, spostando l'intervento dal momento patologico del dissesto conclamato a una fase anticipata e preventiva, fondata su indicatori interni all'impresa. In questa prospettiva, l'art. 3 del *Codice*

impone all'imprenditore, individuale o collettivo, di dotarsi di "assetto organizzativi, amministrativi e contabili" adeguati a rilevare tempestivamente lo stato di crisi. La crisi assume così la funzione di vero e proprio campanello d'allarme, la cui corretta gestione può consentire di prevenire il collasso dell'attività. Questo approccio preventivo, e non più meramente sanzionatorio, contribuisce a delineare una nuova figura di imprenditore: non solo soggetto responsabile dell'adempimento delle obbligazioni, ma anche garante del monitoraggio costante della sostenibilità economico-finanziaria dell'impresa e della tempestiva attivazione degli strumenti di regolazione della crisi.

La lettera *b)* definisce l'"*insolvenza*" come lo stato in cui il debitore, attraverso inadempimenti o altri fatti esteriori, manifesta l'impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

La disposizione ricalca sostanzialmente il contenuto dell'art. 5 della *l. f.*, confermando il tradizionale criterio della liquidità come parametro per individuare l'insolvenza, pur sostituendo il riferimento al fallimento con quello alla liquidazione giudiziale.

Nel nuovo impianto, tuttavia, l'insolvenza non rappresenta più l'unico presupposto per l'apertura di una procedura concorsuale: essa costituisce piuttosto la fase terminale del processo patologico dell'impresa, il punto in cui gli strumenti di prevenzione sono stati trascurati o non hanno prodotto gli effetti desiderati. Mentre la crisi funge da presupposto per l'attivazione di strumenti di regolazione stragiudiziale, l'insolvenza può condurre all'avvio di soluzioni liquidatorie. Ciononostante, anche in presenza di un'insolvenza conclamata, il legislatore ammette la possibilità di avviare un percorso di risanamento, purché sia dimostrabile la reversibilità dello stato di dissesto, valorizzando ulteriormente l'approccio preventivo e recuperatorio che caratterizza l'intera riforma.

La lettera *c)* introduce la definizione di "*sovraindebitamento*", sviluppando la nozione già contenuta nella legge n. 3 del 2012, che aveva colmato la lacuna della *legge fallimentare* rispetto ai soggetti non fallibili.

La disciplina, ora riorganizzata e potenziata dal *Codice*, consente l'applicazione di procedure per la gestione dello stato di crisi o dell'insolvenza a una pluralità di debitori precedentemente esclusi.

Il concetto di “*impresa minore*”, definito dal comma 1, lettera *d*), rappresenta l'evoluzione della figura del piccolo imprenditore prevista dalla *legge fallimentare*, della quale sono state mantenute le soglie di non assoggettabilità al fallimento.

Ai sensi della norma, è qualificata come impresa minore quella che, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (o dall'inizio dell'attività), presenta congiuntamente i seguenti parametri:

- attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro;
- ricavi annui non superiori a 200.000 euro;
- ammontare complessivo di debiti non superiore a 500.000 euro.

La necessità che i tre requisiti ricorrano congiuntamente riveste carattere essenziale, per evitare che un'impresa, pur presentando un attivo ridotto o ricavi contenuti, possa sottrarsi alla liquidazione giudiziale nonostante un passivo rilevante.

È inoltre previsto che il Ministero della Giustizia proceda all'adeguamento triennale di tali soglie in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, assicurando così l'allineamento della disciplina all'evoluzione delle condizioni economiche.

Il comma 1, lettera *e*), definisce il “*consumatore*” come la persona fisica che agisce per finalità estranee alla propria eventuale attività economica organizzata, sia essa imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale. La norma estende tale nozione anche al socio di determinate tipologie societarie, purché l'accesso agli strumenti di regolazione riguardi debiti contratti nella sua veste di consumatore.

Questa precisazione è essenziale per tracciare con chiarezza il confine tra la sfera privatistica e quella imprenditoriale, garantendo l'applicabilità della

procedura di esdebitazione del consumatore esclusivamente alle obbligazioni di natura personale.

La disposizione di cui alla lettera *f*), si limita a individuare le sottocategorie di “*società pubbliche*”, rinviando per la relativa disciplina al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Il comma 1, lettera *h*), introduce la definizione di “*gruppo di imprese*”, qualificandolo come l’insieme di società, imprese ed enti, con esclusione delle Amministrazioni pubbliche, che siano soggetti o esercitino attività di direzione e coordinamento ai sensi delle norme del codice civile (artt. 2497 e 2545-*septies*).

La norma prevede una presunzione *iuris tantum* di direzione e coordinamento in capo alla società o all’ente tenuto al consolidamento dei bilanci, ovvero a quella che esercita il controllo, anche in forma congiunta.

La successiva lettera *i*), definisce i “*gruppi di imprese di rilevante dimensione*”, introducendo, in combinato disposto con la precedente lettera *h*), concetti innovativi rispetto alla previgente *legge fallimentare*. Quest’ultima, infatti, adottava un approccio atomistico, considerando le società di un gruppo come entità giuridiche autonome e indipendenti ai fini concorsuali. L’attuale *Codice* manifesta, al contrario, l’intento del legislatore di superare tale impostazione, prevedendo una disciplina unitaria e sistematica delle crisi che coinvolgono gruppi societari, in ragione della realtà economica sottostante e dell’unitarietà della *governance*, dell’organizzazione e della stessa dinamica patologica del gruppo.

La definizione contenuta nella lettera *l*) non fornisce un elenco tassativo dei soggetti qualificabili come “*parti correlate*”. Il legislatore ha, invece, optato per un rinvio *per relationem* al “*Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate*”, adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010⁶. Tale scelta garantisce un costante aggiornamento della disciplina concorsuale, mantenendo il perimetro concettuale delle parti correlate coerente con

⁶ Il Regolamento è stato successivamente modificato con le delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017, n. 19974 del 27 aprile 2017, n. 21396 del 10 giugno 2020, n. 21624 del 10 dicembre 2020 e n. 22144 del 22 dicembre 2021.

l'evoluzione della normativa secondaria e con le esigenze di vigilanza e trasparenza del mercato finanziario.

La lettera *m*), introduce la definizione di “*centro degli interessi principali del debitore*” (*Center of Main Interests*; di seguito, “*COMI*”) mutuando il concetto dal Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza. Il *COMI* è individuato nel luogo in cui il debitore gestisce abitualmente i propri interessi con carattere di abitudine e che sia riconoscibile dai terzi. Tale criterio rappresenta l'elemento determinante per l'individuazione della giurisdizione competente nelle procedure concorsuali transfrontaliere.

La lettera *m-bis*), individua gli “*strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*” come l'insieme delle misure, degli accordi e delle procedure - diverse dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata - finalizzate al risanamento dell'impresa mediante la modificazione della composizione o della struttura delle sue attività e passività o del capitale oppure, in alternativa, volte alla liquidazione del patrimonio o delle attività. La norma evidenzia che tali strumenti possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi su istanza del debitore, confermando la preferenza del legislatore per le soluzioni extragiudiziali e conservative, in linea con l'obiettivo di preservare la continuità aziendale.

Le lettere successive, *n*), *o*), *o-bis*) definiscono i ruoli professionali propedeutici e funzionali all'attuazione degli strumenti di regolazione, in contrapposizione al ruolo predominante del curatore nella vecchia *legge fallimentare*. Tale impostazione riflette l'orientamento del *Codice* verso la tempestività e la salvaguardia del valore aziendale sin dalle prime avvisaglie di difficoltà.

“*L'esperto*” è un soggetto terzo e indipendente, incaricato di facilitare le trattative tra il debitore e i suoi creditori, nell'ambito della composizione negoziata.

“*Il professionista indipendente*” riveste il ruolo di attestatore con obbligo di essere iscritto sia nell'elenco dei gestori della crisi sia nel registro dei revisori legali. La sua indipendenza è garantita dall'assenza di legami personali o

professionali con l'impresa negli ultimi cinque anni. Tale requisito costituisce un pilastro del nuovo sistema, essenziale per l'affidabilità delle attestazioni di veridicità dei dati e di fattibilità dei piani di risanamento, rigorosamente disciplinate rispetto alla *legge fallimentare*.

L'introduzione di figure professionali dotate di requisiti rigorosi denota la volontà del legislatore di affidare la gestione della crisi a soggetti terzi, competenti e imparziali, incrementando la credibilità dei percorsi di risanamento.

“*L'elenco dei gestori della crisi e dell'insolvenza*” è il registro unico nazionale tenuto presso il Ministero della Giustizia nel quale sono iscritti i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, designati dal giudice a svolgere incarichi di gestione, supervisione, controllo o custodia nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Le lettere *p*) e *q*) definiscono rispettivamente le misure protettive e le misure cautelari.

Le “*misure protettive*” sono strumenti di tutela temporanea volte a inibire le azioni o condotte dei creditori che potrebbero compromettere il regolare e fruttuoso svolgimento delle trattative e il buon esito dei procedimenti finalizzati alla regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Le “*misure cautelari*” sono misure provvisorie, a contenuto atipico, con lo scopo di assicurare l'efficacia degli strumenti di regolazione della crisi e l'attuazione dei provvedimenti giudiziali ad essi correlati.

Si tratta, in entrambi i casi, di strumenti che hanno ad oggetto la salvaguardia dell'integrità del patrimonio allo scopo di garantire migliori prospettive di successo del percorso di risanamento, la cui adozione implica l'intervento dell'autorità giudiziaria con lo scopo di verificarne l'effettiva strumentalità rispetto al superamento della crisi aziendale e, per le misure cautelari, anche l'adequatezza e la proporzionalità rispetto alla fattispecie concreta.

La nozione di “*classe dei creditori*” - introdotta dalla lettera *r*) - va intesa come un'aggregazione soggettiva di titolari di crediti accomunati da omogeneità tanto sul piano della posizione giuridica vantata nei confronti del debitore, quanto sul piano degli interessi economici sottesi al rapporto creditorio. La suddivisione

in classi è solitamente funzionale all'esercizio del diritto di voto e, in ogni caso, alla corretta distribuzione del valore ricavabile dalla liquidazione o dalla continuazione dell'impresa, nel rispetto delle cause di prelazione previste dalla legge. Ciò riflette la scelta del legislatore di dotare la disciplina di un impianto normativo rigoroso e organico che garantisca l'effettiva parità di trattamento e la tutela degli interessi omogenei.

La lettera s), definisce il “*domicilio digitale*”, rinviando alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell'amministrazione digitale*”.

L'utilizzo obbligatorio del domicilio digitale rappresenta una conseguenza diretta del processo di digitalizzazione delle procedure concorsuali e, più in generale, del diritto d'impresa. Esso garantisce che comunicazioni e notifiche elettroniche siano regolari, efficaci e legalmente riconosciute, segnando un superamento rispetto alla previgente *legge fallimentare*, che si fondava prevalentemente su modalità di notifica cartacee.

La lettera t), individua gli “*Organismi di composizione delle crisi*” (di seguito, anche “*OCC*”) e ne definisce la funzione, rinviando alla disciplina di dettaglio contenuta nel decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni. Gli *OCC* assumono il ruolo di strutture professionalmente qualificate, preposte all'assistenza dei soggetti sovraindebitati nell'espletamento delle relative procedure, ponendosi come facilitatori tecnici ed imparziali nella gestione dei piani di ristrutturazione del debito di debitori non assoggettabili a procedure concorsuali maggiori (quali consumatori e professionisti). Questo organismo, assente nel corpo originario della *legge fallimentare*, trova un antecedente logico-normativo nella legge n. 3 del 2012, il cui impianto è stato poi assorbito e riorganizzato nel *Codice*.

2.2. Principi generali

Art. 3

Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi

“1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;

c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.

4. Costituiscono segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3:

a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1”.

L'art. 3 introduce il capo II del Titolo I del *Codice* dedicato ai “*Principi generali*”, che rappresentano una delle innovazioni più rilevanti rispetto alla previgente legge fallimentare.

Tali principi svolgono una funzione di orientamento e interpretazione sistematica, poiché tutte le disposizioni del *Codice* devono essere lette e applicate in coerenza con essi: l'attività interpretativa non può condurre a risultati contrari alla *ratio legis* sottesa.

In particolare, il comma 1 pone a carico dell'imprenditore il dovere di adottare *misure idonee* a rilevare tempestivamente i sintomi della crisi d'impresa, anche solo potenziale e assumere le iniziative necessarie per fronteggiarla. Il comma 2 impone all'imprenditore collettivo l'obbligo di adottare un assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, ai sensi dell'art. 2086 codice civile.

Tali obblighi sono stati resi cogenti dal legislatore in considerazione, come rilevato nella Relazione illustrativa al *Codice*, della limitata propensione manifestata in passato dalle imprese italiane a promuovere autonomamente processi di ristrutturazione tempestiva, circostanza che ha determinato una significativa perdita della competitività.

La stessa Relazione illustrativa sottolinea che *“le possibilità di salvaguardare i valori di un'impresa in difficoltà sono direttamente proporzionali alla tempestività dell'intervento risanatore, mentre il ritardo nel percepire i segnali di una crisi fa sì che, nella maggior parte dei casi, questa degeneri in vera e propria insolvenza sino a divenire irreversibile”*.

Per tali ragioni il legislatore ha scelto di anticipare l'operatività di questi obblighi prima dell'ingresso nella fase concorsuale.

La differenza terminologica tra *“misure idonee”* (comma 1) e *“assetto organizzativo”* (comma 2) è stata oggetto di approfondimento dottrinario.

Secondo una prima impostazione, il legislatore avrebbe voluto limitare l'obbligo dell'imprenditore individuale all'adozione di generiche *“misure idonee”*, senza imporre la complessità organizzativa richiesta all'imprenditore collettivo.

Secondo altra impostazione, invece, le *misure idonee* di cui al comma 1 devono essere interpretate come assetti organizzativi proporzionati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, nei termini precisati dai commi 3 e 4, con differenze legate alla complessità delle strutture⁷.

Con riferimento all'imprenditore collettivo il comma 2 dell'art. 3 richiama l'art. 2086 c.c., il quale, nella versione vigente, prevede, al secondo comma, che *“l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi*

⁷La tesi si fonda anche sui criteri contenuti nell'art. 14 della legge delega n. 155 del 2017 che prevede genericamente *“il dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”*.

dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

La nuova formulazione dell'art. 2086 evidenzia la necessità di predisporre, anche durante la gestione dell'impresa *in bonis*, un'adeguata struttura organizzativa idonea a intercettare i primi segnali di crisi, così da consentire l'adozione tempestiva delle misure necessarie a salvaguardare la continuità aziendale.

Nelle società, la responsabilità di approntare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati grava in via esclusiva sugli amministratori, in quanto titolari dei doveri gestori⁸.

La condotta dell'amministratore che si limiti a verificare lo stato di crisi, senza attivarsi prontamente per adottare i rimedi necessari per il superamento dello stesso, non soddisfa tali doveri; l'inerzia dell'organo amministrativo, qualora comprometta in modo rilevante le prospettive di un ordinato superamento della crisi, può integrare una violazione del dovere di agire senza indugio imposto dall'art. 2086 codice civile o una grave irregolarità rilevante *ex art.* 2409 codice civile⁹.

Originariamente, l'art. 3 si componeva dei soli commi 1 e 2. Con il *Correttivo-bis* sono stati inseriti i commi 3 e 4, volti a individuare quegli indici sintomatici della crisi che le misure e gli assetti organizzativi devono essere in grado di intercettare.

⁸ Sul punto è intervenuto l'art. 40 del *Decreto Correttivo* che ha inserito negli articoli 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475 codice civile - la precisazione che l'istituzione degli assetti di cui all'art. 2086, comma 2, spetta esclusivamente agli amministratori o al consiglio di gestione.

⁹ Cfr. Tribunale di Milano, sez. spec. in materia di imprese, sentenza del 18 ottobre 2019, n. 2769. Con tale pronuncia, i giudici hanno affermato che «[...] la mera “ricerca di finanziatori interessati all’acquisto delle azioni” ovvero la mera valutazione della possibilità di “cessione di alcune delle farmacie rientranti nel patrimonio delle SPA”, (...), risultano condotte di per sé non in linea con i doveri gestori oggi predicati dall’art. 2086 c.c. vigente, secondo il quale “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”».

In particolare, il comma 3, assume rilevanza per le previsioni di cui alle lettere b) e c).

La lettera b), richiede che le misure e gli assetti organizzativi siano idonei a *“verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi”*. Tale previsione segna il passaggio da una visione statica a una valutazione prospettica, imponendo all’impresa una ridefinizione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, in funzione della tempestiva rilevazione della crisi.

La lettera c) impone all’impresa di dotarsi di misure e assetti in grado di *“ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’art. 13, al comma 2”*.

La nuova formulazione evidenzia l’evoluzione del sistema verso un approccio preventivo e dinamico, dove la capacità di monitoraggio e l’analisi prospettica diventano elementi essenziali per la salvaguardia della continuità aziendale.

La lista di controllo è resa disponibili sulla piattaforma telematica nazionale, accessibile tramite il sito web delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito, anche “CCIAA”), attivata in attuazione del d.l. n. 118 del 2021.

Si ritiene, peraltro, che i commi 3 e 4 pongano requisiti minimi di adeguatezza, lasciando alle imprese la possibilità di modulare i propri assetti organizzativi adattandoli alla specifica realtà imprenditoriale, utilizzando anche ulteriori indicatori ritenuti utili ad individuare lo stato di crisi.

Il comma 4 riveste carattere innovativo, in quanto tipizza alcuni *“segnali”* sintomatici dello squilibrio finanziario che gli assetti organizzativi devono essere in grado di intercettare. In particolare, la disposizione richiama l’esistenza di:

- a) debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

- c) esposizioni verso banche e altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- d) una o più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25-*novies*, comma 1, ossia verso i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, Agenzia delle entrate-Riscossione, INPS e INAIL).

La capacità degli assetti organizzativi di intercettare tempestivamente i segnali di crisi tipizzati dai commi 3 e 4 costituisce una condizione essenziale affinché essi possano qualificarsi come “adeguati” in relazione alla natura e alle dimensioni dell'impresa, ai sensi dell'art. 2086 codice civile.

Una volta intercettati i suddetti segnali, l'art. 3 impone all'imprenditore l'obbligo di adottare “*senza indugio*” le “*iniziative necessarie*” (comma 1) e “*idonee*” (comma 2) a fronteggiare la crisi.

Sebbene la disposizione lasci ampio margine all'impresa circa la scelta delle misure da adottare, l'art. 2086 codice civile sembra restringere tale discrezionalità, imponendo all'imprenditore di “*attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale*”.

Una prima interpretazione ritiene che l'art. 2086 obblighi l'imprenditore a ricorrere a uno degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal *Codice*. Una diversa lettura, invece, considera tale ricorso come una facoltà e non un obbligo, consentendo all'imprenditore di utilizzare anche strumenti di risoluzione della crisi non espressamente disciplinati dal *Codice*.

Secondo questa seconda prospettiva, gli “*strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi*”, menzionati dall'art. 2086 codice civile, non coincidono necessariamente con quelli individuati dal *Codice*, potendo includere anche in soluzioni endosocietarie e misure organizzative esterne al perimetro codicistico. In questo senso, anche le operazioni societarie adottate al di

fuori di una procedura di regolazione della crisi rientrerebbero tra gli strumenti richiamati dal citato art. 2086.

Il rinvio al secondo comma dell'art. 2086 solleva, tuttavia, una questione interpretativa, poiché la norma menziona espressamente il “*superamento della crisi*” e il “*recupero della continuità aziendale*”. Ci si chiede, pertanto, se tale formulazione letterale comporti per l'impresa in crisi l'obbligo di perseguire esclusivamente finalità di risanamento e di salvaguardia della continuità, escludendo dunque soluzioni alternative di tipo liquidatorio.

Poiché il nostro ordinamento non prevede un dovere giuridico di risanamento dell'impresa, il riferimento contenuto nell'art. 2086 c.c. dovrebbe essere inteso in senso funzionale: esso assume rilievo solo laddove l'imprenditore decida di perseguire il recupero della continuità aziendale. Resta ferma, quindi, la possibilità di avviare un percorso di carattere liquidatorio; in tal caso, il riferimento alla continuità aziendale contenuto nell'art. 2086 dovrebbe ritenersi privo di incidenza.

Art. 4

Doveri delle parti

“1. *Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.*

2. *Il debitore ha il dovere di:*

a) *illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto;*

b) *assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;*

c) *gestire il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 16, comma 4, e 21.*

3. *Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse*

procedure di informazione e consultazione, il datore di lavoro, che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, delle rilevanti determinazioni, assunte nel corso delle trattative della composizione negoziata e nella predisposizione del piano nell'ambito di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni. I soggetti sindacali, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione svolta nell'ambito della composizione negoziata è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso dell'esperto di cui all'articolo 25-ter, comma 5, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.

4. I creditori e tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell'insolvenza hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, commi 5 e 6".

Il principio sancito nell'art. 4 costituisce una novità rispetto alla *legge fallimentare*. Diversamente dall'art. 3, che regola i doveri del debitore nella fase pre-crisi, la norma in esame si riferisce alla fase successiva, ossia al momento in cui la crisi è già conclamata.

Il comma 1 delimita l'ambito applicativo "*nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*", vale a dire nell'ambito delle procedure concorsuali regolamentate dal *Codice*.

La disposizione introduce un obbligo generale di comportamento improntato ai principi di buona fede e correttezza, imponendo alle parti coinvolte – debitore e creditori - di agire con lealtà e onestà, tutelando gli interessi reciproci ed evitando comportamenti sleali o contraddittori. Si tratta di un dovere autonomo, espressione del principio di "solidarietà sociale", che non si limita al rispetto delle

clausole scritte, ma impone condotte conformi alla concreta situazione, al fine di garantire un equo bilanciamento tra le posizioni delle parti.

Il *Correttivo-ter* interviene sul comma 1 per precisare che i doveri contemplati dalla norma si estendono non solo al debitore e ai creditori che partecipano alle trattative, ma anche agli ulteriori “soggetti interessati”, quali, ad esempio, soci, terzi contraenti, investitori e rappresentanze sindacali.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa *“l’intervento intende così evitare fraintendimenti sul ruolo e sui doveri gravanti su tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella sistemazione della crisi e dell’insolvenza, sottolineando, nell’interesse di una efficace gestione dell’una e dell’altra e in conformità con la ratio delle disposizioni europee attuate, che anch’essi sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dallo stesso articolo 4”*¹⁰.

Il comma 2 individua i doveri specifici gravanti sul debitore.

Il primo di cui alla lettera *a)* è il dovere di trasparenza. Il debitore è tenuto a fornire informazioni veritiere, complete e trasparenti relative alla sua situazione patrimoniale, economica, finanziaria e gestionale. Tale obbligo implica la necessità di illustrare la propria posizione in modo completo, al fine di consentire ai creditori l’accesso a tutte le informazioni per una valutazione consapevole della crisi.

Ai sensi della lettera *b)*, il debitore deve assumere tempestivamente le iniziative necessarie sia per individuare soluzioni idonee al superamento della crisi, sia per definire rapidamente lo strumento di regolazione prescelto. Tale obbligo è funzionale alla tutela delle ragioni creditorie e costituisce attuazione del principio di celerità, già richiamato dalla *legge fallimentare*, secondo cui le procedure concorsuali devono svolgersi in tempi rapidi per garantire la pronta liquidazione del patrimonio del debitore e il soddisfacimento dei creditori.

Ai sensi della lettera *c)* il debitore è tenuto a gestire il patrimonio o l’impresa durante i procedimenti nell’interesse dei creditori, evitando atti che possano compromettere la garanzia patrimoniale. Tale obbligo si traduce nella conservazione del patrimonio.

¹⁰ Cfr., Relazione illustrativa al *Correttivo-ter*, pag. 6.

Il comma 3 detta specifici obblighi in capo al debitore/datore di lavoro che occupa più di quindici dipendenti. Nello specifico, ai fini di una tutela nei confronti dei lavoratori, il debitore ha l'obbligo di informare le organizzazioni sindacali della situazione che incide sui rapporti di lavoro.

Entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, i sindacati possono chiedere un incontro che dovrà avvenire entro i cinque giorni dalla richiesta. La consultazione si svolge nel rispetto del vincolo di riservatezza.

Il comma 4, infine, disciplina i doveri dei creditori.

Il legislatore impone ai creditori:

- il dovere di leale collaborazione, consistente nel divieto di condotte abusive e in mala fede e nell'obbligo di adottare comportamenti positivi volti a favorire la soluzione della crisi;
- il dovere di riservatezza, volto a mantenere il riserbo sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative e dei procedimenti.

Art. 5

Trasparenza ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie

“1. Le nomine dei professionisti effettuate dalle commissioni di cui all'articolo 13, comma 6, dall'autorità giudiziaria o amministrativa e dagli organi da esse nominati devono assicurare il rispetto di criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza.

2. Per assicurare il rispetto dei principi di cui al comma 1, il segretario generale della camera di commercio del capoluogo di regione comunica alle autorità che hanno nominato i membri delle commissioni gli incarichi conferiti. La comunicazione di cui al primo periodo è inviata entro il 15 gennaio di ciascun anno e riguarda gli incarichi conferiti dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il presidente del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o delle procedure di insolvenza vigila sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione.

4. Le controversie in cui è parte un organo nominato dall'autorità giudiziaria o amministrativa nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o delle procedure di insolvenza o comunque un soggetto nei cui confronti è aperta una procedura prevista dal presente codice sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d'appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti,

indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d'appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia".

La norma disciplina i doveri gravanti sulle autorità giudiziarie e amministrative, nonché sugli organi da esse nominati. La disposizione è stata sostituita dal *Correttivo-bis*, a seguito della riscrittura del Titolo II.

In particolare, la disposizione stabilisce che il conferimento degli incarichi ai professionisti da parte delle commissioni di cui all'art. 13, comma 6, nonché da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa, avvenga nel rispetto dei criteri generali di trasparenza, rotazione ed efficienza, in attuazione dei principi contenuti negli articoli 26 e 27 della *Direttiva Insolvency*.

Per garantire l'osservanza di tali principi, il comma 2 introduce un sistema di controllo sugli incarichi conferiti dalle commissioni costituite presso le Camere di commercio, affidandone la verifica ai segretari generali delle CCIAA regionali. Questi ultimi, entro il 15 gennaio di ogni anno, devono comunicare alle autorità che hanno nominato i membri delle commissioni, gli incarichi conferiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente. Il rispetto di detti doveri è inoltre demandato ai Presidenti di tribunale o di sezione, i quali sono tenuti ad assicurarne l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici delle sezioni competenti.

Il comma 4, analogamente a quanto previsto dall'art. 43, comma 4, della *l.f.*, introduce un meccanismo di trattazione prioritaria delle controversie, sia rispetto agli altri procedimenti giurisdizionali, sia rispetto a quelli delle autorità amministrative. Tali misure trovano giustificazione nella rilevanza degli interessi coinvolti, tra cui il buon funzionamento del mercato e la tutela dei diritti dei lavoratori, cui la normativa unionale presta particolare attenzione.

Rispetto alla disciplina precedente, limitata alle cause in cui era parte un fallimento o un'impresa in concordato preventivo in virtù del richiamo contenuto all'art. 169 *l.f.*), la nuova disposizione estende la trattazione prioritaria a tutte le controversie in cui sia parte un organo nominato dall'autorità giudiziaria o amministrativa nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, ovvero un soggetto nei cui confronti sia aperta una tale procedura.

2.3. Pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure

Art. 6

Prededucibilità dei crediti

“1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:
a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la corredda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;
d) i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento 26.
2. La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure”.

L'inserimento della disciplina della prededuzione nell'ambito del Titolo dedicato alle disposizioni generali è indicativo della nuova natura riconosciuta a tale istituto. Come chiarito nella Relazione illustrativa al Codice, l'art. 6 è volto a attuare il “(...) principio contenuto nell'art. 2, comma 1, lett. 1), legge delega n. 155/2017 nella parte in cui mira espressamente al contenimento dei costi delle procedure e dunque delle ipotesi di prededuzione, specie dei professionisti, al fine di evitare che, come attualmente spesso avviene, il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure, compromettendo gli stessi obiettivi di salvaguardia della continuità aziendale e il miglior soddisfacimento dei creditori.”¹¹ La prededuzione assume, pertanto, la funzione di principio di economicità delle procedure.

¹¹ Relazione illustrativa al Codice, pag. 25.

Nella *legge fallimentare*, analoga previsione era contenuta nell'art. 111, comma 2, quale criterio di riparto dell'attivo. La norma individuava come prededucibili i crediti “(...) *così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali (...)*”. ; *tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1)*”. La formulazione “aperta” aveva tuttavia generato contrasti giurisprudenziali, specie in relazione ai compensi professionali.

L'articolo in commento, anche per superare i contrasti interpretativi emersi nel vigore della *legge fallimentare*, individua puntualmente i crediti prededucibili, riconoscendo loro il pagamento preferenziale rispetto a tutti gli altri creditori.

In particolare, sono indicati come prededucibili:

- i crediti espressamente qualificati tali da disposizioni di legge.
Alcune previsioni puntuali sono contenute nell'ambito dello stesso *Codice* come ad esempio: i crediti da finanziamenti correlati ai processi di risanamento aziendale (art. 22), i crediti relativi al compenso dell'esperto nell'ambito della composizione negoziata della crisi (art. 25-ter, comma 12), i crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore nel periodo tra la revoca della liquidazione giudiziale e il passaggio in giudicato della sentenza (art. 53, comma 3) e diversi altri;
- i crediti per spese e compensi per le prestazioni rese, come meglio specificato per effetto delle modifiche apportate con il *Correttivo-ter*, nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento.
In tal modo è stato chiarito che la prededucibilità riguarda non soltanto i crediti maturati dall'OCC ma anche quelli sorti in favore di colui che viene incaricato di svolgere le funzioni attribuite al predetto organismo;
- i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del PRO, della domanda per la richiesta delle misure protettive nonché della

domanda di ammissione al concordato preventivo, anche con riserva. In tale ultimo caso, sono considerati prededucibili anche i crediti professionali sorti per il successivo deposito della relativa proposta e del piano.

Nell'ottica di riduzione dei costi delle procedure, la prededuzione, in dette ipotesi, è tuttavia limitata al 75% del credito accertato a condizione che l'accordo di ristrutturazione e il PRO siano omologati e che il concordato preventivo venga formalmente aperto con il decreto di ammissione. È su tale categoria che il *Codice* ha fatto chiarezza, recependo sostanzialmente l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione laddove stabilisce che, ai fini della prededucibilità, sia necessario che il credito da prestazione professionale sia scaturito da un'attività funzionale alla ristrutturazione aziendale e in ogni caso utile per la massa dei creditori e sempreché la procedura sia stata aperta o che gli accordi siano stati omologati (Cass., SS.UU., sentenza 31 dicembre 2021, n. 42093).

- i crediti legalmente sorti durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento.

Detta categoria si può dire corrispondente ai crediti qualificati dalla legge fallimentare come “sorti in occasione” delle procedure concorsuali in quanto richiama i crediti sorti per effetto di operazioni di gestione compiute dagli organi nominati a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale e controllata (cc.dd. debiti della massa) o compiuti dal debitore medesimo dopo l'accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi. Inoltre, sempre ad opera del

Correttivo-ter, la prededuzione è stata estesa ai crediti per prestazioni professionali rese da soggetti nominati dallo stesso debitore sempreché necessarie ad assicurare il buon esito del procedimento di risanamento.

Il comma 2 conferma che la prededuzione opera a seguito della formale apertura del concorso tra creditori, ma contiene una novità: essa permane non solo nelle procedure concorsuali che si susseguono tra loro, bensì anche nelle procedure individuali.

La prededuzione, pertanto, perde la natura di criterio processuale e assume valore di requisito preferenziale sostanziale, assimilabile a un privilegio (ordinariamente riconosciuto in funzione della causa del credito) opponibile in qualsiasi procedimento esecutivo, sia esso concorsuale che individuale, indipendentemente dalla consecuzione tra procedure. La *ratio* risiede nella funzionalità dell'atto da cui origina il credito, che deve risultare idoneo al buon esito della gestione della crisi.

Per le regole relative all'accertamento e al pagamento dei crediti prededucibili, si rinvia al commento dell'art. 222, collocato nel Titolo V, Capo V, dedicato alla ripartizione dell'attivo nella liquidazione giudiziale.

2.4. Principi di carattere processuale e giurisdizione internazionale

Art. 7

Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza

“1. Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41.

2. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che:

- a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile;*
- b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;*

c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.

3. Ferme le ipotesi di cui agli articoli 73 e 83, in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2".

In attuazione del principio di unitarietà della procedura per l'accertamento dello stato di crisi o insolvenza, sancito dall'art. 2, lettera d), della l. n. 155 del 2017, l'art. 7, al comma 1, stabilisce che tutte le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza devono essere trattate nell'ambito di un unico procedimento, con conseguente riunione obbligatoria di ogni domanda sopravvenuta a quella già pendente. Tale norma enuncia, dunque, un principio generale di carattere processuale, che trova attuazione negli articoli 40 e seguenti del *Codice*.

Il comma 2 introduce la regola della trattazione prioritaria delle domande volte alla regolazione della crisi o insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, fissando un ordine di priorità nella trattazione delle istanze.

A seguito del *Correttivo-bis*, la norma è stata modificata per razionalizzare la disciplina processuale e recepire i principi contenuti negli articoli 9, 10 e 11 della *Direttiva Insolvency*, con particolare riferimento al concordato in continuità aziendale. La trattazione prioritaria opera in presenza di tre condizioni: la domanda di regolazione della crisi o insolvenza "*con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale (...)*" non deve essere manifestamente inammissibile; il piano non deve essere manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; la proposta deve indicare la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per gli stessi.

Il comma 3 stabilisce che il Tribunale, qualora le domande alternative di regolazione della crisi non siano accolte, può disporre l'apertura della liquidazione giudiziale se accerta lo stato di insolvenza. Il *Correttivo-ter* ha eliminato il

riferimento alla “conversione” in procedura liquidatoria, in coordinamento con le modifiche apportate agli articoli 73 e 83 in materia di sovraindebitamento.

Infine, l’ultima alinea stabilisce che il Tribunale può disporre l’apertura della liquidazione giudiziale nei casi in cui la domanda di accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi è inammissibile o improcedibile, nonché nei casi previsti dall’art. 49, comma 2. Tali ipotesi ricorrono ad esempio quando sono decorsi inutilmente o sono stati revocati i termini concessi dal giudice per il deposito di una proposta di concordato o di un accordo di ristrutturazione; quando il debitore non ha integrato il piano concordatario o la relativa documentazione a seguito della dichiarazione di inammissibilità della proposta ai sensi dell’art. 47, comma 4; nel caso in cui si sono compiuti atti di frode ai sensi dell’art. 106; nel caso di mancata approvazione del concordato preventivo o mancata omologazione del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione.

Art. 8

Durata massima delle misure protettive

“1. La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all’articolo 18”.

La disposizione in commento disciplina la durata delle misure protettive già definite dall’art. 2, comma 1, lettera p).

La norma, non modificata dal *Correttivo-ter*, stabilisce che la durata complessiva delle misure protettive non può eccedere complessivamente dodici mesi, anche se non continuativi, e permane fino all’omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza oppure fino all’apertura della procedura di insolvenza. Nel computo del limite temporale sono ricompresi eventuali rinnovi o proroghe, in conformità a quanto stabilito dall’art. 18 del *Codice*.

Parte I: i nuovi istituti del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Premessa: l'evoluzione dell'ordinamento interno alla luce del diritto dell'Unione europea in materia di insolvenza

Fino al 2019, l'Unione europea ha adottato un approccio di coordinamento delle discipline nazionali in materia di procedure concorsuali senza incidere sul diritto sostanziale degli Stati membri.

Tale impostazione si riflette nel Regolamento (CE) n. 1346/2000, sostituito dal Regolamento (UE) 848/2015, che ha garantito il riconoscimento delle sentenze in materia d'insolvenza in tutta l'Unione europea e fissato regole processuali per la gestione dei procedimenti transfrontalieri, assicurando la partecipazione dei creditori mediante l'adozione di modelli uniformi per l'insinuazione.

Con la Raccomandazione 2014/135/UE, l'Unione europea ha sollecitato gli Stati membri a introdurre strumenti di ristrutturazione preventiva, consentendo al debitore, eventualmente con l'assistenza di un mediatore, di negoziare con i creditori in una fase antecedente all'insolvenza, mantenendo il controllo sulla gestione e beneficiando di misure protettive temporanee. La raccomandazione ha inoltre promosso la regolamentazione dell'esdebitazione, per favorire un nuovo inizio (*refresh start*).

Con la *Direttiva Insolvency* l'Unione europea è invece intervenuta, per la prima volta, sul diritto sostanziale, imponendo agli Stati membri l'adeguamento ai principi comuni in materia di quadri di ristrutturazione preventiva, esdebitazione e interdizioni, nonché di misure per aumentare l'efficacia delle procedure di insolvenza.

L'Italia, con la legge delega n. 155 del 2017 e il successivo *Codice*, si è allineata alla Raccomandazione 2014/135/UE, introducendo lo strumento dell'allerta e la composizione assistita della crisi¹², che hanno rappresentato un'assoluta novità nell'ordinamento nazionale, nonché meccanismi per

¹² Istituto sostituito dalla vigente composizione negoziata della crisi.

l'emersione tempestiva della crisi, basati su indicatori di squilibrio economico-finanziario e sull'intervento di un organismo terzo (OCRI).

Lo strumento di allerta era funzionale all'emersione tempestiva dello stato di crisi. Detto meccanismo si basava su una serie di indicatori¹³ utili ad una rapida analisi delle cause dello squilibrio economico e finanziario dell'imprenditore e all'adozione delle opportune iniziative per arginarne gli effetti e agire sui fattori scatenanti. Ove le criticità riscontrate non fossero risultate risolvibili con interventi sulla gestione aziendale, su iniziativa dell'imprenditore oppure a seguito di segnalazione ad opera degli organi amministrativi o di controllo societario (ove presenti) o di soggetti pubblici istituzionali (Agenzia delle entrate, INPS, ADER) in conseguenza di inadempimenti, si imponeva l'avvio di un procedimento stragiudiziale per l'individuazione di una soluzione concordata della crisi mediante l'intervento di un organismo terzo (OCRI - Organismo di composizione della crisi¹⁴) onde scongiurare il rischio di insolvenza.

L'esito negativo del procedimento di composizione assistita imponeva l'avvio - su istanza del debitore - di una delle procedure di gestione della crisi o dell'insolvenza. In caso di inerzia del debitore, si prevedeva che l'OCRI, ove fosse evidente lo stato di insolvenza, informasse il pubblico ministero per le opportune iniziative ai fini dell'istanza per la liquidazione giudiziale.

Tuttavia, il sistema di allerta non è mai entrato in vigore a causa dei ripetuti rinvii che hanno sospeso il Titolo II del *Codice*.

¹³ Per indicatori di crisi erano intesi (dall'art. 13, comma 1 della versione originaria del *Codice*) gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, in considerazione della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che rivelassero la non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e l'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi. Indici significativi erano ritenuti quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi, così come i ritardi nei pagamenti, reiterati e significativi. L'elaborazione degli indici, con cadenza triennale, era rimessa al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

¹⁴ Gli OCRI erano istituiti presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il compito di ricevere le segnalazioni e gestire la fase dell'allerta nonché supportare le imprese, diverse da quelle minori, nel procedimento di composizione assistita della crisi.

L'OCRI si articolava in vari organi:

- un referente individuato nel segretario della Camera di commercio o in un suo delegato;
- un ufficio del referente che può essere costituito anche in forma associata da diverse Camere di commercio (si tratta dell'apparato costituito dal personale e dai mezzi messi a disposizione dell'Organismo dalla Camera di commercio);
- un collegio degli esperti nominato di volta in volta per la trattazione di ogni singolo affare.

Il d.l. n. 118 del 2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi, poi stabilmente incorporata nel *Codice* con il d.lgs. n. 83 del 2022, in attuazione della Direttiva *Insolvency*.

La composizione negoziata, accessibile all'imprenditore commerciale, anche se privo dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d*) (cc.dd. imprese minori), nonché all'imprenditore agricolo, è un procedimento di natura stragiudiziale che valorizza l'autonomia privata delle parti nel definire la soluzione più adeguata al superamento dello stato di crisi.

Rispetto alla precedente composizione assistita, l'avvio del percorso è oggi rimesso esclusivamente alla volontà dell'imprenditore. Come si vedrà in seguito, il sistema delle segnalazioni da parte dell'organo di controllo o dei soggetti pubblici istituzionali – pur permanendo nell'attuale disciplina - non ha più la funzione di attivare automaticamente il procedimento, ma rappresenta un semplice stimolo per l'imprenditore ad adottare iniziative tempestive al risanamento.

Anche il ruolo degli indicatori di crisi e dei relativi indici risulta ridimensionato: la normativa si limita a individuare *segnali* di emersione della crisi, riferiti essenzialmente ai ritardi nei pagamenti verso dipendenti, fornitori, intermediari finanziari, amministrazione finanziaria ed enti previdenziali. L'attenzione si concentra invece sulla necessità di predisporre assetti organizzativi adeguati, capaci di monitorare la gestione aziendale, rilevare tempestivamente squilibri economici, patrimoniali e finanziari e valutare la sostenibilità del debito nel breve termine (sistema di allerta).

Il percorso negoziale, riservato e stragiudiziale, può concludersi sia con una soluzione bonaria raggiunta con i creditori, sia con l'accesso - su iniziativa esclusivamente dell'imprenditore - a uno degli strumenti di regolazione della crisi di cui al Titolo IV del *Codice*. Diversamente dalla precedente composizione assistita, che contemplava unicamente l'accordo con i creditori, la composizione negoziata rappresenta, pertanto, un percorso esplorativo finalizzato a individuare una possibile soluzione della crisi e non costituisce una nuova procedura concorsuale.

Per l'ipotesi in cui non sia praticabile alcuna delle soluzioni previste dal *Codice*, non è più contemplato l'obbligo di comunicazione al pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale, come accadeva nella composizione assistita. È stata invece introdotta una *nuova procedura* concorsuale con finalità liquidatoria: il concordato semplificato, quale strumento alternativo rispetto alle procedure liquidatorie già vigenti (concordato preventivo liquidatorio, liquidazione giudiziale e liquidazione controllata).

Nonostante la denominazione, il concordato semplificato presenta caratteristiche più affini alla liquidazione giudiziale, salvo la possibilità di suddivisione dei creditori in classi. Comportando la dissoluzione dell'impresa, esso rappresenta l'*extrema ratio* per l'imprenditore che abbia tentato, senza successo, il risanamento attraverso la composizione negoziata.

Come detto, gli istituti della composizione negoziata e del concordato semplificato introdotti dal d.l. n. 118 del 2021, sono stati trasfusi nel *Codice* per effetto del d.lgs. n. 83 del 2022, con cui l'Italia ha recepito la *Direttiva Insolvency*. Il recepimento ha comportato una incisiva revisione di alcuni istituti (in particolare del concordato preventivo) e l'introduzione di un istituto nuovo: il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO).

Il PRO introduce una novità assoluta nell'ordinamento, scardinando il tradizionale principio della priorità assoluta fondato sull'ordine inderogabile delle cause di prelazione. Nel diritto concorsuale, infatti, il soddisfacimento dei creditori era subordinato alla regola per cui il creditore di grado inferiore non poteva essere soddisfatto se quello di grado superiore non era stato integralmente pagato. Peraltro, anche nei casi in cui la normativa consentiva il pagamento parziale dei creditori prelatizi, il trattamento non poteva alterare l'ordine delle prelazioni. Il PRO, invece, consente deroghe a tale principio, introducendo un criterio di priorità relativa, purché vi sia l'approvazione all'unanimità delle classi di creditori.

3. Composizione negoziata della crisi (Titolo II - Capo I – del Codice)

3.1. Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa (Art. 12)

Capo I ***Composizione negoziata della crisi***

Art. 12

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

“1. L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8.

2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro.

3. Alla composizione negoziata non si applica l'articolo 38. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 38, comma 2, nei procedimenti di cui agli articoli 19 e 22”.

Inquadramento generale

La composizione negoziata si configura come un percorso di regolazione consensuale della crisi pensato dal legislatore come strumento di stimolo all'imprenditore per avviare iniziative per il risanamento sia in chiave preventiva (ovvero di risoluzione della situazione dello squilibrio economico patrimoniale che precede lo stato di crisi o insolvenza), sia nella gestione di una crisi conclamata o di una situazione di insolvenza attuale, purché sussistano concrete possibilità di risanamento e di recupero della continuità aziendale¹⁵.

I caratteri principali dell'istituto sono:

¹⁵ L'art. 12, nella sua originaria formulazione, non prevedeva esplicitamente l'accesso alla composizione negoziata da parte di imprese già in condizioni di crisi o insolvenza. Con l'art. 5 del *Correttivo-ter*, il legislatore ha ritenuto di intervenire sulla norma al fine di chiarire i dubbi interpretativi sorti con riguardo all'ambito soggettivo dell'istituto.

1. la natura volontaria, in quanto il percorso è attivabile solo su iniziativa dell'imprenditore, anche se sono previste varie fonti di innesco, senza alcun automatismo giuridico conseguente alle segnalazioni da parte dei soggetti obbligati quali l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale e i creditori pubblici qualificati;
2. il carattere riservato: le trattative si svolgono senza pubblicità, finché non vengano richieste misure protettive e/o cautelari nonché autorizzazioni giudiziali¹⁶ per specifiche finalità di tutela dei creditori;
3. la natura stragiudiziale: l'instaurazione della composizione negoziata avviene al di fuori del contesto giurisdizionale e, quindi, senza un effettivo vaglio preliminare del Tribunale circa l'ammissibilità di tale iniziativa, tant'è che la nomina dell'esperto, a seguito dell'istanza, avviene in modo pressoché automatico, mentre la fase giudiziale è solo eventuale¹⁷; inoltre, il suo avvio non determina gli effetti tipici delle procedure concorsuali (si evidenzia, ad esempio, l'assenza di regole distributive), né lo spossessamento del patrimonio dell'imprenditore;
4. la centralità della figura dell'esperto indipendente, terzo e imparziale, nominato dalla Commissione presso la Camera di commercio competente, con funzione di agevolare il dialogo tra l'imprenditore e i creditori nella prospettiva del superamento della crisi.

L'assenza di spossessamento costituisce un elemento centrale dell'architettura dell'istituto: l'imprenditore mantiene la piena disponibilità del patrimonio aziendale e conserva integralmente le prerogative gestorie, anche con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione, salvo in questo caso l'obbligo di informare l'esperto, in via preventiva e per iscritto (art. 21). Ciò comporta una significativa responsabilizzazione del debitore, il quale, pur

¹⁶ Il Tribunale interviene, ai sensi dell'art. 22, quando ai fini della continuità aziendale e del miglior soddisfacimento dei creditori, l'imprenditore chieda l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ovvero a trasferire l'azienda o uno o più rami della stessa senza gli effetti di cui all'art. 2560, secondo comma, c.c. (in materia di responsabilità del cessionario).

¹⁷ Innanzi al giudice si approda soltanto in talune specifiche ipotesi previste dalla normativa e, tra di esse, in sede di richiesta di emissione di misure protettive e di successiva conferma (o revoca) delle stesse (artt. 18-19), ovvero di valutazione circa la richiesta di finanziamenti prededucibili o atti di disposizione dell'azienda o di rami d'azienda (art. 22).

coadiuvato dall'esperto, assume in proprio le decisioni strategiche e operative connesse al risanamento.

La funzione primaria dell'esperto è quella di verificare la perseguibilità del risanamento dell'impresa attraverso le trattative e di agevolare l'ambiente negoziale nel quale l'imprenditore, i creditori e gli *stakeholders* possano concordare tempestivamente misure di superamento della crisi, evitando il ricorso alla liquidazione giudiziale e favorendo il recupero di efficienza dell'impresa.

L'istituto si colloca, nel sistema del *Codice*, in posizione complementare rispetto agli altri strumenti di regolazione della crisi, quali il piano attestato di risanamento (art. 56), gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-61), il PRO (art. 64-*bis*) e il concordato preventivo (artt. 84 ss.) conservando un'impostazione privatistica e consensuale, fondata sulla volontà delle parti e sulla funzione di mediatore dell'esperto.

I presupposti soggettivi e oggettivi

I presupposti dell'accesso alla composizione negoziata sono individuati dall'art. 12 (come novellato dai decreti correttivi).

Sotto il profilo dei presupposti soggettivi, l'art. 12 ha una portata ampia, stabilendo che può accedere alla composizione negoziata l'imprenditore, commerciale e agricolo, iscritto nel Registro delle imprese, indipendentemente dalle dimensioni, dalla forma giuridica rivestita o dalla natura dell'attività svolta.

Possono, infatti, avvalersi della composizione negoziata anche le c.d. imprese minori o sottosoglia (art. 25-*quater*), ovvero quelle imprese che presentano congiuntamente, nel triennio antecedente all'accesso, i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).

Sono invece escluse le società già cancellate dal Registro delle imprese, nonché i soggetti non imprenditori (persone fisiche, professionisti, associazioni, fondazioni, enti pubblici, o comunque enti privi di attività d'impresa), in coerenza con la finalità dell'istituto, volto al risanamento aziendale.

Secondo taluna giurisprudenza di merito è ammissibile il ricorso alla composizione negoziata anche alle società in liquidazione volontaria, purché la finalità perseguita sia il risanamento dell'impresa.

Si ritiene al riguardo che, in tal caso, la legittimità dell'accesso alla composizione negoziata vada valutato caso per caso in relazione alle concrete possibilità di risanamento al fine di evitare che «(...) *il ricorso alla CNC (accompagnato alla richiesta di misure protettive) da parte dell'impresa sia effettivamente da considerarsi "abusivo" ovvero meramente "dilatorio"*» (cfr. Tribunale di Perugia, 15 luglio 2024, n. 299).

A seguito del *Correttivo-ter*, il legislatore ha espressamente chiarito che è impedito l'accesso alla composizione negoziata da parte del debitore che abbia depositato ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale; mentre, al contrario, non è ostativa l'eventuale pendenza di una procedura di liquidazione giudiziale proposta da un terzo creditore, il cui singolo interesse non potrebbe prevalere su quello generale al risanamento dell'impresa¹⁸.

I presupposti oggettivi di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi sono due:

- la sussistenza di una situazione di crisi o insolvenza, come definita dalle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2, comma 1, ovvero di una condizione anche soltanto di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, tale da rendere probabile la crisi o l'insolvenza;

¹⁸ Così il Tribunale di Torino, 11 aprile 2024: "*L'art. 25 quinquies CCII deve essere interpretato come norma di chiusura volta a impedire l'accesso al percorso di composizione negoziata all'imprenditore che - nelle valutazioni che deve svolgere nell'ambito di una corretta gestione dell'impresa ex art. 2086 c.c. e art. 3 CCII - abbia scelto l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Diversamente ragionando si svuoterebbe il precetto del disposto delle norme testé menzionate e verrebbe meno quel concetto di auto responsabilità nella gestione della crisi che il legislatore ha voluto introdurre proprio con lo strumento della composizione negoziata. Non osta, invece, all'accesso in tale percorso di "risoluzione concordata e mediata della crisi o insolvenza" l'eventuale pendenza di una procedura di apertura della liquidazione giudiziale proposta da un terzo creditore il cui singolo interesse non può prevalere su quello generale al risanamento dell'impresa intesa in senso oggettivo*".

Nello stesso senso, la Corte d'Appello di Trieste del 22 maggio 2024 che ha riformato la sentenza n. 14 del 2024, emessa dal Tribunale di Udine e pubblicata il 7 marzo 2024, con la quale il giudice di primo grado aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di una società, che aveva depositato l'istanza per la nomina dell'esperto indipendente nel contesto di una composizione negoziata della crisi, a seguito della presentazione della domanda di liquidazione giudiziale proposta dai creditori e successivamente alla prima udienza.

La Corte ritiene che la procedura di composizione negoziata – se pur avviata a seguito del deposito della domanda di liquidazione e della celebrazione della prima udienza di cui all'art. 40, comma 10, – impedisca l'apertura della liquidazione giudiziale.

- la ragionevole perseguibilità del risanamento.

Per ciò che concerne il primo presupposto, l'art. 12 (discostandosi dalla formulazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 118 del 2021, che consentiva l'accesso alla composizione negoziata quando risultava *“ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa”*) fa riferimento, anzitutto, alla “probabilità” che si manifesti una situazione di “crisi” o di “insolvenza” (c.d. pre-crisi). Il richiamo alla pre-crisi ammette il ricorso alla “composizione negoziata” anche quando la situazione di “crisi” o “insolvenza” non è ancora attuale, ma solo potenziale, consentendo, quindi, di utilizzare lo strumento in situazioni meno gravi rispetto a quelle che, in via generale, costituiscono il presupposto per l'accesso alle procedure disciplinate dal *Codice*.

Ciò in conformità con quanto previsto dal “Considerando n. 24” della *Direttiva Insolvency*, che invita gli Stati a delineare quadri di ristrutturazione che consentano di far fronte alle difficoltà finanziarie in una fase precoce *«quando sembra probabile che l'insolvenza possa essere evitata e la sostenibilità dell'attività assicurata»*.

Con riguardo a tale presupposto, in fase di prima applicazione dell'istituto, era sorto il dubbio se alla composizione negoziata potessero accedere, oltre alle imprese in pre-crisi, anche le imprese che si trovassero in una situazione di insolvenza conclamata.

Sul punto si era già espresso in senso positivo il Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021¹⁹ (aggiornato con il successivo d.m. del 21 marzo 2023), e alla medesima conclusione era pervenuta anche la prevalente giurisprudenza di merito, salvo distinguere l'orientamento che riteneva di dover condizionare l'accesso alla composizione negoziata alla circostanza che l'eventuale condizione di insolvenza dell'impresa interessata potesse essere giudicata reversibile²⁰.

¹⁹ Cfr.: Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, Sez. III, par. 2.4: *“se l'esperto ravvisa, diversamente dall'imprenditore, anche a seguito dei primi confronti con i creditori, la presenza di uno stato di insolvenza, questo non necessariamente gli impedisce di avviare la composizione negoziata. Occorre però che l'esperto reputi che vi siano concrete prospettive di risanamento [...]”*.

²⁰ In argomento *ex multis*: Tribunale di Lecco, 2 gennaio 2023, secondo il quale “[...] l'accesso al procedimento di composizione negoziata della crisi, secondo l'opinione più attendibile (Trib. Bologna, 8

Per effetto della modifica operata dal *Correttivo-ter* all'art. 12, comma 1, il legislatore ha chiarito che l'accesso al percorso (come già per gli altri strumenti di regolazione della crisi) è consentito anche all'impresa che si trovi in uno stato conclamato di crisi o di insolvenza, sempreché sussistano concrete prospettive di risanamento.

L'ulteriore condizione per l'accesso alla composizione negoziata è la ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa, che integra la finalità principale dello strumento ed è ritenuta il “*vero fulcro logico*” dell'istituto²¹.

Tale elemento è talmente importante da condizionare il rituale instaurarsi del percorso di composizione negoziata. Al riguardo, infatti, l'art. 17, comma 5, prevede che l'esperto appena nominato “*convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento*”, incontra le altre parti potenzialmente interessate alle trattative “*se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete*”, segnala al segretario generale della CCIAA per l'archiviazione dell'istanza (e del procedimento) “*se non ravvisa concrete prospettive di risanamento*”.

La prospettiva della ragionevole perseguibilità del risanamento condiziona anche le decisioni del Tribunale, nei casi in cui, nel corso della composizione

novembre 2022, Tribunale di Modena, 3 dicembre 2022 e Tribunale di Arezzo, 16 aprile 2022), *non è di per sé precluso dalla condizione di insolvenza dell'imprenditore, ma dalla sua irreversibilità, [...]*”; Tribunale Salerno, 7 febbraio 2023, secondo il quale “*l'accesso al procedimento di composizione negoziata della crisi non è di per sé precluso dalla condizione di insolvenza dell'imprenditore, ma dalla sua irreversibilità, presupposto questo che costituisce anche condizione necessaria per la conferma delle misure protettive, posto che soltanto una prognosi positiva in ordine al buon esito delle iniziative assunte o prospettate per la regolazione della crisi o dell'insolvenza può giustificare un provvedimento giudiziale di compressione delle azioni dei creditori in un contesto di natura stragiudiziale, come quello della composizione negoziata, privo delle garanzie che assistono gli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, quali gli obblighi informativi periodici e la nomina di un commissario giudiziale che riveste la qualità di pubblico ufficiale*”; Tribunale di Ravenna, 17 marzo 2023, secondo il quale “*non si ritiene, in astratto, condivisibile l'assunto pretorio (fatto proprio pure da parte del creditore opponente) che postula l'assoluta inconciliabilità tra stato di insolvenza e composizione negoziata della crisi. Si ritiene infatti, d'accordo con la giurisprudenza largamente maggioritaria da ultimo formatasi sul punto, che l'elemento davvero dirimente consti nella reversibilità della condizione di crisi o di insolvenza, e non già sulla già raggiunta situazione di illiquidità che comporta l'impossibilità di adempimento, ogni qualvolta quest'ultima non sia divenuta irreversibile*”.

In argomento cfr. Tribunale di Bologna, 8 novembre 2022. Così la massima: “*Il tenore letterale dell'art. 12 CCII è coerente con la possibilità che alla composizione negoziata possa accedere l'impresa già insolvente in quanto il sostantivo “probabilità” si può intendere riferito sia allo stato di crisi che di insolvenza essendo, invece, dirimente, ai fini dell'accessibilità all'istituto, la ragionevole perseguibilità del risanamento aziendale prospettato dall'imprenditore che voglia accedervi*”.

²¹ Cfr. V. MINERVINI, *La nuova “composizione negoziata” alla luce della “Direttiva Insolvency”*. Linee evolutive (extracodicistiche) dell'ordinamento concorsuale italiano, in “*Il diritto fallimentare e delle società commerciali*”, fascicolo 2/2022, pag. 261.

negoziata, sia incidentalmente investito di alcune questioni (quali la concessione delle misure protettive o l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ovvero a trasferire in qualunque forma l'azienda con effetti purgativi sui debiti). Infatti, secondo l'orientamento che si è andato consolidando in giurisprudenza prima di assumere i provvedimenti richiesti, il Tribunale deve preliminarmente vagliare la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla composizione negoziata e, in particolare, la situazione in cui versa il debitore e le prospettive di risanamento²².

²² Cfr. Tribunale di Como, 10 luglio 2025 secondo il quale *“La composizione negoziata della crisi deve necessariamente essere finalizzata al risanamento dell'impresa non potendo basarsi solo su un progetto che mira a ristrutturare il debito con finalità liquidatorie (in questi termini, da ultimo, cfr. Trib. Verona, 10 giugno 2025). Tanto si ricava, in primo luogo dalla stessa formulazione dell'art. 12 CCII, che annovera, quale presupposto, necessario ai fini dell'accesso alla composizione negoziata, la ragionevole perseguibilità del risanamento, nonché dall'art. 21 CCII, in tema di gestione dell'impresa, che evoca la necessità che sussistano “concrete prospettive di risanamento”, allorché l'imprenditore si trovi in stato di insolvenza. Lo stesso art. 19 CCII, già richiamato, richiede la predisposizione di un piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'art. 13, comma 2, CCII (attualmente contenute nel D.M. del 21.03.2023) ai fini della conferma delle misure protettive.”*; Tribunale di Nola, 15 maggio 2025, *Quanto al contenuto delle misure, si ritiene che tali misure intanto potranno essere concesse, in quanto siano funzionali a tutelare le trattative nella prospettiva del superamento della condizione di squilibrio economico finanziario o patrimoniale che ha indotto l'avvio del percorso di risanamento e, dunque, funzionali al risanamento aziendale...*; conformemente Tribunale di Modena 3 dicembre 2022 secondo il quale, le misure vanno confermate qualora: *“le stesse siano strumentalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso, nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che [...] non appaia obiettivo “manifestamente implausibile”, in ragione della “palese inettitudine” del progetto di piano di risanamento impostato dalla impresa”*; Tribunale di Alessandria, 6 ottobre 2025 Nel procedimento di composizione negoziata, l'autorizzazione del tribunale alla cessione dell'azienda o di un ramo ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d), CCII richiede la verifica della funzionalità dell'operazione rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, da valutarsi anche mediante confronto tra il prezzo offerto e il valore di liquidazione”; Tribunale di Torino, 27 febbraio 2025, secondo cui ai fini dell'autorizzazione alla cessione d'azienda ai sensi dell'art. 22 del Codice, il tribunale deve giungere a una valutazione positiva dei requisiti della “funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale” e della “migliore soddisfazione dei creditori”. Rispetto al primo requisito, il Tribunale ha concluso che *“può ritenersi sussistente ove la cessione dell'azienda consenta di evitare la definitiva dispersione dei valori connessi alla prosecuzione dell'attività e la maturazione di ulteriori perdite”*; quanto al secondo requisito, l'espressione miglior soddisfazione dei creditori *“deve essere interpretata tenendo conto del significato ad essa attribuito nel contesto degli artt. 186-bis e 182-quinquies l.f. e delle finalità della composizione negoziata ove assume rilievo centrale la presenza di un progetto di risanamento, coltivato e sviluppato attraverso lo svolgimento delle trattative, che possa ragionevolmente ritenersi idoneo al superamento della situazione di squilibrio economico-finanziario delineata nell'art. 2, comma 1, D.L. n. 118 del 2021”*. Per la necessità della funzionalità della vendita basata sul piano di risanamento si veda anche Tribunale di Vasto, 26 giugno 2025, che dà atto come nella prassi, molti tribunali hanno fatto un condivisibile uso, prudente, dell'autorizzazione al trasferimento dell'azienda in modo da inserire questa forma di continuità aziendale indiretta solo al termine del percorso negoziato, interpretando in modo rigoroso l'inciso *“verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori”*, quasi che la cessione dell'azienda (normalmente in esecuzione dell'art. 2560, comma 2, cc.) fosse l'atto conclusivo del risanamento, quando la soluzione era stata trovata e quando gli accordi con i creditori di cui all'art. 23 C.C.I. erano stati raggiunti”. Nello stesso senso: Tribunale di Milano, 12 agosto 2023 e Tribunale di Parma, 4 novembre 2022.

Pertanto, la composizione negoziata sarà ammissibile solo laddove (all'esito di un'indagine in fatto, basata sulle specifiche caratteristiche del piano di risanamento) risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, alla luce della valutazione in concreto di una serie di indici, quali: lo stato in cui si trova l'impresa, le azioni prospettate dall'imprenditore nel piano per il superamento della situazione di crisi e di insolvenza, le trattative con i creditori, la effettiva attuabilità della continuità aziendale (anche attraverso la cessione d'azienda o di rami della stessa). Al contrario, secondo il citato d.m. 28 settembre 2021, come aggiornato dal d.m. 21 marzo 2023, le probabilità che l'insolvenza sia reversibile sono assai remote quando ricorrono congiuntamente tre condizioni: la continuità aziendale che distrugge risorse; l'indisponibilità dell'imprenditore a immettere nuove risorse e l'assenza di valore del compendio aziendale.

L'impresa che accede alla composizione negoziata può perseguire il risanamento tanto in via diretta (cioè, mediante la prosecuzione dell'attività aziendale da parte del medesimo imprenditore-debitore), quanto in via indiretta (laddove il superamento della situazione di "crisi" avvenga mediante l'affidamento della gestione dell'impresa ad un soggetto terzo). L'art. 12, comma 2, prevede, infatti, che il superamento delle difficoltà dell'impresa possa avvenire *"anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa"*.

Nel termine trasferimento (nella sua interpretazione diffusa e consolidata) deve intendersi inclusa ogni forma di passaggio del complesso aziendale dal titolare ad altro soggetto (compreso l'affitto e l'usufrutto)²³.

Secondo parte della giurisprudenza meno recente, sarebbe ammissibile anche un risanamento "liquidativo", intendendosi per tale il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa *"tramite la soddisfazione dei creditori anche con i proventi della liquidazione dell'attività"*²⁴. In particolare, secondo tale tesi,

²³ Cfr. Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 pag. 6.

²⁴ Cfr. Tribunale di Perugia, Sez. III, 15 luglio 2024, n. 299, che non ritiene ostativa neppure la predisposizione di un piano liquidatorio *"essendo evidente che nell'espressione, di per sé generica, "ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa" di cui all'art 2 D.L. 118/21 (ora, art. 12 CCII) debba ricomprendersi tanto il risanamento dell'impresa tramite una sua prosecuzione (totale o parziale) della sua attività in "continuità diretta" o "indiretta" quanto il risanamento dell'"esposizione debitoria dell'impresa" tramite la soddisfazione dei creditori anche con i proventi della liquidazione dell'attività"*.

l'imprenditore potrebbe avviare il percorso di concordato semplificato, teso ad assicurare ai creditori un trattamento migliore di quello che sarebbe perseguibile con l'apertura della liquidazione giudiziale.

La conclusione è da ritenersi discutibile, perché l'ammissibilità di una procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa dichiaratamente volta fin dall'origine al deposito della domanda di omologazione di un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, finirebbe per svuotare di significato la disciplina del concordato preventivo "liquidatorio" che rappresenta lo strumento ordinario per procedere alla liquidazione del patrimonio ed alla ripartizione del ricavato tra i creditori. Si rischierebbe in questo modo un uso distorto della composizione negoziata, in quanto lo strumento del concordato semplificato priverebbe i creditori della possibilità di esprimersi sul piano di risanamento attraverso l'esercizio del diritto di voto, senza peraltro soggiacere ai vincoli tipici del concordato preventivo. A supporto della tesi contraria all'ammissibilità di un piano di risanamento liquidatorio, si ritiene che il presupposto oggettivo fondamentale per l'accesso alla composizione negoziata sia rappresentato dal perseguimento dell'obiettivo del "risanamento dell'impresa", come espressamente previsto sia, in termini generali, dall'art. 12, comma 1, sia dall'art. 21, comma 1, che consente sì la prosecuzione delle trattative, nonostante la sopravvenuta insolvenza dell'imprenditore, ma alla condizione che "*esistano concrete prospettive di risanamento*". Nello stesso senso la prevalente giurisprudenza di merito²⁵.

Dello stesso avviso è il Tribunale di Mantova (pronuncia del 4 dicembre 2024), il quale ha ritenuto astrattamente ammissibile la composizione negoziata con piano liquidatorio, fondando la propria decisione sul tenore dell'art. 12, comma 2, che contempla la continuità indiretta come una delle modalità per il risanamento e non come presupposto esclusivo; sulla struttura del *test* pratico di cui al d.m. 28 settembre 2021, come aggiornato dal d.m. 21 marzo 2023, che valorizza anche i proventi derivanti dalla liquidazione dei cespiti aziendali; sulla previsione contenuta nell'art. 25-*quinquies* che contempla l'accesso alla composizione negoziata anche da parte dell'impresa insolvente; sull'autonomia e alternatività degli sbocchi previsti dall'art. 23, i quali non necessariamente devono essere tra loro cumulativamente realizzabili.

²⁵ Cfr. Tribunale di Bergamo, ordinanza 15 marzo 2022 che ha ritenuto inammissibile un piano non accompagnato da alcuna concreta, quand'anche embrionale, ipotesi di risanamento funzionale alla prosecuzione dell'attività di impresa. Per il tribunale una soluzione di tipo liquidatorio non è ammissibile quale possibile positivo esito della procedura di negoziazione assistita, a norma dell'allora vigente art. 11, commi 1, 2 e 3 lettera a), d.l. 118/2021. Solo in caso di esito negativo delle trattative per il risanamento è contemplata la possibilità di ricorrere alla procedura liquidatoria di concordato semplificato. La soluzione liquidatoria non potrebbe, dunque, essere prospettata ab origine quale unico mezzo per addivenire al soddisfacimento dei creditori. Dello stesso avviso è il Tribunale di Ferrara (ordinanza 21 marzo 2022),

secondo il quale un piano meramente liquidatorio, basato sulla liquidazione dell'attivo ed il pagamento falcidiato dei creditori, non presupponendo la ripresa dell'attività, difetta del presupposto per l'accesso alla procedura, e cioè la ragionevole possibilità di risanamento dell'impresa.

Più di recente si vedano le seguenti pronunce:

- Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (pronuncia del 10 gennaio 2025) secondo cui *“In tema di composizione negoziata, qualora il debitore opti ab origine per una prospettiva squisitamente liquidatoria non possono operare le misure protettive di cui agli artt. 18 e 19 CCII. L'ammissibilità del ricorso a dette misure è infatti esclusa ogni qualvolta il piano del debitore, anziché prevedere la conservazione e conseguente cessione di un'azienda attiva connotata dai profili di cui all'art. 2555 c.c., punti unicamente al soddisfacimento parziale dei creditori mediante attivo generato dalla riscossione di alcuni crediti, per poi procedere alla chiusura della società”*;
- Tribunale di Monza, 12 marzo 2025, che ha rigettato il ricorso per la conferma delle misure protettive ex art. 18 e 19, ritenendo che l'assenza di un piano che contempli la prosecuzione, almeno parziale, dell'attività imprenditoriale renda la procedura priva di utilità funzionale, se non addirittura distorsiva rispetto alle finalità originarie dell'istituto;
- Tribunale di Verona, che con decreto del 10 marzo 2025 ha rigettato un'istanza di conferma delle misure protettive nell'ambito della composizione negoziata della crisi, proprio in ragione della natura meramente liquidatoria del piano presentato dalla debitrice. Nel caso specifico, la società ricorrente – di fatto inattiva, priva di dipendenti e risorse – aveva basato il proprio percorso sulla cessione dell'unico cespite immobiliare a favore di un terzo, che peraltro non aveva formulato alcuna offerta vincolante. Ulteriore criticità era rappresentata dall'assenza di indicazioni, anche sommarie, sulle modalità di soddisfazione da proporre ai creditori nell'ambito delle trattative. In particolare, il piano di risanamento previsto dall'art. 19, comma 2, lettera d), non può limitarsi alla mera liquidazione dei beni, ma deve necessariamente prospettare la prosecuzione dell'attività, anche se in capo a terzi mediante la cessione del compendio aziendale. Nel caso esaminato, i giudici hanno censurato il fatto che i tentativi di ristrutturazione fossero orientati esclusivamente a un pagamento a saldo e stralcio dei debiti e al trasferimento dell'immobile, senza alcuna prospettiva di continuità aziendale. In assenza di dati economici e patrimoniali prospettici – come ricavi, costi e mezzi di finanziamento – la soluzione proposta si traduceva in una mera liquidazione funzionale alla ristrutturazione del debito. A dispetto di un piano formalmente volto a garantire la continuità aziendale, l'obiettivo reale della debitrice si rivelava essere un'operazione puramente liquidatoria. Un esito liquidatorio della composizione negoziata è possibile, ma solo in presenza dei presupposti previsti per il concordato semplificato. Ciò è ammesso quando, al momento dell'avvio delle trattative, vi siano ragionevoli possibilità di risanamento, che risultino tuttavia impraticabili – come attestato dall'esperto – ai sensi dell'art. 25-sexies della crisi d'impresa, nonostante trattative condotte secondo correttezza e buona fede. Tale soluzione concilia, da un lato, l'utilizzo di misure protettive finalizzate al risanamento dell'impresa, in linea con l'approccio conservativo della direttiva (UE) 2019/1023, e, dall'altro, l'ammissibilità del concordato semplificato (o di una soluzione liquidatoria) come *extrema ratio* a fronte dell'esito negativo delle trattative, e non come sbocco “naturale” della composizione negoziata. Se la composizione negoziata deve essere indirizzata al risanamento dell'impresa, le misure protettive a essa strumentali non possono che essere ad esso coerenti;
- Tribunale di Bologna, 2 maggio 2025, che ha rigettato l'istanza di conferma delle misure protettive presentata da una società in composizione negoziata della crisi, in ragione della natura liquidatoria del piano proposto dalla società, pur a fronte del parere positivo espresso dall'Esperto nominato. In particolare, secondo il provvedimento in esame, il richiamo al *“risanamento dell'impresa”* contenuto nell'art. 12, comma 1, si riferirebbe al ripristino di un equilibrio economico finanziario riservato alle imprese in funzionamento (o che si propongono di riprendere la piena operatività). Ciò, in considerazione dello scopo della composizione negoziata, che non si individuerrebbe in una semplice ristrutturazione del debito esistente, bensì nella possibilità di prosecuzione dell'attività imprenditoriale, sia da parte dello stesso debitore, sia da parte di un terzo nelle forme della c.d. continuità indiretta. Nel caso in esame, il Tribunale di Bologna ha dunque rilevato che, pur essendo stato presentato dalla società un progetto di risanamento integrato dall'apporto di finanza esterna, lo stesso prevedeva tuttavia la l'interruzione dell'operatività, con dismissione degli *asset* aziendali, allo scopo di cessare l'attività di impresa. La struttura del piano predisposto, infatti, pur costituendo una soluzione migliorativa rispetto l'alternativo scenario liquidatorio, non appariva improntato al risanamento dell'impresa. Ulteriormente, la natura liquidatoria del piano è stata valutata incompatibile con le finalità della composizione negoziata, in ragione dell'esistenza di uno strumento di regolazione della crisi maggiormente aderente alla finalità liquidatoria, vale a dire il concordato preventivo liquidatorio. Infatti, ritenendo in ipotesi compatibile la composizione negoziata con un piano già in origine liquidatorio, si correrebbe il rischio di eludere l'obbligo di apporti esterni previsto per il concordato liquidatorio ordinario (art. 84, comma 4 CCI). Accogliendo tale prospettazione, la

Al fine di consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento dell'impresa, nonché sulla perseguibilità del risanamento, il citato d.m. 28 settembre 2021, come aggiornato dal d.m. 21 marzo 2023, ha previsto che sulla piattaforma telematica unica nazionale, gestita dal sistema delle Camere di commercio, di cui all'art. 13, è possibile effettuare un *test* pratico che tiene conto *“del rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio”*²⁶, con l'attribuzione di un punteggio finale che esprime il grado di difficoltà in cui versa l'impresa.

L'accesso alla composizione negoziata è precluso (ai sensi dell'art. 25-*quinquies*) nei casi di: pendenza di una domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, quali PRO, concordato preventivo (anche con riserva), concordato minore o accordi di ristrutturazione dei debiti (anche nel caso di deposito del ricorso per l'applicazione delle misure protettive in pendenza delle trattative per la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti); rinuncia, da parte dell'imprenditore, nei quattro mesi precedenti, a una delle domande sopra indicate.

L'intervento del pubblico ministero nella composizione negoziata

Il comma 3 dell'art. 12 chiarisce che alla composizione negoziata non si applica l'art. 38 relativo all'iniziativa del pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Lo stesso comma 3, tuttavia, precisa che resta ferma l'applicazione del comma 2 dell'art. 38 nei procedimenti disciplinati dagli articoli 19 e 22, rispettivamente in materia di misure protettive e cautelari e di autorizzazioni del tribunale.

Con il richiamo espresso al comma 2 dell'art. 38, introdotto dal *Correttivo-*

composizione negoziata costituirebbe uno strumento attraverso il quale l'imprenditore che non abbia alcuna possibilità di risanamento, potrebbe proporre ai creditori solo il ricavato della liquidazione atomistica dei beni accedendo, in caso di rifiuto, al concordato semplificato e imponendo loro una ristrutturazione senza alcun apporto di risorse esterne. Nello stesso senso si sono pronunciati: Tribunale di Verona 10 giugno 2025, Tribunale di Como, 10 luglio 2025, Tribunale di Bolzano, 10 novembre 2025 e Tribunale di Milano, 14 dicembre 2025 (richiamato nella nota 29, al punto 3).

²⁶ Cfr. Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, Sezione I, sub 1).

ter, il legislatore ha inteso chiarire che il p.m. non ha il potere di attivarsi autonomamente, ma solo laddove l'insolvenza gli venga segnalata dal giudice che l'ha accertata nell'ambito delle fasi giurisdizionali che possono innestarsi nel corso delle trattative ai sensi delle richiamate disposizioni.

3.2. Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti (Art. 16)

Art. 16

Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti

“1. L'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata. L'eventuale attività dell'esperto successiva alla composizione negoziata, derivante dalle trattative e dal loro esito, rientra nell'incarico conferitogli e pertanto non costituisce attività professionale ai sensi del secondo periodo.

2. L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Non è equiparabile al professionista indipendente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o). L'esperto, nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 12, comma 2, verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie. Può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.

2-bis. L'esperto dà conto, nei pareri che gli vengono richiesti, dell'attività che ha svolto e che intende svolgere nell'agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell' articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.

4. L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di

gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.

5. Le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito. Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. L'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario.

6. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata”.

La figura dell'esperto costituisce una novità nel panorama del diritto della crisi e rappresenta il principale interprete nel percorso negoziale quale è la composizione negoziata. Non è un ausiliario né assistente dell'imprenditore, così come non riveste il ruolo di commissario o attestatore.

Si tratta, piuttosto, di una nuova figura professionale incaricata di agevolare le trattative fra l'imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati al risanamento dell'impresa, con l'obiettivo di individuare concrete prospettive di riequilibrio aziendale. L'esperto svolge la funzione di facilitatore delle trattative; affianca l'imprenditore senza tuttavia sostituirsi a lui nell'individuazione di possibili soluzioni alla crisi.

L'esperto è un soggetto terzo, rispetto alle parti coinvolte nel processo di risanamento. Egli deve operare con riservatezza, imparzialità, indipendenza e professionalità, qualità indispensabili per assicurare la credibilità e l'efficacia del percorso negoziato. A garanzia della sua autonomia, l'esperto non è scelto dal debitore: la nomina è rimessa alla commissione costituita presso la Camera di commercio del capoluogo di Regione, circostanza che ne rafforza il ruolo di

soggetto terzo rispetto alle parti. Per tali caratteristiche, la sua figura non è assimilabile al professionista indipendente di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del *Codice*.

L'indipendenza, insieme ai complementari requisiti di terzietà e imparzialità, è garantita dalle previsioni contenute nell'art. 16, comma 1, primo e secondo periodo.

Un ulteriore requisito richiesto all'esperto è l'obbligo di riservatezza, previsto dal comma 2. Tale obbligo riguarda tutte le informazioni acquisite nel corso delle trattative, che devono essere utilizzate solo ai fini della ricerca di una soluzione di risanamento. La riservatezza impedisce che vengano divulgate ai fornitori o al mercato notizie sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'imprenditore, che potrebbero compromettere l'equilibrio delle trattative o aggravare la posizione dell'impresa.

Il rispetto dell'obbligo di riservatezza costituisce un principio generale cui devono attenersi tutte le parti coinvolte nelle trattative, come stabilito dal primo periodo del comma 6. Il requisito della riservatezza dell'esperto trova ulteriore conferma nelle previsioni di cui al comma 3, secondo cui egli non può essere chiamato a deporre davanti alla autorità giudiziaria o ad altre autorità in merito al contenuto delle dichiarazioni ricevute e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni. Fanno eccezione a tale preclusione le ipotesi in cui sia richiesta l'adozione di misure protettive e cautelari previste dall'art. 19, comma 4.

Infine, ai sensi del comma 6, tutte le parti coinvolte nelle trattative sono tenute a collaborare lealmente e ad agire secondo correttezza e buona fede, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza. Tale obbligo riguarda la situazione dell'imprenditore, le iniziative da lui assunte o programmate, nonché tutte le informazioni acquisite nel corso delle trattative.

3.3. Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento (Art. 17)

Art. 17.

Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento

“1. L’istanza di nomina dell’esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all’articolo 13 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell’incarico da parte dell’esperto nominato.

2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all’articolo 13, comma 2.

3. L’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, inserisce nella piattaforma telematica:

a) i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza;

a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza;

b) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare;

c) l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;

d) una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso depositato ai sensi dell’articolo 54, comma 3;

e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all’articolo 364, comma 1;

f) la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione;

g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1;

h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.

3-bis. Nelle more del rilascio delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), l’imprenditore può inserire nella piattaforma una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445, del 2000 con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto, le certificazioni medesime.

4. L'esperto, verificati la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce nella piattaforma la dichiarazione di accettazione e una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sul possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 16, comma 1. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perché provveda alla sua sostituzione. L'esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.

5. L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente, può farsi assistere da consulenti e informa l'esperto sullo stato delle trattative che conduce senza la sua presenza. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi. Nel corso delle trattative l'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute. Le parti sono tenute a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni.

6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, il quale riferisce senza indugio alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione entro i successivi cinque giorni lavorativi. Allo stesso modo la commissione procede se l'imprenditore e due o più parti interessate formulano osservazioni sull'operato dell'esperto.

7. L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1. Fermo quanto previsto dal comma 5, quarto periodo, l'incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando lo richiedono l'imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative e l'esperto vi acconsente, oppure quando l'imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22 oppure pendono le misure protettive o cautelari o è necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale. La prosecuzione dell'incarico è inserita nella piattaforma a cura dell'esperto, il quale ne dà comunicazione alle parti con le quali sono in corso le trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al

giudice che le ha emesse. In caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 7, il termine di cui al primo periodo decorre dall'accettazione del primo esperto nominato.

8. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale, avente il contenuto previsto dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 13, comma 2, che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore, a coloro che hanno partecipato alle trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti. Eseguiti gli adempimenti di cui al primo periodo, l'esperto ne dà comunicazione al segretario generale della camera di commercio per l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. L'archiviazione è iscritta nel registro delle imprese in presenza di una istanza di applicazione delle misure protettive e cautelari pubblicata nel medesimo registro.

9. In caso di archiviazione dell'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione. Se l'archiviazione è richiesta dall'imprenditore con istanza depositata con le modalità previste nel comma 1 entro due mesi dall'accettazione dell'esperto, il termine di cui al primo periodo è ridotto, per una sola volta, a quattro mesi.

10. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580".

La composizione negoziata non costituisce una procedura concorsuale, ma un percorso finalizzato a favorire il raggiungimento di intese con i creditori per una gestione bonaria dell'esposizione debitoria.

L'iter viene avviato dall'impresa debitrice con la presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto presso la CCIAA competente in base al luogo in cui la stessa impresa ha la sede legale, utilizzando la piattaforma telematica nazionale. L'istanza deve essere compilata utilizzando l'apposito modello disponibile sulla piattaforma e corredata dalla documentazione prevista dal comma 3.

Rispetto alla formulazione originaria del d.l. n. 118 del 2021, l'attuale testo dell'art. 17, come modificato dai decreti correttivi al *Codice*, disciplina in modo più puntuale la documentazione che l'impresa è tenuta a presentare a fondamento del percorso di composizione negoziata e a rendere disponibile ai creditori nel corso delle trattative.

Il comma 3 è stato modificato più volte. Con il *Correttivo-bis*, la norma è stata novellata alla lettera b), imponendo all'impresa di allegare anche un progetto

di piano, vale a dire un'ipotesi delle modalità attraverso cui intende perseguire il risanamento. Tale integrazione risponde all'esigenza di garantire la celerità che deve caratterizzare la composizione negoziata e la natura stessa dell'istituto, il quale non è una procedura concorsuale, ma un percorso negoziale che può essere attivato solo in presenza di una reale e concreta ipotesi di risanamento²⁷.

Successivamente, il *Correttivo-ter* è intervenuto nuovamente sul comma 3 per rendere esaustiva e attendibile la documentazione allegata. In particolare, è stato previsto che i bilanci degli ultimi tre esercizi debbano essere approvati. Tuttavia, al fine di mitigare tale requisito per agevolare l'accesso alle trattative, il legislatore ha previsto alla lettera *a-bis*), che, in mancanza dei bilanci approvati, possa essere depositato anche il progetto di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non più di 60 giorni prima della presentazione dell'istanza. La stessa possibilità è riconosciuta anche ai soggetti non tenuti all'obbligo del deposito del bilancio.

Inoltre, è stata modificata la lettera *d*) dell'art. 17 per precisare, come già chiarito, che la pendenza di ricorsi per liquidazione giudiziale, non costituisce di per sé causa ostativa all'accesso alla composizione negoziata.

Documenti centrali per la valutazione della situazione dell'impresa e delle sue concrete prospettive di risanamento sono la situazione economico-patrimoniale e finanziaria e il progetto di piano di risanamento.

In particolare, assume rilievo la situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza, poiché essa rappresenta il punto di riferimento per le valutazioni e le successive verifiche sull'andamento dell'impresa nel corso della composizione negoziata, sia da parte dell'esperto sia da parte dei creditori. Sulla base della situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, sarà possibile verificare:

²⁷ Originariamente, l'art. 5, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge n. 118 del 2021 imponeva solo il deposito di "una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare".

- se, nel corso delle trattative, sia intervenuto un peggioramento irreversibile delle condizioni dell'impresa, tale da far venir meno le concrete prospettive di risanamento;
- se le soluzioni negoziali prospettate siano in concreto idonee ad incidere sulla situazione economico patrimoniale di partenza, "fotografata" *ab initio* dall'imprenditore.

In ordine al progetto di piano di risanamento, il decreto del Ministero della Giustizia 21 marzo 2023 (di aggiornamento del decreto dirigenziale 28 settembre 2021), stabilisce che per accedere alla composizione negoziata l'imprenditore deve predisporre un progetto di piano di risanamento conforme alle indicazioni contenute nella *check-list* presente nella sezione II del citato decreto ministeriale. In particolare, devono essere rispettate le indicazioni di cui ai paragrafi 1, 2.8 e 3, e deve essere redatto un piano finanziario con proiezioni relative ai sei mesi successivi. È necessario che il progetto di piano includa, quantomeno: i requisiti di organizzazione dell'impresa²⁸; la rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente²⁹; l'individuazione delle strategie di intervento idonee a rimuovere le cause della crisi.

Il progetto di piano non coincide con il piano di risanamento vero e proprio, ma è un documento di sintesi, comunque organico e sistematico, che delinea le linee guida entro cui sviluppare le successive iniziative strategiche e operative.

Il piano definitivo sarà definito e articolato anche alla luce dell'attività svolta dall'esperto, il quale ai sensi degli articoli 12, comma 2, e 17, comma 5, facilita le trattative, stimola gli accordi e individua possibili strategie di intervento.

Sotto il profilo contenutistico, la composizione negoziata si caratterizza per l'atipicità, che consente all'imprenditore di adottare diverse soluzioni operative,

²⁸ In particolare, il progetto di piano deve prevedere una verifica sulla sussistenza delle risorse umane e tecniche per la conduzione dell'attività; un monitoraggio dell'andamento aziendale, almeno come confronto tra i dati attuali e quelli del precedente esercizio, in termini di ricavi, portafogli ordini, costi e posizione finanziaria netta; una stima dell'andamento gestionale, ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) o ad indicatori di produttività coerenti con il proprio modello di *business* ed il proprio settore di attività; un piano di tesoreria a 6 mesi, o in difetto un prospetto delle stime delle entrate e delle uscite finanziarie almeno a 13 settimane il cui scostamento con l'andamento corrente dovrà essere valutato a consuntivo.

²⁹ In particolare, il progetto di piano deve prevedere le informazioni sull'andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari, anche in confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio.

purché coerenti con l'obiettivo del risanamento. Tale vincolo funzionale al (concreto) risanamento, rappresenta il criterio direttivo dell'intero percorso e costituisce oggetto di una valutazione non solo preliminare, ma anche permanente da parte dell'esperto negoziatore.

Il ruolo dell'esperto e le trattative

Figura centrale nella composizione negoziata della crisi è l'esperto.

Egli è tenuto, entro due giorni lavorativi, a verificare preliminarmente la propria indipendenza, nonché la disponibilità di tempo e il possesso delle competenze adeguate allo svolgimento dell'incarico. Accertati tali presupposti, l'esperto comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce nella piattaforma la dichiarazione di accettazione e una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 16, comma 1.

Successivamente, l'esperto convoca l'imprenditore per una prima valutazione della fattibilità del risanamento, anche alla luce delle informazioni fornite dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. Tale valutazione preliminare risulta tanto più agevole quanto più tempestiva è la reazione dell'imprenditore agli squilibri economico-patrimoniali, in coerenza con quanto disposto dall'art. 3, comma 2, che impone all'imprenditore l'adozione di misure idonee a rilevare e affrontare per tempo i segnali di crisi.

Se ritiene che le prospettive di risanamento siano concrete, l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento, fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Al contrario, qualora non ravvisi concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà comunicazione all'imprenditore e al segretario generale della Camera di commercio. Quest'ultimo dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi, ponendo così termine al percorso avviato.

La verifica delle concrete prospettive di risanamento e della loro permanenza nel corso della composizione negoziata è effettuata dall'esperto ai sensi dell'art. 17, comma 5. Tale valutazione non è formulata in astratto, ma in relazione alla dinamica delle trattative e all'andamento gestionale dell'impresa nel caso concreto. A tal fine, l'esperto può avvalersi anche del *test* disponibile sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalla Camera di commercio, che costituisce uno strumento ulteriore di supporto nell'analisi della situazione aziendale e nella misurazione della sostenibilità del percorso di risanamento.

In linea generale, l'esperto ha il compito di: raccogliere e analizzare i dati aziendali allegati all'istanza di accesso alla composizione negoziata e di compiere le relative valutazioni sulle possibilità di risanamento; gestire le trattative con il ceto creditorio, svolgendo un'attività di mediazione tra soggetti portatori di interessi economici contrapposti; esprimere pareri tecnici funzionali alla decisione del giudice, nel caso in cui, nel corso della procedura, si rendano necessari interventi del Tribunale (es. per misure protettive o cautelari).

L'esperto, inoltre, può chiedere all'impresa debitrice modifiche, adattamenti e rettifiche al piano in ragione delle dinamiche emerse durante le trattative, nonché indicare quali creditori appaiono decisivi e strategici per il buon esito della composizione negoziata.

Quanto al contenuto delle trattative, si rileva l'atipicità del contenuto delle proposte negoziali rivolte ai creditori; inoltre, è opportuno ricordare che, non essendo la composizione negoziata una procedura concorsuale, essa si caratterizza per l'assenza di regole distributive del valore aziendale tra il ceto creditorio.

Nonostante la figura dell'esperto sia prevista come necessaria nella gestione della composizione negoziata, la Relazione illustrativa al *Correttivo-ter* chiarisce espressamente che l'unico soggetto legittimato a condurre le trattative e individuare la soluzione alla situazione di crisi o di insolvenza è l'imprenditore, mentre *“all'esperto compete il diverso ruolo di mediatore e facilitatore, sicché le possibili strategie di intervento dallo stesso suggerite devono intendersi come mere proposte che egli sottopone all'attenzione dell'impresa, dei creditori e dei soggetti interessati. Se egli dovesse concordare tali strategie con l'impresa la sua*

terzietà e indipendenza verso tutte le parti coinvolte dalle trattative verrebbero compromesse”³⁰.

Il ruolo centrale dell'imprenditore nelle trattative è stato ulteriormente valorizzato attraverso la modifica apportata dal *Correttivo-ter* all'art. 17, comma 5, con la quale, al fine di rendere la composizione negoziata più efficiente e adattabile alle differenti situazioni che possono presentarsi (anche in relazione al numero e alla tipologia di creditori dell'impresa), si è inteso chiarire che da un lato l'imprenditore può condurre, almeno in parte, le trattative senza la presenza dell'esperto; dall'altro lato, quest'ultimo deve essere costantemente e adeguatamente informato sul loro andamento, così da poter intervenire tempestivamente ogniqualvolta ciò si renda necessario.

Gli ultimi due periodi dell'art. 17, comma 5, disciplinano inoltre la rinegoziazione dei contratti³¹. In base a tale previsione, l'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, ovvero ad esecuzione differita, qualora la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa o l'equilibrio del rapporto risulti alterato per effetto di circostanze sopravvenute. Le parti, a loro volta, sono tenute a collaborare per rinegoziare il contenuto del contratto o adeguare le rispettive prestazioni alle mutate condizioni.

Il comma 6 dell'art. 17 disciplina il procedimento di sostituzione dell'esperto.

La norma prevede che, entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione, le parti possano presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della Camera di commercio. Questi riferisce senza indugio alla commissione, la quale, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, può disporre la sostituzione entro i successivi cinque giorni lavorativi, qualora lo ritenga opportuno.

³⁰ Cfr. Relazione illustrativa al *Codice*, pagg. 13 e 16.

³¹ Le previsioni di cui agli ultimi due periodi dell'art. 17, comma 5, erano in origine contenute nell'art. 22, comma 2, dal quale sono stati rimossi per effetto del *Correttivo-bis* essendo venuto meno l'intervento del Tribunale nell'analoga disposizione sulla rinegoziazione dei contratti inserita nel d.l. n. 118 del 2021.

La norma in commento è stata oggetto di un primo intervento con il *Correttivo-bis*, volto ad accelerare la procedura di eventuale sostituzione dell'esperto su istanza delle parti interessate³². Lo stesso decreto inoltre ha introdotto un secondo periodo che disciplina la sostituzione dell'esperto anche nel corso delle trattative, nel caso in cui l'imprenditore e le parti interessate formulino osservazioni sull'operato dell'esperto, così da garantire un'adeguata vigilanza sulla correttezza del suo operato.

Successivamente, con il *Correttivo-ter* il legislatore è intervenuto ancora sulla norma precisando che la sostituzione può avvenire su segnalazione dell'imprenditore e di almeno due o più parti. La modifica si è resa necessaria a fronte dell'incertezza applicativa emersa circa l'eventuale necessità che la richiesta provenisse dall'imprenditore congiuntamente a tutte le parti interessate, soluzione che avrebbe reso il procedimento di revoca, di fatto, molto arduo. Con la modifica introdotta, il legislatore ha inteso semplificare l'attivazione del procedimento di sostituzione dell'esperto, evitando che la sua operatività restasse condizionata dal consenso di tutte le parti coinvolte.

Il ruolo dell'Amministrazione finanziaria.

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, l'imprenditore, unitamente all'istanza di nomina dell'esperto, deve inserire nella piattaforma telematica di cui all'art. 13 una serie di documenti idonei a rappresentare un quadro generale della situazione contabile e debitoria dell'impresa. Tra questi rientrano:

- il certificato unico dei debiti tributari di cui all'art. 364, comma 1;
- la situazione debitoria complessiva rilasciata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione;
- il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'art. 363, comma 1.

³² Cfr. Relazione illustrativa al d.lgs. n. 83 del 2022, pag. 90, ove si evidenzia che il comma 6 è stato modificato inserendo le integrazioni segnalate in grassetto *“Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, il quale riferisce senza indugio alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione entro i successivi cinque giorni lavorativi”*.

L'art.17 è stato integrato dal *Correttivo-ter* con l'introduzione del comma 3-*bis*, che consente all'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, di inserire nella piattaforma - nelle more del rilascio del certificato unico dei debiti tributari e del certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi - una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Con tale dichiarazione l'imprenditore attesta di avere richiesto le predette certificazioni almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto. La modifica è volta a garantire maggiore snellezza e tempestività nella fase iniziale della procedura, evitando che l'attesa per il rilascio della documentazione di cui al comma 3 lettera e), f) e g), possa ritardare l'accesso alla composizione negoziata.

Si ricorda che il modello di Certificato unico debiti tributari, previsto dall'art. 364 del *Codice* è stato approvato, con le relative istruzioni, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, protocollo n. 224245 del 27 giugno 2019.

Tale certificato riporta i debiti dell'impresa, risultanti dagli atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite ma non ancora soddisfatte.

Per quanto riguarda la fase delle trattative, l'*iter* della composizione negoziata, quale procedura non concorsuale e caratterizzata da riservatezza, non contempla forme di pubblicità o di comunicazione, salvo le ipotesi espressamente previste in caso di intervento dell'autorità giudiziaria (la prima delle quali concerne l'istanza di applicazione delle misure protettive). Ne consegue che non è prevista alcuna interlocuzione con l'esperto se non a seguito di un suo espresso invito a partecipare alle trattative o ai fini dell'attivazione delle misure premiali.

Resta fermo, tuttavia, che gli uffici, non appena venuti a conoscenza dell'istanza di nomina dell'esperto *ex art. 12*, devono procedere con la massima tempestività alla ricognizione del debito tributario complessivo. Detta ricognizione, che potrebbe divergere rispetto a quanto riportato nel certificato di cui all'art. 364, costituirà la base per la quantificazione complessiva del debito da comunicare alla parte al momento della presentazione di un'istanza di accordo transattivo *ex art. 23*, comma 2-*bis*. Essa rappresenterà inoltre un elemento

essenziale per le valutazioni dell'Ufficio in vista dell'udienza relativa alla conferma delle misure protettive e/o alla concessione delle misure cautelari.

Una volta acquisita la notizia della pendenza di una composizione negoziata, gli Uffici sono chiamati ad assumere un ruolo attivo nel percorso negoziale. Essi devono assicurare una collaborazione leale e fattiva, come richiesto dall'art. 16, comma 6, fornendo all'imprenditore e all'esperto – in tempi utili – tutte le informazioni e le risposte necessarie allo svolgimento e alla prosecuzione delle trattative. Resta in ogni caso escluso che gli Uffici possano assumere impegni riguardanti lo stralcio o la dilazione del debito tributario prima della presentazione di una formale istanza di accordo transattivo ex art. 23, comma 2-*bis* e della relativa valutazione specifica.

Di eventuali colloqui con l'imprenditore e/o con l'esperto sarà redatto formale verbale che sarà sottoscritto da tutte le parti intervenute, al fine di documentare lo stato delle trattative.

La durata dell'incarico e l'archiviazione della composizione negoziata

Ai sensi del comma 7, l'incarico dell'esperto si considera concluso qualora, decorsi centottanta giorni dalla nomina, le parti non abbiano individuato, anche sulla base di una sua proposta, una soluzione idonea al superamento delle condizioni di squilibrio di cui all'art. 12, comma 1.

Il *Correttivo-ter* è intervenuto in modo rilevante su questa norma, con l'obiettivo di disciplinare in modo più puntuale le condizioni e le modalità per la proroga della durata delle trattative.

In particolare, il novellato art. 17, comma 7, prevede che, pur restando fermo l'obbligo per l'esperto di informare l'imprenditore e il segretario generale della Camera di commercio dell'assenza di concrete prospettive di risanamento, al fine di consentire l'archiviazione dell'istanza, l'incarico possa proseguire per ulteriori centottanta giorni nelle seguenti ipotesi:

- quando lo richiedono le parti con cui le trattative sono in corso (non più, quindi, tutte le parti coinvolte) e l'esperto vi acconsente;

- quando la prosecuzione dell'incarico si rende necessaria a seguito del ricorso dell'imprenditore al tribunale per ottenere la conferma delle misure protettive o cautelari, ovvero, l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili o a trasferire l'azienda;
- e, quale novità rispetto alla precedente formulazione, quando occorre dare attuazione a uno dei provvedimenti concessi dal Tribunale per il buon esito della negoziazione in corso.

Tra le ulteriori novità introdotte dal *Correttivo-ter* figura, inoltre, la disposizione che prevede l'obbligo di inserire la proroga nella piattaforma unica nazionale, al fine di garantirne la conoscibilità da parte delle parti interessate con le quali sono in corso le trattative. La proroga deve altresì essere comunicata al giudice che ha adottato i provvedimenti di conferma delle misure protettive, di concessione delle misure cautelari, o, eventualmente, di revoca o modifica della loro durata (ai sensi degli articoli 18 e 19), così da mantenerlo aggiornato sullo stato della negoziazione (art. 17, comma 7, terzo periodo).

Infine, in caso di sostituzione dell'esperto, o qualora più imprese appartenenti al medesimo gruppo presentino distinte istanze di nomina dell'esperto ai sensi dell'art. 12, il termine dei centottanta giorni per l'espletamento dell'incarico decorre dall'accettazione del primo esperto nominato.

Il comma 8, nella versione originaria, prevedeva che *“Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti”*.

Tale previsione, rimasta invariata dopo il *Correttivo-bis*, è stata modificata dal *Correttivo-ter*, con l'obiettivo di garantire che le relazioni dell'esperto siano il più possibile uniformi e complete, in considerazione della loro rilevanza rispetto ai diversi esiti della composizione negoziata.

La Relazione illustrativa al *Correttivo-ter* chiarisce, al riguardo, che l'attività dell'esperto può proseguire anche successivamente alla redazione della relazione conclusiva e che la stessa redazione non determina la decadenza

automatica dell'incarico qualora, ad esempio, la sottoscrizione dell'accordo ancorché già raggiunto, debba intervenire in un momento successivo alla formale conclusione della procedura. In tali circostanze, l'esperto è tenuto a darne conto nella relazione³³.

La stessa Relazione illustrativa precisa inoltre che, pur essendo ammissibile la sottoscrizione dell'accordo dopo la redazione della relazione finale, essa deve comunque intervenire entro un termine ragionevole.

L'esigenza, sempre più avvertita nella prassi, di assicurare una maggiore trasparenza nella conduzione della negoziazione, ha reso necessario prevedere che la relazione conclusiva dell'esperto sia comunicata anche ai soggetti che hanno partecipato alle trattative. Inoltre, qualora siano state concesse misure protettive o cautelari, la relazione deve essere trasmessa al giudice che le ha emesse, il quale, ricevuta la comunicazione, ne dichiara cessati gli effetti.

Il comma è stato ulteriormente modificato mediante l'introduzione di un nuovo periodo volto a garantire la completezza delle informazioni pubblicamente accessibili sull'impresa. In particolare, nei casi in cui venga presentata un'istanza di conferma o proroga delle misure protettive o cautelari (istanza che comporta l'obbligo di pubblicità nel registro delle imprese a tutela dei creditori e di ogni altro soggetto interessato), deve essere annotata nel medesimo registro anche l'avvenuta archiviazione della composizione negoziata.

Nell'ipotesi di archiviazione della composizione negoziata, il comma 9 - inserito dal *Correttivo-bis* - stabilisce che l'imprenditore non possa presentare una nuova istanza prima del decorso di un anno dall'archiviazione. Tale termine è ridotto, per una sola volta, a quattro mesi quando l'archiviazione sia richiesta dallo stesso imprenditore entro due mesi dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto.

Per evitare possibili strumentalizzazioni, derivanti dal deposito reiterato di istanze finalizzate unicamente a ottenere la nomina di un esperto ritenuto più compiacente o di beneficiare degli effetti favorevoli connessi all'avvio della procedura, la norma precisa che la riduzione del termine opera una sola volta.

³³ Cfr., Relazione illustrativa al *Correttivo-ter*, pag. 17.

3.4. Misure protettive (Art. 18)

Articolo 18 *Misure protettive*

“1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto.

2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera d).

3. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti.

4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Restano fermi i provvedimenti già concessi ai sensi dell'articolo 54, comma 1.

[...]5. I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario.

5-bis. *Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario*".

Inquadramento sistematico

La composizione negoziata, quale procedura stragiudiziale, si svolge per definizione senza il necessario intervento di un giudice, che in effetti è previsto solo in occasioni eventuali e specifiche. Si tratta, in particolare, di ipotesi in cui vengono in gioco istituti propri delle procedure concorsuali (come le misure protettive, la prededuzione, la cessione dell'azienda con esclusione dell'accollo cumulativo dei debiti pregressi per il cessionario), destinati per l'appunto ad operare solo previa pronuncia del giudice, sollecitato da una domanda dell'imprenditore in crisi. La prima delle possibili fasi giurisdizionali attivabili nel contesto della composizione negoziata, concerne il procedimento volto alla conferma o alla modifica delle misure protettive e alla concessione dei provvedimenti cautelari.

La *ratio* dell'introduzione delle misure protettive nell'ambito della composizione negoziata risiede nell'esigenza di assicurare lo svolgimento delle trattative tra imprenditore e creditori, evitando che esse possano essere compromesse dalle azioni individuali di singoli creditori che, peraltro, rischiano di moltiplicarsi una volta diffusa la notizia dello stato di crisi dell'impresa.

In attuazione della *Direttiva Insoolvency* sui quadri preventivi di ristrutturazione, la disciplina della composizione negoziata non prevede il c.d. *automatic stay*: non opera cioè alcuna sospensione automatica delle azioni esecutive individuali per effetto della pubblicità legale della procedura.

Nella composizione negoziata l'applicazione delle misure protettive richiede sempre la proposizione di una specifica istanza da parte del debitore.

Le misure protettive, già presenti nel d.l. n. 118 del 2021, sono state successivamente confermate, con lievi modifiche, dal *Correttivo-bis*.

Infine, la disciplina in esame è stata modificata dal *Correttivo-ter*, che ha introdotto alcune modifiche volte a uniformarne il contenuto a quello dell'art. 54 (misure cautelari e protettive nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi), così da evitare problemi applicativi e assicurare maggiore celerità ed efficienza al procedimento per la concessione delle misure stesse.

L'art. 18 prevede, infatti, che qualora l'imprenditore necessiti di protezione rispetto alle eventuali azioni individuali dei creditori dirette al recupero coattivo delle loro pretese, egli possa domandare, contestualmente all'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza, l'applicazione di misure protettive del patrimonio, finalizzate a favorire il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Con le misure protettive il legislatore intende garantire all'imprenditore, che intraprende il percorso della composizione negoziata, un arco temporale nel quale sia assicurata la protezione del patrimonio da parte dei creditori, così da non pregiudicare la ricerca di una soluzione che consenta il risanamento aziendale con prosecuzione dell'attività.

La funzione delle misure protettive è quindi quella di cristallizzare la situazione patrimoniale esistente al momento dell'avvio delle trattative, prevenendo la corsa dei creditori alla costituzione di posizioni privilegiate.

Nozione e ambito di applicazione.

Secondo la definizione contenuta all'art. 2, come da ultimo modificato dal decreto *Correttivo-ter*, le misure protettive possono essere richieste dall'imprenditore sia con l'istanza di nomina dell'esperto sia con la successiva istanza presentata tramite la piattaforma telematica nazionale di cui all'art. 13. Il *Correttivo-ter* ha chiarito che le misure possono operare sia *erga omnes*, soluzione in precedenza controversa³⁴, sia in maniera selettiva: pertanto, esse possono essere

³⁴ Per la tesi dell'inammissibilità, si vedano: Tribunale di Roma, 3 febbraio 2022: “*Deve ritenersi inammissibile la richiesta di imporre genericamente a tutti i creditori il divieto di acquisire diritti di prelazione o di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell'impresa in pendenza della procedura di composizione negoziata della crisi: i creditori ai quali sono inibite le attività descritte dall'art. 6, comma, del D. L. n. 1.18/2021 non sono, infatti, tutti quelli esistenti, ma soltanto quelli indicati dal debitore istante e concretamente limitati dalle misure richieste, il cui contenuto dovrà poi essere*”

riferite a tutti i creditori, oppure a specifiche iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, ovvero essere circoscritte a determinati creditori, anche individuati per categorie omogenee. In altri termini, il legislatore ammette sia una selezione soggettiva dei destinatari delle misure, sia una selezione oggettiva delle iniziative intraprese dai creditori. In coerenza con i principi unionali di tutela del lavoro subordinato sanciti dall'art. 6 della *Direttiva Insolvency*, le misure protettive non si estendono ai crediti dei lavoratori (art. 18, comma 1). Con riferimento ai soggetti che possono beneficiarne, la prevalente giurisprudenza in più occasioni ha ritenuto legittimo estendere le misure protettive e cautelari anche in favore dei soci illimitatamente responsabili³⁵ e dei terzi garanti, qualora il piano di risanamento preveda un loro contributo economico (Cfr. Tribunale di Verona,

esattamente individuato ed eventualmente limitato dal giudice con l'ordinanza di conferma o di modifica sottoposta al suo esame" e Tribunale di Bergamo, 24 febbraio 2022: *"Le misure cautelari o protettive non possono essere concesse erga omnes, bensì nei confronti dei soli creditori specificamente individuati dal ricorrente in quanto titolari di una posizione suscettibile di pregiudicare la par condicio creditorum, i quali sono posti in grado di contraddire la domanda e di richiedere la revoca delle misure medesime, ferma restando la necessità di instaurare il contraddittorio con i terzi sui cui diritti le misure protettive o i provvedimenti cautelari dovessero incidere"*.

Per la tesi dell'ammissibilità di misure protettive *erga omnes*, invece, si vedano: Tribunale di Padova, 25 febbraio 2022: *"Quando le misure protettive vengono richieste dall'imprenditore in crisi in forma generale ed estesa, nell'ambito del procedimento di composizione negoziata, ritenuta l'assenza di controindicazioni da parte dell'esperto incaricato, esse vanno confermate dal Tribunale (erga omnes), perché altrimenti le trattative sarebbero inevitabilmente pregiudicate, se i creditori potessero agire individualmente in via esecutiva o potessero risolvere i contratti pendenti, precludendo così il piano di risanamento dell'impresa"*; Tribunale di Milano, 27 febbraio 2022 *"È priva di fondamento la tesi della inammissibilità di una conferma delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori. È la stessa normativa che attribuisce a dette misure effetto automatico e generalizzato verso tutti i creditori, esclusi i lavoratori, a partire dal giorno di pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto nel registro delle imprese. Esse, inoltre, possono essere limitate dal giudice, su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, a determinati creditori o categorie di creditori, ma si tratta di una facoltà, non di un obbligo dell'imprenditore, che dunque ben può chiederne la conferma erga omnes. Va, inoltre, rilevato che nel caso in cui l'imprenditore abbia notificato il ricorso a tutti i creditori"*; Tribunale di Bergamo, 05 aprile 2022: *"non si pone alcuna questione relativa a una possibile lesione del contraddittorio. In tema di composizione negoziata, il debitore può invocare una conferma erga omnes delle misure protettive previste dall'art. 6 D. L. n. 118/2021, qualora la protezione generalizzata sia funzionale a consentire l'adempimento del piano di risanamento attraverso l'impiego di tutte le risorse aziendali e ad assicurare l'esito positivo della composizione negoziata; spetta ai creditori nei cui confronti è integrato il contraddittorio rappresentare, infatti, le eventuali ragioni ostative all'applicazione delle misure in parola nei loro confronti"* e Tribunale di Salerno, 10 maggio 2022: *"E' ammissibile la richiesta dell'imprenditore di imporre genericamente a tutti i creditori il divieto di acquisire diritti di prelazione o di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell'impresa in pendenza della procedura di composizione negoziata della crisi ogni qual volta il ricorrente abbia provato che, allo stato, le misure protettive appaiono strumentali al buon esito delle trattative, che appunto le stesse sarebbero inevitabilmente pregiudicate se i creditori potessero agire individualmente nei confronti della società così precludendo la realizzazione del piano di risanamento"*.

³⁵ In tal senso si è espresso il Tribunale di Vicenza con ordinanza pubblicata il 19 giugno 2025.

12 aprile 2024³⁶), e, più in generale, in tutti i casi in cui tale estensione risulti funzionale al raggiungimento dello scopo necessario del risanamento aziendale. In tali ipotesi, il tribunale potrà disporre la sospensione di tutte le procedure esecutive promosse da un creditore sia nei confronti del debitore istante sia nei confronti dei terzi garanti, quali coobbligati solidali per le medesime posizioni debitorie (Tribunale di Brescia, 17 aprile 2025). Di diverso avviso, il Tribunale di Napoli Nord, che con ordinanza del 24 gennaio 2024 ha escluso la possibilità per il mero fideiussore dell'impresa di beneficiare delle misure protettive evidenziando che il primo comma della norma limita gli effetti alla protezione del patrimonio *“dell'imprenditore e dei beni con cui viene esercitata l'attività di impresa”*³⁷. Il Tribunale di Brindisi, con decisione del 3 marzo 2025, ha ritenuto tale impostazione non applicabile nei casi in cui *“il fideiussore è vero e proprio co-gestore dell'attività imprenditoriale, assumendo la veste di imprenditore di fatto”*; in tale prospettiva *“qualora un soggetto, pur non formalmente imprenditore, svolga un ruolo operativo e finanziario continuativo nell'impresa*

³⁶ Cfr. Tribunale di Verona, 12 aprile 2024, secondo il quale *“Nell'ambito della composizione negoziata possono essere estese le misure protettive (anche atipiche) nei confronti del garante della società che si sia impegnato a versare, ai fini del buon esito della composizione stessa, una somma di denaro a titolo di finanza esterna”*. Nello stesso senso si veda Tribunale di Venezia, 6 febbraio 2023, che ha statuito: *“Nella procedura di conferma delle misure protettive, ex art. 19 CCII, la Società ricorrente può chiedere al Tribunale che ai creditori venga fatto divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive o cautelari o di acquisire diritti di prelazione se non concordati, oltre che nei confronti dell'imprenditore anche nei confronti dei garanti della Società, i quali, resisi parte attiva nella procedura di composizione della crisi, abbiano messo i propri beni a disposizione del ceto creditorio”*; e Tribunale di Venezia, 6 febbraio 2023.

³⁷ Cfr. Tribunale di Napoli Nord, 24 gennaio 2024 *“Le misure protettive, benché di contenuto potenzialmente atipico, non possono essere estese oltre i limiti soggettivi fissati dal legislatore e, dunque, non possano essere estese a beneficio di soggetti terzi come i fideiussori, in quanto l'art. 18 co. 1 CCII limita i propri effetti alla protezione del solo patrimonio dell'imprenditore e dei beni con i quali viene esercitata l'attività di impresa; ritenuto pertanto che il legislatore abbia escluso, in linea di principio, la protezione del patrimonio personale di terzi, includendo invece quei beni che, sebbene non siano nella titolarità dell'imprenditore, siano stati concretamente asserviti all'esercizio dell'attività di impresa, perseguendo la ratio legis di preservare i valori aziendali e la loro redditività sul mercato”*. Nello stesso senso si veda Tribunale di Avellino, 5 dicembre 2022 che afferma che: *“Esulano dal perimetro applicativo delle misure protettive i patrimoni dei terzi fideiussori, non potendo la garanzia personale essere equiparata ad un bene strumentale al complesso produttivo aziendale”* ai sensi dell'art. 18 comma 3 che prevede un ampliamento significativo dell'oggetto della tutela della c.d. misura protettiva, non essendo la stessa più limitata alle sole consistenze patrimoniali soggettivamente riferibili all'imprenditore, bensì estesa ad ogni altro bene, anche di proprietà di terzi purché funzionale all'esercizio dell'attività aziendale. *“Il nesso di funzionalità rappresenta però al contempo il limite invalicabile della tutela consentita dalle misure protettive, trovando la sua ragione giustificativa nella salvaguardia dell'integrità aziendale oggettivamente intesa. Non vi è dubbio che la composizione negoziata possa consentire anche al fideiussore una riduzione della propria esposizione all'esito delle trattative, ma ciò avviene, per scelta del legislatore, al di fuori di un meccanismo di protezione interno alla procedura de qua, essendo questo invece riservato, nel caso di situazioni di sovraindebitamento personale, a strumenti di regolazione differenti”*.

(es. attraverso erogazioni sistematiche di liquidità e partecipazione alla gestione), lo stesso può considerarsi destinatario dello statuto dell'imprenditore, inclusa la protezione di cui alla norma in commento³⁸.

È opportuno evidenziare che le misure protettive possono avere ad oggetto anche beni di proprietà di terzi, purché nella disponibilità dell'imprenditore e strumentali all'esercizio dell'impresa (ad es. beni detenuti in affitto o in *leasing*). Tale possibilità è oggi prevista dall'art. 18, comma 3, come riformulato dal *Correttivo-ter*, il quale dispone che le misure protettive possono riferirsi sia ai beni rientranti nel patrimonio dell'imprenditore, sia ai beni e ai diritti utilizzati per l'attività d'impresa. In queste ipotesi, l'imprenditore in crisi è comunque tenuto a dimostrare la destinazione del bene del terzo all'esercizio dell'impresa, ad esempio mediante la produzione del relativo contratto. Sul punto, si segnala un orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui le misure protettive possono essere estese anche a beni messi a disposizione del piano di risanamento quale apporto di finanza esterna, purché ciò sia funzionale allo svolgimento delle trattative con i creditori (Tribunale di Verona, 11 dicembre 2025)³⁹.

³⁸ La decisione del Tribunale di Brindisi si fonda su una lettura sistematica della normativa: non può esistere un'applicazione "a segmenti" dello statuto imprenditoriale, laddove l'attività di impresa sia concretamente esercitata. Pertanto, l'ombrello protettivo può estendersi anche ai beni di soggetti terzi (come il fideiussore-imprenditore di fatto) se funzionalmente asserviti all'attività d'impresa.

³⁹ In senso conforme si vedano *ex multis*: Tribunale di Genova, 17 febbraio 2025 che ha esteso le misure protettive al socio e amministratore della società in ragione della manifestata intenzione di erogare finanza esterna funzionale al risanamento dell'impresa; Tribunale di Verona, 11 aprile 2024 secondo cui *"Nell'ambito della composizione negoziata possono essere estese le misure protettive anche nei confronti del garante della società che si sia impegnato a versare, ai fini del buon esito della composizione stessa, una somma di denaro a titolo di finanza esterna"*, in www.dirittodellacrisi.it. Il Tribunale di Milano, 10 febbraio 2025, con riferimento alle misure cautelari ha affermato che *"In tema di misure cautelari nella composizione negoziata, ancorché in astratto la protezione possa incidere anche sul patrimonio dei garanti dell'impresa in crisi, in guisa da bloccare l'escutibilità delle garanzie ricadenti su di esso, qualora nella prospettazione del progetto di piano sia posto al servizio della ristrutturazione dell'impresa, in concreto è indispensabile bilanciare l'interesse della società debitrice a tenere ferme e inalterate le garanzie e quello dei creditori garantiti a non essere esposti ad un pericolo di depauperamento della garanzia ad opera dei garanti medesimi, nello spazio temporale delle trattative"*, in www.dirittodellacrisi.it; Tribunale di Venezia, 6 febbraio 2023, secondo cui *"Nella procedura di conferma delle misure protettive, ex art. 19 CCII, la società ricorrente può chiedere al Tribunale che ai creditori venga fatto divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive o cautelari o di acquisire diritti di prelazione se non concordati, oltre che nei confronti dell'imprenditore anche nei confronti dei garanti della società, i quali, resisi parte attiva nella procedura di composizione della crisi, abbiano messo i propri beni a disposizione del ceto creditorio"*, in www.dirittodellacrisi.it.

Con riferimento al contenuto delle misure protettive, la prevalente dottrina, già prima delle modifiche apportate al Codice dal *Correttivo-bis*⁴⁰ e ter,⁴¹ valorizzando la lettera dell'art. 2, lettera *p*) (che richiamava le sole azioni dei creditori⁴²) ha affermato che, nell'ambito della composizione negoziata, le misure protettive sono tipizzate dalla legge, e si esauriscono: nell'inibizione alle azioni esecutive e cautelari; nella neutralizzazione dei tempi per il decorso di prescrizioni e decadenze; nella inoffensività delle cause di prelazione non concordate.

Le modifiche introdotte dal *Correttivo-bis* all'art. 54, comma 2, riferito alle misure protettive nell'ambito del procedimento unitario, hanno confermato la tesi della tipicità delle misure protettive nella composizione negoziata, limitandone il novero a quelle individuate dall'art. 18. In particolare, si evidenzia che l'art. 54, comma 2, a differenza di quanto previsto all'art. 18, consente al debitore di chiedere, con successiva istanza, l'applicazione di misure anche diverse rispetto alla mera inibizione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, mentre l'art. 18 mantiene una formulazione più ristretta, dalla quale si desume il più limitato contenuto delle misure protettive applicabili in sede di composizione negoziata.

⁴⁰ Cfr. L. BACCAGLINI, *Il procedimento di conferma, revoca o modifica delle misure protettive e di concessione delle misure cautelari, nella composizione negoziata della crisi*, pag. 4, in www.ildirittodegliaffari.it, secondo cui la ragione di tale limitazione doveva essere individuata nel dato letterale dell'art. 7 del D.L. 118 del 2021, nella parte in cui esso riconosceva all'imprenditore – laddove l'esigenza di protezione del patrimonio dell'impresa in pendenza della composizione negoziata non fosse sufficientemente garantita dalle misure protettive – la facoltà di richiedere i provvedimenti cautelari ritenuti più idonei per condurre a termine le trattative; sostengono la tesi della tipicità delle misure protettive nell'ambito della composizione negoziata anche I. PAGNI, M. FABIANI, *“La transizione dal codice della crisi alla composizione negoziata (e viceversa)”*, in *“Le nuove misure di regolazione della crisi d'impresa”*, in *Diritto della crisi, speciale riforma*, 2021, pag. 13; A. CARRATTA, *“Misure protettive e cautelari e composizione negoziata della crisi”*, in *Ristrutturazioni aziendali* 18 maggio 2022, pag. 4.

⁴¹ G. BRANCADORO e F. MARELLI, *“Il sistema delle norme con particolare riferimento a quelle giudiziali”*, in *La composizione negoziata quale soluzione della crisi di impresa*, Commissione crisi, ristrutturazione e risanamento di impresa, Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano, Quaderno n. 90, pag. 35; L. BACCAGLINI e S. LEUZZO, *“Su natura, funzione e limiti delle misure protettive e cautelari nel sistema concorsuale (considerazioni a margine di un recente rinvio pregiudiziale e di altre ordinanze)”*, in www.dirittoellacrisi.it del 10 febbraio 2025, pagine 6 e 7; L. BACCAGLINI e L. CALCAGNO, *“Le misure protettive e cautelari nel CCIP”*, in www.dirittoellacrisi.it, 12 ottobre 2022, pag. 8.

⁴² Nell'art. 2, lettera *p*), il legislatore definisce le misure protettive come quelle *“misure temporanee, richieste dal debitore, per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare fin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza”*.

La tesi della tipicità delle misure protettive in sede di composizione negoziata ha trovato il sostegno della prevalente giurisprudenza⁴³, la quale, in più occasioni, ha riqualificato le richieste del debitore aventi ad oggetto misure protettive “atipiche”, formulate nel contesto della composizione negoziata, come istanze di misure cautelari.

⁴³ Cfr. La tesi della tipicità delle misure protettive nella composizione negoziata è stata confermata dalla giurisprudenza anche dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 136 del 2024. A tal proposito, il Tribunale di Padova, con decreto del 23 dicembre 2024 ha affermato che *“le misure cautelari, nel disegno del codice anche successivo all'introduzione del c.d. correttivo ter, possono presentare contenuto atipico, in ciò distinguendosi dalle misure protettive; nondimeno, la platea dei destinatari non può che essere circoscritta e non generalizzata come invece per le misure protettive, per due ordini di ragioni:*

- Da un lato, poiché in ipotesi di piena sovrapponibilità tra le due fattispecie, verrebbe meno in un certo senso la stessa utilità della distinzione normativa, evidentemente tesa a garantire alle prime (cioè alle misure protettive) un'operatività generalizzata ed indiscriminata (salva limitazione della domanda ad opera del debitore) ed alle seconde (cioè alle misure cautelari) un residuo spazio di utilità per garantire il debitore ed in senso più ampio anche la platea tutta dei creditori da particolari condotte di specifici creditori;

- Dall'altro lato, poiché, ad accedere alla tesi della piena sovrapponibilità contenutistica e di individuazione dei destinatari, verrebbe in un certo senso eluso il termine massimo di durata delle misure protettive stabilito per legge (art. 8 CCI), privando dunque di significato la norma in questione”.

Tribunale di Roma, 19 marzo 2025, secondo cui alle misure protettive e a quelle cautelari sono dedicati due specifici insiemi di norme. *“Un primo insieme - avente ad oggetto le misure protettive - introduce una disciplina peculiare di tale istituto sotto molteplici profili sia procedurali che sostanziali: basti pensare al fatto che le misure operano ex lege; che il giudice non le emette ma è chiamato a confermarle; che il giudice deve emettere il decreto di fissazione dell'udienza entro dieci giorni, pena la perdita di efficacia delle misure stesse; che è predeterminato il loro contenuto, ai sensi dell'articolo 18 co. 3, 4 e 5; che è stabilita la loro durata: da 30 a 120 giorni, prorogabili sino ad un massimo di 240.*

Un secondo insieme di norme è dedicato alle misure cautelari nella composizione negoziata, determinandone la disciplina in termini più ampi, meno stringenti rispetto alle protettive: sono difatti misure atipiche nel contenuto (in alcun modo indicato dal legislatore); sono caratterizzate da una c.d. strumentalità attenuata, nel senso che non hanno altro vincolo funzionale se non quello di essere “necessari(e) per condurre a termine le trattative” (art. 19 co. 1); non operano ex lege ma devono essere emesse, al pari di ogni provvedimento cautelare, dal Tribunale; non hanno una durata massima predeterminata (evidentemente correlata, quindi, alla durata massima della composizione negoziata cui accedono, pari a 360 giorni)”.

Così pure Tribunale di Avezzano, 29 aprile 2025 secondo cui *“Le misure protettive sono tipizzate dalla legge, decorrono dal momento della pubblicazione nel registro delle imprese dell'accettazione dell'esperto e comprendono: a) il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore; b) il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società ovvero sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa; c) il divieto per i creditori di esercitare il loro potere di autotutela negoziale: non è possibile risolvere unilateralmente il contratto, rifiutarsi di adempiere, anticiparne la scadenza o modificarlo in danno del debitore per il solo fatto del mancato adempimento pregresso; i creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive fino alla conferma ai sensi dell'art. 18 ult. co. CCII; d) il divieto di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza. Tali misure hanno un'estensione che è liberamente modulabile dal debitore, che può richiedere nella propria istanza una limitazione dell'applicazione delle misure a determinate iniziative, a determinati creditori o categorie di creditori.*

Le misure cautelari, invece, sono atipiche e comprendono ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare il buon esito delle trattative, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 lett. q) e 19 CCII. Tali misure sono concesse dal giudice e, dunque, non sono soggette ad alcuna efficacia automatica, neppure provvisoria”.

In quest'ottica, sono state ritenute ammissibili, previa riqualificazione: l'istanza volta ad ottenere la sospensione dei pagamenti dei debiti iscritti a ruolo o oggetto di invito bonario nei confronti dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, in quanto non diretta a paralizzare iniziative dei creditori, bensì a sospendere prestazioni esigibili *ex lege* (Tribunale di Catania, 14 giugno 2022)⁴⁴; nonché l'istanza volta alla sospensione di taluni pagamenti dovuti ai creditori, inclusi quelli relativi a debiti maturati successivamente alla pubblicazione dell'istanza⁴⁵.

Sono state invece considerate inammissibili, ad esempio, le richieste aventi ad oggetto l'accertamento dell'inefficacia di un'ipoteca giudiziale, (Tribunale di Bergamo, 24 febbraio 2022) e la prosecuzione coattiva di un rapporto contrattuale ormai cessato per naturale scadenza, atteso che l'art. 18, comma 5, si riferisce ai rapporti ancora pendenti (Tribunale di Modena, 26 dicembre 2022).

Un discorso distinto riguarda l'inibizione delle azioni monitorie, ingiunzione e intimazione del pagamento. Secondo una parte della giurisprudenza, tali iniziative rientrano nella definizione generale delle misure protettive di cui all'art. 2, comma 1, lettera *p*), ma non essendo tipizzate dall'art. 18, non possono essere confermate poiché comportano una compressione sproporzionata dei diritti dei creditori rispetto all'interesse del debitore al buon esito delle trattative per il risanamento dell'impresa, interesse già sufficientemente tutelato dal divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari (*ex art. 18, comma 1*). In questa direzione si collocano le pronunce del Tribunale di Gela del 4 aprile 2024 e del Tribunale di Trento del 23 settembre 2022.

Le misure protettive tipiche sono espressamente previste dall'art. 18, ai commi 3, 5 e 5-*bis*.

⁴⁴ Il Tribunale di Catania ha considerato inammissibile la richiesta di misure protettive avente ad oggetto la sospensione dei pagamenti dei debiti iscritti a ruolo o oggetto di invito bonario nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, perché non è volta a paralizzare una qualche iniziativa dei creditori, bensì alla sospensione dell'esecuzione di prestazioni esigibili *ex lege*. Una simile misura potrebbe tutt'al più venire in considerazione come misura cautelare funzionale alla sospensione, per il periodo richiesto, degli effetti delle menzionate obbligazioni.

⁴⁵ *Cfr.* Tribunale di Catania, 21 febbraio 2025 che ha riqualificato in termini cautelari l'istanza dell'impresa debitrice avente ad oggetto la sospensione dell'effettuazione di taluni pagamenti dovuti ai creditori riscadenzati anche per debiti maturati successivamente alla pubblicazione dell'istanza, concretizzandosi l'atipicità nel fatto che le stesse si riferiscono solo al periodo successivo alla pubblicazione del Registro delle Imprese dell'odierna istanza, essendo il periodo pregresso coperto dalle protettive. “*Trattasi, in vero, di misure cautelari e non di protettive "atipiche", previste solo dall'articolo 54, comma 2, terzo periodo, CCI e non dall'articolo 18 CCIP*”.

In particolare, il comma 3 prevede:

- il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore. Tale divieto si giustifica alla luce della necessità di preservare l'equilibrio delle trattative. Infatti, l'iniziativa unilaterale dei creditori potrebbe compromettere la realizzazione del piano di risanamento e incidere sulla fattibilità della proposta, in contrasto con le prospettazioni dell'imprenditore;
- il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa. Rientrano in questa categoria: gli atti di pignoramento (mobiliare, immobiliare, presso terzi e presso il debitore); i sequestri conservativi e giudiziari; l'iscrizione di ipoteca; nonché tutte le azioni cautelari promosse dai creditori. Il divieto di azioni esecutive colpisce con l'improcedibilità tutte le esecuzioni il cui pignoramento sia notificato dopo la pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive sul registro delle imprese. Ai procedimenti esecutivi in corso si applica l'art. 623 c.p.c., potendo il giudice dell'esecuzione disporre la sospensione. Soltanto con l'archiviazione della composizione negoziata, ovvero nel caso di mancato rispetto dei termini nella procedura di conferma o modifica delle misure protettive, o a seguito della mancata conferma delle stesse, sarà possibile iniziare un nuovo processo esecutivo;
- la neutralizzazione dei tempi di prescrizione e decadenze, misura introdotta dal *Correttivo-bis* in analogia con quanto previsto nell'art. 54, comma 2.

Il comma 5 dell'art. 18 stabilisce che i creditori, compresi banche, intermediari finanziari, loro mandatari e cessionari dei crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente: rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti; provocarne la risoluzione; anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore; revocare, in tutto o in parte, le linee di credito già concesse, per il solo mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell'istanza di conferma o modifica delle misure protettive.

La norma ha assunto l'attuale formulazione a seguito degli interventi del *Correttivo-bis* e del *Correttivo-ter*. In particolare, il *Correttivo-bis* ha chiarito che i creditori soggetti al divieto in esame sono quelli “*nei cui confronti operano le misure protettive*” e non l'intero ceto creditorio potenzialmente coinvolto.

Inoltre, per contemperare le esigenze dei creditori, nelle more della decisione del tribunale, essi possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla data di pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure fino alla conferma delle stesse.

Il *Correttivo-ter* in coerenza con la modifica dell'art. 16, comma 5, (che si occupa dei soli istituti bancari):

- ha chiarito che anche i contratti bancari rientrano tra quelli pendenti soggetti alla disciplina del comma 5;
- ha esteso espressamente agli istituti bancari il divieto di autotutela durante la vigenza delle misure protettive;
- ha comunque previsto la possibilità per le banche di sospendere o revocare le linee di credito quando ciò derivi dall'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale;
- ha precisato che la prosecuzione del rapporto non costituisce di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario, così tutelando i creditori da rischi indebiti.

Infine, il comma 5-*bis* dell'art. 18, inserito dal *Correttivo-ter*, stabilisce che dalla conferma delle misure protettive, i soggetti di cui al comma 5 non possono mantenere la sospensione delle linee di credito accordate, decise ai sensi dell'art. 16, salvo che dimostrino che tale sospensione deriva dall'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. In difetto di tale prova, il giudice può ordinare in via cautelare, la riattivazione delle linee di credito sospese o revocate⁴⁶.

⁴⁶ In tal senso si è espresso il Tribunale di Parma, 10 gennaio 2025: “*Ai sensi dell'art. 18, comma 5-bis, CCII, dal momento della conferma delle misure protettive le banche e gli intermediari finanziari non possono mantenere la sospensione o la revoca delle linee di credito accordate al debitore al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che tale sospensione o revoca sia stata determinata dall'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale; ne consegue che, in difetto di tale prova, il giudice può ordinare - in via cautelare, ex art. 19 CCII - la riattivazione delle linee di credito sospese o revocate*”.

Non costituiscono misure protettive quelle disciplinate dall'art. 20, relative alla sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento previste dagli artt. 2446, 2447, 2482-*bis*, 2482-*ter*, 2484 e 2545-*duodecies*, codice civile. Si tratta, infatti, di misure del tutto autonome rispetto alla richiesta di misure protettive *ex art. 18* e che operano automaticamente sulla base di una mera "dichiarazione" dell'imprenditore di volersene avvalere. Tali misure spirano *ex lege* al momento della conclusione delle trattative o dell'archiviazione dell'istanza per l'avvio della composizione negoziata.

Effetti

Quanto agli effetti, l'art. 18, comma 3, prevede che le misure protettive decorrono automaticamente - nei limiti della domanda formulata dal debitore - dal momento della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure, unitamente all'accettazione dell'esperto. La loro efficacia non è condizionata a un vaglio preliminare del giudice.

Le misure protettive, tuttavia, sono sottoposte al controllo del Tribunale territorialmente competente al quale l'imprenditore, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, deve proporre ricorso per chiederne la conferma o la modifica.

Costituisce effetto proprio dell'istanza di conferma di misure protettive l'impossibilità di pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza nei confronti dell'imprenditore, fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, salvo revoca delle misure protettive da parte del tribunale (art. 18, comma 4).

Tale effetto decorre dalla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive sul registro imprese unitamente all'accettazione dell'esperto, quale prova della pendenza del percorso negoziale intrapreso. Ne consegue che il debitore è tenuto a fornire al giudice competente per le misure protettive un'informativa specifica aggiornata circa l'esistenza di eventuali domande pendenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello

stato di insolvenza (art. 18, comma 2). Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, l'inibizione all'apertura della liquidazione giudiziale costituisce un effetto naturale dell'istanza per l'applicazione delle misure protettive, operante *ex lege*, e, quindi che non necessitano neppure di conferma giudiziale.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per l'imprenditore di eseguire liberamente i pagamenti relativi ad atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto degli obblighi imposti dall'art. 21, il cui primo comma vincola l'imprenditore a gestire l'impresa in modo da evitare pregiudizi alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività e, in presenza di stato d'insolvenza, nel prevalente interesse dei creditori.

Le misure protettive nei confronti dell'Amministrazione finanziaria

La notifica del ricorso per la conferma delle misure protettive rappresenta, nella prassi, il momento in cui l'Amministrazione finanziaria viene a conoscenza della pendenza della procedura di composizione negoziata.

Si ritiene che la pubblicazione dell'istanza di misure protettive nel registro delle imprese, pur comportando l'impedimento delle azioni esecutive e cautelari da parte dell'Agente della Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate (*ex art. 22 d.lgs. n. 472 del 1997*), non determini tuttavia la sospensione dell'ordinaria attività dell'Amministrazione finanziaria volta all'esatta determinazione del debito erariale. Tale attività rimane infatti necessaria, poiché l'impresa in crisi e l'esperto devono disporre di un quadro aggiornato e completo del debito fiscale per impostare correttamente le trattative e valutare la fattibilità del piano di risanamento.

In questa prospettiva, la giurisprudenza ha affermato che la richiesta e la concessione delle misure protettive non impedisce *“la iscrizione a ruolo dei debiti tributari, trattandosi di iniziativa che non nuoce alla buona riuscita delle trattative e che consente al creditore istituzionale di munirsi di un titolo esecutivo per l'eventualità che ve ne fosse necessità in seguito”* (Cfr., Tribunale di Trento, 23 settembre 2022).

Un ragionamento analogo è stato esteso anche alla notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti recanti pretese erariali, che non possono essere oggetto di misure protettive. Infatti, tale attività, da un lato non rientra nel divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, ponendosi rispetto ad esse in un rapporto di mera propedeuticità; dall'altro, una sua inibizione comporterebbe una compressione eccessiva dei diritti dei creditori istituzionali, a fronte di un interesse del debitore già adeguatamente tutelato dalla conferma delle misure protettive (*cfr.* Tribunale di Gela, 4 aprile 2024 e Tribunale di Trento, 23 settembre 2022).

Infine, occorre ricordare che, quando destinataria delle misure protettive è l'Amministrazione finanziaria, la giurisprudenza ha affermato che *“nell’ambito della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, il Giudice, nel disporre il divieto temporaneo per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore (concedendo le misure protettive richieste da quest’ultimo)”, non trova applicazione l’art. 48 bis DPR n. 633/1972, sicché in tale lasso temporale [n.d.r., ovvero per la durata della sospensione delle procedure esecutive] le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica devono provvedere al regolare pagamento dei loro debiti nei confronti della società che ha avuto accesso alla procedura.”* (Cfr., Tribunale di La Spezia, 23 febbraio 2023). Tale norma, infatti, è funzionale alla riscossione coattiva dei crediti erariali, la quale è preclusa proprio in forza della misura protettiva che inibisce ogni iniziativa di carattere esecutivo (ivi compresa la procedura *ex art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973*).

3.5. *Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari (Art. 19)*

Art. 19

Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari

“1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 18, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro venti giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 18, comma 1,

l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 18, comma 1, e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese.

2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita:

a) i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;

a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione della domanda;

b) una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;

c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;

d) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare;

e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;

f) l'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria il decreto è trasmesso per estratto, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'estratto contiene l'indicazione del debitore e dell'esperto e la data dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto, è notificato dal ricorrente, anche all'esperto. Il tribunale può prescrivere ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento, indicandone i destinatari, e, tenuto conto della pubblicazione del decreto prevista dal secondo periodo, può dettare le ulteriori disposizioni ritenute utili per assicurare la conoscenza del procedimento. Se il ricorso non è depositato nel termine previsto dal comma 1, il tribunale dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive, senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo.

Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza.

Nei casi previsti dal sesto e settimo periodo la domanda può essere riproposta.

4. All'udienza il tribunale, sentite le parti e chiamato l'esperto a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e a rappresentare l'attività che intende svolgere ai sensi dell'articolo 12, comma 2, omissa ogni formalità non essenziale al

contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive.

Il tribunale può assumere informazioni dai creditori indicati nell'elenco di cui al comma 2, lettera c). Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti, tenendo conto delle misure eventualmente già concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 1. Sentito l'esperto, il tribunale può limitare le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.

5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza del debitore o delle parti interessate all'operazione di risanamento, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, acquisito il parere dell'esperto. Nel parere l'esperto indica altresì l'attività svolta e da svolgere ai sensi dell'articolo 12, comma 2. La proroga non è concessa se il centro degli interessi principali dell'impresa è stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla formulazione della richiesta di cui all'articolo 18, comma 1.

La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.

6. Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 o 5 può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, e in ogni caso a seguito dell'archiviazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 17, commi 5 e 8, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

7. I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. Non si applicano l'articolo 669-octies, primo, secondo e terzo comma, e l'articolo 669-novies, primo comma, del codice di procedura civile. Contro l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.

8. In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive”.

Inquadramento generale

L'art. 19 è dedicato alle norme processuali per la concessione delle misure protettive e cautelari e trova il suo immediato antecedente storico nell'art. 7 del d.l. n. 118 del 2021.

La norma si occupa, in particolare, della fase che segue la pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive nel registro delle imprese stabilendo gli adempimenti posti a carico dell'impresa e dettando l'iter procedurale per la conferma della loro efficacia.

Il procedimento che si svolge a seguito del deposito del ricorso e i procedimenti incidentali che possono essere instaurati innanzi allo stesso giudice per la successiva revoca, modifica o proroga dei provvedimenti concessi, sono instaurati innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 e seguono le forme del procedimento cautelare uniforme⁴⁷.

La Relazione al disegno di legge ha chiarito che *“La loro caratteristica principale è quella della celerità (come si evince dall'accento posto sulle modalità alternative di notifica che possono essere disposte dal tribunale per la rapida instaurazione del contraddittorio) posto che si tratta di procedimenti che si inseriscono, condizionandolo, all'interno di un percorso negoziale della durata massima di centottanta giorni”*⁴⁸.

Le misure protettive e cautelari, per come concepite e disciplinate, sono conformi alle prescrizioni contenute nella *Direttiva Insolvency* (articoli 6 e 7) sia perché non possono riguardare i diritti dei lavoratori; sia per la durata, minima e massima, entro la quale possono essere efficaci, sia per il costante collegamento

⁴⁷ L'articolo 27 dispone che *“1. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.*

2. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:

a) per la persona fisica esercente attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;

b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;

c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante”.

⁴⁸ Cfr. Relazione illustrativa al Disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia, pag. 21.

che deve esserci tra la singola misura e lo stato delle trattative, la perseguibilità del risanamento e gli interessi dei creditori; sia, infine, rispetto alla disciplina dettata per le fasi di proroga, modifica e revoca. In ogni caso, il debitore, nel proporre al Tribunale territorialmente competente il ricorso volto alla conferma o alla modifica delle misure protettive (art. 19, comma 1), motiverà opportunamente la scelta selettiva, specificando le *“serie ragioni per cui - in una prospettiva di effettivo avvio di un percorso di risanamento da considerarsi praticabile sulla base dei presupposti fattuali - tali misure dovrebbero essere concesse o confermate con riguardo solo a determinati creditori”* (cfr. Tribunale di Catania, 14 giugno 2022).

In assenza di provvedimenti di revoca *medio tempore* intervenuti, ogni misura ottenuta dall'imprenditore è revocata dal tribunale al momento della ricezione della relazione finale dell'esperto.

Le misure cautelari: nozione, caratteri e contenuto

Con l'istanza volta ad ottenere la conferma o la modifica delle misure protettive già operanti ai sensi dell'art. 18, comma 3, l'imprenditore in crisi può chiedere, l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 2, lettera q) necessari per condurre a termine le trattative.

Le misure cautelari nell'ambito della composizione negoziata presentano alcune peculiarità, che le distinguono sia dai provvedimenti cautelari pronunciabili nelle more del vecchio giudizio prefallimentare di cui all'art. 15, comma 8, *l.f.* sia da quelli che possono essere concessi ai sensi dell'art. 54. Infatti, mentre quest'ultime sono funzionali ad assicurare il conseguimento degli effetti delle relative procedure, le misure cautelari collegate alla composizione negoziata sono funzionali a garantire il buon esito delle trattative (avviate o da avviare) per il risanamento dell'impresa.

Proprio in considerazione di ciò, i provvedimenti cautelari collegati alla composizione negoziata della crisi possono essere richiesti solo dal debitore (e non dalle parti - nella specie, i creditori e il P.M. - come stabilito dall'art. 54) e sono anch'essi finalizzati, come le misure protettive, ad assicurare il buon esito delle trattative volte al risanamento dell'impresa; inoltre, sempre a differenza dei

provvedimenti di cui all'art. 15 della *l.f.* e di cui all'art. 54, si caratterizzano per l'assenza di strumentalità rispetto alla tutela da accordare al soggetto istante nell'ambito di un giudizio di merito già instaurato ovvero da istaurarsi, posto che nella procedura di composizione negoziata manca del tutto il giudizio di merito, nel quale il diritto inciso dal provvedimento verrà tutelato⁴⁹.

Infatti, sul punto, è stato affermato in dottrina che, in sede di composizione negoziata, si dovrebbe parlare di una «strumentalità» *sui generis* dei provvedimenti cautelari, riconducibile al collegamento fra i provvedimenti richiesti dall'imprenditore e il suo diritto di perseguire, attraverso la composizione negoziata, l'obiettivo del risanamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario nel quale versa.

Tale nozione di strumentalità si rifletterebbe anche sulla configurabilità dei due requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* connessi all'esercizio dell'azione cautelare: il primo andrà evidenziato in relazione all'obiettivo del risanamento; il secondo in relazione ai possibili pregiudizi che tale obiettivo subirebbe ove le misure cautelari richieste non venissero adottate.

In tal senso, la giurisprudenza di merito ha affermato: *“Invero, il requisito del fumus boni iuris della tutela protettiva ex art. 19 CCII non può prescindere, proprio in considerazione della natura dell'istituto della composizione negoziata, dal verificare la funzionalità, almeno potenziale, delle trattative al raggiungimento degli obiettivi di risanamento. Tale assunto si evince chiaramente dalla lettera normativa dove è chiarito che le misure devono essere “funzionali” al buon esito delle trattative dalla cui strumentalità rispetto alle soluzioni di risanamento possibili non può dunque prescindere. Per quanto riguarda il periculum in mora, questo dev'essere interpretato come il rischio che la mancata concessione delle misure richieste possa pregiudicare l'andamento e il buon esito*

⁴⁹ Cfr. Tribunale di Imperia, 20 febbraio 2024: *“I provvedimenti cautelari collegati alla composizione negoziata della crisi possono essere richiesti solo dal debitore al Tribunale competente a seguito dell'accettazione da parte dell'esperto e sono anch'essi finalizzati, come le misure protettive, ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del risanamento, rendendosi necessari per condurre a termine le trattative. Di conseguenza, sono provvedimenti che, sebbene definiti cautelari, rispondono alla stessa finalità delle misure protettive e rispetto ai quali non si rinviene la tradizionale strumentalità al diritto da tutelare in sede di merito dei veri e propri provvedimenti cautelari, non foss'altro per il fatto che nella procedura di composizione negoziata manca del tutto il giudizio di merito nel quale il diritto inciso dal provvedimento verrà tutelato”*.

delle trattative e, di conseguenza, il risanamento dell'impresa. La sussistenza di tale presupposto va verificata sulla base delle trattative in corso; queste, infatti, devono essere caratterizzate da concretezza e serietà, ovvero devono essere effettivamente protese al raggiungimento di un accordo, e condotte con correttezza e buona fede, in modo da garantire ai creditori interessati una completa informazione” (Tribunale di Milano, 12 maggio 2024)⁵⁰.

In tale prospettiva, sono state concesse, in quanto ritenute funzionali al risanamento, le misure cautelari dal contenuto più vario, quali ad esempio: la sospensione dei pagamenti dei debiti pregressi iscritti a ruolo o oggetto di invito bonario nei confronti dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle entrate - Riscossione e dell'INPS, ivi compresa la sospensione delle rateizzazioni in corso (Tribunale di Catania, 25 luglio 2022); la sospensione dei contratti di affidamento - anticipo fatture con divieto dell'istituto di credito di estinguere in qualsiasi forma prevista la propria posizione creditoria per effetto dell'operazione di anticipazione fatture (Tribunale di Parma, 10 luglio 2022); la sospensione di meccanismi di compensazione di crediti con le somme presenti sui conti correnti bancari previsti dai contratti di finanziamento stipulati prima dell'inizio del procedimento di composizione negoziata (Tribunale di Parma, 26 maggio 2024); la sospensione dell'escussione delle garanzie fideiussorie prestate dai terzi nei confronti del debitore e l'inibizione nei confronti dei garanti di procedere al pagamento del credito garantito qualora vi sia la richiesta da parte dei creditori (Tribunale di Torino, 5 dicembre 2023); il divieto per le banche e per gli intermediari finanziari di modificare la classificazione del credito, effettuare segnalazioni di sofferenza, escutere garanzie statali, e azionare fideiussioni personali dell'amministratore (Tribunale di Avezzano, 29 aprile 2025); la sospensione per il debitore dell'obbligo di rimborso dei finanziamenti bancari in essere, senza decadere dal beneficio del termine e con contestuale divieto per le banche di estinguere la propria posizione creditoria; l'inibitoria per gli istituti di credito di segnalare la

⁵⁰ Si veda anche Tribunale di Bologna, 23 maggio 2025, secondo cui *“La protezione cautelare non gode di alcun automatismo, occorrendo allegare e dimostrare la ricorrenza del requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora, inteso come rischio specifico che la mancata concessione della cautela possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative e, di conseguenza, il risanamento dell'impresa”*.

società debitrice alla Centrale Rischi Finanziari in conseguenza del mancato rimborso dei finanziamenti; l'inibitoria per le banche di escutere le garanzie rilasciate dal Fondo di Garanzia Medio Credito Centrale e da SACE (Tribunale di Padova, 13 gennaio 2025).

Al contrario, è stata rigettata la richiesta di una misura cautelare che imponga a Medio Credito Centrale di accordare il prolungamento della garanzia statale sul finanziamento concesso (Tribunale di Gorizia, 19 marzo 2024)⁵¹.

Misure cautelari e rapporto con le misure protettive

La previsione da parte del legislatore di un unico procedimento per la conferma e la revoca delle misure protettive, da un lato, e la concessione delle misure cautelari, dall'altro, suggerisce una trattazione parallela dei due istituti, al fine di verificare in che termini sia ammissibile una loro applicazione congiunta.

Pertanto, in quest'ottica è opportuno evidenziare che, sebbene caratterizzate dalla comune finalità di assicurare il buon esito delle trattative nell'ambito della composizione negoziata misure cautelari si distinguono dalle misure protettive sotto vari profili⁵².

Anzitutto, le misure protettive hanno il contenuto tipico previsto dall'art. 18 commi 3, 5 e 5-bis, invece le misure cautelari hanno un contenuto atipico, definito in chiave teleologica comprendendo ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare il buon esito delle trattative (ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, lettera g) e 19); in secondo luogo, le misure protettive operano con efficacia automatica, seppure provvisoria, dal giorno della pubblicazione della relativa istanza nel registro delle imprese unitamente alla dichiarazione di accettazione dell'esperto, laddove le misure cautelari esigono un preventivo vaglio di fondatezza da parte del giudice in ordine al *fumus boni iuris* e al *periculum in*

⁵¹ Cfr. Tribunale di Gorizia, 19 marzo 2024, che motiva il provvedimento negativo affermando che la richiesta in esame sarebbe finalizzata a imporre a MCC un facere consistente nella modifica di un elemento contrattuale frutto dell'autonomia negoziale delle parti, così da ottenere coattivamente un risultato che la legge invece rimetterebbe al libero esercizio della volontà contrattuale di tutte le parti coinvolte.

⁵² Cfr. Tribunale di Imperia, 20 febbraio 2024: “*I provvedimenti cautelari collegati alla composizione negoziata della crisi (...) sono anch'essi finalizzati, come le misure protettive, ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del risanamento, rendendosi necessari per condurre a termine le trattative. Di conseguenza, sono provvedimenti che, sebbene definiti cautelari, rispondono alla stessa finalità delle misure protettive (...)*”.

mora, previo contraddittorio con i soggetti destinatari (come accade nel rito cautelare uniforme del codice processuale, non a caso espressamente richiamato dall'art. 19); infine, le misure protettive possono essere rivolte genericamente nei confronti di tutti i creditori, mentre le misure cautelari sono per definizione provvedimenti selettivi, con destinatari determinati, che non necessariamente si identificano nei creditori. Infatti, è sufficiente che si tratti di provvedimenti emessi a tutela del patrimonio o dell'impresa e che appaiano, secondo le circostanze, i più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative.

Tale distinzione è importante per capire il rapporto tra le misure protettive e quelle cautelari, e in particolare in che termini possa ritenersi legittimo il loro impiego combinato (congiunto o in ordine successivo).

Sul punto, anzitutto, è opportuno ricordare che, in base al disposto dell'art. 19, l'imprenditore in crisi, dopo aver chiesto l'applicazione delle misure protettive, per proteggere il patrimonio dell'impresa dalle azioni promosse dalla generalità dei creditori o solo da taluno di essi, con l'istanza di conferma delle stesse può anche chiedere la concessione delle misure cautelari nei confronti di creditori diversi, singolarmente individuati, ovvero nei confronti dei medesimi creditori per profili non coperti dalle misure protettive già operanti e in attesa di conferma.

In questo caso, gli effetti delle misure protettive sono destinati a operare congiuntamente a quelli delle misure cautelari, seppure per ambiti (soggettivo e/o oggettivo) distinti⁵³. In tal senso, il Tribunale di Padova, con decreto del 23 dicembre 2024 ha affermato che l'ambito oggettivo e soggettivo delle misure protettive e di quelle cautelari non può che essere diverso per due ordini di ragioni: da un lato, perché nel caso di piena sovrapponibilità tra le due fattispecie, *“verrebbe meno in un certo senso la stessa utilità della distinzione normativa, evidentemente tesa a garantire alle prime (cioè alle misure protettive) un'operatività generalizzata ed indiscriminata (salva limitazione della domanda*

⁵³ Cfr. Tribunale di Catania, 15 dicembre 2025, secondo il quale *“In tema di composizione negoziata, è legittima, in presenza di un giudizio positivo dell'esperto circa la possibilità di risanamento tramite prosecuzione dell'attività in continuità, la conferma delle misure protettive di cui all'art. 18 CCII e la concessione, per lo stesso periodo, delle misure cautelari aventi ad oggetto la sospensione dell'obbligo di pagamento delle rate di mutui ipotecari, l'inibitoria alle segnalazioni a tutte le centrali rischi e il divieto di chiusura dei rapporti bancari operativi e di risoluzione dei relativi contratti di finanziamento”*.

ad opera del debitore) ed alle seconde (cioè alle misure cautelari) un residuo spazio di utilità per garantire il debitore ed in senso più ampio anche la platea tutta dei creditori da particolari condotte di specifici creditori”; dall’altro lato, in quanto, accogliendo la tesi della piena sovrapponibilità contenutistica e di individuazione dei destinatari, *“verrebbe in un certo senso eluso il termine massimo di durata delle misure protettive stabilito per legge (art. 8 CCI), privando dunque di significato la norma in questione”*⁵⁴.

Si è posta altresì la questione se le misure protettive e quelle cautelari possano operare in ordine successivo, ovvero: preso atto che l’istanza per la concessione di misure cautelari può essere depositata anche in via autonoma e separata e dunque successivamente alla domanda di conferma delle misure protettive, si è posto nella pratica il problema se l’imprenditore in crisi, in prossimità della scadenza del termine di durata delle misure protettive (eventualmente già prorogate), possa proporre ricorso per la concessione di misure cautelari aventi lo stesso contenuto delle misure protettive di cui ha già goduto, ovvero se tale condotta possa considerarsi abusiva in quanto volta ad eludere i limiti di durata di cui agli articoli 8 e 19, comma 5.

Sulla questione, la giurisprudenza è divisa avendo talora escluso radicalmente, talaltra ammesso con qualche correttivo, la possibilità per l’imprenditore in crisi di beneficiare delle misure cautelari, una volta decorso il termine massimo di durata delle misure protettive.

Si rilevano al riguardo due principali orientamenti, di seguito sintetizzati.

Un primo orientamento - minoritario - afferma l’inammissibilità di misure cautelari aventi contenuto ed effetti sovrapponibili a quelli delle misure protettive, ritenendole potenzialmente idonee a eludere il limite massimo di durata, fissato dall’art. 19, comma 5, ultimo periodo⁵⁵.

⁵⁴ Anche il Tribunale di Gorizia, 19 marzo 2024 ha affermato che *“Nel caso di sostanziale sovrapponibilità tra gli scopi delle misure protettive del patrimonio e delle misure cautelari, quando ad esempio colpiscono in misura preponderante un unico creditore, ossia quello bancario, la durata delle misure deve essere fissata per tutte in centoventi giorni, ossia nel termine massimo indicato dall’art. 19, comma 5, CCIP”*.

⁵⁵ Cfr., Tribunale di Milano, 22 novembre 2023, che partendo dalla netta distinzione tra le misure protettive e quelle cautelari (le une aventi il contenuto tipico previsto dall’art. 18 commi 3, 4 e 5, le altre aventi un contenuto atipico, definito in chiave teleologica) afferma che: *“Le misure cautelari, pur denotando evidenti profili di atipicità in relazione al contenuto, non possono riprodurre il medesimo effetto, tipico, di*

Un secondo orientamento afferma che i termini di cui agli artt. 8 e 19, comma 5, si riferiscono esclusivamente alle misure protettive *“che costituiscono un ombrello generalizzato a garanzia della conservazione del patrimonio del creditore nella fase iniziale delle trattative”*. Tali limiti non si estenderebbero invece a specifiche misure cautelari richieste nei confronti di destinatari determinati qualora tali misure *“si rendano necessarie a non pregiudicare la contrattazione (e i risultati già conseguiti, nel caso di trattative avanzate)”*⁵⁶.

Conseguentemente, secondo tale orientamento l'applicazione di misure cautelari con effetti solo in parte sovrapponibili a quelli delle misure protettive già concesse, in quanto caratterizzate da un ambito più ristretto (quanto a contenuti e

automatic stay, proprio delle misure protettive, in quanto, altrimenti, costituirebbero uno strumento potenzialmente elusivo del termine di durata massima di cui all'art. 19, comma 5, CCIP. Infatti, *“il contenuto delle misure protettive è sostanzialmente perimetrato dall'effetto di automatic stay e modellato sul disposto degli artt. 6 e 7 della Direttiva Insolvency (dir. (UE) 2019/1023) che assegna agli Stati membri il compito di provvedere affinché il debitore possa beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali al fine di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione nel contesto di un quadro di ristrutturazione preventiva; le misure cautelari, nella composizione negoziata, risultano definite in chiave teleologica (in termini di provvedimenti "necessari per condurre a termine le trattative") ma presentano un contenuto contrassegnato da evidenti profili di atipicità, che rinviene, però, un proprio limite esterno proprio nel tipo delle misure protettive”*. Più di recente si veda Tribunale di Monza, 8 agosto 2025: *“Nell'ambito di un procedimento di composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa, non è possibile richiedere al Tribunale, con la richiesta di misure cautelari ex art. 19 CCII, l'applicazione di misure cautelari di contenuto sostanzialmente identico a quello delle misure protettive già scadute e non più prorogabili in ragione dell'intervenuta scadenza del termine massimo di duecentoquaranta giorni stabilito dall'art. 19 comma 5 CCIP”*.

In senso restrittivo anche il Tribunale di Roma, 19 marzo 2025 che si segnala per la peculiarità delle argomentazioni. Secondo i giudici milanesi: *“Chiarito, dunque, che i due strumenti, nella composizione negoziata, hanno una identità di funzione consistente nella agevolazione delle trattative, nel codice della crisi a ciascuno di essi sono dedicati due specifici insiemi di norme”*. Un primo insieme - avente ad oggetto le misure protettive - e l'altro avente ad oggetto le misure cautelari. *“Ora, tra i due nuclei normativi è possibile individuare un rapporto di specialità, nel senso che all'interno del vasto (in quanto non tipizzato) mondo delle misure cautelari necessarie a "condurre a termine le trattative" vengono isolate, individuate ed assoggettate ad una disciplina speciale (rispetto a quella delle misure cautelari) le misure protettive del patrimonio, ossia quelle indicate dall'art. 18, co. 3, 4 e 5: si tratta di misure che hanno in comune con le misure cautelari la funzione generale di agevolare il buon esito delle trattative attuata - ed in ciò riposa la funzione specifica delle protettive rispetto alle cautelari - mediante la sterilizzazione della possibilità, per i creditori, di aggredire il patrimonio del debitore (principalmente - ma non unicamente - attraverso azioni esecutive, cautelari o con la costituzione di cause di prelazione).*

Da ciò deriva, quale necessaria conseguenza, l'impossibilità di applicare, ad una fattispecie - quella delle misure protettive [dal contenuto tipico] - oggetto di disciplina speciale, (nel caso di specie era stata richiesta l'inibizione delle azioni esecutive o cautelari), le regole (di durata) dettate per le misure cautelari: in presenza di una disciplina speciale che sottrae talune fattispecie alla regolamentazione della disciplina generale sottoponendole ad un regime proprio, è quest'ultimo - e solo quest'ultimo - che può trovare applicazione”. Sicché non sarebbe mai possibile estendere la durata delle misure protettive oltre il termine massimo di 240 giorni, neppure chiedendo l'applicazione di misure cautelari (aventi contenuto analogo a quello delle misure protettive) rivolte nei confronti di specifici creditori, perché ciò contrasterebbe col principio di buona fede, non potendo le misure cautelari essere impiegate per eludere le norme speciali che regolano le misure protettive”.

⁵⁶ Cfr. Tribunale di Imperia 20 febbraio 2024.

a soggetti destinatari) rispetto alle misure protettive, non comporterebbe l'elusione dei termini di cui agli articoli 8 e 19, comma 5, nei limiti in cui sia rimesso al giudice il vaglio concreto sulla proporzionalità tra il sacrificio imposto ai singoli creditori (oggetto di inibitoria cautelare) e la risoluzione negoziata della crisi di impresa. Ciò in considerazione del fatto che non è preclusa al giudice “[...] la fissazione di un ulteriore termine, coerente con la proroga della composizione negoziata, per contemperare i contrapposti interessi” (Tribunale di Imperia 20 febbraio 2024)⁵⁷.

Il procedimento per la conferma e la revoca o l'abbreviazione del termine delle misure protettive e per la concessione delle misure cautelari.

L'art. 19, comma 1, stabilisce che l'imprenditore - con ricorso presentato al tribunale competente, entro il giorno successivo alla pubblicazione della relativa istanza e dell'accettazione dell'esperto - debba chiedere la conferma o la modifica delle misure protettive. Con lo stesso ricorso, ove occorra, può richiedere anche l'adozione dei provvedimenti cautelari funzionali a condurre a termine le trattative. Inoltre, la medesima norma impone all'imprenditore di chiedere - entro venti giorni dalla pubblicazione iniziale - la pubblicazione nel registro delle imprese del

⁵⁷ Cfr., Tribunale di Imperia 20 febbraio 2024. In senso conforme si vedano: Tribunale di Trieste, 11 dicembre 2025; Tribunale di Torino, 7 novembre 2025: “Il limite massimo di 240 giorni previsto dall'art. 19, comma 5, CCII per la durata delle misure protettive non si applica alle misure cautelari di contenuto equivalente, la cui concessione e proroga restano subordinate alla sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris*, del *periculum in mora* e della strumentalità al buon esito della composizione negoziata”; il Tribunale di Padova, 12 Settembre 2025 ha disposto che: “Nella composizione negoziata della crisi d'impresa, alla scadenza del termine di 240 giorni fissato dall'art. 19, comma 5, CCII per la durata massima delle misure protettive tipiche, sono ammissibili, nei confronti di determinati creditori, misure cautelari aventi il medesimo contenuto delle misure protettive tipiche già operanti ex art. 18 primo comma”; Tribunale di Verona, 22 dicembre 2024: “Nell'ambito della composizione negoziata, decorso il termine massimo di durata delle misure protettive, il Tribunale può concedere provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio del debitore purché non siano volti ad eludere la disciplina e le tempistiche di legge di cui agli artt. 18 e 19 CCII. A tal fine i provvedimenti cautelari richiesti devono risultare specifici e di minore ampiezza (quanto a contenuti e quanto a soggetti destinatari) rispetto alle misure protettive”; il Tribunale di Milano, 7 luglio 2024: “Qualora nel corso della composizione negoziata si determini una esigenza cautelare per l'imminente sopraggiungere della scadenza ultima delle misure protettive del patrimonio confermate erga omnes, il presidio può essere riconosciuto se è richiesto un provvedimento specifico nei confronti di destinatari determinati, finalizzato ad assicurare provvisoriamente l'esito delle trattative. Trattasi di tutela interinale personalizzata per lo specifico debitore e per le peculiari esigenze delle trattative in corso con i creditori”.

numero di ruolo generale del procedimento instaurato, così da rendere conoscibile ai terzi la pendenza del giudizio di conferma.

L'attuale formulazione della norma è il risultato di diversi interventi del legislatore. Anzitutto, a seguito del *Correttivo-bis*, il termine per il deposito del ricorso presso il tribunale per la conferma o la modifica delle misure protettive - prima stabilito nello stesso giorno della pubblicazione della relativa istanza presso il registro delle imprese - è stato spostato al giorno successivo al fine di rendere più ragionevole il termine per l'esercizio di tale diritto. Inoltre, col *Correttivo-ter* il legislatore, preso atto che i tempi entro i quali il procedimento giurisdizionale in esame viene instaurato sono molto rapidi⁵⁸, ha ridotto da trenta a venti giorni il termine entro cui l'imprenditore deve chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato per la conferma o modifica delle misure protettive; adempimento volto a consentire la conoscenza della pendenza del procedimento di conferma.

Per espressa previsione di legge, l'omesso o il ritardato deposito del ricorso presso il tribunale competente comporta l'inefficacia delle misure già ottenute automaticamente con il deposito dell'istanza di nomina dell'esperto, senza necessità di fissazione dell'udienza. Invece, l'inutile decorso del termine per la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato, comporta la cancellazione dell'iscrizione dell'istanza dal registro delle imprese.

In dottrina è stato rilevato che la previsione di un contesto processuale unitario nel quale il tribunale è chiamato a valutare sia la conferma delle misure protettive (già operanti) che la decisione in ordine alle misure cautelari si giustifica in ragione del contemperamento degli interessi che il giudice deve operare, nel senso che quest'ultimo accoglierà le istanze cautelari solo se l'esigenza di proteggere il patrimonio dell'impresa non sia sufficientemente assicurata dall'operare delle misure protettive⁵⁹. Il tribunale potrà compiere consapevolmente tale valutazione solo decidendo contestualmente della sorte delle une e delle altre.

⁵⁸ Cfr. Relazione illustrativa al Codice.

⁵⁹ Cfr. LAURA BACCAGLINI, *Il procedimento di conferma delle misure protettive e di concessione delle misure cautelari*, pagg. 2-5

Per quanto attiene al contenuto del ricorso, la giurisprudenza ha evidenziato che la domanda di concessione di misure cautelari presuppone l'esatta individuazione del contenuto della misura richiesta, nonché la precisa indicazione dei "soggetti passivi" nei confronti dei quali le stesse devono operare (e ai quali va notificato il ricorso ed il relativo decreto di fissazione dell'udienza). Pertanto, la richiesta di misure cautelari formulata dal debitore il quale, senza determinarne né il contenuto né i destinatari, faccia riferimento a quanto l'esperto dovesse ritenere necessario o opportuno disporre è da ritenersi inammissibile in quanto generica (Tribunale di Milano, 24 febbraio 2022).

Il ricorso depositato presso il tribunale deve consentire all'autorità giudiziaria di vagliare i presupposti per la conferma, modifica o adozione delle misure richieste. I documenti da allegare al ricorso, ai sensi dell'art. 19 comma 2, sono in larga parte coincidenti con quelli necessari per l'accesso alla composizione negoziata⁶⁰. A questi si aggiungono:

- una dichiarazione sostitutiva dell'imprenditore circa la ragionevole e proporzionale prospettiva di risanamento;
- l'accettazione dell'esperto, condizione essenziale per la procedibilità del ricorso.

Il comma 3 dell'art. 19 prevede che il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissi con decreto l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza.

A seguito del *Correttivo-bis* la norma in esame è stata integrata prevedendo la convocazione dell'esperto sin dalla prima udienza e quindi attribuendo al ricorrente l'onere di notificargli il ricorso e il decreto. La modifica in esame ha consentito anche di correggere l'inesattezza della precedente formulazione della norma che prevedeva la notifica del solo decreto e non anche del ricorso. Inoltre, con il *Correttivo-ter* sono state apportate le modifiche necessarie a rendere il

⁶⁰ A seguito del *Correttivo-bis* e *ter*, l'elenco dei documenti da allegare al ricorso è stato integrato, in parallelo con le modifiche dell'art. 17 del medesimo *Codice*, con "un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2" (d.lgs. n. 83 del 2022) e con la previsione per cui i bilanci da allegare al ricorso devono essere approvati, ovvero, in mancanza di approvazione, possono essere depositati "i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, che è richiesta anche in caso di deposito dei bilanci e che deve essere aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza" (*Correttivo-ter*).

procedimento più celere ed efficiente, nonché a chiarire le modalità utilizzabili per l'instaurazione del contraddittorio. Come precisato nella Relazione illustrativa al *Correttivo-ter*, “[...] nel comma 3 dell’articolo 19, è stata prevista l’iscrizione presso il registro delle imprese del decreto con il quale il tribunale fissa l’udienza per la conferma, modifica o revoca delle misure protettive, con l’espressa indicazione che l’estratto del decreto deve contenere tutti gli elementi idonei a permettere la partecipazione all’udienza. Si tratta di una forma di pubblicità che si aggiunge a quella, già prevista al comma 1, della pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale relativo al procedimento instaurato per la conferma o modifica delle misure protettive (che non si è rivelata sufficiente, anche per la celerità con la quale i tribunali fissano l’udienza)”. Con il medesimo decreto, il legislatore ha anche stabilito che il Tribunale oltre a prescrivere le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento, indicandone i destinatari, può dettare le ulteriori disposizioni ritenute utili per assicurare la conoscenza del procedimento, diverse dalle forme di notificazione previste dall’art. 151 c.p.c.

Se il tribunale verifica che il ricorso non è stato tempestivamente depositato, con decreto motivato, dichiara l’inefficacia delle misure protettive senza fissare l’udienza; gli effetti delle misure protettive cessano, altresì, quando il tribunale non fissa l’udienza entro il termine di dieci giorni dal deposito del ricorso.

Il comma 3, ultimo periodo, nell’attuale formulazione, dispone che nell’ipotesi di inefficacia delle misure protettive per effetto del tardivo deposito del ricorso o di tardiva fissazione dell’udienza da parte del giudice, la domanda può essere riproposta. Tale soluzione è apparsa al legislatore preferibile rispetto alla previsione di un apposito reclamo avverso il decreto di inefficacia, in quanto più rapida, e quindi maggiormente rispondente alla celerità che deve caratterizzare la composizione negoziata e le sue fasi giurisdizionali⁶¹.

Il comma 4 disciplina la fase istruttoria del giudizio per la conferma delle misure protettive e la concessione delle misure cautelari. In particolare, la norma prevede che all’udienza il tribunale deve anzitutto sentire le parti; inoltre, a seguito

⁶¹ Cfr. Relazione illustrativa al *Correttivo-bis* pag. 34.

del *Correttivo-bis* si precisa che l'esperto non deve solo essere sentito, ma deve essere chiamato a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste rispetto al buon esito delle trattative. Sul punto, col *Correttivo-ter*, il legislatore ha ulteriormente chiarito che l'esperto deve rappresentare al giudice l'attività che ha programmato di svolgere nell'esercizio delle funzioni a lui attribuite. Come chiarito dalla Relazione illustrativa al *Correttivo-ter* “*Lo scopo della modifica è non solo contribuire alla completa istruttoria del procedimento ma anche migliorare la comprensione del ruolo dell'esperto come elemento essenziale del successo della composizione negoziata. Nel parere, infatti, l'esperto deve dare conto dell'attività che reputa necessario svolgere per favorire il risanamento dell'impresa, attraverso una costante e consapevole programmazione delle trattative*”⁶².

Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, questi devono essere sentiti. Il giudice, omessa ogni formalità non essenziale all'instaurazione del contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c. che ha il compito di esaminare i documenti tecnico-contabili e procede inoltre agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Il tribunale può assumere informazioni dai primi dieci creditori per ammontare. Il procedimento per la conferma di misure protettive, come quello per la concessione delle misure cautelari, ha natura cautelare ed è regolato dagli articoli 669-*bis* e ss. c.p.c., con qualche peculiarità: a seguito del *Correttivo-bis* il novellato comma 7 dell'art. 19 ha opportunamente escluso l'applicabilità dei primi tre commi dell'art. 669-*octies*, e del primo comma dell'art. 669-*novies*, c.p.c., sicché non si pone più un problema di rapporto con il giudizio di merito, del tutto inutile in sede di composizione negoziata, attesa la funzione temporanea ed anticipatoria delle misure in esame. Sono invece applicabili: l'art. 669-*terdecies*, c.p.c., in tema di reclamo (disposizione espressamente richiamata), e l'art. 669-*duodecies*, c.p.c., in ordine all'attuazione dei provvedimenti, la cui cognizione quindi appartiene allo stesso giudice.

⁶² Cfr., Relazione illustrativa al *Correttivo-ter*, pag. 21.

Ai fini dell'accoglimento della domanda di conferma delle misure protettive o di adozione delle misure cautelari il giudice è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*⁶³.

Più precisamente, con riferimento al presupposto del *fumus boni iuris*, il giudice dovrà valutare la sussistenza delle condizioni per accedere alla composizione negoziata ossia: l'esistenza di uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza e la perseguibilità, secondo un criterio di ragionevolezza (ovvero di concreta probabilità), del risanamento.

La valutazione delle prospettive di risanamento è rimessa innanzitutto, al giudizio dell'esperto, il quale avvierà le trattative solo quando ritiene che le stesse siano concrete, come previsto dall'art. 17, comma 5 e, poi, al tribunale che è tenuto ad acquisire un motivato parere dell'esperto, ai sensi dell'art. 19, comma 4, vagliandone la congruità e coerenza logica.

Il sindacato giudiziale sulle prospettive di risanamento - necessariamente sommario tenuto conto della natura cautelare del procedimento - deve tener conto: a) degli esiti del *test* pratico per la verifica della perseguibilità del risanamento; b) del progetto di piano di risanamento predisposto; c) dell'analisi sulla coerenza effettuata dall'esperto, consistente nel vaglio critico delle premesse e degli obiettivi del progetto di risanamento, attraverso adeguati riscontri ed eventuali proposte di modifica.

Il *periculum in mora*, invece, consiste, come già precisato, nel rischio che la mancata concessione delle misure richieste possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative e, conseguentemente, il risanamento dell'impresa. Occorre, pertanto, verificare la concretezza e serietà delle trattative in corso, che

⁶³ Sul punto, il Tribunale di Monza del 27 settembre 2025 fa una distinzione, affermando che “*Nell’ambito della composizione negoziata della crisi, le misure protettive e cautelari pur rivestendo entrambe funzione cautelare, sono strumentali a finalità differenti, legate, le prime, alla conclusione della soluzione della crisi prospettata in forza di un piano non implausibile; le seconde, a consentire la soluzione regolata della crisi come proposta dal debitore. Tali differenze, si riverberano anche sulla valutazione che deve compiere il Tribunale, dietro segnalazione dell’esperto, dal momento che, se per la conferma delle misure protettive generali, temporalmente circoscritte, è sufficiente che il piano di risanamento appaia non implausibile, di contro, per la concessione della misura cautelare nei confronti di uno specifico creditore, è necessario che il piano di risanamento sia coerente e compiuto*”. In senso conforme, Tribunale di Torino, 7 novembre 2025.

devono essere condotte con correttezza e buona fede, in modo da garantire ai creditori interessati una completa informazione.

La verifica di tale requisito deve tener conto, inoltre, degli interessi contrapposti (dell'impresa e dei creditori), in modo da garantire che le misure rispondano a criteri di proporzionalità rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori e di idoneità rispetto alla salvaguardia delle trattative effettivamente in corso per il risanamento della società.

Il tribunale, in caso di accoglimento, emette un'ordinanza (reclamabile) che conferma le misure per un periodo da trenta a centoventi giorni e, se occorre, dispone i provvedimenti cautelari, tenendo conto delle misure eventualmente già concesse ai sensi dell'art. 54, comma 1. Circa i criteri per stabilire in concreto la durata delle misure protettive (e di quelle cautelari, se necessarie), il giudice terrà conto della complessità del piano di risanamento, del passivo, delle dimensioni dell'impresa e dell'entità e numero dei creditori, dell'atteggiamento di questi rispetto all'utilità delle trattative, delle verifiche, anche a cura dell'ausiliario, circa la sostenibilità del piano di risanamento presentato.

Il comma 4, come modificato dal *Correttivo-bis*, prevede che sentito l'esperto, il tribunale può decidere di limitare le misure richieste a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori, senza che sia necessaria la preventiva istanza del debitore in tal senso.

Il comma 5 dell'art. 19 stabilisce che il giudice che ha emesso i provvedimenti sulle misure protettive, su istanza del debitore e/o delle parti interessate all'operazione di risanamento, e acquisito il parere dell'esperto, può prorogarne la durata per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative.

A seguito delle modifiche introdotte dal *Correttivo-ter* il legislatore nel precisare che la proroga delle misure può essere chiesta dal debitore o dalle parti interessate all'operazione di risanamento, chiarisce il dubbio interpretativo, creato dalla precedente formulazione della norma, sulla possibilità che la proroga possa essere chiesta anche dal solo debitore o comunque da una delle parti interessate. Il *Correttivo-ter* è intervenuto sulla norma anche per chiarire che in sede di proroga

delle misure protettive e/o cautelari, l'esperto è tenuto a descrivere la sua attività: quella svolta e quella che intende svolgere nell'ulteriore termine ai fini della prosecuzione delle trattative. In altri termini, oltre a illustrare lo stato delle trattative e l'esito del *test* pratico, deve anche indicare le attività future che intende svolgere per il risanamento dell'impresa al fine di fornire al giudice un quadro prospettico più completo e dettagliato per una decisione informata sulla proroga delle misure. In ogni caso, la durata delle misure non può comunque superare il termine massimo di duecentoquaranta giorni complessivi.

La norma in esame è stata oggetto di interpretazione restrittiva da parte di un recente orientamento della giurisprudenza di merito in base al quale *“Il termine di duecentoquaranta giorni stabilito dall'art. 19, comma 5, CCII va riferito, per espressa previsione, alle misure generalizzate che paralizzano l'introduzione o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa”*⁶⁴.

Se nell'approssimarsi della scadenza ultima di dette misure è, pertanto, richiesto un provvedimento cautelare specifico nei confronti di destinatari determinati, finalizzato ad assicurare provvisoriamente l'esito delle trattative, *“non si determina un'elusione del termine di legge ma si garantisce una tutela interinale personalizzata per lo specifico debitore e per le peculiari esigenze delle trattative in corso con i creditori”*⁶⁵.

In sede applicativa si è affermato che, ai fini della concessione della proroga, il vaglio del tribunale ricomprende anche l'accertamento dell'imminenza di un accordo fra le parti e l'effettiva necessità di una proroga del termine per perfezionare un'intesa già quasi pienamente raggiunta (Tribunale di Prato, 22 aprile 2022).

Sempre in giurisprudenza è stato ulteriormente precisato che nel corso del procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, è inammissibile l'istanza con la quale il debitore chiede, unitamente alla proroga,

⁶⁴ Cfr. Tribunale di Lanciano, 17 ottobre 2025; in senso conforme già Tribunale di Imperia, 20 febbraio 2024 e Tribunale di Milano, 07 luglio 2024.

⁶⁵ Cfr. Tribunale di Lanciano, 17 ottobre 2025. Nello stesso senso, si veda Tribunale di Milano, 4 luglio 2025.

anche l'ampliamento delle misure protettive, ovvero la loro estensione a soggetti diversi rispetto a quelli indicati nel decreto di concessione, potendo il tribunale disporre esclusivamente la proroga della durata delle misure protettive per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative (Tribunale di Bergamo 22 aprile 2022).

Il penultimo capoverso del comma 5 precisa che, tuttavia, la proroga non è concessa se il centro degli interessi principali dell'impresa è stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla formulazione della richiesta di conferma delle misure protettive.

Il comma 6 prevede che su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, in qualunque momento, sentite le parti interessate, e in ogni caso a seguito dell'archiviazione dell'istanza, il giudice che si è pronunciato sulla conferma delle misure protettive o delle misure cautelari può revocare le une e le altre o abbreviarne la durata quando esse non soddisfino l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

Manca una specifica disciplina del procedimento volto ad ottenere la proroga o l'abbreviazione della durata delle misure. L'art. 19, comma 7, infatti si limita a richiamare le previsioni degli artt. 669-*bis* e seguenti c.p.c.

Detto richiamo alle norme del procedimento cautelare uniforme dovrebbe consentire in *parte qua* l'applicazione dell'art. 669-*decies* c.p.c. in tema di modifica e revoca delle misure cautelari. Ciò, peraltro, parrebbe confermato dalla previsione, dovuta alle novità introdotte dal *Correttivo-ter*, per la quale l'abbreviazione delle misure può essere chiesta al medesimo giudice cui si è chiesta la conferma o la proroga.

Si discute, tuttavia, se sia necessario instaurare il contraddittorio tra le parti⁶⁶.

⁶⁶ A favore della necessaria instaurazione del contraddittorio, si veda Tribunale di Ferrara 9 luglio 2024. Con tale provvedimento, il giudice afferma che in sede di concessione della proroga delle misure è necessario instaurare il contraddittorio con il creditore potenzialmente pregiudicato, dovendosi accertare che le stesse non risultino sproporzionate o inefficaci nel raggiungimento del buon esito delle trattative. Contra, Tribunale Venezia, Sentenza, 16 giugno 2025, osservato che l'art. 19, comma quinto, del *Codice* prevede l'acquisizione del parere dell'esperto, ma non la fissazione di un'udienza o l'instaurazione del contraddittorio con i creditori.

Inoltre, la proroga delle misure protettive potrà essere concessa *“solo in presenza di effettive trattative in corso e in presenza di un rischio concreto e attuale per la prosecuzione dell’attività, non potendo essere fondata su una generica prospettiva di risanamento o su mere dichiarazioni dell’esperto. La relazione dell’esperto che si limita a escludere condotte in mala fede o scorrettezza da parte dell’imprenditore, senza documentare trattative effettive o soluzioni prospettiche, non è idonea a integrare il fumus necessario per l’ammissione o la proroga delle misure protettive”*, in quanto, le misure protettive previste nel contesto della composizione negoziata non possono essere utilizzate per finalità meramente dilatorie, ma devono essere sorrette da un concreto percorso di interlocuzione con i creditori, volto alla ricerca di una regolazione della crisi (Tribunale di Milano, 29 aprile 2025).

Le misure protettive e cautelari e il ruolo dell’Amministrazione finanziaria

Una volta ricevuta la notifica del ricorso per la conferma o la modifica delle misure protettive e per la concessione delle misure cautelari, e quindi acquisita conoscenza dell’avvio della procedura di composizione negoziata, gli Uffici, fermo restando l’obbligo di avviare tempestivamente le attività necessarie alla ricognizione complessiva del debito tributario, procederanno a verificare la completezza della documentazione allegata al ricorso.

Gli Uffici esamineranno i motivi di ricorso e la relativa documentazione allegata, con particolare riferimento al progetto di piano di risanamento al fine di valutarne l’idoneità al superamento dello stato di crisi dell’impresa e l’attuabilità dello stesso piano e valuteranno l’opportunità di costituirsi in giudizio al fine di opporsi alla conferma delle misure protettive e/o all’adozione delle misure cautelari chieste nei confronti dell’Agenzia delle entrate. Resta ferma l’opportunità in ogni caso di partecipare alla relativa udienza a scopo informativo.

Al riguardo, si ritiene che l’anticipazione della tutela innanzi al Tribunale delle legittime aspettative del creditore pubblico è tanto più opportuna, quanto maggiori sono le criticità rilevate nel corso dell’istruttoria svolta dagli Uffici in

vista della fase giudiziale per la conferma delle misure protettive o la concessione delle misure cautelari. Infatti, considerata la natura stragiudiziale della composizione negoziata, tale sede risulta essere uno dei pochi contesti nei quali è consentito ai creditori di esprimere la propria posizione in ordine al percorso intrapreso dell'impresa in crisi, favorendo in tal modo un confronto costruttivo che, in applicazione dei principi di buona fede e correttezza nelle trattative di cui all'art. 4, comma 1, può essere concretamente funzionale al risanamento della stessa impresa.

3.6. Conclusione delle trattative (Art. 23)

Art. 23

Conclusione delle trattative

“1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente:

a) concludere un contratto, con uno o più creditori oppure con una o più parti interessate all'operazione di risanamento, che produce gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;

b) concludere la convenzione di moratoria di cui all'articolo 62;

c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonché e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza .

2. Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 1, l'imprenditore può anche, alternativamente:

a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56;

b) chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto o se la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8;

c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies;

d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge

18 febbraio 2004, n. 39. L'imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all'articolo 25-quater, comma 4.

2-bis. Nel corso delle trattative l'imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all'Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. La proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. Alla proposta sono allegate la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato. L'accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all'esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, l'accordo è sottoscritto dal Direttore dell'ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'accordo è sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell'accordo, ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l'accordo è privo di effetti. L'accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l'imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.

2-ter. Le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 possono intervenire durante le trattative o a conclusione della composizione negoziata e la sottoscrizione dell'esperto, quando prevista, può essere apposta successivamente.”

Le trattative condotte dall'esperto possono risolversi, alternativamente:

- con un contratto con uno o più creditori, o con una o più parti interessate all'operazione di risanamento, purché idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, come attestato dall'esperto nella relazione finale rilasciata al termine del procedimento (comma 1, lettera a);
- con una convenzione di moratoria disciplinata dall'art. 62 del Codice (comma 1, lettera b);
- con un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito, nonché dall'esperto che produce gli effetti del piano attestato di

risanamento di cui all'art. 166, comma 3, lettera d)⁶⁷ e 324⁶⁸. L'esperto dà atto, in sostanza, che il piano di risanamento è coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza;

Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 1, l'imprenditore può anche, alternativamente:

- a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'art. 56;
- b) chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all'art. 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto o se la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'art. 17, comma 8;
- c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'art. 25-*sexies*, ove non sussistano possibilità di risanamento;
- d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal *Codice* o all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

L'imprenditore minore o sottosoglia può invece accedere - in alternativa - al concordato minore o alla liquidazione controllata dei beni; al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e, relativamente al solo imprenditore agricolo, alla domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui agli articoli 57, 60 e 61 del *Codice* così come specificato dal *Correttivo-bis*.

La formulazione attuale dell'art. 23 sconta una prima revisione in sede di entrata in vigore del *Codice* attraverso il d. lgs. n. 83 del 2022 e una seconda modifica attuata dal *Correttivo-ter*.

⁶⁷ Ai sensi dell'art. 166, comma 3, lettera d) non sono soggetti all'azione revocatoria nell'ambito della liquidazione giudiziale, né alla revocatoria ordinaria gli atti compiuti, i pagamenti e le garanzie concesse in esecuzione di un piano attestato.

⁶⁸ L'art. 324 del *Codice* attiene all'esenzione dal reato di bancarotta.

Con il recepimento della *Direttiva Insolvency*, il testo dell'articolo 23 costituiva una riproduzione dell'art. 11 del d.l. n. 118 del 2021, presentando modifiche solo formali, in quanto, i possibili esiti sono stati raggruppati in due commi (e non più in tre) a seconda che si tratti o no di soluzioni concordate.

Le soluzioni individuate dal Legislatore rispondono alla necessità del raggiungimento dell'obiettivo della composizione negoziata ovvero l'individuazione di uno strumento condiviso con i creditori e idoneo al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza ai sensi del comma 1 dell'art. 12, evitando la liquidazione giudiziale e il suo correlato epilogo negativo e disgregativo.

È stato, quindi, predisposto un variegato ventaglio di alternative distinguendo tra quelle interamente stragiudiziali e tipiche di questo percorso (comma 1) e quelle costituite dagli strumenti giudiziali dell'ordinamento concorsuale.

Pertanto, le diverse ipotesi di definizione della composizione negoziata sono tra loro alternative, senza mai prevedere il necessario utilizzo di quelle negoziali prima di attivare quelle giudiziali.

Con il *Correttivo-ter*, viene modificato l'*incipit* del comma 2 che originariamente recitava “*Se all'esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, l'imprenditore può, in alternativa:*”, mentre nella versione attuale prevede “*Oltre ai contratti o accordi di cui al comma 1, l'imprenditore può anche, alternativamente:*”.

Nella Relazione al *Correttivo-ter* viene così illustrata la giustificazione di tale emenda “*La lettera b) modifica l'alinella del comma 2, in modo non sostanziale, al fine di rendere esplicita l'intenzione del legislatore e quindi valorizza le potenzialità della composizione negoziata che non deve essere vista come uno strumento che ha esito positivo solo se ed in quanto porta ad una delle soluzioni di risanamento di cui al comma 1 o al comma 2, lettera b). Anche gli eventuali sbocchi giurisdizionali, infatti, vanno considerati come risultati positivi*”.

della composizione che, rispetto ad essi, è chiamata a svolgere un ruolo preparatorio tale da garantire ristrutturazioni più rapide ed efficienti.”

L'esito positivo del percorso va ricondotto, pertanto, da sempre al superamento della situazione di crisi o insolvenza e alla prevenzione dell'epilogo negativo della liquidazione giudiziale, qualunque sia lo strumento opzionato di cui ai commi 1 e 2.

Orbene, l'intervento chiarificatore del Legislatore rende espresso il già presente principio di alternatività delle soluzioni del percorso di composizione negoziata, tanto più, che la modifica apportata dal *Correttivo-ter* è definita dalla Relazione illustrativa come “*non sostanziale*” evidenziando, pertanto, ciò che era già insito nel sistema.

Focalizzando tale principio rispetto alle soluzioni di cui al comma 2 che contemplano l'ipotesi di una transazione fiscale, preme sottolineare che eventuali accordi di ristrutturazione dei debiti sottoscritti con transazione fiscale ai sensi dell'art. 63 (anche con eventuale omologa forzosa) costituiscono uno strumento alternativo rispetto alle soluzioni di cui al comma 1.

L'interpretazione letterale e sistematica di cui sopra, suggerisce il divieto del cumulo degli istituti di cui ai commi 1 e 2.

A ciò si aggiunge, che gli strumenti tipici delle procedure concorsuali come elencati nel comma 2 costituiscono soluzioni giudiziali regolate da una specifica e inderogabile disciplina poste a tutela dell'intero ceto creditorio.

La salvaguardia di tale funzione garantista non può essere derogata pattiziamente con riferimento ad alcuni creditori attraverso gli eventuali accordi/contratti sottoscritti ai sensi del comma 1. Ogni soluzione giurisdizionale ha le proprie regole procedurali fissate per legge che non possono valere solo per alcuni creditori e per altri no.

Il trattamento del credito tributario

Nella versione originaria della disciplina della composizione negoziata, la possibilità di trattare il debito tributario era ammessa solo qualora le trattative si

fossero concluse con l'accesso ad una procedura giudiziale (accordo di ristrutturazione dei debiti o concordato preventivo).

Considerato che, nella maggior parte dei casi, l'esposizione debitoria delle imprese verso l'erario rappresenta la componente prevalente del debito, il *Correttivo-ter* ha introdotto, al comma 2-*bis* dell'art. 23, la possibilità di concludere, nel corso delle trattative, un accordo transattivo esclusivamente con le Agenzie fiscali e con l'Agenzia delle entrate-Riscossione, concernente il pagamento, anche parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del medesimo decreto correttivo, la disposizione è entrata in vigore il 28 settembre 2024 e si applica alle trattative avviate con istanza presentata, ai sensi dell'art. 17, successivamente a tale data.

La norma ha suscitato un ampio dibattito, in particolare in relazione alla falcidiabilità dell'IVA, alla luce dell'espressa previsione secondo cui “[...] *la proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea*”.

Il tema, peraltro, non è nuovo. Una questione analoga era sorta sotto la vigenza della legge fallimentare, con riferimento alla versione originaria dell'art. 182-*ter*, che consentiva il pagamento parziale dei tributi “[...] *ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea*”.

Invero, il legislatore con l'art. 32, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, intervenne sulla disposizione stabilendo che “*Con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento*”. Questa previsione chiariva, inequivocabilmente, che l'IVA non poteva essere oggetto di falcidia, ammettendo solo un pagamento dilazionato.

Tale impostazione è stata, tuttavia, messa in discussione dalla giurisprudenza dell'Unione europea. Con la sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14, Degano Trasporti S.a.s., la Corte di giustizia ha ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione, la falcidiabilità del credito IVA nell'ambito del concordato preventivo.

La Corte, in primo luogo, ha chiarito che *“Le risorse proprie dell’Unione comprendono, in particolare, [...] le entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota uniforme agli imponibili IVA armonizzati determinati secondo regole dell’Unione. Sussiste quindi un nesso diretto tra la riscossione del gettito dell’IVA nell’osservanza del diritto dell’Unione applicabile e la messa a disposizione del bilancio dell’Unione delle corrispondenti risorse IVA, poiché qualsiasi lacuna nella riscossione del primo determina potenzialmente una riduzione delle seconde”*. Da ciò deriva l’obbligo degli Stati membri di garantire l’integrale riscossione dell’IVA. Tuttavia, la Corte ha affermato che tale principio non impedisce, in via assoluta, la falcidia del credito, poiché il pagamento parziale dell’IVA è ammissibile qualora sia attestato, da parte di un esperto indipendente che il credito non riceverebbe un trattamento migliore nell’ipotesi di liquidazione fallimentare.

Ciò implica la necessità di una verifica tecnica, affidata ad un professionista indipendente, atta a dimostrare che il credito IVA non riceverebbe un trattamento migliore in caso di liquidazione giudiziale.

La Corte ha quindi operato un passaggio decisivo da un divieto assoluto di falcidia a una valutazione di convenienza in concreto, volta a garantire la migliore soddisfazione possibile del credito erariale.

Alla luce di tale orientamento, si ritiene che le medesime considerazioni possano trovare applicazione anche nell’ambito dell’istituto previsto dall’art. 23, comma 2-bis, del *Codice*.

Sebbene l’accordo transattivo si inserisca in un procedimento di natura stragiudiziale, il trattamento del credito tributario richiede comunque l’intervento di un professionista indipendente incaricato di attestare la convenienza dell’accordo rispetto alla liquidazione giudiziale.

In questa prospettiva, i principi espressi dalla Corte di Giustizia appaiono applicabili anche all’accordo transattivo nell’ambito della composizione negoziata, con la conseguenza che la falcidia del credito IVA può ritenersi compatibile con il diritto dell’Unione, purché sia dimostrato, mediante

attestazione, che essa realizza la migliore soddisfazione possibile del credito nel confronto con l'alternativa liquidatoria⁶⁹.

Competenza degli Uffici e quantificazione del debito

La proposta di accordo transattivo con le Agenzie fiscali può essere formulata nel corso delle trattative, ma il comma 2-*bis* dell'articolo in commento, non fornisce alcuna indicazione circa l'ufficio competente a riceverla.

Al riguardo, siffatta competenza può essere desunta dalla disciplina della transazione fiscale (art. 63) nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (istituto di natura negoziale) rispetto alla quale l'accordo transattivo presenta maggiore affinità.

Il *Correttivo-ter* ha introdotto nell'art. 63, comma 2, il riferimento all'art. 88, comma 5, in materia di concordato preventivo, ai sensi del quale *“Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, è presentata agli uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore”*.

In altre parole, il *Codice*, ai fini della competenza degli uffici fiscali in materia di transazione, ha accolto il criterio generale di competenza individuato dall'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 ovvero quella dell'“ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”.

In caso di variazione di domicilio fiscale dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 58, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973, le cause di variazione avranno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

La tematica della competenza dell'ufficio si pone altresì con riferimento alle proposte di transazione presentate dai gruppi di imprese aventi domicili fiscali

⁶⁹ Sulla questione si richiama la recente decisione del Tribunale di Monza del 31 dicembre 2025 che conferma la possibilità di falcidia dell'IVA, a condizione che sia adeguatamente attestata la migliore soddisfazione del credito rispetto alla liquidazione giudiziale. La posizione espressa dalla Corte di giustizia con la sentenza Degano Trasporti ha rappresentato il punto di svolta che ha progressivamente orientato il legislatore italiano verso una maggiore apertura alla ristrutturazione del credito tributario – inclusa l'IVA – purché sorretta da una verifica concreta di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.

differenti. Sul punto, si rinvia al commento all'art. 284-*bis* in materia di transazione fiscale proposta da gruppi di imprese nell'ambito degli istituti di regolazione della crisi.

Iter procedimentale

In analogia con il disposto dell'art. 63, comma 1, del *Codice*, come integrato dal *Correttivo-ter*, si ritiene che anche nella composizione negoziata la proposta transattiva debba avere ad oggetto i debiti sorti sino alla data della sua presentazione, con riferimento ai quali l'Ufficio procederà alla certificazione per la parte non iscritta a ruolo, nonché per i ruoli vistati ma non ancora consegnati all'agente della riscossione.

Gli Uffici predisporranno la certificazione nel termine ordinatorio di trenta giorni dalla presentazione della proposta, previsto dagli artt. 63, comma 2, terzo periodo e 88, comma 5, quarto periodo, rispettivamente per gli accordi ed il concordato preventivo, e la comunicheranno tempestivamente al debitore, al fine di un ordinato e consapevole svolgimento delle trattative.

Nella documentazione che il debitore è tenuto a presentare ai fini della valutazione della proposta transattiva, assumono particolare rilievo le relazioni redatte da professionisti qualificati e, in particolare:

- ✓ la relazione da parte di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;
- ✓ la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro e a tal fine designato.

Sebbene il revisore legale, qualora iscritto anche nell'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, sia in possesso dei requisiti previsti per il professionista indipendente di cui all'art. 2, comma 1, lettera o)⁷⁰, si ritiene che le

⁷⁰ L'art. 10 comma 1, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, dispone che “*Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale*”.

due relazioni non possano essere redatte dalla medesima figura, al fine di garantire il rispetto dei principi di imparzialità e indipendenza.

Alla proposta non deve invece essere allegata la dichiarazione da parte del debitore o del suo legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa la rappresentazione fedele ed integrale della situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio, come invece richiesto espressamente dall'art. 63 per la transazione fiscale nell'ambito degli accordi di ristrutturazione.

Nel procedimento della composizione negoziata non è riprodotto il richiamo all'art. 39 che indica l'obbligo di allegare determinati documenti.

Si osserva che l'assenza di un esplicito obbligo per il debitore di presentare un piano rivolto al risanamento aziendale, munito di una attestazione di fattibilità redatta da un professionista indipendente, non implica che nella composizione negoziata si possa prescindere dalla presentazione di un piano di risanamento, che sarebbe comunque necessario in vista dei possibili esiti delle trattative previsti dall'art. 23, commi 1 e 2.

Al fine di agevolare l'istruttoria da parte degli Uffici è, altresì, auspicabile che venga presentata dall'istante una relazione sulla fattibilità del piano, anche non attestata, in quanto elemento essenziale per valutare in via prognostica la ragionevole possibilità che il debitore possa adempiere agli obblighi derivanti dalla proposta di accordo. La mancanza dell'attestazione, tuttavia, non potrà incidere sul giudizio finale degli Uffici. L'eventuale rigetto della proposta di transazione dovrà essere motivato in base a reali circostanze di fatto da cui emerga la non convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (ovvero la non attendibilità della situazione economico-patrimoniale, le mancate prospettive di risanamento, o eventuali condotte fraudolente).

L'attestazione di fattibilità del piano non può in ogni caso essere richiesta all'esperto. Al riguardo, si rammenta che l'esperto non riveste il ruolo di attestatore bensì quello di "facilitatore" che affianca l'imprenditore in crisi fornendogli le proprie competenze per la ricerca di una ragionevole soluzione per il risanamento dell'impresa, favorendo il dialogo con le parti interessate alle trattative.

L'iter amministrativo ai fini dell'accordo con l'amministrazione finanziaria si innesta all'interno del percorso negoziale che ha una sua specifica regolamentazione.

L'art. 17, comma 7, prevede che l'incarico dell'esperto non può proseguire oltre 180 giorni, prorogabili per ulteriori 180 giorni dalla accettazione della sua nomina, su richiesta dell'imprenditore o delle parti e previo consenso dello stesso esperto. Questo intervallo temporale è stato ritenuto congruo dal legislatore per consentire all'imprenditore di intraprendere concrete trattative con i creditori e addivenire ad accordi negoziali funzionali alla soluzione concordata della crisi.

È nell'ambito di questo stesso arco temporale che si inserisce il predetto *iter* amministrativo. In quanto pubblica amministrazione, la manifestazione di volontà dell'Agenzia richiede lo svolgimento di un *iter* istruttorio articolato che prevede anche la richiesta di un parere interno obbligatorio. Solo il completo svolgimento di detto *iter* entro il termine ordinario previsto per le trattative (180 giorni, salvo proroga) è idoneo a configurare la determinazione di adesione o di rigetto dell'amministrazione e a definire i termini dell'accordo con il debitore. Accordo che può tuttavia anche essere formalizzato con la sottoscrizione delle parti e il decreto di esecuzione del giudice dopo la scadenza del termine di legge come sopra individuato.

Ciò posto, nel rispetto dei principi che ispirano il procedimento di composizione negoziata della crisi nonché dell'agire amministrativo, quali l'efficienza e celerità, la buona fede e la correttezza, la proposta del contribuente dovrà pervenire agli uffici con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza delle trattative indicato dal legislatore. Tale esigenza risponde, da un lato, all'interesse del debitore a non procrastinare i tempi per il raggiungimento di un'intesa, con il rischio di aggravare la situazione economico-finanziaria già compromessa e, dall'altro, all'interesse dell'amministrazione a garantire lo svolgimento di un'istruttoria adeguata e un effettivo contraddittorio con il debitore, così da contribuire in modo attivo al risanamento dell'impresa.

Il debitore, dovendo comunque disporre del tempo necessario per ottenere la valutazione dell'esperto in ordine alla perseguibilità del risanamento, è pertanto

tenuto a invitare tempestivamente gli uffici a prendere parte alle trattative mediante la presentazione di una formale proposta di accordo transattivo.

L'assenza di un termine di legge per la presentazione della proposta da parte del debitore o, come in altri istituti, per l'adesione dell'amministrazione finanziaria trova giustificazione nella natura stessa del procedimento di composizione negoziata, rimesso alla libera gestione delle parti e consapevolmente caratterizzato dall'assenza di formalismi e rigidità strutturali proprie degli strumenti di regolazione della crisi.

La mancata previsione di termini implica una maggiore responsabilità delle parti ai fini della celere individuazione di una soluzione condivisa per garantire la massimizzazione del risultato: risanamento e miglior soddisfo possibile delle pretese creditorie; obiettivi che possono essere pregiudicati dall'eccessivo decorso del tempo.

In tale contesto, emerge con particolare evidenza l'esigenza che il debitore si attivi tempestivamente con i creditori e, ancor più, per le ragioni sopra esposte, con l'Amministrazione finanziaria, soprattutto nei casi in cui l'esposizione debitoria sia rilevante e/o la fattispecie presenti profili di elevata complessità o criticità, tali da richiedere un'approfondita istruttoria e, conseguentemente, un congruo margine temporale per il completamento dell'intero *iter* amministrativo nei termini di cui all'art. 17, comma 7.

Ne consegue che la presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis, in prossimità della scadenza del termine delle trattative, può essere valutata come lesiva dei principi di correttezza, buona fede e reciproco affidamento, in quanto non consente agli uffici di espletare i dovuti adempimenti e compiere adeguate valutazioni, comportando un riscontro di impossibilità di trattazione della proposta transattiva, da notificare a mezzo PEC all'esperto, all'imprenditore e ai suoi consulenti, evidenziando l'inosservanza dei principi sopra richiamati.

Resta impregiudicata la possibilità per il debitore di accedere, alla conclusione delle trattative, a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di tipo giurisdizionale disciplinati dal *Codice*.

Nel rispetto dei principi sopra enunciati, anche gli uffici sono tenuti a garantire lo svolgimento dell'istruttoria in tempi coerenti con la presentazione dell'istanza da parte dell'imprenditore.

Accordo transattivo con l'Agenzia delle entrate

L'accordo è sottoscritto dal Direttore dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, previo parere conforme della Direzione regionale, anche nel caso di proposte di accordo presentate da imprese sottosoglia. Infatti, l'art. 25-*quater* prevede espressamente l'applicazione dell'art. 23, comma 2-*bis*, anche a tali imprese.

Il medesimo art. 23 comma 2-*bis* non opera alcuna distinzione in ordine alla necessità del parere conforme della competente Direzione regionale, a seconda che la proposta provenga da imprese soprasoglia, (soggette alla liquidazione giudiziale) ovvero da imprese sottosoglia (soggette a liquidazione controllata).

Inoltre il richiamato art. 23 comma 2-*bis* non prevede e non richiama quanto disposto dall'art. 63, comma 2, quinto periodo per cui non è previsto il parere conforme espresso dalla struttura centrale, in luogo della Direzione regionale, ove le proposte di transazione fiscale prevedano una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, così come indicato nella proposta presentata dal debitore, superiore al 70 per cento e, contestualmente, all'importo di euro 30.000.000 (trenta milioni)⁷¹.

L'accordo, sottoscritto fra il debitore e l'Agenzia delle entrate, comunicato all'esperto e depositato presso il Tribunale competente, acquista efficacia dalla data di deposito. La sua esecuzione è tuttavia sospensivamente condizionata al decreto del giudice, il quale la autorizzerà previa verifica della regolarità della documentazione allegata e dell'accordo stesso. In caso di esito negativo, il giudice dichiarerà l'accordo privo di effetti. Tale fase integrativa dell'efficacia

⁷¹ Cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 29 gennaio 2024, in attuazione dell'articolo 1-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 - come modificato dall'articolo 4-*quinqies*, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

dell'accordo può avvenire anche dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 17, comma 7.

La disciplina dell'accordo transattivo nella composizione negoziata prevede due cause di risoluzione, che operano di diritto: l'apertura della liquidazione giudiziale o controllata o di accertamento dello stato di insolvenza; la mancata integrale esecuzione dei pagamenti dovuti in forza dell'accordo entro sessanta giorni dalle scadenze previste.

3.7. Conduzione delle trattative in caso di gruppi di imprese (Art. 25)

Art. 25

Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese

“1. Più imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 12, comma 1, appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato possono chiedere al segretario generale della camera di commercio la nomina dell'esperto indipendente di cui all'articolo 12, comma 2. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13.

2. L'istanza è presentata alla camera di commercio ove è iscritta la società o l'ente, avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l'impresa avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile in base all'ultimo bilancio approvato e inserito nella piattaforma telematica ai sensi del comma 4.

3. L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica di cui all'articolo 13, oltre alla documentazione indicata nell'articolo 17, comma 3, una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile e il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.

4. Le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19 sono adottate dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 rispetto alla società o all'ente che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, rispetto all'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria come definita nel comma 2.

5. *L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 12, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso può svolgere le trattative per singole imprese.*
6. *Le imprese partecipanti al gruppo che non si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 12, comma 1, possono, anche su invito dell'esperto, partecipare alle trattative.*
7. *Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano più istanze ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per più imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l'esperto nominato a seguito della prima istanza presentata.*
8. *I finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, sempre che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e che l'esperto, dopo avere segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21, comma 4.*
9. *Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei contratti, convenzioni o accordi, di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero accedere, separatamente o in via unitaria, alle soluzioni di cui all'articolo 23."*

La *ratio* sottesa all'accesso al procedimento da parte dei gruppi d'impresa è da rinvenire nel riconoscimento del possibile interesse a far valere, anche nella fase della gestione della crisi o dell'insolvenza, il profilo dell'unitarietà di imprese facenti parti dello stesso gruppo.

In presenza di imprese appartenenti ad un unico gruppo, ai sensi del comma 1, è prevista la facoltà di formulare una istanza congiunta di nomina di un singolo esperto. Nell'ipotesi che le stesse abbiano, invece, presentato più istanze di nomina dell'esperto, ai sensi del successivo comma 7, gli esperti nominati possono in ogni caso proporre che la composizione negoziata si svolga in modo unitario e dunque prosegua con l'esperto designato di comune accordo.

Il giudice adito non dispone di alcun potere di riunione delle procedure di composizione negoziata della crisi, come si ricava dall'art. 25, comma 1, dove prevede che siano le stesse imprese appartenenti ad un unico gruppo a formulare

una congiunta istanza di nomina di un singolo esperto, mentre il successivo comma 7 prevede che, nel caso in cui più imprese appartenenti al medesimo gruppo abbiano presentato più istanze di nomina dell'esperto, gli esperti nominati possano successivamente proporre che la composizione negoziata si svolga in modo unitario e dunque prosegua con l'esperto designato di comune accordo, in assenza di intervento giudiziale.

Requisito soggettivo è la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 12, comma 1, mentre quello oggettivo è l'esistenza delle diverse tipologie di collegamento di gruppo previste nell'art. 2, comma 1, lettera h). In presenza dei suddetti requisiti, la richiesta di nomina di un unico esperto potrà essere accolta dalla Camera di commercio competente.

L'esperto nominato inizierà la sua attività di facilitatore in maniera unitaria per le imprese coinvolte nel procedimento. Resta salva la sua facoltà di continuare le trattative in maniera atomistica, ossia per ogni singola impresa, nella ipotesi in cui l'esame congiunto risulti eccessivamente gravoso (comma 5). Potrà, ulteriormente, decidere di invitare le imprese del gruppo, per le quali non sussistono le condizioni di cui all'art. 12, comma 1, a partecipare alle trattative insieme alle altre (comma 6).

La domanda unitaria, proposta dal gruppo di imprese, sarà inserita nella piattaforma telematica e, in aggiunta ai documenti previsti nell'art. 17 comma 3, è fatto obbligo di inserire *“una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile e il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.”*

L'obbligo previsto dalla citata norma risponde all'esigenza di garantire la trasparenza dei legami di gruppo a tutela dei creditori e delle parti interessate nelle trattative al fine di consentire la verifica del presupposto per la scelta del procedimento unitario.

Il comma 2 stabilisce il criterio per l'individuazione della Camera di commercio competente a ricevere l'istanza di nomina dell'esperto in funzione del centro degli interessi principali dell'impresa che esercita l'attività di direzione

e coordinamento o, in mancanza, di quella avente la maggiore esposizione debitoria

Ai fini dell'individuazione della competenza territoriale degli Uffici finanziari a trattare la procedura negoziale di gruppo si rinvia *infra* al commento dell'art. 284-*bis* sulla specifica tematica.

Il criterio di cui al comma 2 è riproposto nel comma 4 ai fini della individuazione del Tribunale competente per la concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19.

Le norme in commento mirano ad evitare il rischio di arbitrarietà tra i diversi ambiti territoriali di competenza (*forum shopping*).

A tal proposito, occorre chiarire che il criterio della maggiore esposizione debitoria, specificamente individuato dalla norma con riferimento alla sola voce D del passivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2424 codice civile, con espressa esclusione della voce C relativa al trattamento di fine rapporto di lavoro (*TFR*), rileva unicamente per la determinazione della Camera di commercio e del Tribunale competenti per i gruppi di imprese in composizione negoziata. Non può essere considerato criterio generale per la determinazione della complessiva esposizione debitoria dell'impresa nell'ambito degli altri strumenti di regolazione della crisi (quali, ad esempio, gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 57 per il calcolo del sessanta per cento, nei quali il *TFR* dovrà essere computato).

L'ultimo comma dell'articolo in commento illustra le diverse soluzioni a seguito del tentativo di composizione negoziata alle quali le imprese del gruppo possono accedere separatamente o in via unitaria.

3.8. Misure premiali (Art. 25-*bis*)

Art. 25-*bis* *Misure premiali*

“1. Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b), gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.

2. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 17.

3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 17 e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 23, comma 2.

4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 40 o in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza. Il piano di rateazione di cui al primo periodo può essere concesso dall'Agenzia delle entrate fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del primo periodo e sottoscritta dall'esperto.

5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Dalla stessa data si applica l'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6. Nel caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata o nel caso di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2".

L'avvio della procedura di composizione negoziata - oltre a rendere più agevole il risanamento aziendale mediante il ricorso a strumenti di natura negoziale alternativi alle procedure giudiziali consentendo, conseguentemente, di ridurre tempi e costi della ristrutturazione dei debiti - comporta per l'imprenditore l'ulteriore vantaggio di poter beneficiare di alcune agevolazioni di natura fiscale: le misure premiali.

Dette misure agevolative, incentivando l'utilizzo dello strumento della composizione negoziata, si pongono nell'ottica di facilitare il risanamento di quelle imprese che pur trovandosi in stato di crisi o insolvenza - anche solo prospettate - hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato.

La riduzione di sanzioni ed interessi

L'imprenditore matura il diritto all'applicazione dei seguenti vantaggi:

- a) riduzione temporanea del tasso di interesse alla misura legale sui debiti tributari (comma 1);
- b) riduzione delle sanzioni da "comunicazione" (comma 2);
- c) riduzione alla metà di interessi e sanzioni sui debiti tributari sorti prima dell'istanza di accesso di cui all'art. 17 (comma 3).

Pertanto, pur sussistendo il diritto *ex lege* a fruire del beneficio, si ravvisa l'opportunità che il debitore ne faccia espressa richiesta, in quanto ci potrebbero essere dei casi in cui l'Agenzia delle entrate potrebbe non essere a conoscenza dell'avvio e della conclusione del percorso di risanamento.

a) Riduzione del tasso di interesse

In merito all'applicazione della misura prevista dal comma 1, è necessario che le trattative si concludano con una delle soluzioni previste dall'art. 23, comma 1, e comma 2, lettera b).

Quanto al periodo da prendere a riferimento al fine di applicare gli interessi legali occorre considerare il periodo compreso fra l'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e la conclusione delle trattative con una delle soluzioni individuate dalla norma.

Per "debiti tributari" si intendono tutti quelli sorti prima o durante il periodo di riferimento e portati a conoscenza del debitore (ad esempio, con comunicazioni di irregolarità, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione e liquidazioni periodiche IVA), nonché le somme iscritte a ruolo o affidate all'Agente della riscossione.

Per la determinazione dell'importo degli interessi nella misura legale ai fini del pagamento, si procederà al ricalcolo soltanto dopo aver positivamente verificato che le trattative si sono concluse con uno degli atti negoziali innanzi indicati.

Analogamente procederà l'Agente della riscossione con riferimento agli interessi di mora di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973 e agli interessi di dilazione di pagamento di cui all'art. 21 del medesimo decreto.

b) Riduzione delle sanzioni da “comunicazione”

Le sanzioni rientranti nella disposizione sono quelle per le quali sia prevista l'applicazione in misura ridotta, ove il pagamento sia effettuato entro un determinato termine dalla comunicazione da parte dell'Ufficio, se il termine scade dopo la presentazione dell'istanza della composizione negoziata.

Per “comunicazione dell'Ufficio”, s'intende qualsiasi atto di liquidazione delle dichiarazioni emesso dall'Agenzia delle entrate, portato a conoscenza del debitore, avente ad oggetto una violazione definibile con una sanzione ridotta in caso di pagamento nei termini di legge.

L'espressione normativa “...*pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio...*”, induce inoltre a ritenere che la riduzione delle sanzioni si riferisca solo agli atti il cui termine di pagamento, - in unica soluzione ovvero, in caso di rateazione, con riferimento alla scadenza della prima rata - venga a maturare successivamente all'avvio del percorso della composizione negoziata, individuato nel momento del deposito dell'istanza di nomina dell'esperto. Ne restano, pertanto, escluse le sanzioni già oggetto di rateazione antecedente a tale momento; quindi, la norma non trova applicazione per gli atti oggetto di rateazione rispetto ai quali il debitore sia già decaduto prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto.

- c) Riduzione alla metà di interessi e sanzioni sui debiti tributari sorti prima dell'istanza di accesso di cui all'art. 17 del Codice e oggetto della composizione negoziata.

L'agevolazione è applicabile nelle ipotesi previste dal comma 2 dell'art. 23.

L'ambito di applicazione del beneficio si riferisce alle sanzioni e agli interessi relativi ai debiti tributari sorti in epoca antecedente alla data del deposito dell'istanza di nomina dell'esperto di cui all'art. 17.

È opportuno sottolineare che il concetto di debiti "oggetto della composizione negoziata" va riferito ai casi in cui il percorso negoziale si concluda con uno degli strumenti di cui all'art. 23, comma 2, che prevedono il trattamento dei crediti tributari, e non a quelli dove tale possibilità non è contemplata (come nell'ipotesi di un piano attestato di risanamento ai sensi dell'art. 56).

La riduzione degli interessi e sanzioni prevista dai commi 1 e 2 non spetta, ai sensi del comma 6, nei casi di successiva apertura della liquidazione giudiziale, della liquidazione controllata o dell'accertamento dello stato di insolvenza; rimane spettante invece la riduzione prevista dal comma 3, in quanto non richiamato dal comma 6; conseguentemente, l'insinuazione al passivo avverrà al netto delle somme corrispondenti all'applicazione della misura premiale prevista dal comma 3. Invece, le agevolazioni contemplate dai commi 1 e 2, delle quali si è eventualmente beneficiato, saranno annullate con effetto retroattivo qualora si verifichino le condizioni indicate nel comma 6, consentendo all'Amministrazione finanziaria di insinuarsi al passivo per l'intero importo di interessi e sanzioni. Resta inteso che nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora il debito tributario sia già iscritto a ruolo, sarà opportuno riconoscere la riduzione prevista operando attraverso una sospensione e non con uno sgravio.

La dilazione di pagamento

La misura agevolativa in esame, modificata con il *Correttivo-ter*, prevede che, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, l'imprenditore in stato di crisi può ottenere una dilazione di pagamento, fino ad un

massimo di settantadue rate mensili, estendibili fino a un massimo di centoventi rate, del debito tributario derivante dalle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute Irpef, Irap ed IVA, non ancora iscritte a ruolo e relativi accessori, qualora egli - a definizione della composizione negoziata - abbia concluso:

- a) un contratto con uno o più creditori oppure con una o più parti interessate all'operazione di risanamento, idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni (art. 23, comma 1, lettera a);
- b) un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito e dall'esperto (art. 23, comma 1, lettera c).

Si tratta di una forma di dilazione, a carattere eccezionale, concedibile esclusivamente nel contesto della crisi di impresa e nelle ipotesi specificamente individuate dalla norma e rimessa alla gestione dell'Agenzia delle entrate, trattandosi di somme non ancora affidate all'Agente della riscossione.

Per applicare la dilazione in questione, l'imprenditore deve presentare agli Uffici dell'Agenzia delle entrate un'apposita istanza, sottoscritta anche dall'esperto. Nell'istanza devono essere indicate le somme dovute, non versate e non iscritte a ruolo, evidenziando l'avvenuta conclusione della procedura di composizione negoziata con una delle soluzioni sopra citate, nonché la pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'accordo o del contratto stipulato con uno o più creditori.

Al riguardo, preme precisare che, ove le somme per le quali venga chiesta la rateazione risultino iscritte a ruolo alla data di presentazione dell'istanza di dilazione, ai fini della procedibilità della richiesta occorrerà avere riguardo alla data di consegna e/o affidamento del carico. Ove questa risulti già effettuata prima dell'istanza di dilazione, essa sarà improcedibile e l'imprenditore dovrà rivolgere istanza di dilazione all'Agente della riscossione ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Sarà competente alla gestione delle istanze di rateazione la struttura dell'Agenzia delle entrate individuata attraverso il generale criterio di competenza disciplinato dall'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ovvero *“l'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale”* con applicazione, altresì, dell'art. 58, comma 5, del medesimo decreto in caso di variazione dello stesso.

In presenza dei requisiti sopra menzionati, nonché della condizione di oggettiva e temporanea difficoltà a adempiere, comprovata dalla sottoscrizione dell'istanza di rateazione da parte dell'esperto, l'Ufficio concede la rateazione fino a un massimo di settantadue rate. La sottoscrizione dell'esperto esplica piena funzione probatoria della temporanea situazione di difficoltà. Pertanto, l'Agenzia delle entrate non può compiere alcuna valutazione in merito alla opportunità di concessione del beneficio che è obbligatoriamente tenuta a concedere.

Diversamente, la rateazione fino a centoventi rate può essere riconosciuta dall'Ufficio in presenza di una *“comprovata e grave situazione di difficoltà”* dell'impresa. Tale condizione deve essere adeguatamente illustrata nell'istanza presentata secondo quanto previsto dal primo periodo della norma in esame e accompagnata dalla sottoscrizione dell'esperto.

A differenza dell'ipotesi disciplinata dal primo periodo, la concessione del beneficio è legata a una valutazione dell'Ufficio che dovrà verificare l'effettiva gravità della situazione.

Qualora l'istanza, debitamente avvalorata dalla sottoscrizione dell'esperto, dimostri l'esistenza di una reale e grave situazione di difficoltà per l'impresa, l'Ufficio procederà ad un'accurata analisi della situazione debitoria del soggetto richiedente, esercitando il proprio potere di apprezzamento riguardo all'opportunità e all'entità della dilazione concedibile.

Il piano di rateazione straordinario sarà concesso tenendo conto sia dell'impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario sia della sostenibilità del piano concedibile.

Appare opportuno precisare che, in ordine alla disciplina della rateazione, la norma in commento rinvia alle disposizioni di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 602

del 1973 in materia di rateazione della cartella di pagamento, in quanto compatibili.

Atteso che il comma 4 dell'articolo in commento individua specificamente soltanto il numero di rate e la decadenza, occorre verificare per quali aspetti possa farsi riferimento alla disciplina del citato art. 19.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, già con l'interpello n. 443 del 2023, ha chiarito che *“la situazione di difficoltà non viene ancorata alla congiuntura economica, come prevede l'analoga disposizione contenuta nell'articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, perché l'agevolazione in esame, che serve al buon esito delle trattative, deve poter ricomprendere ogni situazione critica, al di là della sua origine, nell'interesse del salvataggio dell'impresa”*, riprendendo quanto precisato nella Relazione illustrativa al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41⁷².

Nel citato interpello è stato evidenziato, inoltre, che la tipologia di rate da versare può essere mutuata da quella prevista dall'art. 19 e, pertanto, la rateazione di debiti non iscritti a ruolo può essere concessa in rate variabili di importo crescente per ciascun anno, come previsto dal comma 1-ter della richiamata norma.

Di contro, in assenza di una specifica previsione normativa nell'ambito dell'art. 25-bis, in merito all'applicazione degli interessi di rateazione sulle somme rateizzabili, si rendono necessarie le seguenti precisazioni.

Il riferimento all'art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 non contiene alcun rinvio all'art. 21 del medesimo decreto, il quale disciplina gli interessi dovuti per la dilazione della cartella di pagamento. Di conseguenza, quest'ultima disposizione non potrà trovare applicazione alla fattispecie in esame.

Considerato, altresì, che non si rivela d'ausilio l'applicazione analogica della disciplina ordinaria della rateazione degli atti impositivi non ancora oggetto di iscrizione a ruolo atteso che, in ordine alla misura del tasso di interesse, essa è estremamente diversificata, si ritiene debba necessariamente farsi rinvio alla

⁷² Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, reca *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*.

disciplina ordinaria in materia di obbligazioni pecuniarie. In tal senso, trova applicazione il principio generale espresso dall'art. 1284 c.c., in virtù del quale, in assenza di una diversa pattuizione o indicazione legislativa, il tasso di interesse applicabile sarà quello al saggio legale.

Il piano di ammortamento sarà, pertanto, elaborato applicando gli interessi di dilazione calcolati in misura legale. L'ammortamento sarà effettuato secondo il metodo "all'italiana".

La scadenza delle rate mensili dovrà essere fissata "*nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione*" in virtù dell'espresso richiamo all'art. 19 del d.P.R. n. 602 de 1973 operato dall'art. 25-bis, comma 4.

Ai sensi dell'articolo in commento, la decadenza dal beneficio della rateazione si verifica in caso di mancato pagamento anche di una sola rata del piano di ammortamento oppure in caso di successivo deposito della domanda di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi, o in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza, eventi che, in ossequio al principio della *par condicio creditorum*, inibiscono i pagamenti.

Con riferimento alla decadenza per mancato pagamento, si evidenzia l'assenza di una specifica previsione ai fini del termine per l'iscrizione a ruolo delle somme che residuano a seguito della decadenza dalla rateazione.

Di norma, in mancanza di espressa disciplina, ai fini dell'iscrizione a ruolo/affidamento degli importi residui riferiti ai singoli atti viene fatto riferimento all'ordinario termine di prescrizione decennale.

È principio generale, ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza, che la richiesta di rateizzazione di un debito, determina l'interruzione della prescrizione. Questo principio si basa sul fatto che la richiesta di dilazione costituisce un riconoscimento del debito da parte del debitore, che è dunque elemento idoneo ad interrompere il termine di prescrizione *ex art. 2944 codice civile*.

Invero, la disciplina contenuta nell'art. 25-bis, comma 4, rimanda, per quanto compatibili, alle disposizioni di cui all'art. 19 del d.P.R. 602 del 1973, che

dispone, al riguardo, la sospensione del termine di prescrizione e di decadenza a partire dalla semplice richiesta di rateazione per le somme iscritte a ruolo.

Per tale motivo, in assenza di specifiche disposizioni dell'art. 25-*bis*, trova applicazione il citato art. 19 del d.P.R. 602 del 1973.

Ne consegue che, al verificarsi delle circostanze che determinano la decadenza dal beneficio della rateizzazione, gli uffici comunque procederanno celermente, all'iscrizione a ruolo delle somme oggetto di dilazione.

Infine, è utile precisare che il comma 5 dell'articolo in commento ha esteso alla composizione negoziata conclusa con le soluzioni previste dall'art. 23, comma 1, lettere *a*) e *c*) [contratto o accordo] e comma 2, lettera *b*), [accordo di ristrutturazione], l'applicazione degli articoli 88, comma 4-*ter*, e 101, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e pertanto:

- le sopravvenienze attive generate dalla riduzione dei debiti derivanti da una composizione negoziata (nei casi sopra richiamati) non rilevano ai fini della determinazione del reddito di impresa;
- le perdite derivanti dal mancato incasso di un credito nell'ambito della composizione negoziata (sempre nelle medesime ipotesi) sono deducibili (senza la necessità di fornire la prova degli elementi certi e precisi).

Inoltre, sempre a norma del medesimo comma e con riferimento alle soluzioni sopra citate con cui si sia conclusa una composizione negoziata, si applica l'art. 26, comma 3-*bis*, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tale disposizione riconosce al cedente o al prestatore di servizi il diritto di portare in diminuzione l'IVA a debito (attraverso la registrazione di apposita nota di variazione), corrispondente alla diminuzione del credito, derivante dalle soluzioni adottate nell'ambito della composizione negoziata.

Tali norme si applicano esclusivamente qualora le soluzioni della composizione negoziata sopra indicate siano state pubblicate nel Registro delle imprese, e solo a decorrere da tale data.

3.9. Imprese sottosoglia (Art. 25-quater)

Articolo 25-quater

Imprese sottosoglia

1. *L'imprenditore commerciale e agricolo, che presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.*

2. *L'istanza è presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa unitamente ai documenti di cui all'articolo 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), e nelle forme previste dall'articolo 17, comma 1. La dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 3, lettera d), riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l'attestazione di non avere depositato ricorso ai sensi dell'articolo 74 e, per le imprese agricole, anche ai sensi dell'articolo 57. La nomina dell'esperto avviene ad opera del segretario generale al quale è presentata l'istanza.*

3. *Se all'esito delle trattative è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente:*

a) concludere un contratto con uno o più creditori oppure con una o più parti interessate all'operazione di risanamento, idoneo ad assicurare la continuità aziendale;

b) concludere un accordo avente il contenuto dell'articolo 62;

c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonché dall'esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 25 bis, comma 5. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

4. *Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 3, l'imprenditore può anche, alternativamente:*

a) proporre la domanda di concordato minore di cui all'articolo 74;

b) chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell'articolo 268;

c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25 sexies;

d) per la sola impresa agricola, chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.

5. *Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente articolo, gli articoli 12, 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9, 14, 15, 16, 17, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, comma 2-bis, 24, commi 3 e 4, 25, 25-bis, 25 ter, 25 quinquies, 25-sexies, 25 septies e 25 octies, in quanto compatibili*

6. *Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i propri effetti anche se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato minore omologato, l'apertura della liquidazione controllata o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies omologato.*

7. Il compenso dell'esperto è liquidato, ai sensi dell'articolo 25-ter, dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato.

Inquadramento generale

L'art. 25-*quater* disciplina la procedura di composizione negoziata della crisi per le imprese di minori dimensioni, riprendendo quasi integralmente il contenuto dell'art. 17 del d.l. n. 118 del 2021.

La *ratio* dell'estensione della composizione negoziata alle imprese minori risiede nella constatazione, da parte del legislatore, che molte di esse non dispongono di strumenti adeguati per analizzare tempestivamente la propria situazione e prevenire l'aggravarsi della crisi. Ciò vale in particolare per micro, piccole e medie imprese, che costituiscono l'ossatura del sistema produttivo nazionale. L'intervento normativo mira quindi ad accompagnare tali operatori in un percorso di presa di coscienza della reale condizione economico-finanziaria e di individuazione delle soluzioni praticabili, al fine di prevenire il dissesto irreversibile o favorire il risanamento.

Con il *Correttivo-bis*, l'art. 17 del d.l. n. 118 del 2021 è stato trasfuso nell'art. 25-*quater* che ha ripreso gran parte dei contenuti della norma originaria. Rispetto al testo del citato decreto-legge, l'art. 25-*quater* contiene una più razionale e completa previsione sugli esiti della composizione negoziata per le imprese sottosoglia, distinguendo tra gli esiti negoziali e quelli giudiziali, per tali imprese e per le imprese agricole. Inoltre, le disposizioni dell'art. 25-*quater* sono state riviste e razionalizzate con un rinvio più puntuale alle norme dettate per la composizione negoziata delle imprese di maggiori dimensioni e con una disciplina più chiara degli aspetti peculiari della composizione alla quale accede un'impresa sottosoglia.

Le modifiche introdotte dal *Correttivo-ter* sono invece finalizzate ad allineare le disposizioni del comma 3 alle modifiche apportate all'art. 23, comma 1 al cui commento si rimanda; per quanto riguarda il comma 4 a specificare quali sono le soluzioni alternative a cui possono accedere le imprese sottosoglia. Nel comma 5 è stato inserito, per completezza di disciplina, il riferimento alle nuove

disposizioni sull'accordo transattivo con i creditori pubblici previsto nell'art. 23, comma 2-*bis*.

La disciplina della composizione negoziata per gli imprenditori sottosoglia si caratterizza per una serie di regole destinate specificamente alla gestione della crisi ed al risanamento di tali operatori, cui si aggiunge - quale norma di chiusura - il rinvio a gran parte delle previsioni del *Codice* in tema di composizione negoziata, la cui applicazione, peraltro, viene ammessa con clausola di compatibilità (art. 25-*quater*, comma 5), rimettendo conseguentemente, all'interprete il compito di operare tale verifica caso per caso.

Dall'analisi delle previsioni specifiche emerge che la disciplina dell'istituto si caratterizza - rispetto a quella generale - per la semplificazione delle procedure e delle formalità di accesso; infatti, l'istanza di nomina si presenta al segretario generale della Camera di commercio ove ha sede legale l'impresa, il quale procede direttamente alla nomina dell'esperto e, al termine delle attività, alla liquidazione del relativo compenso.

Ambito soggettivo e oggettivo

La norma prevede l'estensione della composizione negoziata della crisi anche alle imprese commerciali e agricole che presentano in modo congiunto i tre requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d*) che determinano la soglia per l'assoggettamento dell'impresa all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e integrano il concetto di "sottosoglia".

L'estensione della procedura di composizione negoziata della crisi (e del concordato semplificato) a soggetti non fallibili è coerente con la volontà del legislatore di consentire l'accesso a tale strumento di risanamento aziendale ad ogni realtà imprenditoriale, come si evince anche dal tenore della Relazione illustrativa al d.l. n. 118 del 2021 - che ha originariamente disciplinato la composizione negoziata - ove si afferma che «*Non vi sono requisiti dimensionali di accesso alla composizione negoziata, che è concepita con strumento utilizzabile da tutte le realtà imprenditoriali iscritte al registro delle imprese, comprese le società agricole*».

Ulteriore requisito soggettivo è l'iscrizione al Registro delle imprese, dal momento che tale presupposto risulta indispensabile per l'accesso alla piattaforma telematica contemplata dall'art. 13; restano, di conseguenza, esclusi dall'accesso alla composizione negoziata tutti gli altri soggetti sovraindebitati.

Il presupposto oggettivo che consente all'imprenditore commerciale e agricolo sottosoglia di accedere alla composizione negoziata della crisi è più ristretto rispetto a quello previsto per l'imprenditore di maggiori dimensioni (art. 12). Infatti, l'impresa sotto-soglia può accedere alla composizione negoziata solo quando versa in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere probabile l'insorgere della crisi o dell'insolvenza.

Resta fermo, anche ai sensi dell'art. 25-*quater*, che l'impresa può avvalersi della procedura negoziata esclusivamente «*quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa*» (comma 1) e quando l'esperto valuta «*l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento*» (comma 5).

La composizione negoziata per le imprese sotto-soglia: il procedimento

Il procedimento per la nomina dell'esperto, relativo all'imprenditore commerciale e agricolo sotto-soglia, è disciplinato dall'art. 25-*quater*, comma 2.

Detta norma stabilisce che l'istanza di accesso alla composizione negoziata sia presentata al segretario generale della Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. Rispetto all'originaria formulazione dell'art 17, comma 2, d.l. n. 118 del 2021 è stato eliminato il c.d. "doppio binario" che consentiva alternativamente di presentare la domanda di nomina dell'esperto sia al segretario generale della Camera di commercio sia all'Organismo di composizione della crisi. Con il d.lgs. n. 83 del 2022, il legislatore, prendendo atto dei rilevanti problemi interpretativi e applicativi emersi, ha introdotto un meccanismo unico di accesso, semplificato, che passa esclusivamente per le Camere di commercio competenti. In questo nuovo assetto, la nomina dell'esperto è effettuata direttamente dal segretario generale che riceve l'istanza, scegliendo nell'ambito dell'elenco di cui all'art 13, comma 3.

L'istanza di nomina dell'esperto deve essere presentata insieme alla maggior parte dei documenti richiesti per le imprese sopra soglia ai sensi dell'art. 17, comma 3, con la sola esclusione delle lettere *a-bis*) e *b*) del medesimo articolo.

Una volta nominato, l'esperto svolge le stesse attività previste per il corrispondente designato nelle procedure relative agli imprenditori sopra soglia, nella misura in cui risultino compatibili. Analogamente a quanto stabilito per le imprese di maggiori dimensioni, anche nell'ambito della composizione negoziata prevista per le imprese di cui all'art. 25-*quater*, l'imprenditore è tenuto a collaborare pienamente con l'esperto, *“fornendogli tutte le informazioni necessarie in ordine alla condizione finanziaria dell'impresa”*. Restano altresì fermi gli obblighi, previsti dall'art. 16, commi 4 e 6, di buona fede e correttezza che gravano sul debitore.

Qualora l'esperto rilevi, nella documentazione prodotta dall'impresa, profili di criticità, ad esempio con riferimento ad esempio alla sua attendibilità, che ritenga non superabili, potrà avviare il procedimento volto all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.

Le soluzioni percorribili dalle imprese sottosoglia

Il comma 3 prevede che, qualora all'esito delle trattative sia individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio economico-finanziaria che rende probabile la crisi o l'insolvenza, *«le parti possono alternativamente»*:

- a) concludere un contratto con uno o più creditori oppure con una o più parti interessate all'operazione di risanamento, idoneo ad assicurare la continuità aziendale;
- b) concludere un accordo avente il contenuto dell'art. 62 (convenzione di moratoria);
- c) concludere un accordo tra l'imprenditore, i creditori aderenti e le altre parti interessate coinvolte nell'operazione di risanamento, nonché con l'esperto. Tale accordo deve essere idoneo a produrre gli effetti di cui all'art. 25-*bis*, comma 5, in materia di determinazione del reddito

d'impresa e di note di variazione IVA. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto attesta che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

La disciplina è completata dal successivo comma 4, che prevede ulteriori opzioni, alternative rispetto ai contratti o agli accordi indicati dal comma 3.

L'imprenditore può:

- a) proporre la domanda di concordato minore di cui all'art. 74;
- b) chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell'art. 268;
- c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'art. 25-sexies;
- d) limitatamente all'impresa agricola, chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57, 60 e 61.

Rinvio alle norme sulla composizione negoziata

Il comma 5 della norma in commento prevede un rinvio piuttosto puntuale ad alcune norme della disciplina generale della composizione negoziata. Nel farlo, il legislatore ha tuttavia mantenuto la clausola di compatibilità *“sia perché si tratta di strumento che evita interpretazioni rigide e poco efficienti in relazione all'applicazione delle norme richiamate sia perché, trattandosi di norma vigente, eliminare tale riferimento potrebbe creare nell'interprete e negli operatori rilevanti dubbi applicativi per il solo fatto della eliminazione della clausola nel nuovo testo”*⁷³.

Tra le norme richiamate merita attenzione il rinvio alle disposizioni introdotte dal comma 2-bis dell'art. 23 (accordo transattivo con le Agenzie fiscali), inserito dal *Correttivo-ter*.

Il richiamo agli artt. 18 e 19 solleva un problema di compatibilità, relativo alla documentazione elencata dall'art. 19, comma 2. In particolare, la lettera d) richiede il deposito di “un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale” che il debitore intende adottare.

⁷³ Cfr. Relazione illustrativa al D.lgs. n. 83 del 2022, pag. 104.

Tale previsione presenta un evidente parallelismo con la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, lettera *b*), la quale, tuttavia, è espressamente esclusa dall'elenco dei documenti che l'imprenditore sotto soglia deve depositare ai sensi del comma 2 della norma in commento.

Proprio questo parallelismo ha indotto la dottrina a ritenere che il requisito documentale di cui all'art. 19, comma 2, lettera *d*), non trovi applicazione nel caso di misure protettive richieste dalle imprese "sottosoglia".

Con riguardo agli effetti degli atti autorizzati dal Tribunale, occorre distinguere tra gli atti:

- di cui all'art. 24, commi 3 e 4, che riguardano, nella sostanza, gli atti assoggettabili ad azione revocatoria;
- autorizzati dal Tribunale ai sensi dell'art. 22 (art. 25-*quater*, comma 6) che conservano efficacia anche nel caso in cui, successivamente, venga omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti, un concordato minore, sia aperta la liquidazione controllata dei beni oppure venga omologato il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'art. 25-*sexies*.

A seguito del *Correttivo-ter*, al comma 5, della norma in commento è stato inserito il riferimento alle nuove disposizioni di cui all'art. 23, comma 2-*bis* (accordo transattivo con i creditori pubblici). Nel comma 6 è stata introdotta la stessa modifica apportata all'art. 24, comma 1; infine, il comma 7 è stato corretto mediante l'eliminazione del riferimento agli OCC, frutto di un refuso derivante dalla precedente formulazione contenuta nel d.l. n. 118 del 2021.

4. Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (Capo II)

*4.1. Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (Art. 25-*sexies*)*

Art. 25-*sexies*

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

“1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi

dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e si applica l'articolo 84, comma 5. Nel rispetto del termine di cui al primo periodo, l'imprenditore può proporre la domanda di cui all'articolo 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano.

2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha il proprio centro degli interessi principali. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla data del suo deposito. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 6, 46, 94 e 96.

3. Il tribunale, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte e valutata la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Il Tribunale può concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti.

4. Con il medesimo decreto ovvero, in caso di concessione del termine di cui al comma 3, con successivo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di quarantacinque giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.

5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 45 è comunicato dalla cancelleria alle

parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 247.

7. Contro il decreto della corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 106, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato."

Inquadramento sistematico

L'istituto è stato introdotto nell'ordinamento dal d.l n. 118 del 2021, contestualmente al procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, la cui attivazione ne costituisce necessario presupposto.

Il concordato semplificato rientra tra le procedure concorsuali in senso tradizionale: coinvolge l'intero ceto creditorio, ha ad oggetto l'intero patrimonio aziendale dell'imprenditore individuale o collettivo (sia esso commerciale o agricolo) ed è soggetto alle regole inderogabili del concorso tra i creditori, nel rispetto delle cause legittime di prelazione.

In tal senso si è pronunciata la Corte di cassazione, con la sentenza 12 aprile 2023, n. 9730, affermando che *«Il concordato semplificato, possibile unicamente in caso di esito negativo delle trattative di composizione, resta annoverabile nell'alveo delle procedure concorsuali [...]»*. La Corte ha pertanto ritenuto applicabile in via analogica anche al concordato semplificato la regola dell'irrelevanza, ai fini della competenza territoriale, dello spostamento della sede legale avvenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo (art. 161 *l.f.*). Tale criterio è oggi esteso a tutti gli strumenti di regolazione della crisi, oltre che alla liquidazione giudiziale (art. 28).

Il ricorso al concordato semplificato, finalizzato alla liquidazione del patrimonio aziendale, presuppone l'impraticabilità di soluzioni dirette al risanamento dell'impresa. Si tratta di una procedura esclusivamente liquidatoria, che comporta la cessione dei beni con l'obiettivo di soddisfare, per quanto possibile, i creditori.

La procedura si configura, pertanto, come *extrema ratio* analogamente alla liquidazione giudiziale, rispetto alla quale rappresenta una soluzione alternativa più rapida e meno strutturata.

Risulta, dunque, inammissibile per la sua assoluta incompatibilità con la natura esclusivamente liquidatoria del concordato semplificato, il deposito di un piano in continuità aziendale. Al riguardo il Tribunale di Milano ha affermato che *«La cessione dell'azienda in esercizio o quanto più aggregata dei beni, favorita dalla previsione di cui all'art. 25-septies CCII, non è valorizzata dal legislatore in funzione della continuità di impresa, ipotesi ormai esaurita nel contesto concreto, ma è funzionale alla maggior soddisfazione dei creditori, in linea con la previsione dell'art. 214, comma 1, CCII. Parimenti nella liquidazione giudiziale non sarebbe immaginabile una prosecuzione delle attività in vista di una cessione aggregata dei cespiti se non nei limiti dell'esercizio dell'impresa consentito dall'art. 211 CCII. Non è configurabile nel concordato semplificato il ricorso alla continuità diretta, ancorché genericamente funzionale alla successiva liquidazione. Lo strumento residuale concordatario è finalizzato (anche) ad evitare lo smembramento del going concern, ma solo nel quadro di una cessione immediata dell'attività, che non rende ipotizzabile la permanenza nella detenzione dell'azienda in capo al debitore che in premessa adduce la propria insolvenza. Il debitore, infatti, accede al concordato semplificato in quanto titolare, a quel punto, di un'impresa non risanabile, della quale proprio perciò invoca la liquidazione in un contesto concorsuale ed esdebitatorio alternativo, ma funzionalmente affine ed omologo alla liquidazione giudiziale, quindi implicante - al pari di quest'ultima - l'improcrastinabile, definitiva cessione dei beni.»* (Tribunale di Milano 12 aprile 2025).

Sul punto la Corte di Appello di Firenze, 5 febbraio 2025, ha statuito che *«[...] è ben possibile che il piano si ponga una prospettiva temporale nella quale vi sia una continuità dell'azienda, ma la gestione dovrà essere limitata all'ordinaria amministrazione, nell'ottica di non disperdere il patrimonio aziendale. È invece escluso che la continuità possa costituire l'aspetto saliente della proposta, neppure al fine di ottenere la liquidità necessaria per il*

pagamento dei creditori, dovendo questa necessariamente pervenire dalla vendita del compendio aziendale. Nel caso in esame, invece, la finalità della proposta di concordato depositata è palesemente quella di garantire la continuità aziendale, inizialmente diretta per poi divenire indiretta”.

Appare dunque ammissibile la mera prosecuzione provvisoria dell'attività quando ciò risulti funzionale a un migliore soddisfacimento dei creditori, in modo analogo a quanto previsto, nell'ambito della liquidazione giudiziale, per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa.

Il concordato semplificato rappresenta un istituto autonomo rispetto al concordato preventivo a carattere liquidatorio pur essendo, per espressa previsione normativa, assoggettato ad alcune disposizioni del concordato preventivo relative agli effetti nei confronti del debitore, in materia di gestione del patrimonio durante la procedura, e agli effetti nei confronti dei creditori.

Il procedimento presenta, invero, una disciplina propria che lo distingue in modo netto dal concordato preventivo ordinario: non è prevista una fase di ammissione formale alla procedura; non è contemplata la votazione dei creditori sulla proposta di liquidazione del patrimonio e non è imposto, come previsto dal comma 4 dell'art. 84 del *Codice* «[...] un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapacienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo».

Il concordato semplificato si colloca, dunque, nel *genus* dei concordati coattivi già presenti nell'ordinamento, accostandosi, per struttura e logica procedimentale, al concordato nella liquidazione coatta amministrativa e al piano di ristrutturazione dei debiti nell'ambito della crisi da sovraindebitamento.

Presupposti per l'accesso all'istituto

L'accesso all'istituto del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è consentito esclusivamente a seguito dell'esperimento del tentativo di composizione negoziata, quando tale percorso non abbia condotto a una soluzione

bonaria né all'attivazione di uno degli ordinari strumenti di regolazione della crisi d'impresa.

Il ricorso all'istituto richiede pertanto la sussistenza dei medesimi presupposti di cui all'art. 12 per l'accesso alla composizione negoziata: stato di crisi o di insolvenza o squilibrio economico-finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza.

Relativamente al presupposto soggettivo, la Relazione illustrativa al d.l. n. 118 del 2021, che ha disciplinato sia la composizione negoziata della crisi sia il concordato semplificato chiarisce che «[...] *non vi sono requisiti dimensionali di accesso alla composizione negoziata che è concepita come strumento utilizzabile da tutte le realtà imprenditoriali iscritte nel registro delle imprese, comprese le società agricole* (n.d.r. enfasi aggiunta)». L'accesso all'istituto concordatario è quindi consentito ad una platea più ampia rispetto a quella che può presentare domanda di ammissione al concordato preventivo circoscritta ai soli imprenditori commerciali, non sottosoglia.

Pur in mancanza di un'espressa previsione normativa, è ragionevole ritenere ammissibile una proposta di concordato semplificato presentata da un gruppo di imprese.

A supporto di tale interpretazione si osserva che presupposto imprescindibile per il concordato semplificato è l'attivazione del procedimento di composizione negoziata, percorso che l'art. 25 riconosce come espressamente attivabile anche dai gruppi di imprese.

Escludere i gruppi dall'accesso al concordato semplificato risulterebbe, dunque, incoerente con la logica dell'istituto, dato che il deposito della domanda di omologazione rappresenta uno degli sbocchi espressamente contemplati dal percorso negoziale⁷⁴. Tale conclusione trova ulteriore conferma nell'art. 25, ultimo comma, ai sensi del quale *«Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei contratti, convenzioni o accordi, di cui*

⁷⁴ In tal senso anche la giurisprudenza, vedi Tribunale di Bergamo, decreto 26 aprile 2023 ai sensi del quale *«sebbene manchi un espresso riferimento al concordato semplificato nell'art. 284 CCII, si ritiene ammissibile il ricorso al concordato semplificato di gruppo, in considerazione dello stretto legame con il percorso negoziato e l'esistenza di una specifica disposizione per la composizione negoziata di gruppo.»*

all'articolo 23, comma 1, ovvero accedere, separatamente o in via unitaria, alle soluzioni di cui all'articolo 23.»

Condizioni di operatività

Ai sensi del comma 1, la proposta di concordato semplificato può essere presentata a condizione che:

- a) le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede;

Detto requisito, di non facile declinazione, costituisce il fulcro del giudizio di valutazione ai fini dell'ammissibilità della domanda di omologazione della proposta liquidatoria e si appalesa fondamentale per contrastare il rischio di abuso dell'istituto⁷⁵. Rischio ancor più concreto laddove l'accesso alla composizione negoziata è stato espressamente riconosciuto anche in caso di insolvenza (reversibile).

Ai fini della valutazione del requisito della correttezza e buona fede, assume rilevanza la predisposizione di un piano di risanamento credibile e attuabile, elemento strettamente connesso alla serietà e affidabilità dell'imprenditore e quindi alla sua buona fede nelle trattative. L'attendibilità del piano si manifesta anche attraverso la formulazione di proposte di soddisfacimento dei crediti non aleatorie che risultino, pertanto, concretamente percorribili nonché all'effettivo svolgimento delle trattative. Ciò al fine di evitare che l'imprenditore acceda alla

⁷⁵ Come rilevato in dottrina, «Il rischio è che il concordato semplificato sia abusato quale *refugium peccatorum* rispetto a situazioni di insolvenza irreversibile, frutto della degenerazione della crisi affatto curata. Giacché l'imprenditore - in palese violazione dell'art. 2086 c.c. - lasci degenerare la propria condizione di disfunzione in modo che la stessa passi da crisi ad insolvenza irreversibile, accedendo solo allora (e tardivamente) alla composizione negoziata e quindi al concordato semplificato, pretendendo di avvalersi di un modello agevolato rispetto ai limiti dettati dal concordato preventivo liquidatorio ed alle conseguenze della liquidazione giudiziale. In tale fase si condensa altresì l'essenza del contraddittorio mediante il diritto a proporre opposizione per i creditori che va a bilanciare l'assenza di votazione sulla proposta del debitore.» (Cfr., C. Esposito "Il concordato semplificato", Milano 2023)

«Costituirebbe pertanto un abusivo utilizzo dello strumento l'accesso alla composizione negoziata da parte di un imprenditore insolvente senza il supporto di un progetto di piano che ne consenta un effettivo risanamento ed effettuato al solo scopo di poter evitare la liquidazione giudiziale cercando di atterrare in una procedura più "comoda" e meno invasiva, quale può essere appunto il concordato semplificato.» (Cfr., R. Bonivento "Opportunità e criticità del concordato semplificato: aspetti operativi" nella rivista Ristrutturazione aziendali, 16 febbraio 2024)

composizione negoziata esclusivamente allo scopo di preconstituersi l'accesso diretto al concordato semplificato pur essendo consapevole dell'assenza di prospettive di risanamento.

Essenziale si rivela, quindi, anche il ruolo dell'esperto durante la composizione negoziata che dovrà provvedere alla richiesta di archiviazione laddove riscontri l'insostenibilità del piano che potrebbe peraltro comprovare uno stato di sostanziale insolvenza (irreversibile) e nascondere un tentativo di evitare la liquidazione giudiziale utilizzando strumentalmente la composizione negoziata.

Di tali circostanze, l'esperto dovrà dare atto nella propria relazione finale. Relazione finale che diventa essenziale, come si dirà nel prosieguo, per la prova della sussistenza del requisito di correttezza e buona fede delle trattative nonché per evitare l'utilizzo strumentale dell'istituto concorsuale.

b) le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili

Dal dato letterale della norma, si evince che al concordato semplificato è consentito accedere esclusivamente in conseguenza della non praticabilità di soluzioni concordate della crisi ossia per effetto del fallimento delle trattative con i creditori avviate tramite l'*iter* della composizione negoziata che inducono irrimediabilmente alla dismissione dell'attività d'impresa.

Il procedimento della composizione della crisi è, di fatto, volto a ridurre il ricorso a procedure giudiziarie di regolazione della crisi sottoposte a stringenti regole procedurali e di trattamento dei crediti nonché a maggiori oneri.

Si è inteso lasciare all'iniziativa dell'imprenditore la libertà di contrattare con i creditori per il superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario o addirittura di insolvenza, purché appaia ancora reversibile.

Con l'accesso al concordato semplificato, si intende premiare il comportamento dell'imprenditore che si è attivamente adoperato per scongiurare l'insolvenza consentendogli di avvalersi, per la liquidazione del patrimonio, di un *iter* meno gravoso in termini procedurali, meno dispendioso e (ove attivato

tempestivamente) verosimilmente più remunerativo per i creditori ai fini della liquidazione dell'azienda.

Presupposto per l'accesso all'istituto diventa, quindi, l'insolvenza in senso tecnico (irreversibile). Si tratta di una procedura che, come già anticipato, ha carattere residuale quale conseguenza di assenza di alternative concretamente praticabili per il risanamento economico-finanziario.

Le trattative possono, invero, avere quale sbocco, tra le altre ipotesi, anche l'accesso ad uno degli ordinari strumenti di regolazione della crisi quali il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il concordato preventivo e - per le imprese minori - il concordato minore. Tale lettura è oggi confermata dalla stessa Relazione illustrativa al *Correttivo-ter*, nella quale si precisa che la modifica - peraltro non sostanziale - dell'*incipit* dell'art. 23, comma 2,⁷⁶ è giustificata dal *«fine di rendere esplicita l'intenzione del legislatore e quindi valorizza le potenzialità della composizione negoziata che non deve essere vista come uno strumento che ha esito positivo solo se ed in quanto porta ad una delle soluzioni di risanamento di cui al comma 1 o al comma 2, lettera b). Anche gli eventuali sbocchi giurisdizionali, infatti, vanno considerati come risultati positivi della composizione che, rispetto ad essi, è chiamata a svolgere un ruolo preparatorio tale da garantire ristrutturazioni più rapide ed efficienti.»*

Dette procedure presuppongono anch'esse - al pari dell'accordo, del contratto o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, citati dall'art. 25-*sexies* - l'assenso dei creditori trattandosi di procedure sostanzialmente negoziali, per quanto sottoposte al vaglio dell'autorità giurisdizionale. Ne consegue che, il fallimento delle trattative con i creditori - benché non tutti coinvolti ove la composizione sia stata condotta con quelli che subirebbero comunque una falciida o verrebbero altrimenti incisi (sul punto vedi *infra*) - renderebbe non praticabili dette alternative in quanto non godrebbero del consenso della maggioranza dei

⁷⁶ All'art. 23, comma 2, le parole *“Se all'esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, l'imprenditore può, in alternativa: ..”* sono state sostituite con l'espressione equipollente *“Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 1, l'imprenditore può anche, alternativamente: [...]”*

creditori. È da ritenersi, tuttavia, che occorra dimostrarne concretamente la non percorribilità.

In tal senso, già prima dell'intervento del *Correttivo-ter*, è stata evidenziata la necessità di provare la non fattibilità di una delle differenti soluzioni indicate nell'art. 23, ritenendo “[...] *inammissibile il ricorso al concordato semplificato, qualora in esito al relativo percorso si palesi praticabile il ricorso all'accordo di ristrutturazione dei debiti (ADR), anche con transazione fiscale, essendo l'istituto ex art. 25-sexies CCII utilizzabile solo in via residuale ove risulti impraticabile la soluzione di cui all'art. 23, comma 2, lett. b), CCII.*» (Tribunale di Bergamo, decreto 26 settembre 2022). In senso conforme si è espresso anche il tribunale di Varese, affermando che «*Proprio con riguardo al creditore erariale deve inoltre osservarsi che, ancorché soltanto con il correttivo ter il legislatore abbia introdotto nell'ambito della composizione negoziata la possibilità di formulare una proposta di accordo transattivo, già nella versione previgente del CCII l'istituto di cui all'art. 25-sexies doveva intendersi come utilizzabile solo in via residuale ove fosse risultato impraticabile, in esito alla composizione negoziata, il ricorso all'accordo di ristrutturazione dei debiti (ADR), anche con transazione fiscale.*» (Tribunale di Varese, 1° aprile 2025)

Al riguardo, mentre la mancanza di correttezza e buona fede del debitore inibisce l'accesso alla procedura, la mancanza di correttezza e buona fede del creditore che, ingiustificatamente, ha impedito il raggiungimento di intese funzionali al risanamento, agisce in senso diametralmente opposto, in quanto non impedisce al debitore di avvalersi dell'istituto concordatario laddove la mancata intesa con i creditori è dipesa da causa a lui non imputabile.

Si rende pertanto necessario che gli Uffici provvedano a formalizzare l'esito negativo dell'istruttoria con un atto adeguatamente motivato.

- c) Il ricorso per l'accesso alla procedura sia presentato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto.

Il termine per il deposito della domanda di omologazione del concordato semplificato è perentorio, a pena di inammissibilità del ricorso.

Per effetto delle modifiche apportate dal *Correttivo-ter*, è consentito l'accesso al concordato semplificato anche con riserva di deposito della proposta e del piano ai sensi dell'art. 44, secondo il procedimento unitario di cui all'art. 40.

Tuttavia, la predetta documentazione dovrà essere, comunque, presentata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione al debitore della relazione finale dell'esperto. In caso di domanda di concordato semplificato con riserva, ai fini della fissazione del termine per il deposito della proposta e del piano, il tribunale dovrà, quindi, tenere conto di questa condizione, così come chiarito nella Relazione illustrativa e precisato anche dalla giurisprudenza di merito, secondo cui *“(…). L’opportunità, ora introdotta dal D. Lgs. 136/2024, di accesso con riserva, al concordato semplificato non può valere ad allargare il recinto di durata di un termine intrinsecamente decadenziale (...), né in altri termini a recidere il nesso fra la composizione negoziata e lo strumento che la definisce”* (Cfr. Tribunale di Milano del 5 dicembre 2024; in senso conforme il Tribunale di Bari del 7 aprile 2025 e il Tribunale di Bologna, decreto pronunciato all'udienza del 17 febbraio 2026). Di fatto, non sussiste alcun rischio di utilizzo per fini dilatori di tale facoltà.

Iter procedimentale

La presentazione del ricorso per l'omologazione del piano liquidatorio

Ai sensi del comma 1 - in presenza dei presupposti e delle condizioni di legge innanzi illustrati, *«l'imprenditore può presentare una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e si applica l'articolo 84, comma 5. Nel rispetto del termine di cui al primo periodo, l'imprenditore può proporre la domanda di cui all'articolo 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano»*.

Ai sensi del comma 2, la proposta è presentata mediante ricorso avente ad oggetto la domanda di omologazione del piano liquidatorio. Il ricorso è indirizzato al tribunale del luogo dove ha il centro principale dei suoi affari ed è comunicato

al pubblico ministero. A cura del cancelliere, il ricorso è pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla data del suo deposito.

Al ricorso devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) *le scritture contabili e fiscali obbligatorie;*
- b) *le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;*
- c) *i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;*
- d) *una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile;*
- e) *uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;*
- f) *un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;*
- g) *l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;*
- h) *una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.*

Non è prevista invece l'attestazione circa la veridicità ed attendibilità dei dati contabili ed aziendali con inevitabili ripercussioni sulla fedeltà delle proiezioni e stime per la valutazione del piano e della proposta concordataria in ogni caso sottoposte al vaglio critico dell'ausiliario.

Quando la domanda è presentata con riserva, il debitore deposita unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con

l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, mentre l'ulteriore documentazione sarà depositata nel termine assegnato dal tribunale.

La domanda di omologazione ha ad oggetto un piano di liquidazione del patrimonio che ha contenuto tipico sostanziandosi nella cessione dei beni ai creditori e, quindi, nella devoluzione del proprio patrimonio ai fini del soddisfacimento dei creditori. Relativamente al contenuto della proposta di soddisfacimento, essa ha contenuto libero, non essendo necessario assicurare al singolo creditore un pagamento in danaro ma potendosi proporre anche un soddisfacimento consistente in una concreta utilità o vantaggio rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

In sede di ricorso o con separata istanza, per effetto delle modifiche apportate dal *Correttivo-ter* all'art. 54, è stata espressamente prevista la possibilità di richiedere le misure protettive e cautelari di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 54, anche nel concordato semplificato.

L'intervento normativo ha inteso colmare una lacuna che aveva comportato pronunce contrastanti in giurisprudenza. Alcuni tribunali ne escludevano la fruibilità stante il mancato espresso richiamo nella disciplina dell'istituto concordatario non superabile mediante estensione analogica⁷⁷. Altri, invece, ne ammettevano l'applicazione attraverso una lettura coordinata e funzionale delle norme codicistiche: tra gli istituti di regolazione della crisi sono incluse anche le procedure volte alla liquidazione del patrimonio (art. 2, lettera *m-bis*); il procedimento unitario per l'avvio dei citati istituti di regolazione della crisi (art. 40) - che consente di fare espressa domanda di misure protettive nel ricorso introduttivo - è applicabile anche al concordato semplificato per effetto del rinvio indiretto contenuto nell'art. 40, comma 10, ultimo periodo⁷⁸. Del resto, non appariva coerente con lo scopo dell'istituto consentire ai singoli creditori di agire individualmente in via esecutiva in pendenza di una procedura concorsuale liquidatoria.

⁷⁷ Cfr. Tribunale di Torino 25 novembre 2022.

⁷⁸ Cfr. Tribunale di Milano 16 settembre 2022.

Gli effetti del ricorso

La presentazione della domanda di omologazione del piano liquidatorio e della proposta concordataria produce i medesimi effetti della domanda di ammissione (piena) al concordato preventivo per effetto dell'espresso rinvio operato dall'art. 25-sexies, comma 2, ultimo periodo, agli artt. 6, 46, 94 e 96. Il rinvio è, peraltro, esteso agli artt. 145 e da 153 a 162 per effetto del richiamo al citato art. 96.

In sostanza, si verifica lo spossessamento attenuato del patrimonio, stante la necessità di ottenere l'autorizzazione del giudice per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione e la necessità di ricorrere a procedure competitive per l'alienazione o l'affitto di azienda. Rispetto ai creditori, viene disposta l'inefficacia delle ipoteche iscritte nei novanta giorni antecedenti la pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese, nonché delle prelazioni acquisite e delle formalità pubblicitarie eseguite successivamente alla medesima data. Riguardo ai crediti pecuniari, si verifica la sospensione del corso degli interessi per quelli di rango chirografario; si applicano le regole relative al concorso sul patrimonio del debitore per i crediti di natura prelazionaria e per le obbligazioni solidali.

Trova, infine, applicazione la disposizione in materia di compensazione di cui all'art. 155 con crediti anche non ancora esigibili del debitore.

La fase preliminare della procedura

L'art. 25-sexies prevede al comma 3 che «*Il tribunale, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte e valutata la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere [...]*» e, al comma 4, che il tribunale «*ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di*

raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione (n.d.r., sottolineatura aggiunta)».

L'iter processuale è alquanto essenziale come del resto lascia intendere la denominazione stessa della procedura: “concordato semplificato”.

Si tratta, come accennato in premessa, di un procedimento volutamente ridimensionato negli adempimenti formali e nelle fasi processuali, stante la stretta connessione dell'istituto ad un preventivo percorso di trattative durante le quali dovrebbero essere state già vagliate direttamente dai creditori (foss'anche soltanto da quelli più rappresentativi del debito aziendale) le possibili alternative per la prosecuzione dell'attività economica.

Non è previsto un provvedimento formale di ammissione alla procedura, sebbene il tribunale sia tenuto a valutare la sussistenza dei requisiti per l'accessibilità all'istituto liquidatorio.

Al riguardo, la dottrina non è unanime. Una parte ritiene che il tribunale dovrebbe svolgere una verifica di merito già in fase di avvio della procedura⁷⁹; un diverso orientamento, invece, sostiene che il controllo debba limitarsi a un esame sommario, volto al riscontro dei requisiti di accesso, rinviando alla fase

⁷⁹ Cfr., D'ATTORRE “Il fallimento” 12/2021, ove si afferma che «Vero è che nel Concordato Semplificato manca un normale provvedimento di apertura della procedura di concordato, sul modello di quanto previsto nel concordato preventivo ordinario dall'art. 163 l.fall., ma questo non significa che il tribunale non debba comunque compiere una valutazione sull'ammissibilità della proposta già in questa fase iniziale. Questa conclusione, che già si imporrebbe per ragioni di economia processuale, che consigliano di non dare corso ai vari adempimenti procedurali in presenza di una proposta inammissibile, trova anche una solida base testuale. L'art. 18, comma 3, D.L. n. 118/2021 dispone, infatti, che il tribunale “valutata la ritualità della proposta” e acquisiti relazione finale e parere dell'esperto, nomina l'ausiliario e ordina che la proposta stessa venga comunicata ai creditori. La valutazione sulla “ritualità della proposta” altro non è che la stessa valutazione sull'ammissibilità che, nel concordato preventivo ordinario, il tribunale deve compiere prima di dichiarare aperta la procedura. In questa valutazione, il tribunale dovrà tenere conto della documentazione depositata dal debitore, della relazione finale dell'esperto ex art. 5, comma 8, D.L. n. 118/2021 e del “parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte” (art. 18, comma 3, D.L. n. 118/2021).

Se il tribunale accerta la propria competenza territoriale, il rispetto dei requisiti formali richiesti per la domanda, la presenza e conformità al modello legale di tutta la documentazione prescritta, la sussistenza del presupposto soggettivo e del presupposto oggettivo, l'esistenza delle specifiche condizioni di ammissibilità previste dal comma 1 dell'art. 18, D.L. n. 118/2021, il rispetto dei limiti inderogabili posti dal legislatore al contenuto della proposta e la non manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, provvede con decreto alla nomina inadeguatezza del piano di liquidazione.»

dell'omologazione l'esame di merito completo del contenuto della relazione dell'esperto⁸⁰.

Sul tema, tuttavia, la giurisprudenza è orientata nel senso di ritenere che il tribunale non possa, comunque, esimersi dal verificare la coerenza e ragionevolezza delle affermazioni dell'esperto in ordine ai requisiti di accesso e sulla non manifesta irrealizzabilità del piano.

Al riguardo, la Corte di Appello di L'Aquila ha statuito che “[...] seppure la fase preliminare della procedura non possa condurre al rigetto della domanda per motivi di merito ma solo per motivi di irritualità, le valutazioni da svolgere in tale fase attengano - oltre che alla competenza territoriale, alla allegazione del piano di liquidazione e dei documenti indicati dall'art. 39 CCII, al rispetto del termine di 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale [...] un sindacato relativo alla completezza della relazione e alla ragionevolezza delle conclusioni dell'Esperto, che pertanto non deve essere solo apparente, ma il frutto di una valutazione ponderata e ragionevole».

⁸⁰ Cfr., S. AMBROSINI, “Concordato semplificato, la giurisdizione come antidoto alla “coattività” dello strumento e alla “tirannia” dell'esperto”, Rivista “Ristrutturazioni aziendali”, 27 ottobre 2023, ove si afferma «La verifica in ordine alla ritualità della proposta rimanda invece a un controllo di mera legittimità formale [n.d.r. l'autore richiama “G. Bozza, Il concordato semplificato, cit., 377”]., ovvero – anche sul piano etimologico – di “conformità al rito”, vale a dire alle regole procedurali prescritte: il corretto radicamento della competenza, la tempestività e l'ammissibilità (appunto formale) del ricorso e la presenza di una relazione finale dell'esperto dotata dei requisiti integrativi della fattispecie. Un siffatto controllo di pura legittimità è per sua natura diretto a far emergere eventuali vizi procedimentali, senza alcuna verifica di merito, incompatibile con uno scrutinio di ritualità; indagine nel merito bensì prevista dall'art. 25 sexies, ma con precipuo ed esclusivo riferimento al giudizio di omologazione (...). D'altronde, lo scrutinio iniziale del giudice avviene “nella riservatezza della camera di consiglio senza alcun contraddittorio, valutazione che non può che risolversi nella conformità della proposta ai requisiti prescritti dall'art. 25 sexies, vale a dire nella corrispondenza di essa allo schema legale, ossia limitarsi alla mera legittimità formale. A dispetto della formulazione del precetto in esame e dei suoi perspicui corollari, tuttavia, in dottrina si è tentato di sostenere il contrario, essendosi considerato addirittura “certo” che il tribunale possa “vagliare – già in questa fase prodromica – sia che la proposta rispetti le cause legittime di prelazione, sia che il piano di liquidazione sia fattibile. Sarebbe infatti del tutto inutile nominare l'ausiliario e fissare l'udienza di omologa, quando la proposta del debitore non ha alcuna possibilità di ottenere un giudizio favorevole al termine della relativa fase. Senonché, a un esame attento e scevro da apriorismi culturali l'argomento, pur “suggestivo”, non persuade e ciò in virtù di una serie di concorrenti ragioni. In primo luogo, esso si pone, sulla base dei rilievi anzidetti, ad un tempo contra litteram legis e contra tenorem rationis, diverse essendo le conclusioni da trarre, secondo i dettami dell'art. 14 delle Preleggi, sia dal dato letterale della norma sia da quella che pare essere stata l'intenzione del legislatore. (...). Il fatto è – come correttamente osservato in dottrina – che “Il legislatore ha statuito che il debitore chieda direttamente l'omologa del concordato semplificato, quando avrebbe ben potuto, pur escludendo la votazione, regolamentare una fase di ammissione non basata soltanto sul controllo della ritualità della proposta, e non lo ha fatto”[n.d.r., l'autore richiama “G. Bozza, Il ruolo del giudice nel concordato semplificato, in S. Ambrosini (a cura di), Assetti aziendali, crisi d'impresa e responsabilità della banca, Pisa, 2023, 216”]».

La stessa Corte ha, altresì, affermato che «[...] siffatta valutazione di ragionevolezza delle attestazioni dell'Esperto non attiene, evidentemente, al merito della domanda concordataria, ma solo ai presupposti della sua proponibilità ed è del tutto conforme a principi di economia (non solo) processuale che il suo esito negativo comporti l'arresto della procedura [...] il requisito della buona fede nelle trattative svolte nell'ambito della composizione negoziata richieda, anzitutto, che il debitore si sia effettivamente attivato per il perseguimento di una delle soluzioni previste dall'art. 25-sexies, comma 1, formulando ai creditori almeno una proposta che sia quantomeno astrattamente praticabile al momento in cui è stata avviata la composizione negoziata e non sia risultata percorribile per cause non imputabili al debitore» [Corte di Appello de L'Aquila, 10 ottobre 2024].

In continuità con detto orientamento si pongono i giudici milanesi secondo i quali «[...] il controllo sulla ritualità della proposta previsto dall'art. 25 sexies co. 3° CCII ha come oggetto anche la verifica della legittimità sostanziale della proposta (così CdA Milano decreto n. 2407/2023 del 13.07.2023 ma anche decreto CdA Milano RG 1048/22, del 12.1.2023; CdA Milano RG 580/2023 del 13.07.2023) nel cui ambito è ricompreso anche l'esame della sua non manifesta implausibilità. Sostenere che al tribunale competa nella prima fase esclusivamente un ruolo di mero attestatore formale dei requisiti previsti dall'art. 25 sexies co. 1 CCII senza poterne rilevare la sua manifesta irrealizzabilità e implausibilità, significherebbe tenere in vita la procedura pur nella già acquisita consapevolezza che la stessa non potrebbe sopravvivere al successivo vaglio che compete al tribunale sulla fattibilità del piano.» [Corte di Appello Milano, 21 marzo 2024]

L'orientamento è stato avallato dai giudici di legittimità che hanno affermato che il «... giudizio di "ritualità", svolto dal tribunale per l'apertura della procedura di concordato semplificato, non si possa arrestare ad una valutazione meramente formale dell'ammissibilità della proposta, ma debba uniformarsi ad uno scrutinio di cd. legalità sostanziale, estendendosi all'apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dall'art. 25 sexies e dall'art. 39 CCII.», precisando che «Il controllo sull'ammissibilità della

proposta previsto dall'art. 25 sexies comma 3 CCII ha come oggetto, pertanto, la verifica della "legittimità sostanziale" della proposta, nel cui ambito non può che essere ricompreso, ulteriormente, l'esame della sua fattibilità e della sua non manifesta implausibilità, rispondendo questo controllo in limine anche a ragioni di economia processuale e di contenimento dei costi della procedura, nell'ottica di preservare il patrimonio del debitore nell'interesse del ceto creditorio che, nella procedura liquidatoria prevista dall'art. 25 sexies e ss. CCII, vede la propria posizione indebolita dal mancato esercizio del voto...» e aggiungendo che «...un controllo meramente formale da parte del tribunale, in sede di scrutinio della sussistenza delle condizioni per l'apertura della procedura in parola non sarebbe neanche coerente con la complessiva struttura del procedimento che può portare, infine, alla scelta da parte dell'imprenditore di richiedere l'accesso al concordato semplificato per cessione dei beni, posto che il possibile uso distorto e strumentale da parte di quest'ultimo della precedente fase della composizione negoziata (necessariamente propedeutica alla soluzione concordataria "semplificata") - per accedere ai benefici di quest'ultima (e ciò con particolare riferimento a quelli derivanti dalla mancata sottoposizione della proposta all'approvazione dei creditori) - richiede, al contrario, un "vaglio forte" da parte del tribunale, strutturalmente inserito proprio nella fase di avvio della procedura...» [Cassazione, prima sezione civile, ordinanza 4 dicembre 2025, n. 31641].

Al riguardo, occorre considerare che il *Correttivo-ter* ha previsto la possibilità per il tribunale di concedere un termine non superiore a quindici giorni per integrazioni, modifiche e produzione documentale⁸¹. Dal che parrebbe potersi

⁸¹ Il tema delle modifiche alla proposta e al piano predisposte prima dell'omologazione era stato già affrontato dalla giurisprudenza di merito in assenza di previsione normativa. In particolare, i giudici sostenevano che fosse "...consentito al debitore modificare la proposta in analogia con quanto previsto per il concordato preventivo dagli artt. 47 co. 4 e 107 CCI (norme peraltro applicabili, sia pure nei limiti della compatibilità, anche al concordato minore: v. art. 65 co. 2 e 74 co. 4 CCI) e avuto riguardo al favor chiaramente manifestato dal legislatore per le soluzioni della crisi di impresa alternative alla liquidazione giudiziale, tenuto conto infine che il debitore non avrebbe la possibilità di ripresentare la domanda di concordato semplificato stante il termine previsto dall'art. 25 sexies co. 1 CCII; evidenziandosi che, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per poter ricorrere al procedimento per analogia, regolato dall'art. 12 disp. prel. c.c., è necessario che: a) manchi una norma di legge atta a regolare direttamente un caso su cui il giudice sia chiamato a decidere; b) sia possibile ritrovare una o

dedurre che le valutazioni del giudice attengano anche alla completezza delle informazioni e all'attendibilità della documentazione prodotta dall'imprenditore.

L'acquisizione degli elementi istruttori

La relazione e il parere dell'esperto

La relazione finale dell'esperto assume, come evidenziato in precedenza, un ruolo fondamentale per il giudizio di omologabilità del piano liquidatorio da parte del tribunale.

Nella relazione l'esperto dovrà dare puntualmente atto della sussistenza di un comportamento delle parti improntato a correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative, nonché della non praticabilità di soluzioni alternative a quelle liquidatoria.

Le conclusioni dell'esperto «[...] *non possono essere né ambigue né apodittiche, ma devono saldarsi in modo chiaro, logico e consequenziale ai dati contabili accertati*» (Corte di Appello de L'Aquila 10 ottobre 2024, che cita la Corte di appello di Milano 13 luglio 2023, n. 1392).

Dalla relazione dovrà emergere chiaramente che l'imprenditore si sia attenuto alle prescrizioni di legge nella gestione delle trattative e, in primo luogo, che abbia reso disponibili tutte le informazioni utili sulla propria situazione patrimoniale, economico e finanziaria per consentire ai creditori di valutare consapevolmente il piano e la proposta concordataria. Al riguardo, secondo la giurisprudenza di merito, assume rilevanza la non corretta rappresentazione della massa passiva da parte dell'imprenditore. Verrebbe a configurarsi la c.d. "frode decettiva" per omissione di informazioni rilevanti funzionale ai fini di

più norme positive (cd. analogia legis) o uno o più principi giuridici (cd. analogia iuris) il cui valore qualificatorio sia tale che le rispettive conseguenze normative possano essere applicate alla fattispecie originariamente carente di una specifica regolamentazione, sulla base dell'accertamento di un rapporto di somiglianza tra alcuni elementi (giuridici o di fatto) della fattispecie regolata ed alcuni elementi di quella non regolata (cfr. Cass. S.U. 6-12-2021 n. 38596; Cass. 8-8-2005 n. 16634), situazione che ricorre nel caso di specie, posto che anche il concordato semplificato rientra tra gli strumenti negoziali e preventivi della soluzione della crisi di impresa e che le poche disposizioni che regolano l'istituto richiamano in più punti la disciplina del concordato preventivo (v. artt. 25 sexies co. 2, 6 e 8 e art. 25 septies co. 1; - rilevato, in aggiunta, che ove non fosse ritenuta ammissibile la modifica della proposta concordataria, il debitore non avrebbe la possibilità di ripresentare la domanda di concordato semplificato stante il termine previsto dall'art. 25 sexies co. 1 CCI, in tal modo precludendosi una più agile possibilità di soluzione della crisi di impresa; (...))" (Tribunale di Mantova, 19 ottobre 2023); nello stesso senso Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 11 ottobre 2024 che riprende le argomentazioni del Tribunale di Mantova.

un'eventuale non procedibilità del ricorso considerato il richiamo espresso della disciplina del concordato semplificato all'art. 106. Il Tribunale di Avellino, con decreto 3 ottobre 2023, ha affermato che *«Sebbene infatti non sia espressamente menzionata dall'art. 25-sexies CCII, la frode decettiva (omissione di informazioni rilevanti) fra le cause di inammissibilità della proposta o di diniego dell'omologa, l'estensione di tale sindacato anche al concordato semplificato si ricava dalla circostanza che ai fini dell'accesso alla procedura il debitore deve dimostrare di aver condotto le trattative in buona fede. Ed invero la buona fede non può che essere riferita anche alla completa e trasparente rappresentazione della situazione patrimoniale, condizione indispensabile per consentire la partecipazione informata dei creditori alle trattative e l'adesione alle proposte formulate dal debitore nel percorso di negoziazione stragiudiziale.»*. In senso conforme circa la rilevanza dell'omessa ostensione di informazioni rilevanti ai fini della violazione degli obblighi connessi alla buona fede con conseguente rigetto della domanda di omologazione si segnalano il Tribunale di Milano, 25 settembre 2025 ed il Tribunale di Modena, 4 dicembre 2025.

Indispensabile ai fini della prova del corretto comportamento del debitore è che la relazione dell'esperto dia conto della reale formalizzazione, ai creditori interessati, di proposte soddisfattive concrete e dell'effettiva instaurazione di un contraddittorio sul contenuto delle medesime (Tribunale di Varese, decreto 1° aprile 2025; Corte di appello di Salerno 6 aprile 2023). Ciò che presuppone la redazione di un piano di cui venga rilevata la concreta idoneità al superamento della crisi nonché un comportamento del debitore coerente con la volontà di risanare l'impresa attraverso una gestione aziendale responsabile e tale da non recare pregiudizio all'interesse dei creditori.

Il comportamento del debitore in termini di formulazione di idonee e fattibili strategie per il superamento della crisi comprovate da effettivi e costruttivi confronti con i creditori per la definizione di soluzioni realizzabili e condivise risulta, infatti, essenziale ad escludere l'uso strumentale della procedura di composizione bonaria al solo scopo di avere accesso alla procedura concordataria semplificata. Al riguardo, la giurisprudenza, nel sottolineare che *«...l'accesso al*

concordato è condizionato, o addirittura, precondizionato dalla correttezza e buona fede in primis dell'imprenditore.», ha rilevato che «L'accesso alla composizione negoziale non può avere la funzione di mero lasciapassare verso il concordato semplificato, che soddisfa tendenzialmente soltanto le esigenze dell'imprenditore.», ed ha negato la concessione del termine per il deposito della documentazione a corredo del ricorso: «...ritenendo che dalla narrazione dell'esperto nella sua relazione finale, non emerge essersi concretizzato il presupposto della buona fede nello svolgimento delle trattative (rectius l'effettivo svolgimento delle trattative)...» (Tribunale di Bologna, 18 marzo 2025). Allo stesso modo, la giurisprudenza rileva che «Non essendovi dunque - sulla base della relazione finale dell'esperto - prova che le trattative siano state caratterizzate da una interlocuzione fondata su basi informative complete (in ordine alle cause della crisi, alla condotta anteriore dell'imprenditore, alla fattibilità del piano ed ai contenuti della proposta) e che sia stato dato il tempo ai creditori per valutare la proposta medesima - il ricorso al concordato semplificato non può essere ammesso» (Tribunale di Bologna, 13 gennaio 2026).

Nello stesso senso il Tribunale di Milano, 29 settembre 2025, secondo il quale «Non solo quindi è imprescindibile, per l'accesso allo strumento, che nella composizione negoziata siano state esplicitate e poste in campo le concrete prospettive di risanamento, ma altresì che le stesse siano state discusse in buona fede con i creditori senza esito positivo. (...). La trattativa non è un adempimento formale, ma il cuore del procedimento: essa presuppone confronto, apertura, disponibilità alla riformulazione. L'assenza di interlocuzioni sostanziali, la mancata effettività di riscontro e risposta alle sollecitazioni dei creditori e l'inerzia informativa del proponente denotano una gestione statica e autoreferenziale, incompatibile con la funzione dialogica e cooperativa che il legislatore ha inteso attribuire alla composizione negoziata. Ne deriva che il concordato semplificato, fondato su tale percorso, non può che risultare viziato ab origine.»

D'altro canto, l'esperto dovrà attestare che i creditori abbiano prestato una leale collaborazione e non siano stati, conseguentemente rilevati comportamenti

ostruzionistici nella valutazione delle proposte. In tal caso, tuttavia, l'eventuale scorrettezza del creditore non potrebbe pregiudicare l'imprenditore ai fini dell'accesso al concordato semplificato non essendo a lui imputabile il mancato raggiungimento di accordi.

In ordine al coinvolgimento dei creditori, vi è concordanza nel ritenere non necessario interloquire con la totalità di essi ma soltanto con coloro che subirebbero una falcidia o comunque effetti pregiudizievoli dal piano di risanamento. Ciò non rappresenta violazione di correttezza e buona fede nella conduzione delle trattative. In tal senso la Corte di Appello di Venezia, con il decreto 28 marzo 2024, si è espressa affermando che *«Correttezza e buona fede nella conduzione delle trattative possono ritenersi sussistenti anche nel caso di mancato coinvolgimento in sede di negoziazione di alcuni creditori qualora i creditori non coinvolti siano quelli rimasti estranei alla falcidia nella fase negoziata, ossia quelli non interessati dal piano di risanamento, in quella sede proposto, proprio in quanto destinatari del pagamento integrale del loro credito. Né può dirsi che il venir meno della correttezza e buona fede dipenda dall'esito negativo di quel piano, non essendo prevista dal legislatore una rinnovata interlocuzione con tutti i creditori nel momento in cui risulti l'impossibilità di individuare la soluzione idonea al superamento della crisi [...]»*.

La relazione dell'esperto non ha, tuttavia, valore vincolante ai fini della procedibilità della domanda di omologazione. Il tribunale potrà disporre la nomina dell'ausiliario anche laddove l'esperto abbia rilevato la carenza dei presupposti di ammissibilità e, per converso, pur ritenendo che la relazione dell'esperto faccia fede ove non risulti carente e illogica, potrà dichiarare l'inammissibilità della proposta anche sulla base di un parere favorevole dell'esperto se dall'esame degli ulteriori elementi acquisiti e dal parere dell'ausiliario emergano contraddizioni e incoerenze o addirittura venga rilevato l'occultamento di passività e quindi la rappresentazione non veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa⁸².

⁸² Cfr. S. AMBROSINI, Concordato semplificato: la giurisdizione come antidoto alla "coattività" dello strumento e alla "tirannia" dell'esperto, in *ristrutturazioni aziendali*.ilcaso.it, 27 ottobre 2023, ove si afferma

L'esperto dovrà, inoltre, rendere un parere con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte dall'imprenditore ai fini del soddisfacimento delle pretese creditorie.

Nell'ambito del concordato semplificato non è contemplata la figura del professionista attestatore del piano. Ciò si comprende per effetto del carattere subordinato della procedura rispetto alle trattative in composizione negoziata; di tal che è la figura dell'esperto a costituire il riferimento per il riscontro del valore aziendale. Occorre, infatti, considerare che se sono state effettivamente svolte trattative significa che sono state ritenute sussistenti le concrete prospettive di risanamento e, conseguentemente, l'azienda ha superato o è risultata comunque conforme agli *standard* cui fanno riferimento i *test* per l'accesso alla procedura.

Ai sensi del punto 13) del protocollo di conduzione della composizione negoziata di cui al d.m. 28 settembre 2021, come aggiornato dal successivo d.m. 21 marzo 2023, è specificamente previsto che *«In qualunque momento risulti utile per le trattative, è opportuno che l'esperto proceda alla stima delle risorse derivanti dalla liquidazione dell'intero patrimonio o di parti di esso o, ove siano richieste competenze diverse dalle proprie, che proponga alle parti la nomina congiunta di un soggetto di fiducia di tutte, che proceda alle valutazioni necessarie, con costi ripartite tra di esse. La stima consente alle parti con le quali sono in essere le trattative di valutare le utilità che deriverebbero dalla liquidazione, nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione [...] e potranno essere utili ai fini del parere previsto nell'ambito della eventuale procedura di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio»*.

Sulla base di quanto stabilito dal richiamato punto 13) del protocollo di conduzione della composizione negoziata, laddove non si sia verificata l'esigenza di procedere alla stima dell'attivo in pendenza delle trattative, ai fini del parere da rendere nell'ambito della procedura di concordato semplificato, l'esperto elaborerà le proprie valutazioni sui presumibili risultati della liquidazione giudiziale sulla

che "Se così non fosse, del resto, la (pretesa ma insussistente) valenza ostativa del "giudizio" dell'esperto comporterebbe una inaccettabile "delega in bianco" dell'attività giurisdizionale a un soggetto che alla giurisdizione è estraneo; il che appare vieppiù inconcepibile ove si consideri che tale relazione non è in alcun modo impugnabile".

scorta della stima prodotta dal medesimo imprenditore, onde consentire di disporre di una proiezione delle utilità che deriveranno dall'ordinaria procedura liquidatoria.

Il parere dell'ausiliario

Ai fini dell'espletamento delle proprie valutazioni in ordine all'omologabilità della proposta di liquidazione del patrimonio aziendale, il tribunale, oltre al contributo dell'esperto, si avvale di un ausiliario.

La nomina dell'ausiliario, in tale contesto, è obbligatoria a differenza di quanto ordinariamente disposto dall'art. 68 c.p.c., richiamato dalla norma in commento, che lascia invece al giudice la mera facoltà di incaricare soggetti esperti per supportarlo e coadiuvarlo nell'assunzione della decisione su tematiche che richiedano competenze specifiche.

L'ausiliario può pertanto essere considerato alla stregua di un organo della procedura.

Dubbi sono sorti in merito alla qualifica di pubblico ufficiale dell'ausiliario. Invero, tra le norme del concordato preventivo, cui si fa rinvio, non è espressamente richiamata la disposizione di cui all'art. 92 relativamente alla figura del Commissario Giudiziale. Ciononostante, è possibile ritenere che anche l'ausiliario rivesta detta qualifica sulla base della sua funzione di ausiliario del giudice. In tal senso si è infatti già espressa la giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto la qualità di pubblico ufficiale al consulente tecnico d'ufficio, «*in quanto ausiliario del giudice*» (Corte di Cassazione, sez. II, 12 ottobre 2021, n. 27723 e 27 agosto 2012, n. 14652).

La disciplina normativa richiama le disposizioni in materia di incompatibilità all'assunzione dell'incarico previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per la nomina ad amministratore giudiziario di aziende sequestrate. Ciò al fine di garantire l'indipendenza di giudizio dell'ausiliario che - come da attestazione rilasciata dal medesimo ausiliario - non deve risultare legato da rapporti di coniugio, parentela o affinità, o comunque da rapporti di assidua

frequentazione, con l'organo giudiziario che ne dispone la nomina (art. 35, comma 4-*bis*; art. 35.1 e art. 35.2 d.lgs. n. 159/2011).

Il ruolo dell'ausiliario è in gran parte assimilabile a quello del Commissario Giudiziale. La stessa disciplina normativa equipara invero le due figure ai fini della rilevazione di atti fraudolenti funzionali alla revoca della procedura (come da rinvio all'art. 106) e ai fini della vigilanza sul comportamento dell'imprenditore durante lo svolgimento della procedura e in fase esecutiva (come da rinvio all'art. 118). Peraltro, durante il procedimento, l'ausiliario potrebbe essere chiamato a dare esecuzione all'offerta di acquisto del compendio aziendale ove sia previsto nel piano che debba eseguirsi prima dell'omologazione.

Funzione primaria è rappresentata dalla redazione del parere a supporto della decisione del tribunale il cui contenuto è desumibile dai riscontri che l'organo giudiziario è chiamato ad operare ai fini dell'omologazione. L'ausiliario dovrà quindi fornire ogni dato e informazione utile a consentire la valutazione del contenuto e della sostenibilità della proposta, la concreta realizzabilità del piano di liquidazione, la convenienza ed economicità della proposta e in ogni caso l'assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, oltre ad esprimersi su specifiche circostanze individuate dal giudice.

L'ausiliario, pertanto, sulla base della documentazione prodotta dall'imprenditore a corredo del ricorso dovrà provvedere ad assumere dati e notizie dall'imprenditore e dai creditori ove necessario a riscontrare la veridicità delle risultanze contabili che rappresentano la base della stima dell'attivo - come elaborata dall'imprenditore - e dalla quale dipende la sostenibilità delle offerte di soddisfacimento ai creditori nonché la proiezione ai fini del raffronto con l'alternativa della liquidazione giudiziale.

Occorre quindi una rivisitazione critica della documentazione e della massa creditoria. Si tratta invero di un'attività molto simile a quella svolta dal Commissario Giudiziale nell'ambito del concordato preventivo.

Il ruolo dell'ausiliario riveste notevole rilevanza in una procedura che vede silenti i creditori, i quali hanno come unica opportunità di tutelare i propri interessi

la facoltà di proporre opposizione all'omologazione. Ciò, per l'appunto, sulla base del parere dell'ausiliario sul quale si fonderà la decisione del tribunale.

Il parere dell'ausiliario rappresenta il substrato informativo necessario per assicurare la legittimità della procedura e dovrà quindi essere quanto più esaustivo e chiarificatore possibile evidenziando eventuali criticità, anomalie, incoerenze sulla complessiva rappresentazione dell'attivo e del passivo aziendale.

L'esito dei riscontri dell'ausiliario consente al tribunale di acquisire elementi di valutazione in merito alla fattibilità del piano e quindi alla concreta realizzabilità delle strategie e iniziative imprenditoriali nonché della sostenibilità finanziaria delle proposte di soddisfacimento dei crediti.

L'opposizione dei creditori

Ai sensi del comma 4, *«I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata»*.

Manca tuttavia un termine per la comunicazione ai creditori.

In ogni caso, tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario per il deposito del parere e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di quarantacinque giorni.

Avrebbe dovuto essere garantito un congruo periodo prima del termine per la costituzione in giudizio (dieci giorni prima dell'udienza) per una completa ed effettiva valutazione degli atti dell'esperto e dell'ausiliario ai fini di un'efficace opposizione. La norma non contiene tuttavia indicazioni al riguardo; resta conseguentemente rimesso al giudice di specificare nel decreto di fissazione dell'udienza un termine per la comunicazione ai creditori, onde evitare che il comportamento negligente o dilatorio del debitore possa pregiudicare i creditori che vedrebbero compresso (e compromesso) il loro diritto di opposizione stante il termine decadenziale per la costituzione in giudizio. Pregiudizio ancor più rilevante laddove si consideri che l'opposizione rappresenta l'unica occasione per instaurare un contraddittorio in mancanza del diritto di voto sulla proposta concordataria.

Il fattore tempo è, in tale circostanza, fondamentale in quanto i creditori devono poter essere posti in condizione di acquisire piena e consapevole conoscenza del parere dell'ausiliario e della relazione e del parere dell'esperto il cui contenuto informativo è indispensabile per le valutazioni in ordine all'opportunità di proporre opposizione.

Le osservazioni e le conclusioni dell'ausiliario del giudice sul trattamento proposto ai singoli creditori o classi, in ordine alla comparazione in termini di economicità con l'alternativa della liquidazione giudiziale e sulla veridicità della situazione economico-finanziaria e sostenibilità del piano rappresentano la sola garanzia di tutela dell'interesse del ceto creditorio, consentendo di rilevare la non convenienza o la non fattibilità del piano, stante il mancato riconoscimento del diritto di voto; senza escludere la possibilità di rilevare l'eventuale abuso dello strumento concorsuale.

In sede di omologazione vengono invero evidenziate tutte le questioni di legittimità del procedimento nonché la convenienza economica della proposta.

Gli Uffici potranno riproporre, ai fini dell'opposizione all'omologazione le motivazioni dell'eventuale rigetto a proposte transattive ricevute in sede di composizione negoziata avvalendosi, peraltro, del supporto informativo del parere dell'ausiliario. Si ribadisce, al riguardo, quanto precisato in ordine alla necessità di formalizzare il diniego con puntuali motivazioni in punto di fatto e di diritto.

L'opposizione potrebbe avere altresì ad oggetto l'inammissibilità del ricorso ove vi fossero le condizioni per un accordo di ristrutturazione dei debiti e il debitore non abbia tentato la percorribilità di tale soluzione, come già evidenziato in sede di commento in ordine ai requisiti di correttezza e buona fede.

La fase dell'omologazione, nella quale si compendia la valutazione dell'ammissibilità dell'intero procedimento, rappresenta, altresì, la sede per rilevare - ove non si fosse già provveduto in sede di udienza per la conferma delle misure protettive laddove Agenzia delle entrate, in qualità di creditore, fosse stata destinataria della notifica del relativo ricorso - l'eventuale emersione di ulteriori debiti tributari in corso di liquidazione o rispetto ai quali sia in corso la notificazione dei relativi atti impositivi, al fine di verificare la sostenibilità della

proposta concordataria. Gli Uffici presenteranno memorie scritte contenenti la precisazione dell'ammontare del credito tributario ad integrazione della certificazione allegata dal debitore in sede di deposito della domanda di accesso alla procedura. All'attività di quantificazione complessiva del debito, in mancanza di richiesta di misure protettive, si procederà in pendenza del ristretto termine per la proposizione dell'opposizione.

Laddove il tribunale dovesse, comunque, omologare il concordato gli Uffici potranno sempre valutare l'opportunità di proporre reclamo alla Corte di appello.

La fase dell'omologazione: il giudizio del tribunale

Il comma 5 stabilisce che *«Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.»* (ndr. sottolineatura aggiunta)

Stante la struttura semplificata dell'istituto, la fase dell'omologazione costituisce il momento in cui si concentrano le garanzie di legittimità dell'intero procedimento e di tutela dei diritti delle parti coinvolte.

In tale fase, il tribunale è tenuto a vagliare nel merito tutti i documenti prodotti dalle parti e gli elementi istruttori acquisiti, nonché a verificare i profili sia di procedibilità del ricorso all'istituto che quelli di merito.

Il controllo di legittimità sostanziale deve estendersi alla verifica del contenuto delle specifiche soluzioni prospettate dall'impresa ai creditori, alle concrete modalità di svolgimento delle trattative e alla legittimità delle soluzioni della crisi ipotizzate (Corte d'Appello di Milano n. 1392 del 13 luglio 2023).

Il tribunale, tra i riscontri attinenti alla legittimità del procedimento è tenuto a verificare il rispetto dell'ordine delle prelazioni.

Il concordato semplificato si fonda sull'ordinaria regola della priorità assoluta nel riparto dell'attivo aziendale che non consente di soddisfare il creditore

di grado inferiore se non risulta integralmente soddisfatto il creditore di grado anteriore. È, tuttavia, consentito il pagamento parziale dei creditori privilegiati nei limiti del valore ricavabile dalla liquidazione del bene sul quale insiste la prelazione così come accade nella liquidazione giudiziale. L'ammissibilità è espressamente riconosciuta per effetto del richiamo all'art. 84, comma 5, introdotto dal *Correttivo-ter*. Sul tema, l'originario mancato richiamo di detta previsione aveva comportato la formazione di orientamenti giurisprudenziali che interpretavano tale mancato rinvio come volontà del legislatore di imporre il pagamento integrale dei creditori privilegiati⁸³.

La regola di riparto della priorità assoluta vale, altresì, con riferimento al differenziale tra il ricavato realizzabile dalla cessione dell'azienda in esercizio (continuità indiretta) e quello conseguibile dalla liquidazione giudiziale, diversamente da quanto accade nell'ambito del concordato preventivo in continuità indiretta ai sensi dell'art. 84, comma 6. Sul punto, si segnala la pronuncia della Corte di appello di Torino, 23 settembre 2025 che esclude l'applicabilità dell'art. 84, comma 6, in materia di distribuzione del ricavato del *surplus* da liquidazione giudiziale. La Corte statuisce che, nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, il *surplus* di prezzo offerto per l'acquisto dell'azienda, pur eccedente il valore di liquidazione, non possa essere distribuito secondo la regola della priorità relativa prevista invece per il concordato in continuità aziendale né possa qualificarsi "finanza esterna" liberamente distribuibile fra i creditori. Tale somma deve essere necessariamente assoggettata alle regole ordinarie di distribuzione dell'attivo e all'ordine delle cause di prelazione *ex art.* 2740 e 2741 codice civile. I giudici, nel premettere che *surplus*, ossia valore eccedente il ricavato da liquidazione, e finanza esterna non sono concetti sovrapponibili, specificano che l'applicazione della regola della priorità relativa contrasterebbe con la normativa specifica del concordato semplificato in cui è stabilito il rigido rispetto delle cause legittime di prelazione ai fini dell'omologazione della proposta. In secondo luogo, rilevano che la regola della

⁸³ Cfr. Tribunale di Udine 30 novembre 2023 e da ultimo Corte di Appello di Roma, decreto 10 febbraio 2025, n. 853; di orientamento contrario Tribunale Ferrara, 7 maggio 2024, Corte di Appello di Trieste, 13 marzo 2024.

priorità relativa è prevista esclusivamente con riferimento al concordato in continuità aziendale tanto ciò è vero che nell'ambito della disciplina del concordato semplificato - tra le norme in materia di concordato preventivo cui si fa rinvio - non è contemplato l'art. 84, comma 6.

Ulteriore accertamento giudiziale attiene all'assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Al riguardo, occorre una comparazione tra quanto proposto ai creditori in sede di concordato e quanto dagli stessi si stima ottenibile dalla liquidazione giudiziale (sia in ordine all'attivo che al passivo nonché ai tempi di svolgimento di entrambe le procedure).

L'esito del confronto non deve propendere inevitabilmente in favore della soluzione concordataria essendo sufficiente che questa soluzione sia almeno equivalente. Il giudizio non attiene propriamente alla convenienza, quanto alla non deteriorità del trattamento; la proposta, infatti, non deve arrecare pregiudizio ai creditori. Ai fini del raffronto assumerà rilievo:

- il possibile esito delle azioni revocatorie e di responsabilità esperibili dal curatore per quanto esercitabili anche in sede di concordato semplificato;
- la diversa incidenza delle spese di procedura;
- il diverso valore di realizzo dei beni nella liquidazione giudiziale - tendenzialmente minore;
- gli oneri eventualmente sostenuti per il riconoscimento di incentivi ai dipendenti nell'ambito di accordi sindacali connessi al trasferimento dell'azienda nel concordato semplificato;
- le eventuali riduzioni del passivo nel concordato a seguito di accolti esdebitatori da parte della cessionaria;
- l'apporto di finanza esterna.

Sempre ai fini della tutela del ceto creditorio, il giudice è tenuto a verificare che sia comunque garantita un'utilità a ciascun creditore.

Non può ritenersi ammissibile un piano che non preveda alcun vantaggio per i creditori.

Laddove il valore del patrimonio aziendale sia insufficiente a garantire il soddisfacimento a tutti i creditori, potrà farsi ricorso alla finanza esterna, liberamente distribuibile tra i creditori non essendo assoggettata alla regola del concorso e dell'ordine delle prelazioni che si impongono soltanto con riferimento al patrimonio del soggetto sottoposto alla procedura concorsuale. In tal caso assume rilevanza la verifica dell'effettiva provenienza dell'apporto esterno per evitare il verificarsi di situazioni di abuso nelle quali la finanza sia solo apparentemente esogena rispetto al patrimonio del debitore. Al riguardo, non potrà, ad esempio, costituire "nuova finanza" il versamento di una somma da parte dell'amministratore a titolo transattivo rispetto alla promuovenda azione di responsabilità, trattandosi di attivo potenziale rientrante nel patrimonio del debitore. Analogamente, non rientrano tra le risorse esterne ai sensi dell'art. 84, comma 4, ultimo periodo (applicabile anche al concordato semplificato), quelle conseguenti alla rinuncia dei soci alla prededuzione dei crediti da rimborso nascenti da finanziamenti da essi stessi apportati nella fase della composizione negoziata con vincolo di successiva postergazione. Come precisato dalla Corte di Cassazione *«In primo luogo, l'impossibilità di estendere la "latitudine" della nozione di "risorsa esterna" sino a ricomprendervi anche le condotte abdicative (come la rinuncia alla prededuzione dei finanziamenti erogati dai soci) risiede nella considerazione per cui la stessa non si sostanzierebbe in un quid pluris di aggiuntivo ed estraneo rispetto al patrimonio del debitore al momento della proposta di concordato semplificato, bensì in una redistribuzione operante su un piano meramente "interno" rispetto allo stesso patrimonio. Del resto, l'interpretazione restrittiva qui accolta risulta maggiormente aderente alla voluntas legis, laddove è rimasto comunque immutato il nucleo della nozione di risorsa esterna come costituito dalla necessaria estraneità della risorsa - intesa come ultroneità e novità dell'apporto - rispetto al patrimonio del debitore. Sorreggono tale continuità interpretativa, prima ancora che normativa, non solo gli orientamenti di legittimità già sopra ricordati⁸⁴ ed espressi nel contesto del*

⁸⁴ Gli orientamenti della giurisprudenza richiamati dai Supremi giudici sono: Cass. n. 9373 dell'8 giugno 2012, in tema di neutralità della cd. finanza esterna e Cass. n. 22169 del 6 agosto 2024, in relazione al profilo della non distribuibilità del surplus finanziario determinato dalla cd. continuità aziendale.

previgente regime fallimentare ma - come ricordato in dottrina - anche quanto risulta emergere dalla stessa Relazione Illustrativa al CCII, sub art. 84, commi quarto e sesto, ove comunque ci si riferisce a «risorse ulteriori rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore», evidenziando pertanto la regola secondo cui occorre che si tratti necessariamente di apporti distinti ed ulteriori provenienti da terzi (quand'anche dai soci), piuttosto che di nuove "utilità" prodottesi internamente all'impresa. (Cassazione, prima sezione civile, sentenza 12 gennaio 2026, n. 620).

Non essendo, tuttavia, imposto un soddisfacimento minimo - come nel caso del concordato preventivo liquidatorio (art. 84, comma 4) - è possibile che l'utilità monetaria venga ritenuta sussistente anche in caso di percentuali irrisorie, in particolare ove venga associata ai vantaggi compensativi della continuità indiretta.

Non è, infatti, necessario un soddisfacimento in termini monetari potendo l'utilità rinvenirsi anche indirettamente nella continuità dei rapporti di lavoro o di fornitura in caso di liquidazione con cessione di azienda nonché nella maggiore celerità della procedura concordataria rispetto a quella della liquidazione giudiziale. In tal senso il Tribunale di Treviso ha affermato che *«Dal raffronto della previsione dell'art. 84, co 3, CCII che in materia di concordato preventivo richiede "un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile", può desumersi che l'utilità in parola possa prescindere da un pagamento o da una minore spesa e risolversi in un qualche vantaggio per il creditore, ad esempio nella salvaguardia di un rapporto in corso di esecuzione, che con l'apertura della liquidazione giudiziale verrebbe meno. Questa conclusione trova significativo conforto nella disciplina del concordato semplificato che, pur appartenendo alla categoria dei concordati liquidatori, non prevede alcuna soglia minima di soddisfazione dei creditori, con la conseguenza che la proposta non potrà di per sé solo essere rigettata in ragione del valore economico della stessa, purché vengano rispettati gli altri due presupposti, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e utilità per ciascuno dei creditori. L'assenza di una percentuale minima di soddisfazione si ricollega, nella prospettiva puramente liquidatoria, alla circostanza che all'esito delle trattative e verificata*

l'impossibilità di soluzioni negoziali, ai creditori non può essere riconosciuta un'utilità maggiore dei beni oggetto di cessione; nella prospettiva della continuità indiretta, come nel caso di (omissis), si spiega con il favor per la conservazione dell'impresa, dei rapporti con i fornitori e dipendenti e anche della prosecuzione della riscossione tributaria.». La pronuncia si esprime anche riguardo alla percentuale di soddisfacimento monetario, affermando che «È pacifico che la percentuale di soddisfazione dei chirografari ad origine e dei privilegiati degradati sia davvero minimale, sostanzialmente irrisoria, ma i vantaggi compensativi per i creditori derivanti dalla continuità indiretta, possibile anche con il concordato semplificato avente natura liquidatoria, consentono di superare il vaglio di convenienza che deve operare il Tribunale nell'ambito di un concordato senza voto» (Tribunale di Treviso, decreto 3 ottobre 2023; n.d.r. sottolineatura aggiunta).

Non costituisce, invece, utilità il vantaggio fiscale rappresentato dalla possibilità di recuperare l'IVA a debito corrisposta a seguito del mancato incasso del credito. Al riguardo il Tribunale di Bergamo ha precisato che «I benefici fiscali connessi alla dimostrata insoddisfazione del credito sussistono, sempre, anche nell'alternativa liquidatoria, sin dall'apertura della procedura, senza necessità di attenderne l'epilogo (art. 26 DPR 633/1972 come modificato dall'art.18 comma 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, con la L. 23 luglio 2021, n. 106), e per questo può riconoscersi che la proposta della (omissis) non arreca pregiudizio ai creditori. Va tuttavia escluso che detti benefici, di per sé soli considerati, si concretino in un vantaggio che il concordato semplificato prevede e la liquidazione esclude. In altri termini, l'adombrato vantaggio fiscale, di cui trasversalmente godrebbero i creditori monetariamente insoddisfatti, non costituisce una "posta attiva" propria ed esclusiva del concordato, palesandosi evidente che essa emergerebbe anche nell'alternativo scenario liquidatorio giudiziale.» (Tribunale di Bergamo 6 dicembre 2023).

In ogni caso, come chiarito dai giudici di legittimità, «(...) l'utilità della proposta per ciascun creditore, presupposto per l'omologazione del concordato, ancorché non misurabile in termini economici, non può essere costituita dalla

semplice risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile, in quanto quest'ultima non integra alcun vantaggio per i creditori chirografari per i quali non è stata prevista alcuna forma di soddisfazione.» (Cassazione, prima sezione civile, sentenza 12 gennaio 2026, n. 624).

Resta, infine, il controllo sulla fattibilità del piano di liquidazione che ha ad oggetto sia la fattibilità in termini giuridici che in termini economici al fine di verificare l'idoneità alla realizzazione dello scopo prefissato.

Il tribunale assume la propria decisione con decreto reclamabile innanzi alla Corte di appello entro trenta giorni dalla comunicazione eseguita a cura della cancelleria (art. 247). Avverso il decreto della Corte di appello è ammesso ricorso per Cassazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Effetti dell'omologazione della proposta di concordato

Analogamente a quanto avviene per il concordato preventivo, anche per il concordato semplificato, l'omologazione produce l'effetto di rendere inesigibili nei confronti del debitore la quota falcidiata dei crediti sorti anteriormente alla pubblicazione del ricorso. È, infatti, richiamato espressamente l'art. 117 con conseguente effetto esdebitatorio del debitore. Restano tuttavia impregiudicati i diritti verso gli eventuali coobbligati solidali.

Sono, altresì, richiamate le disposizioni in materia di risoluzione per inadempimento di cui all'art. 119: al riguardo, l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza e il ricorso deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato, salvo che gli obblighi derivanti dal concordato siano stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. Laddove non sia tassativamente indicata la scadenza dell'ultimo adempimento, il termine annuale entro cui può proporsi la domanda di risoluzione decorre, secondo la giurisprudenza in vigenza della *l.f.*, *«dall'esaurimento delle operazioni di liquidazione che si compiono non soltanto con la vendita di beni dell'imprenditore, nonché con la predisposizione e comunicazione dei piani di riparto, ma anche con gli effettivi pagamenti, compresi quelli conseguenti ad eventuali sopravvenienze attive»* (cfr. Cassazione Civile,

Sentenza del 20 dicembre 2011, n. 27666). La Suprema Corte ha precisato, al riguardo, che *“il termine annuale di cui all’art. 137 L.F. (con ragionamento perfettamente adattabile all’identica disposizione contenuta nell’art. 186 L.F.) deve intendersi come un termine decadenziale, che decorre dall’esaurimento delle operazioni di liquidazione solo nel caso in cui non sia stata fissata nel concordato la data dell’ultimo pagamento, costituente appunto il dies a quo della decorrenza del termine annuale”* (cfr., *ex plurimis*, Corte di Cassazione, Ordinanza, Sezione VI, 29 maggio 2019 n. 14601; Corte di Cassazione, Sentenza, Sezione I, 25 settembre 2017, n. 22273; Corte di Cassazione, Sentenza, Sezione I, 20 giugno 2011, n. 13446).

Ai fini dell’esecuzione, viene richiamato l’art. 118, cosicché l’ausiliario è tenuto a sorvegliare il regolare adempimento e a segnalare al tribunale il mancato assolvimento agli obblighi assunti nonché ogni eventuale atto che rechi pregiudizio ai creditori. Egli dovrà, altresì, redigere una relazione semestrale sull’andamento dell’esecuzione del concordato.

Modifiche sostanziali alla proposta e al piano successive all’omologazione

Sulle modifiche alla proposta successive all’omologazione si è di recente pronunciato il Tribunale di Velletri (decreto del 20 dicembre 2024) che ha escluso l’applicazione analogica dell’art. 118-*bis*, relativo alle modificazioni al piano di concordato preventivo, osservando che la norma riguarda specificamente il concordato in continuità aziendale, circostanza incompatibile con il concordato semplificato tanto ciò è vero, continua il giudice, che tra le norme cui la disciplina del concordato semplificato rinvia non è previsto il citato art. 118-*bis*. Inoltre, il Tribunale osserva che in ogni caso la modifica potrebbe riguardare esclusivamente il piano al fine di consentire l’attuazione della proposta di soddisfacimento ai creditori che deve ritenersi irretrattabile per effetto dell’intervenuta homologazione.

Al riguardo, occorre rilevare che la differenza rispetto al concordato in continuità - che potrebbe, tra l’altro, giustificare la mancata estensione della disciplina di cui al citato art. 118-*bis* - attiene alla circostanza che eventuali

scostamenti andrebbero ad incidere sul soddisfacimento dei creditori e, quindi, sulla proposta che la norma richiamata intende invece preservare. Il regolare e corretto adempimento del concordato liquidatorio potrebbe, infatti, essere diretta conseguenza della collocabilità dei beni sul mercato anche in virtù di fatti sopravvenuti. Peraltro, nel concordato semplificato realizzato nella forma della cessione dei beni ai creditori, il debitore concordatario non è vincolato alla percentuale di soddisfacimento che è solo indicativa.

Con riferimento alla normativa antecedente agli interventi integrativi del Correttivo-ter, già la Corte di Appello di Torino, 19 novembre 2024 - in sede di reclamo avverso la mancata omologazione di una proposta concordataria - aveva specificato che la fattibilità del piano opposta dal reclamante veniva basava su elementi nuovi intervenuti successivamente al rigetto dell'omologa che avevano comportato peraltro anche un aggiornamento dei dati contabili relativi ad alcune poste dell'attivo e del passivo concordatario.

Nel rigettare pertanto il reclamo, il giudice, ha chiarito che si trattava di *«modifiche sostanziali e non di dettaglio ed è indubbio che qualunque modifica sostanziale del piano - che nel caso costituisce un nuovo piano - debba essere sottoposta al parere dell'Ausiliario, che deve anche controllare e riscontrare i nuovi dati come del resto si evince anche dal comma 3 dell'art. 25 sexies citato come modificato dal ed terzo correttivo, quando consente, davanti al Tribunale, la rivisitazione e rimodulazione del piano prima del giudizio di omologazione. La modifica sostanziale del piano originario, inoltre, deve essere sottoposta ai creditori a norma dell'art. 25 sexies, co. 4, CCII, onde consentire loro di fare opposizione o di avanzare osservazioni - non potendosi prescindere, rispetto ad un piano di concordato oggettivamente diverso da quello di cui si è chiesta inizialmente l'omologa, da una nuova instaurazione del contraddittorio con i soggetti interessati, tenuto conto che quello previsto dall'art. 25 sexies CCII è un concordato "obbligatorio" o senza voto.»*

Ciò ad intendere che le uniche modifiche ammissibili al piano e alla proposta possono essere presentate soltanto prima che intervenga l'omologazione.

5. Segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi (Capo III)

5.1. Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (Art. 25-novies)

Art. 25-novies

Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

“1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

- a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
 - 1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;*
 - 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;**
 - b) per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;*
 - c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000;*
 - d) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.*
- 2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:*
- a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, non oltre centocinquanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010;*
 - b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'Agenzia delle entrate-*

Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

3. Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l'invito alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

- a) con riferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto per il secondo;*
- b) con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 a decorrere da quelle relative al secondo trimestre 2022;*
- c) con riferimento all'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022”.*

La previsione normativa scaturisce dal recepimento della *Direttiva Insolvency* per effetto del *Correttivo-bis*.

In particolare, la norma attua il disposto dell'art. 3 della citata direttiva unionale ai sensi del quale gli Stati membri sono tenuti a disciplinare l'accesso del debitore a uno o più strumenti di allerta precoce idonei a consentire la rilevazione di situazioni di insolvenza prospettica inducendo il debitore medesimo ad attivarsi.

Al riguardo, come evidenziato anche nell'introduzione alla presente parte, la versione originaria del *Codice* contemplava già un meccanismo di allerta ispirato alla Raccomandazione 2014/135/UE che esortava gli Stati membri a adottare misure atte a prevenire l'insolvenza con iniziative da attuare in una fase preventiva, indiziaria circa la probabilità di insolvenza.

Il meccanismo di allerta si fonda sull'invio di segnalazioni all'imprenditore da parte degli organi societari, di banche e istituti finanziari nonché dei creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione).

Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, di cui al presente articolo, traggono origine da inadempimenti superiori a specifici importi predefiniti.

In base alla previgente disciplina, le segnalazioni, aventi ad oggetto inadempimenti rilevanti, costituivano un obbligo per i creditori pubblici qualificati ed imponevano all'imprenditore l'adempimento entro determinati limiti temporali a pena di coinvolgimento dell'OCRI (Organismo di composizione della crisi) al

fine di avviare necessariamente un tentativo di componimento bonario (composizione assistita) o di accedere ad una delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

La disciplina è stata tuttavia fortemente ridimensionata a seguito delle ripercussioni sugli operatori economici della pandemia da COVID-19.

Attualmente, la norma riproduce quanto disposto dall'art. 30-*sexies* d.l. n. 152 del 2021, confluito, con alcune modificazioni, tra le quali l'inserimento tra i creditori pubblici anche dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

La previsione normativa in commento disciplina l'onere per i creditori pubblici qualificati di segnalare all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, il superamento della soglia di esposizione debitoria stabilita per ciascuno di essi. In tal caso, tuttavia, non sussiste alcun obbligo di adempimento.

La segnalazione contiene, infatti, un mero invito all'imprenditore ad avviare, ove ne sussistano i presupposti, il percorso negoziale della composizione assistita.

Si tratta, in sostanza, di un onere informativo a carico dei creditori pubblici qualificati affinché l'imprenditore verifichi lo stato di equilibrio della gestione aziendale e assuma le conseguenti iniziative.

Le segnalazioni vengono eseguite a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In particolare:

- a) l'INPS, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, segnala la presenza di un debito scaduto da oltre novanta giorni, per contributi previdenziali di importo superiore al 30% dei contributi relativi all'anno precedente, e superiore al limite di 15.000 euro. Il limite è ridotto a 5.000 euro in assenza di lavoratori subordinati e parasubordinati. La segnalazione va effettuata entro sessanta giorni dal verificarsi delle citate condizioni;
- b) l'INAIL, a decorrere dal giugno 2023, segnala l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore

all'importo di 5.000 euro. Anche in tal caso, la segnalazione va effettuata entro sessanta giorni dal verificarsi delle citate condizioni;

c) l'Agenzia delle entrate segnala l'esistenza di un debito scaduto relativo esclusivamente all'omesso versamento dell'IVA, laddove l'importo non versato sia di ammontare superiore a 5.000 euro, come risultante dagli esiti delle liquidazioni periodiche (cc.dd. Li.Pe) di cui all'art. 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dalle liquidazioni relative al secondo trimestre 2022 e, comunque, di importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di 20.000 euro.

La segnalazione viene effettuata contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'art. 54-*bis* del d.P.R. n. 633 del 1972 e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle Li.Pe.;

d) l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnala l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre novanta giorni di importo superiore a 100.000 euro per le ditte individuali, a 200.000 euro per le società di persone, a 500.000 euro per le altre società. La segnalazione va effettuata entro sessanta giorni dal superamento dei citati importi ed ha ad oggetto i carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

6. Strumenti di regolazione della crisi – Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Titolo IV - Capo I-*bis* - del Codice)

*6.1. Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Art. 64-*bis*)*

Articolo 64-*bis*

Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

“1. Con il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione l'imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione degli stessi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, purché la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi. In ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione.

1-bis. Prima della presentazione della domanda di omologazione del piano il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori. Alla proposta è allegata la relazione del professionista indipendente incaricato ai sensi del comma 3, che attesta, oltre alla veridicità dei dati aziendali, la sussistenza di un trattamento non deteriore di tali crediti rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. La proposta è depositata presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5 e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 5, terzo e quarto periodo, 6 e 7. L'eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta. Nel caso in cui la proposta venga modificata, il termine è aumentato di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta e se la modifica si sostanzia in una nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente è aumentato a novanta giorni.

2. La domanda è presentata nelle forme dell'articolo 40, anche con accesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Con il ricorso il debitore deposita la proposta e il piano, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2. Alla domanda si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 46.

3. Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

4. A seguito della presentazione del ricorso, il tribunale pronuncia decreto con il quale:

a) valutata la ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina un giudice delegato al procedimento e nomina oppure conferma il commissario giudiziale;

b) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettere c) e d).

5. Dalla data della presentazione della domanda e fino all'omologazione, l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, sotto il controllo del commissario giudiziale secondo quanto previsto nel comma 6. L'imprenditore gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori.

6. L'imprenditore informa preventivamente il commissario, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione. Il commissario giudiziale, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori o non è coerente rispetto al piano, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, il

commissario giudiziale ne informa immediatamente il tribunale ai fini di cui all'articolo 106.

7. Alle operazioni di voto si applicano gli articoli 107, 108, 109, commi 2, 4, 6 e 7, 110 e 111. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al periodo precedente è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui ai periodi precedenti, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.

8. Il tribunale omologa con sentenza il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. Se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto a quanto potrebbe ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di homologazione.

9. Anche ai fini di cui all'articolo 64-ter, al piano di ristrutturazione soggetto a homologazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 48, commi 1, 2 e 3, 87, commi 1 e 2, 89, 91, 92, 93, 94-bis, 95, 97, 98, 99, 101 e 102, nonché le disposizioni di cui alle sezioni IV e VI, del capo III del titolo IV, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 112 e 114-bis e di cui al capo I del titolo VI del presente codice. Ai giudizi di reclamo e di cassazione si applicano gli articoli 51, 52 e 53. Dalla presentazione della domanda unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, si applicano le disposizioni degli articoli 145 e da 154 a 162.

9-bis. Quando il piano prevede, anche prima dell'omologazione, il trasferimento a qualunque titolo dell'azienda o di uno o più rami su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.”

Inquadramento istituto

Il Piano di ristrutturazione soggetto ad homologazione (di seguito “PRO”) è un nuovo strumento di regolazione della crisi introdotto dall'art. 16 del Correttivo-

bis in attuazione della *Direttiva Insolvency* che, come evidenziato in premessa, richiede la possibilità di accesso ad uno strumento che possa prescindere dalle regole distributive tipiche delle procedure concorsuali.

Lo strumento del PRO, previa suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei⁸⁵, consente all'imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale di rendere inesigibili crediti anteriori al deposito della domanda giudiziale per la parte non soddisfatta con deroga ai principi cardine che disciplinano il concorso fra i creditori *ex artt.* 2740 e 2741 codice civile: responsabilità patrimoniale illimitata; *par condicio creditorum* e graduazione delle cause legittime di prelazione. Ciò, subordinatamente al consenso unanime delle classi che costituisce, peraltro, presupposto necessario ai fini dell'omologazione da parte dell'autorità giudiziaria che, invero, non è tenuta ad eseguire verifiche particolari se non quelle di natura meramente formale, salve le eccezioni che meglio si approfondiranno nel prosieguo.

La disciplina del PRO è fortemente innovativa e si colloca in una posizione intermedia tra gli accordi di ristrutturazione del debito e il concordato preventivo in continuità.

Il legislatore, quindi, ha stabilito per il PRO una "leva" finalizzata ad incentivare il raggiungimento del consenso delle parti rispetto a quei piani che siano oggettivamente convenienti a confronto con l'alternativa liquidatoria.

Infatti, in caso di mancato accordo il debitore può chiedere la conversione della domanda di PRO in concordato preventivo (con regole distributive

⁸⁵ Sul punto si richiama la giurisprudenza, sviluppatasi in materia di concordato preventivo, sul significato di omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici. In particolare, secondo la Corte di Cassazione 16 aprile 2018, n. 9378: «l'omogeneità delle posizioni giuridiche, quale criterio volto a garantire sul piano formale le posizioni più o meno avanzate delle aspettative di soddisfo, riguarda la natura oggettiva del credito e concerne le qualità intrinseche delle pretese creditorie, tenendo conto dei loro tratti giuridici caratterizzanti, del carattere chirografario o privilegiato, della eventuale esistenza di contestazioni nella misura o nella qualità del credito, della presenza di un eventuale titolo esecutivo provvisorio»; «l'omogeneità degli interessi economici, essendo un criterio volto a garantire sul piano sostanziale la *par condicio*, ha riguardo alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito (banche, fornitori, lavoratori dipendenti, ecc.) e al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare (in ragione ad esempio dell'entità del credito rispetto all'indebitamento complessivo, della presenza di coobbligati o dell'eventuale interesse a proseguire il rapporto con l'imprenditore in crisi), al fine di garantire secondo canoni di ragionevolezza una maggiore adeguatezza distributiva in presenza di condizioni di omogeneità di posizione».

predeterminate) e in tale contesto ottenere l'omologa forzosa della proposta (art. 88, commi 3 e 4), in caso di dissenso delle Amministrazioni.

In merito all'evoluzione normativa, il *Correttivo-ter*, attraverso l'art. 18, comma 1, è intervenuto, in particolare, ad integrare la normativa, con il comma 1-*bis*, introducendo la possibilità di proporre, anche in tale istituto, il trattamento del debito tributario e contributivo con disciplina che richiama quella del concordato preventivo con esclusione, tuttavia, del *cram-down*, incompatibile con uno strumento per la cui approvazione è richiesta l'unanimità delle classi.

Più in generale, la procedura del PRO è strutturata secondo il modello del concordato preventivo alla cui disciplina viene fatto rinvio e ciò, peraltro, ha sollevato problemi applicativi.

Una prima questione verte sulla finalità dello strumento: se possa essere utilizzato esclusivamente per assicurare esigenze di continuità aziendale, ovvero anche a scopo meramente liquidatorio.

Sulla questione interpretativa il Tribunale di Roma, con il decreto del 25 marzo 2025, sezione 14 civile ha escluso, anche a seguito della revisione operata dal *Correttivo-ter* che il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione sia suscettibile di assumere una declinazione meramente liquidatoria, richiamando la *Direttiva Insolvency* e il relativo decreto di attuazione (d. lgs. n. 83 del 2022), nonché la Relazione illustrativa al citato *Correttivo-ter* nella parte in cui si afferma che *“In recepimento della direttiva, tale strumento ha la funzione di favorire la ristrutturazione delle imprese risanabili, con continuazione dell'attività sia diretta che indiretta, mediante un procedimento meno formalizzato e caratterizzato da minori controlli e con la predisposizione di un piano esentato dal rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione”*.

I giudici del tribunale di Roma, a supporto della funzione esclusivamente conservatrice della continuità aziendale del PRO, elencano plurime previsioni normative che, anche per rinvio ai sensi del comma 9, ne delineano la disciplina normativa con riferimento al concordato in continuità⁸⁶.

⁸⁶ A commento della revisione del comma 9, il Tribunale sottolinea che *“(…). Il richiamo all'articolo 114 quindi – che ha fatto dubitare della natura dello strumento e della possibilità di utilizzarlo anche con*

In tale prospettiva, i giudici rilevano che certamente può essere proposto un piano in continuità, diretta o indiretta, con cessione di asset non funzionali al piano stesso.

Nella sentenza i giudici rilevano altresì che *“un progetto di ristrutturazione soggetto ad omologazione esclusivamente liquidatorio si atterrebbe ad uno strumento sostanzialmente elusivo della previsione dalla disciplina dell’articolo 84, 4° comma, c.c.i.i. nella parte in cui ammette la possibilità di accedere ad un concordato preventivo con liquidazione del patrimonio solo in presenza di un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e sempre che sia assicurato il soddisfacimento dei creditori chirografari e di quelli privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo”*⁸⁷.

Iter procedimentale

La domanda di omologazione del PRO può essere presentata nelle forme descritte nell’art. 40 (procedimento unitario) anche con riserva a sensi dell’art. 44, comma 1, lettera a).

Con il ricorso il debitore deve depositare la proposta, il piano e la documentazione descritta dall’ art. 39, commi 1 e 2.

Devono essere applicati anche i commi 4 e 5 dell’art. 46.

Inoltre, vi deve essere un’attestazione del professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano.

Ai sensi del comma 4, a seguito della presentazione della domanda di omologazione - corredata del piano e della relativa documentazione - il Tribunale

finalità meramente liquidatorie - è stato sostituito dal richiamo all'articolo 114-bis, introdotto dallo stesso schema di decreto legislativo, contenente disposizioni applicabili alla liquidazione di beni nell'ambito del concordato in continuità aziendale”.

⁸⁷ La sentenza del tribunale afferma che *“Del tutto irrazionale (e, quindi, fondamentalmente contrario ai principi costituzionali) sarebbe non solo conseguire l’aggiramento della norma dell’art. 84, 4° comma, c.c.i.i. ma anche il superamento della regola dell’art. 2740 c.c. nell’ambito di una procedura che, peraltro, necessita sì del consenso unanime delle classi e non ammette la ristrutturazione trasversale, ma consente il raggiungimento di tale obiettivo con voto favorevole di una quota pari al solo 33,3% dei crediti.”*

pronuncia il decreto con il quale: (a) valutata la mera ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina un giudice delegato al procedimento e nomina oppure conferma il commissario giudiziale; (b) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi, e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori; (c) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del Tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal Tribunale.

A seguito della presentazione del ricorso per l'accesso al PRO non si verifica uno spossessamento attenuato (previsto invece nel concordato preventivo). Infatti, ai sensi del comma 5, dalla data di presentazione della domanda e fino all'omologazione del piano, l'imprenditore conserva – sotto il controllo del commissario giudiziale - la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa.

L'imprenditore è, tuttavia, tenuto ad informare preventivamente il commissario giudiziale per iscritto con riguardo agli atti di straordinaria amministrazione, nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti con il piano di ristrutturazione (comma 6). Il commissario giudiziale, qualora ritenga che un atto dell'imprenditore possa arrecare pregiudizio alla massa dei creditori ovvero non risulti coerente con il piano, è tenuto a darne segnalazione scritta all'imprenditore e all'organo di controllo. Qualora, nonostante la segnalazione, l'atto venga comunque posto in essere, il commissario giudiziale ne dà immediata comunicazione al tribunale ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 106 del *Codice*, con conseguente possibile apertura della liquidazione giudiziale.

Gli atti compiuti nella fase di pre-omologa sono validi ed efficaci, anche in caso di segnalazione.

Nel PRO, come nel concordato preventivo, vi è una fase antecedente al voto sulla proposta (o sulle proposte concorrenti) finalizzata a rendere i creditori maggiormente edotti circa lo stato dell'impresa debitrice e dell'andamento della procedura nonché della convenienza della domanda presentata.

Alle operazioni di voto, il comma 7 rende applicabile la disciplina prevista per il concordato richiamando gli articoli 107, 108, 109 (commi 2, 4, 6 e 7), 110 e 111 (a cui si rinvia per lo specifico commento presente nella Parte III).

In particolare, è previsto che il PRO è approvato dall'unanimità delle classi.

In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i 2/3 dei crediti dei creditori votanti, purché rappresentino almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe.

I creditori muniti di privilegio non votano se la proposta ne prevede la soddisfazione integrale in denaro entro centottanta giorni dall'omologazione. Se non ricorrono tali condizioni, tali creditori votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.

I crediti assistiti dal privilegio *ex art. 2751-bis n. 1* codice civile devono essere soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni.

Successivamente alle fasi di voto, se la proposta è *“approvata da tutte le classi, la procedura può proseguire e si passa alla successiva fase dell'omologazione; se, al contrario, la proposta non è approvata da tutte le classi, la procedura si arresta e si chiude, salvo la possibilità di chiedere l'eventuale conversione in concordato preventivo”*⁸⁸.

Nel caso in cui il PRO sia stato approvato in tutte le classi e non siano state presentate opposizioni, il Tribunale procede ad omologare il piano senza eseguire una verifica nel merito della proposta. Il piano diviene così obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda di accesso nel Registro delle imprese, pur rimanendo impregiudicati i diritti di questi nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso (*cfr.*

⁸⁸ Cfr., D'Attorre in *“Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza”*, III edizione.

l'art. 64-*bis*, comma 9, che opera un rinvio all'art. 117, contenuto nella sezione VI, capo III, titolo IV).

Nel caso in cui, invece, siano state presentate opposizioni all'omologa da parte di creditori dissenzienti, ove queste abbiano ad oggetto un "difetto di convenienza" del piano, il Tribunale è chiamato ad esprimersi anche sul merito della proposta, e dunque, sulla convenienza del piano.

In questo caso è previsto un meccanismo di omologazione forzata verso qualsiasi creditore dissenziente opponente in quanto ai sensi del comma 8 - come riformulato dal *Correttivo-ter* - il Tribunale omologa ugualmente il piano *"quando dalla proposta il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto a quanto potrebbe ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di omologazione"*.

Anche il comma 9 fa rinvio ad alcune norme del concordato preventivo in quanto compatibili.

Innanzitutto, si richiamano le norme sul procedimento di omologazione (art. 48 commi 1, 2 e 3), sul contenuto del piano (art. 87 commi 1 e 2), le norme sulle proposte concorrenti (art. 89), sulle offerte concorrenti (art. 91), sul commissario giudiziale (art. 92), sulla pubblicità del decreto (art. 93), sui contratti pendenti in continuità (art. 94-*bis*), sui contratti pendenti con la P.A. (art. 95), sui contratti pendenti (art. 97), sulla prededuzione (art. 98), sui finanziamenti prededucibili (articoli 99, 101, 102) nonché le disposizioni di cui alle sezioni IV e VI, del capo III del titolo IV, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 112 e 114-*bis*. Tra queste ultime è compreso anche l'art. 116 che consente ai creditori di contestare, in sede di opposizione all'omologazione, la validità di operazioni straordinarie come fusioni, scissioni o trasformazioni previste nel piano di ristrutturazione. L'elencazione delle norme di rinvio prevede anche il capo I del titolo VI del *Codice* (artt. da 284 a 286). Dette ultime norme disciplinano il concordato e gli accordi di ristrutturazione dei debiti di gruppo. Il PRO, quindi, non è estraneo alla disciplina della regolazione della crisi o dell'insolvenza di gruppo. Anche in tale ambito è possibile, con riferimento al PRO, la presentazione della proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 284-*bis*.

Ai giudizi di reclamo e di cassazione vengono applicati gli articoli 51 (Impugnazioni), 52 (Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi) e 53 (Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione).

Infine, il comma 9, ultimo periodo, richiama l'applicabilità delle norme sulla liquidazione giudiziale; in particolare le disposizioni concernenti: le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi (art. 145), crediti pecuniari (art. 154), compensazione (art. 155), crediti infruttiferi (art. 156), obbligazioni ed altri titoli di debito (art. 157), crediti non pecuniari (art. 158), rendita perpetua e rendita vitalizia (art. 159), creditore di più coobbligati solidali (art. 160), creditore di più obbligati solidali parzialmente soddisfatto (art. 161), coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia (art. 162).

Si applica, altresì, l'art. 166, comma 3, lettera e)⁸⁹ ai sensi del quale non sono soggetti all'azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie sui beni del debitore posti in essere in esecuzione del PRO omologato.

Non trova, invece, applicazione l'art. 324 (non modificato dal *Correttivo-ter*)⁹⁰, in ordine all'esenzione dalla responsabilità penale dell'imprenditore (reati di bancarotta).

Con il *Correttivo-ter*, è stato inserito nella norma in commento il comma 9-*bis* che, al fine di agevolare la continuità aziendale e l'efficacia dello strumento in esame, detta la disciplina del trasferimento d'azienda (a qualunque titolo, quindi anche nell'ipotesi dell'affitto di ramo d'azienda) previsto anche prima dell'omologazione del piano. Come per altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, è disposto che, in deroga all'art. 2560, secondo comma, c.c., il

⁸⁹ L'articolo 166, dispone che “Non sono soggetti all'azione revocatoria: ...omisiss...”

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-bis omologato e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria; (...).

⁹⁰ L'articolo 324, dispone che “Le disposizioni di cui agli artt. 322, comma 3 e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiute in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell'art. 80, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli articoli 99, 100 e 101”.

tribunale autorizzi tale trasferimento previa verifica della sua funzionalità rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori, nonché il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente, dettando tutte le misure ritenute opportune al fine di tutelare le istanze delle altre parti eventualmente coinvolte. È fatto salvo il rispetto dell'art. 2112 c.c. sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, ed è altresì stabilito, a garanzia della correttezza e trasparenza del trasferimento autorizzato, che il tribunale verifichi anche il rispetto dei principi di competitività nella scelta dell'acquirente effettuata dal debitore.

L'esecuzione del piano omologato segue le regole dettate dall'art. 118, nonché dell'art. 118-bis in materia di modificazioni del piano introdotto con il *Correttivo-ter*.

Il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel PRO

Nel nuovo istituto del PRO, il *Correttivo-ter* ha introdotto la possibilità per il debitore, prima di presentare la domanda di omologazione del piano, di depositare presso gli uffici territorialmente competenti delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali indicati dall'art. 88, comma 5, una proposta che preveda il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi, nonché dei relativi accessori.

Alla proposta dovrà allegarsi la relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la sussistenza di un trattamento non deteriore dei crediti tributari e contributivi rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Per espresso richiamo, alla proposta si applicano le disposizioni dettate per la transazione fiscale nel concordato preventivo relativamente all'art. 88, comma 5, terzo e quarto periodo, commi 6 e 7 (al cui commento si rinvia), rispettivamente afferenti al rilascio della certificazione dei debiti tributari e contributivi e all'identificazione degli uffici competenti ad esprimere il voto sulla proposta.

A tale riguardo, il comma 1-bis, dispone che “*La proposta è depositata presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5*”.

L'art. 88, comma 5, richiamato, statuisce a sua volta che: “*Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, è presentata agli uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore*”.

Per effetto del richiamo, si pone il problema di individuare il momento in cui si radica la competenza dell'ufficio fiscale e cioè se debba aversi riguardo al momento del deposito della proposta e del piano, oppure a quello di presentazione della proposta di trattamento del credito tributario.

Si ritiene che la soluzione vada ricercata per analogia con la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti e, quindi, la competenza va individuata nel momento del deposito della proposta di trattamento del credito tributario.

Nell'ambito del PRO l'eventuale adesione dell'Amministrazione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta (o nel maggior termine conseguente alla sua integrazione o modifica). Tuttavia, sulla proposta di falcidia occorre anche esprimersi durante le operazioni di voto, stante il richiamo espresso operato dal comma 1-*bis*, all'art. 88, comma 6, e da quest'ultimo all'art. 107.

Ai sensi delle citate disposizioni, il Commissario Giudiziale è tenuto a trasmettere una relazione illustrativa e, a seguito del ricevimento, i creditori possono sollevare osservazioni e contestazioni ed esporre le ragioni per le quali non ritengono “*ammissibili o convenienti le proposte di concordato*”.

In primis, si sottolinea che la proposta di transazione fiscale può essere presentata alle Agenzie fiscali “*prima*” della proposizione del ricorso introduttivo al PRO, e che il giudice, ai sensi del comma 4, è tenuto ad effettuare una valutazione preliminare in ordine alla ritualità e legittimità della domanda giudiziale, cosicché, in caso di esito negativo, sarà tenuto a dichiararne l'inammissibilità interrompendo *ab origine* l'avvio del procedimento. Pertanto, non è opportuno aderire alla proposta transattiva prima dell'ammissione della domanda del PRO da parte del giudice.

Possono astrattamente configurarsi tre diversi scenari:

- 1) nell'ipotesi che il termine per aderire (90 giorni) scada anteriormente alla data di inizio del voto stabilita dal Tribunale (ovvero in assenza del

decreto che fissa la finestra di voto), l'Agenzia soffrirebbe una limitazione al proprio diritto ad essere pienamente informata, posto che non potrebbe fruire delle relazioni commissariali ex art. 105 e 107, commi 3 e 6. Si ritiene in tal caso, attesa l'assenza di pregiudizio collegata all'inutile decorso del termine di 90 giorni, che l'Agenzia possa esprimere il proprio voto, solo dopo l'esaurimento della fase del contraddittorio fissato dall'art. 107;

- 2) il termine per aderire scade all'interno della finestra di voto stabilita dal Tribunale. In tal caso si ritiene che l'Ufficio possa esprimersi direttamente attraverso il voto nei modi e nei termini fissati dal Tribunale;
- 3) il termine per aderire scade successivamente alla chiusura della finestra di voto (caso meno probabile). In tal caso si ritiene che sia possibile per l'Agenzia anticipare il voto, se l'istruttoria è semplice, oppure, in caso di istruttoria complessa, chiedere il rinvio del termine di voto, al fine di non veder compresso il proprio *spatium decidendi*.

L'ultimo periodo del comma 1-*bis* dell'art. 64-*bis* stabilisce che in caso di modifica della proposta, il termine per l'adesione dei creditori pubblici è aumentato di sessanta giorni, decorrenti dalla data di deposito della modifica; qualora venga presentata una nuova proposta, il termine per l'adesione riparte da novanta giorni dalla data del relativo deposito.

La previsione normativa è volta a garantire che i creditori pubblici dispongano di un periodo non inferiore a novanta giorni per valutare il contenuto della proposta, inclusa l'eventuale versione modificata. Pertanto, l'incremento del termine in caso di modifica deve essere interpretato in modo da assicurare comunque tale periodo minimo.

Proprio per garantire il rispetto di tale periodo minimo, quando la proposta viene modificata l'estensione di sessanta giorni deve essere interpretata in modo da non ridurre il termine complessivo di novanta giorni previsto dalla norma. In altri termini, l'aggiunta dei sessanta giorni non può comportare una scadenza che cada prima del periodo minimo di novanta giorni calcolato dalla proposta

originaria. In caso contrario, infatti, i creditori pubblici finirebbero per disporre di un tempo inferiore a quello necessario per una compiuta valutazione della proposta modificata.

Infine, qualora la modifica assuma un contenuto tale da integrare una nuova proposta, il legislatore prevede che il termine per l'adesione riparta integralmente da novanta giorni dalla data del relativo deposito, fissando così un nuovo termine di novanta giorni *ex novo*.

Per nuova proposta si deve intendere quella che prevede una modifica della prestazione contrattuale (ovvero della determinazione del debito tributario) o delle modalità di adempimento.

Ad esempio, costituisce una nuova proposta la modifica della percentuale di soddisfacimento o la modifica dei tempi di adempimento.

Di seguito si riportano alcuni esempi:

Esempio 1 – Modifica della proposta che ridurrebbe il tempo di valutazione

- Deposito proposta originaria: 1° marzo - Termine originario per l'adesione: 30 maggio (90 giorni);
- Deposito della modifica: 20 marzo - Termine calcolato meccanicamente aggiungendo 60 giorni: 19 maggio.

In questo caso, se ci si limitasse ad aggiungere i 60 giorni alla data della modifica, il termine scadrebbe prima del 30 maggio, riducendo a meno di 90 giorni il tempo a disposizione dei creditori pubblici.

Per evitare questo effetto distorsivo, il termine del 30 maggio deve essere comunque mantenuto. In tal modo, i creditori pubblici continuano ad avere a disposizione almeno 90 giorni complessivi per valutare la proposta, anche se modificata.

Esempio 2 – Modifica che non riduce il periodo di 90 giorni

- Deposito proposta originaria: 1° marzo - Termine originario: 30 maggio;

- Deposito modifica: 20 aprile - Termine calcolato aggiungendo 60 giorni: 19 giugno.

In questo caso, l'aggiunta dei 60 giorni porta il termine per l'adesione oltre il 30 maggio, quindi il periodo minimo dei 90 giorni risulta comunque rispettato. Non è necessario fissare un termine diverso: il termine del 19 giugno è pienamente conforme alla norma.

Esempio – Deposito di una nuova proposta

- Deposito proposta originaria: 1° marzo - Termine originario: 30 maggio;
- Deposito nuova proposta: 20 aprile - Nuovo termine di 90 giorni dalla nuova proposta: 19 luglio.

Questo garantisce che i creditori pubblici possano valutare il contenuto della nuova proposta con lo stesso periodo minimo previsto per quella originaria.

In merito al trattamento del credito tributario, questione controversa è quella della necessità o meno per il debitore di prevedere un'apposita classe separata per l'Agenzia.

Siffatta previsione, contenuta nella disciplina del concordato preventivo al comma 2 dell'art. 85, non è richiamata nel PRO dall'art. 64-bis, comma 7.

È dubbio, in particolare, se la mancata previsione integri una precisa scelta del legislatore o costituisca invece una lacuna, determinatasi a seguito dell'introduzione anche nel PRO, da parte del *Correttivo-ter*, del trattamento del credito tributario.

Su questo ultimo punto, si segnala il Tribunale di Monza del 12 marzo 2025, che ha ritenuto necessaria la distinzione tra il credito privilegiato e il credito chirografario dei creditori pubblici, rimarcando la necessità che tali crediti siano inseriti in due distinte classi. Tale provvedimento è stato confermato dalla Corte d'Appello di Milano con decreto dell'11 giugno 2025 che rimarca che nella classe unica di creditori pubblici (ADE, ADER, INPS, INAIL) formata dal debitore *“gli interessi economici appaiono distinti, perché legati, da un lato, all'imposizione*

fiscale e, dall'altro, alla previdenza sociale, accorpendo tributi e contributi previdenziali. Si aggiunga inoltre che, come messo altresì in rilievo dal Tribunale, i crediti non chirografari dei diversi enti di cui trattasi, sono altresì assistiti da privilegi differenti e non coincidenti. Ne consegue che l'inserimento in una medesima classe di crediti eterogenei sia sotto il profilo giuridico che economico-finanziario, si pone in contrasto con i criteri di legittima formazione delle classi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. r), CCII" determinando l'inammissibilità del ricorso ex art. 64-bis.

7. Disposizioni relative ai gruppi di imprese (Titolo VI - Capo I - del Codice)

7.1. Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo

Art. 284

Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo

- 1. Più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all'articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti.*
- 2. Parimenti può essere proposta con un unico ricorso, da più imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.*
- 3. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.*
- 4. La domanda proposta ai sensi del comma 1 o del comma 2 deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati o coordinati invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Il piano o i piani di cui al comma 1 quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. La domanda deve inoltre fornire informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice*

civile. Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l'accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. Si applica l'articolo 289.

5. Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati o coordinati, rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto indicato nell'articolo 56, comma 2, devono essere idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna. Un professionista indipendente attesta:

- a) la veridicità dei dati aziendali;
- b) la fattibilità del piano o dei piani;
- c) le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa;
- d) la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del comma 4. L'attestazione contiene anche informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese.

6. Su richiesta delle imprese debtrici, il piano o i piani sono pubblicati nel registro delle imprese o nei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Si applica l'articolo 289.

La disposizione apre il Capo I del Titolo VI del *Codice*, che detta le norme in materia di regolazione della crisi o dell'insolvenza dei gruppi di imprese, affrontando questioni complesse che non venivano trattate nell'ambito della *Legge fallimentare*.

Infatti, la *Legge fallimentare*, seppur modificata più volte dal legislatore, era rimasta ancorata a una concezione atomistica della crisi d'impresa, non prevedendo la possibilità di una procedura unitaria nei casi in cui lo stato di crisi o di insolvenza riguardasse più imprese appartenenti al medesimo gruppo. Pertanto, in assenza di una base normativa, la Corte di cassazione aveva più volte respinto i tentativi, operati dalla giurisprudenza di merito, di adeguare in via interpretativa le regole concorsuali alla realtà dei gruppi⁹¹.

Considerando l'ordinamento domestico nel suo complesso, un precedente nella disciplina dell'insolvenza dei gruppi d'impresa è tuttavia rinvenibile nel

⁹¹ Corte di Cassazione 13 ottobre 2015, n. 20559; 31 luglio 2017, n.19014; 21 novembre 2019, n.30445.

d.lgs. n. 270 del 1999, tuttora vigente, che dall'art. 80 all'art. 91 regola l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, prevedendo uno specifico regime per il gruppo insolvente. La disciplina dettata dal d.lgs. n. 270 del 1999 punta a ripristinare l'unità del gruppo anche nella fase dell'insolvenza, prevedendo l'estensione dell'amministrazione straordinaria "*madre*" alle altre imprese insolventi, anche qualora queste risultino singolarmente prive dei requisiti dimensionali previsti per l'accesso alla procedura.

Da questo punto di vista, il *Codice* si muove secondo un'impostazione del tutto differente, ponendosi l'obiettivo di individuare i casi in cui i collegamenti tra le società del gruppo giustifichino soluzioni parzialmente difformi da quelle improntate al rigido rispetto del principio di separatezza e autonomia di ogni singola impresa⁹². Non è quindi prevista l'automatica estensione della procedura alle altre società del gruppo, ma, al contrario, il legislatore adotta un approccio flessibile teso a trovare un punto di equilibrio tra la valorizzazione dell'unità del gruppo e l'autonomia di ciascuna massa attiva e passiva.

Il concetto di gruppo è definito dall'art. 2, comma 1, lettera *h*), come l'insieme delle imprese che esercitano o sono sottoposte alla direzione e coordinamento di una società, ente o persona fisica, secondo quanto previsto dalla disciplina civilistica. Il *Codice* prevede inoltre che l'attività di direzione e coordinamento possa essere presunta in capo alla società tenuta al consolidamento dei bilanci, oppure in capo alla società che detiene il controllo delle altre imprese, anche in caso di controllo congiunto.

L'art. 284 prevede che le imprese che appartengono al medesimo gruppo, aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possano, qualora si trovino in stato di crisi o di insolvenza, presentare con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo (comma 1) o alla procedura di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, degli accordi di ristrutturazione agevolati e degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (comma 2). Alla base della domanda vi può essere un unico piano unitario o diversi piani reciprocamente collegati e coordinati.

⁹² G. Scognamiglio, *I gruppi di imprese nel CCII: fra unità e pluralità*, in *Le Società*, n.4/2019, 413.

La norma prevede inoltre che rimanga ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. Tale disposizione offre l'opportunità di declinare in termini più concreti quanto appena affermato circa la flessibilità dell'approccio adottato dal legislatore. In particolare, la disciplina della procedura di gruppo valorizza l'unitarietà sia dal punto di vista procedimentale, sia nella misura in cui prevede requisiti sostanziali comuni per le società debtrici coinvolte. Per il resto, continuano a valere i principi generali dettati dalla disciplina ordinaria applicabile alla singola impresa⁹³. Tali principi, tuttavia, nell'ambito della procedura di gruppo possono essere derogati nella misura esplicitamente prevista dal testo normativo, se la deroga è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori e al risanamento di ciascuna impresa.

Per quanto concerne l'autonomia delle masse attive e passive, il disposto del terzo comma dovrebbe comportare per ciascuna impresa il rispetto dell'art. 2740 c.c., ai sensi del quale *“il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”*.

Tuttavia, il successivo quarto comma dell'art. 284 stabilisce che la domanda unitaria deve illustrare le ragioni di maggiore convenienza per i creditori, derivanti dalla presentazione di un piano unitario invece di un piano autonomo per ogni singola impresa. Con riferimento al piano concordatario unitario o ai piani collegati, la norma precisa inoltre che il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa può provenire dal conseguimento di vantaggi compensativi derivanti dal collegamento tra le imprese del gruppo. Come chiarito nel successivo art. 285, i vantaggi compensativi possono derivare da operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo.

È dunque evidente che il rigido rispetto dell'autonomia delle singole masse attive e passive, come desunto dal disposto dell'art. 2740 c.c., si pone in netta contraddizione con la possibilità di operare trasferimenti di risorse infragruppo e con il conseguimento di vantaggi compensativi.

Per tale ragione, appare corretto ritenere che, nel contesto del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione di gruppo, l'autonomia delle masse

⁹³ L. Panzani, *Accordi di ristrutturazione e gruppi di imprese*, in *Diritto della Crisi*, 5 dicembre 2023, 3.

attive e passive prevista dal terzo comma non vada intesa in termini assoluti, risolvendosi nella necessità che ogni massa attiva sia destinata, in via esclusiva, alla rispettiva massa passiva. Al contrario, l'autonomia delle masse di ogni singola impresa può essere derogata, se la deroga è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori grazie al conseguimento di vantaggi compensativi. L'uscita di risorse dal patrimonio destinato alla singola massa passiva è dunque possibile, purché l'impiego delle risorse trasferite possa ragionevolmente portare al conseguimento di un valore superiore⁹⁴. In altri termini, si tratterà di valutare se il costo, attuale e certo, rappresentato dal trasferimento di risorse, verrà effettivamente "compensato" dal "vantaggio", futuro ed incerto, derivante dall'esito finale dell'operazione⁹⁵.

L'autonomia delle singole masse attive e passive rimane invece ferma nella misura in cui non viene esplicitamente derogata dal legislatore.

Il quinto comma, dopo aver precisato che il piano unitario o i piani reciprocamente collegati devono portare al risanamento e al riequilibrio della situazione finanziaria di ciascuna impresa, si sofferma sulla relazione del professionista indipendente che, oltre ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano o dei piani, è altresì chiamata ad attestare le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare il piano unitario o piani collegati, invece di un piano autonomo per ogni singola impresa; il beneficio stimato per i creditori di ogni singola impresa del gruppo deve essere quantificato con precisione.

Si precisa che le disposizioni contenute nel quinto comma si riferiscono sia al concordato che agli accordi di ristrutturazione di gruppo, ragion per cui deve ritenersi che quanto sopra argomentato in merito ai vantaggi compensativi e all'autonomia delle singole masse attive e passive sia applicabile anche agli accordi, anche se il secondo periodo del quarto comma dell'art. 284 e il secondo

⁹⁴ R. Sacchi, *Sui trasferimenti di risorse nell'ambito del concordato di gruppo nel C.C.I.A.A.*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n.2/2021, 320.

⁹⁵ N. Abriani, *La disciplina dei gruppi di imprese nel Codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Diritto della crisi*, 10 novembre 2022, 29.

comma dell'art. 285 fanno riferimento esplicito soltanto al concordato preventivo⁹⁶.

Da ultimo, la norma prevede che al concordato e all'accordo di ristrutturazione di gruppo si applichi l'art. 289, che prevede che la domanda debba contenere informazioni precise sulla struttura del gruppo e sui rapporti esistenti tra le diverse società. A questo proposito, è altresì previsto che il Commissario Giudiziale possa chiedere informazioni alla Consob o ad altra pubblica autorità al fine di accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo; il commissario può inoltre chiedere alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari delle azioni o delle quote societarie a esse intestate. Tale previsione potrà essere utile per approfondimenti circa eventuali operazioni infragruppo o per la verifica dell'esistenza di atti in frode, oltre che per il controllo dei requisiti di ammissibilità della domanda e delle possibili ipotesi di conflitto di interessi, anche ai fini dell'esclusione dal voto⁹⁷.

7.2. Trattamento dei crediti tributari e contributivi (Art. 284-bis)

Art. 284-bis

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

“1. Le imprese di cui al comma 1 dell'articolo 284 possono presentare unitariamente le proposte di cui agli articoli 63, 64-bis, comma 1-bis e 88.
2. Se, a causa del diverso domicilio fiscale delle imprese del gruppo, gli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie competenti a ricevere le proposte di cui al comma 1, in base alle disposizioni previste dagli articoli ivi richiamati, sono differenti, la proposta unitaria di cui al comma 1 deve essere presentata agli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie competenti in relazione al domicilio fiscale della società, ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che, alla data di presentazione della proposta unitaria, presenta la maggiore esposizione debitoria nei confronti di ciascuno degli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie distintamente competenti ai sensi delle ordinarie disposizioni di legge.

⁹⁶ L. Panzani, *Accordi di ristrutturazione e gruppi di imprese*, cit., 8.

⁹⁷ L. Panzani, *Il concordato di gruppo*, in *Il Fallimento*, n.10/2020, 1349.

3. *Alla proposta unitaria di cui al comma 1 devono essere allegati, oltre ai documenti indicati negli articoli ivi indicati, anche quelli indicati dall'articolo 284, comma 4, e con la proposta devono essere fornite le informazioni richieste nei commi 5 e 6 del medesimo articolo 284.*

4. *Resta in ogni caso ferma, anche ai fini del trattamento dei crediti tributari, l'autonomia delle masse attive e passive prevista dall'articolo 284.*”

L'articolo, inserito nel *Codice* dal *Correttivo-ter*, introduce nella disciplina dettata per i gruppi di imprese le disposizioni sul trattamento dei crediti tributari e contributivi. Come precisato nella Relazione illustrativa al decreto, l'intervento normativo è finalizzato a dirimere le difficoltà operative nella presentazione di istanze di transazione fiscale, a causa della pluralità di imprese interessate nell'operazione di ristrutturazione⁹⁸.

La norma prevede che più imprese appartenenti a un gruppo, che siano tutte in stato di crisi o di insolvenza, possano presentare unitariamente le proposte di transazione fiscale nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, anche agevolati o a efficacia estesa, nell'ambito del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e nell'ambito del concordato preventivo.

Allo scopo di agevolare l'unificazione del procedimento amministrativo, viene specificato che qualora, in base al domicilio fiscale di ciascuna impresa, risultino diversi uffici competenti a ricevere le proposte transattive, la proposta unitaria deve essere presentata all'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale dell'impresa che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Qualora questa non risulti individuabile, la proposta unitaria deve essere presentata all'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale dell'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria nei confronti degli uffici dell'Agenzia.

Dal tenore letterale della norma, emerge innanzitutto che la presentazione della proposta di transazione unitaria rappresenta una facoltà delle imprese istanti, che sono quindi lasciate libere di optare per la trattazione unitaria o disgiunta delle proposte di trattamento del credito tributario e contributivo. Le imprese debentrici potranno dunque decidere se presentare unitariamente le proposte transattive con le modalità previste dall'art. 284-*bis*, oppure procedere alla presentazione delle

⁹⁸ Cfr., Relazione illustrativa al D.lgs. n.136 del 2024, pag.100.

proposte separate presso ciascuno degli Uffici competenti sulla base dei diversi domicili fiscali.

Nei casi di presentazione della proposta unitaria, entro i successivi trenta giorni l'Agente della riscossione procederà a certificare, per ogni singola società debitrice, il debito iscritto a ruolo o affidato allo stesso Agente.

Nello stesso termine, l'Ufficio destinatario della proposta unitaria dovrà procedere, previo coordinamento con le altre strutture competenti, a certificare il debito tributario non iscritto a ruolo o non affidato all'Agente della riscossione, nonché il debito contenuto nei ruoli visti ma non ancora consegnati al medesimo Agente alla data di presentazione della proposta. Nel rispetto dell'autonomia delle diverse masse passive, la certificazione unitaria dovrà indicare separatamente il debito maturato in capo a ogni singola società.

L'art. 284-*bis* precisa, inoltre, che alla proposta unitaria dovranno essere allegati, oltre alla documentazione prevista dalle norme che disciplinano gli istituti giuridici di riferimento, anche i documenti previsti dall'art. 284, comma 4, e che tale documentazione dovrà altresì soddisfare i requisiti fissati dal medesimo art. 284 ai commi 5 e 6.

In sede di attività istruttoria, pertanto, l'Ufficio competente alla trattazione unitaria della proposta dovrà verificare, nel caso di trattamento dei crediti tributari nell'ambito del concordato preventivo, che la domanda illustri le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario, ovvero piani reciprocamente collegati, invece di un piano autonomo per ciascuna impresa; il piano concordatario, o i piani concordatari collegati, dovranno altresì contenere la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ogni impresa, nonché informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui collegamenti tra le diverse imprese.

Tali verifiche verranno effettuate dall'Ufficio anche nel caso di proposta di accordo transattivo di gruppo nell'ambito del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, nel caso in cui la domanda di omologazione nelle forme previste dagli articoli 40 e 44 sia contenuta nella documentazione allegata alla proposta di

accordo transattivo unitario. Potrebbe però darsi il caso che la domanda di omologazione venga presentata dopo la proposta di accordo transattivo, come del resto prevede lo stesso tenore letterale dell'art. 64-*bis*, comma 1-*bis*. Anche in quest'ultimo caso, comunque, la documentazione allegata alla proposta unitaria dovrà soddisfare i requisiti informativi previsti dall'art. 284 ai commi 4, 5 e 6.

Per quanto riguarda le proposte di transazione fiscale presentate nell'ambito degli accordi di ristrutturazione di gruppo, considerato che la domanda di omologazione viene depositata in Tribunale in seguito all'assenso, o al mancato assenso in caso di domanda di omologazione forzata, dell'Amministrazione finanziaria alla proposta transattiva, le informazioni sopra elencate dovranno essere contenute nella stessa proposta unitaria, nel piano di ristrutturazione unitario o nei piani di ristrutturazione collegati.

In ogni caso, che si tratti di concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione dei debiti o di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il piano unitario o i piani collegati dovranno risultare idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria e assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ciascuna impresa. L'Ufficio dovrà dunque verificare che il piano unitario o i piani collegati, nel loro sviluppo prospettico, portino effettivamente al riequilibrio patrimoniale, finanziario ed economico di ciascuna impresa per la quale venga prevista la continuazione dell'attività aziendale.

Inoltre, nel caso di concordato preventivo, come nel caso di accordi di ristrutturazione dei debiti e di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, l'attestazione redatta dal professionista indipendente dovrà soddisfare i requisiti previsti dall'art. 284, comma 5, dovendo dunque attestare, oltre alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano o dei piani, anche le ragioni di maggiore convenienza per i creditori di ogni singola impresa della scelta di presentare il piano unitario, o piani collegati, invece di un piano autonomo per ciascuna impresa, con relativa quantificazione del beneficio stimato per i creditori stessi; l'attestatore dovrà inoltre descrivere analiticamente la struttura del gruppo e i vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese.

L'art. 284-*bis* precisa che l'autonomia delle masse attive e passive, già prevista dall'art. 284, rimane ferma anche ai fini del trattamento dei crediti tributari. Si tratta di una disposizione che ha importanti implicazioni per le attività che gli Uffici dell'Agenzia sono chiamati a svolgere, sia nella fase istruttoria, sia nella fase di valutazione dell'istanza.

Con riferimento alla fase istruttoria, si è già precisato che competente all'emissione della certificazione del debito è unicamente l'Ufficio destinatario della proposta unitaria sulla base dei criteri individuati dalla norma e che la certificazione dovrà dettagliare separatamente il debito maturato in capo a ogni impresa debitrice, che emergerà in seguito al coordinamento con le diverse strutture eventualmente competenti in relazione al domicilio fiscale di ogni singola impresa.

Con riferimento alla fase valutativa, si precisa innanzitutto che l'emissione del parere previsto dalla norma spetterà alla Direzione regionale cui fa capo l'Ufficio competente alla trattazione unitaria, ad eccezione delle proposte presentate nell'ambito degli accordi di ristrutturazione che rientrino nei criteri stabiliti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2024, protocollo n. 21447, che saranno invece sottoposte al parere dell'Ufficio Crisi di impresa – Settore Contenzioso tributario- della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Inoltre, l'autonomia delle masse attive e passive comporta che la valutazione dovrà avere ad oggetto i termini previsti per il soddisfacimento del credito tributario maturato in capo a ogni singola impresa. A questo proposito, si ricorda che la Relazione illustrativa al *Codice*, nel descrivere la portata innovativa dell'art. 284, ha precisato che *“poiché la presentazione della domanda riguardante le diverse imprese del gruppo non comporta in alcun modo l'unificazione delle rispettive masse attive e passive, anche il requisito del miglior soddisfacimento dei creditori deve essere verificato avendo riguardo ai creditori di ciascuna singola impresa⁹⁹”*.

⁹⁹ Cfr., Relazione illustrativa al decreto legislativo n.14 del 2019, pag. 217.

Allo stesso modo, nell'ambito della valutazione della proposta transattiva unitaria, il rispetto del fondamentale requisito della non deteriorità del trattamento rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (o della convenienza, nei casi in cui risulti applicabile la disciplina del concordato liquidatorio) dovrà emergere con riferimento al trattamento del credito tributario maturato in capo ad ogni singola impresa. In altri termini, non potrà essere oggetto di accoglimento una proposta unitaria che, pur prevedendo un trattamento non peggiore del credito tributario complessivo, preveda però, allo stesso tempo, con riferimento al credito tributario maturato in capo a una o più imprese singolarmente considerate, un soddisfacimento inferiore a quanto ricavabile dalla rispettiva liquidazione giudiziale. In tali casi, il trattamento peggiore riscontrato nell'ambito della valutazione relativa alla proposta anche di una singola impresa, inficerà inevitabilmente la proposta unitaria, determinando la mancata adesione dell'Agenzia.

Con specifico riferimento alle proposte di trattamento del credito tributario presentate nell'ambito del concordato di gruppo, si evidenzia che l'art. 286, comma 5, prevede che i creditori di ciascuna delle imprese, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votino in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dall'impresa loro debitrice. Per tale ragione l'Ufficio competente alla trattazione unitaria esprimerà il proprio voto conformemente al parere emesso dalla Direzione regionale con riferimento a ogni società debitrice.

In considerazione dell'esplicito richiamo operato dall'art. 284-bis, comma 1, agli articoli 63 e 88, nel caso di mancato assenso a una proposta transattiva unitaria presentata nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti o nell'ambito del concordato preventivo, vi potrà essere la pronuncia di omologazione forzata da parte del Tribunale qualora ricorrano i presupposti previsti dalle norme oggetto di richiamo.

Da ultimo, si evidenzia che la delimitazione dell'ambito di operatività della norma agli specifici istituti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, del concordato preventivo e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, è

diretta conseguenza della sua collocazione sistematica all'interno del Titolo VI del *Codice*, che ha ad oggetto strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza di natura giudiziale.

Poiché la finalità della norma è quella di agevolare la trattazione delle proposte transattive attraverso l'unificazione del procedimento amministrativo in capo a un unico Ufficio, dando rilievo alla soggettività economica del gruppo di imprese anziché alla soggettività giuridica dell'impresa debitrice, si ritiene che non vi siano motivi ostativi all'applicazione estensiva dell'art. 284-*bis* anche alle ipotesi di proposte transattive relative ai gruppi di imprese in composizione negoziata.

Si ricorda, infatti, che il *Codice* prevede la possibilità di concludere accordi transattivi con l'Amministrazione finanziaria anche nell'ambito della composizione negoziata (art. 23, comma 2-*bis*), a cui possono accedere anche più imprese facenti parte del medesimo gruppo, chiedendo la nomina di un unico esperto indipendente (art. 25). Anche in tali fattispecie, pertanto, andrà riconosciuta alle imprese debtrici la facoltà di presentare una proposta unitaria di trattamento del debito tributario, sulla base dei criteri previsti per le proposte transattive nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi contemplati dall'art. 284-*bis*.

7.3. Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci

Art. 285

Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci

“1. Il piano o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo. Si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti anche in misura non prevalente dal ricavo prodotto dalla continuità aziendale.

2. Il piano o i piani concordatari possono altresì prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purché un

professionista indipendente attesti che dette operazioni sono necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista nel piano e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese, fermo quanto previsto dagli articoli 47 e 112.

3. Se non ricorre l'ipotesi prevista dal comma 1, secondo periodo, gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere contestati dai creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, nel caso di mancata formazione delle classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola impresa, attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. I creditori non aderenti possono proporre opposizione all'omologazione degli accordi di ristrutturazione.

4. In caso di opposizione proposta ai sensi del comma 3, il tribunale omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione qualora ritenga, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati e tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese del gruppo, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola impresa.

4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, il tribunale omologa il concordato secondo quanto previsto dall'articolo 112, commi 2, 3 e 4.

5. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2, esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concordato se esclude la sussistenza del predetto pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese dal piano di gruppo.”

I primi due commi della norma in commento si soffermano sul contenuto del piano unitario o dei piani collegati di gruppo.

Il primo comma fa riferimento ai piani concordatari, precisando che questi possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo. Nel caso in cui i creditori delle imprese del gruppo siano soddisfatti anche in misura non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale, la disciplina applicabile è quella del concordato in continuità.

Il legislatore non esclude, dunque, piani concordatari di gruppo con finalità meramente liquidatoria. In tutti i casi in cui non sia prevista la continuità aziendale, o comunque quando da questa non derivino flussi posti a soddisfacimento dei creditori, la disciplina applicabile sarà quella del concordato liquidatorio, ragion per cui i creditori chirografari e i creditori privilegiati degradati per incapacienza dovranno essere soddisfatti nella misura minima del venti per cento e la proposta

dovrà prevedere un apporto di risorse esterne che incrementi l'attivo disponibile di almeno il dieci per cento.

La disposizione del primo comma, come modificata dal *Correttivo-ter*, dispone l'applicazione della disciplina del concordato in continuità anche quando il soddisfacimento dei creditori deriva principalmente dalla liquidazione di beni, potendo i flussi di cassa rappresentare una quota soltanto minoritaria dell'attivo concordatario complessivo. Poiché il piano o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuità di altre, la norma appare finalizzata ad attrarre alla continuità aziendale piani concordatari che, se posti al di fuori delle logiche di gruppo, sarebbero classificati come liquidatori, dovendo rispettare i più stringenti requisiti di ammissibilità sopra descritti.

Inoltre, la valorizzazione del singolo piano liquidatorio nel contesto della continuità di gruppo permette di distribuire il *surplus* concordatario derivante dall'attività aziendale secondo le regole della priorità relativa, così da consentire un maggior ventaglio di soluzioni rispetto a quelle percorribili nell'ambito di una procedura autonoma per la singola impresa. Peraltro, il legislatore non ha previsto alcun criterio specifico per la ripartizione tra le società debtrici dei maggiori introiti derivanti dalla soluzione unitaria, essendo sufficiente che la soluzione unitaria sia preferibile per i creditori delle singole imprese rispetto all'alternativa di piani autonomi¹⁰⁰.

Il legislatore precisa che il piano o i piani concordatari possono prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, compresi trasferimenti di risorse infragruppo, a condizione che un professionista indipendente attesti che tali operazioni sono necessarie per la continuità aziendale, nonché coerenti con il miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo, alla luce dei vantaggi compensativi derivanti dalle medesime operazioni.

L'ammissibilità di piani che prevedano il trasferimento di risorse all'interno del gruppo rappresenta una deroga all'autonomia delle masse attive e passive, intesa nei termini enunciati dall'art. 2740 codice civile. Tuttavia, le relative

¹⁰⁰ N. Abriani, *La disciplina dei gruppi di imprese nel Codice della crisi e dell'insolvenza*, pag. 28.

operazioni devono essere funzionali alla continuità aziendale, nonché produttive di un surplus che deve essere distribuito in modo da costituire un “*vantaggio compensativo*” per l’impresa che ha erogato le risorse oggetto di trasferimento. In questi termini, il trasferimento si presenta come un impiego produttivo di valore, la cui previsione di realizzo è fondamentale per la legittimità del piano unitario o dei piani collegati, in quanto finalizzata a scongiurare il possibile pregiudizio ai danni dei creditori dell’impresa erogatrice delle risorse oggetto di trasferimento.

Nel caso di presentazione di una proposta di transazione di gruppo, l’Ufficio dovrà quindi verificare i termini del piano unitario o dei piani collegati, con particolare attenzione ai trasferimenti di risorse infragruppo qualora venga prevista la falcidia del debito tributario maturato in capo all’impresa erogatrice. In particolare, dovrà essere verificato che il piano preveda, all’esito della manovra di risanamento di gruppo, l’ottenimento di un vantaggio compensativo, che venga distribuito in modo tale da non compromettere la non deteriorità del trattamento del credito tributario rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.

In questo contesto, assumerà particolare rilevanza il profilo della concreta fattibilità del piano unitario o dei piani collegati, che dovrà essere attentamente valutato anche alla luce delle risultanze dell’attestazione redatta dal professionista indipendente, nonché delle verifiche eseguite dal commissario giudiziale, nei casi in cui sia prevista la sua nomina. Infatti, qualora la procedura di gruppo venisse omologata e, successivamente, il piano unitario si rivelasse inattuabile o attuabile solo parzialmente, il trasferimento di risorse avvenuto in virtù dell’omologazione potrebbe arrecare un pregiudizio al credito dell’Agenzia, nei termini di un trattamento peggiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

A questo proposito, è fondamentale tenere a mente che, nell’ambito del concordato preventivo di gruppo, l’iniziativa di risoluzione risulta tutt’altro che agevole, poiché l’art. 286, comma 8, stabilisce che il concordato di gruppo omologato non può essere risolto quando i presupposti per la risoluzione si verificano soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, “*a meno che ne risulti significativamente compromessa l’attuazione del piano anche da parte delle altre imprese*”.

Si precisa che le disposizioni appena commentate, contenute nei primi due commi dell'art. 285, pur facendo riferimento esplicito ai soli piani concordatari di gruppo sono applicabili anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti¹⁰¹.

I successivi commi 3, 4 e 4-bis attengono alle iniziative poste a tutela dei creditori, soffermandosi sulle possibilità a questi attribuite di proporre opposizione all'omologazione delle procedure di gruppo, nonché sulle facoltà del tribunale di pronunciare l'omologazione forzata.

A riguardo, con riferimento alle possibili pronunce di *cram-down* fiscale nel contesto di accordi di ristrutturazione e concordati preventivi di gruppo, si evidenzia che la costituzione nel giudizio di omologazione da parte dell'Ufficio in qualità di creditore opponente assume una rilevanza centrale per la piena tutela del credito tributario. Grazie a tale iniziativa, le ragioni che hanno portato l'amministrazione finanziaria a non accogliere l'istanza transattiva potranno essere poste all'attenzione del tribunale e formare oggetto di contraddittorio. Inoltre, nel caso in cui il Tribunale propenda comunque per il pronunciamento dell'omologazione forzata, l'Ufficio sarà pienamente legittimato a eccepire le ragioni poste a tutela del credito dell'erario anche nei gradi di giudizio successivi.

Il terzo comma dell'art. 285 prevede che, nei casi in cui al piano o ai piani concordatari di gruppo sia applicabile la disciplina prevista per il concordato liquidatorio, gli effetti pregiudizievoli delle operazioni previste dai piani concordatari possano essere contestati attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo; come previsto dalla disciplina del concordato liquidatorio, tale iniziativa può essere proposta da un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente, oppure, se non sono previste classi, da creditori dissenzienti che rappresentino almeno il venti per cento dei crediti.

¹⁰¹ Cfr., Luciano Panzani in *Diritto della crisi "Accordi di ristrutturazione e gruppi di imprese"*, ove si afferma che "L'attestazione è richiesta dall'art. 285, comma 2, per i piani concordatari, ma il requisito del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese, da intendersi nel senso ora detto, è previsto anche per gli accordi di ristrutturazione dall'art. 284, comma 4, con la conseguenza che la previsione dell'art. 285, comma 2, deve ritenersi applicabile anche agli accordi, riguardando la disciplina del piano in rapporto al generale principio dettato dall'art. 2740 c.c.", pag. 8.

Gli Uffici procederanno dunque a tale iniziativa nei casi di mancata adesione a proposte transattive presentate nell'ambito di concordati di gruppo aventi natura liquidatoria, che comportino operazioni pregiudizievoli per gli interessi erariali.

Con riferimento agli accordi di ristrutturazione di gruppo, la norma prevede che l'opposizione all'omologazione possa essere proposta dai creditori non aderenti. A questo proposito, si precisa che la locuzione "*creditori non aderenti*" non include soltanto i creditori che subiscono l'effetto dell'estensione degli accordi a efficacia estesa, ma anche l'Amministrazione finanziaria e l'ente previdenziale che abbiano rigettato la proposta di transazione fiscale e previdenziale di gruppo, con conseguente domanda di omologazione forzata da parte delle imprese proponenti.

Anche in tali casi, l'opposizione all'omologazione da parte dell'Ufficio rappresenta uno strumento fondamentale per scongiurare l'omologazione di procedure pregiudizievoli per gli interessi erariali.

La norma precisa inoltre che, in caso di opposizioni presentate nel contesto di concordati di gruppo aventi natura liquidatoria o di accordi di ristrutturazione di gruppo, il tribunale può procedere all'omologazione qualora reputi che il piano unitario o i piani collegati assicurino ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola impresa.

Nei casi in cui le opposizioni siano proposte dagli Uffici in seguito alla mancata adesione a istanze transattive di gruppo, rimarranno inoltre ferme le vigenti disposizioni previste per la pronuncia del *cram-down* fiscale, ragion per cui il tribunale potrà procedere all'omologazione previa verifica delle condizioni previste dall'art. 88, comma 3, nel contesto di concordati di gruppo liquidatori, e delle condizioni previste dall'art. 63, commi 4, 5, 6 e 7, nel contesto di accordi di ristrutturazione di gruppo.

Il comma 4-*bis* dell'art. 285 prevede che l'omologazione delle procedure concordatarie per le quali si applica la disciplina del concordato in continuità avviene secondo quanto previsto dall'art. 112, commi 2, 3 e 4. Per l'omologazione del concordato di gruppo in continuità aziendale, in presenza di una o più classi

dissenzienti, assumeranno quindi rilevanza le norme previste per la ristrutturazione trasversale.

Pertanto, nei casi di mancata adesione dell'Amministrazione finanziaria a proposte di trattamento dei crediti tributari presentate nell'ambito di concordati preventivi di gruppo in continuità aziendale, il tribunale dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal quarto comma dell'art. 88, potendo procedere all'omologazione forzata in caso di trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale e qualora l'adesione dell'Agenzia (o la sterilizzazione della sua mancata adesione) risulti determinante al raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'art. 122, secondo comma, lettera *d*). Ciò, ferma restando la sussistenza delle condizioni previste dal medesimo art. 112, secondo comma, alle lettere *a*), *b*) e *c*).

L'omologazione del concordato di gruppo in continuità aziendale verrà inoltre pronunciata ai sensi dell'art. 112, comma 3, qualora un creditore dissenziente eccepisca il difetto di convenienza della proposta costituendosi in giudizio quale creditore opponente, previa verifica da parte del tribunale che la proposta e il piano prevedano il soddisfacimento del credito in misura non inferiore al valore di liquidazione.

Da ultimo, il quinto comma si occupa delle azioni poste a tutela dei soci, i quali possono far valere il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore delle quote partecipative dalle operazioni previste dal piano unitario o dai piani collegati esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. In tali casi, il tribunale omologa il concordato se esclude la sussistenza del pregiudizio alla luce dei vantaggi compensativi previsti per le singole imprese del gruppo.

7.4. Procedimento di concordato di gruppo

Art. 286

Procedimento di concordato di gruppo

“1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, è competente il tribunale

individuato ai sensi dell'articolo 27 in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.

2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e dispone il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia.

3. I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.

4. Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione del giudice, può richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa-CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.

5. I creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dall'impresa loro debitrice. Il concordato di gruppo è approvato quando ciascuna proposta è approvata dalla maggioranza prevista dall'articolo 109.

6. Sono escluse dal voto le imprese del gruppo titolari di crediti nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura.

6-bis. Per l'omologazione del concordato di gruppo devono sussistere, per ciascuna impresa, i requisiti previsti agli articoli 48 e 112.

7. Il tribunale, con il decreto di omologazione, nomina un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo e, ove occorre, un unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese.

8. Il concordato di gruppo omologato non può essere revocato, risolto o annullato quando i presupposti per la revoca, risoluzione o l'annullamento si verificano soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa l'attuazione del piano anche da parte delle altre imprese."

La norma regola il procedimento del concordato di gruppo, prevedendo al primo comma che il Tribunale competente è individuato in relazione al COMI della società, ente o persona fisica che esercita l'attività di direzione e coordinamento, oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio.

Ancora una volta, la norma si riferisce esplicitamente al concordato di gruppo ma pare ragionevole ritenere che il medesimo principio valga anche per

l'individuazione del Tribunale competente a ricevere la domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione di gruppo¹⁰².

Con riferimento alla nomina degli organi della procedura concordataria, è previsto un unico giudice delegato, un unico commissario giudiziale e, ove occorra, un unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese del gruppo. Ciò, al fine di garantire l'unitarietà del procedimento, l'uniformità nella valutazione della crisi di gruppo e del piano di risanamento unitario, nonché la massima efficienza nella liquidazione degli asset di gruppo.

Riguardo, in particolare, alla nomina del commissario giudiziale, in una fattispecie concernente una domanda di concordato preventivo di gruppo in continuità aziendale il Tribunale di Bari ha affermato che, in caso di mancata presentazione del ricorso prenotativo previsto dall'art. 44, la nomina del commissario può avvenire anche prima della pronuncia del decreto di apertura del concordato preventivo, e, quindi, nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di concordato, presentata in forma piena ai sensi dell'art. 40, e l'apertura della procedura concorsuale. Una tale facoltà assumerebbe particolare rilevanza nell'ambito del concordato di gruppo, visti gli stringenti requisiti di ammissibilità previsti dagli articoli 284 e 285, in quanto la nomina anticipata del commissario agevolerebbe le valutazioni di competenza del tribunale, portando a determinazioni maggiormente informate e sconsigliando, ad esempio, l'ammissione di domande presentate al solo fine di ritardare la dichiarazione di liquidazione giudiziale¹⁰³.

L'art. 286 prevede inoltre che il Commissario Giudiziale, con l'autorizzazione del giudice, possa chiedere alla CONSOB o ad altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo; ulteriori richieste possono essere rivolte alle società fiduciarie al fine di accertare

¹⁰² Cfr., Luciano Panzani in Diritto della crisi *"Accordi di ristrutturazione e gruppi di imprese"*, ove si afferma che *"Pare pertanto ragionevole ritenere, stante l'identità di ratio rispetto alla disciplina del concordato di gruppo, che il principio affermato dall'art. 286, comma 1, possa essere applicato anche per individuare il tribunale competente a conoscere dell'unico ricorso per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione e delle relative opposizioni."*, pag. 12.

¹⁰³ Cfr. Tribunale di Bari, Sez. IV, decreto del 16/03/2023; A. Guaschino e I.L. Nocera, *La nomina del commissario giudiziale nel concordato di gruppo prima del decreto di apertura*, in *Il Fallimento* n.11/2023, 1415.

le generalità degli effettivi titolari delle quote partecipative o azioni a esse intestate. La disposizione appare finalizzata a consentire una disamina approfondita delle eventuali operazioni infragruppo, la verifica dell'esistenza di atti in frode, nonché delle possibili ipotesi di conflitto di interessi, anche ai fini dell'esclusione dal voto¹⁰⁴.

A proposito della rilevanza fondamentale che assume la piena *disclosure* delle dinamiche infragruppo, in una fattispecie concernente un concordato preventivo di gruppo il Tribunale di Bergamo ha chiarito che sono idonei a causare la revoca del concordato non soltanto gli atti in frode deliberatamente posti in essere dalla società debitrice per occultare ai creditori la propria reale situazione, ma anche i comportamenti, eventualmente di mera natura omissiva, che impediscano ai creditori di esprimere un voto pienamente informato sul piano e sulla proposta presentata¹⁰⁵.

Coerentemente con il principio di autonomia delle singole masse attive e passive, l'art. 286 prevede che nell'ambito del concordato di gruppo debba essere rispettata la separazione delle proposte formulate ai creditori di ciascuna impresa, i quali sono chiamati a votare in maniera contestuale e separata sulla singola proposta presentata dall'impresa loro debitrice. Dal voto sono in ogni caso escluse le imprese del gruppo che risultano titolari di crediti nei confronti di imprese ammesse alla procedura.

In virtù del principio di separazione delle proposte, ciascuna di queste deve avere ad oggetto la destinazione di una determinata massa attiva ed essere sottoposta, in via esclusiva, all'approvazione da parte della relativa massa passiva¹⁰⁶. Nei casi di proposta transattiva unitaria presentata nell'ambito del concordato di gruppo, pertanto, ove competente sia una Direzione provinciale, sarà chiamata a esprimere il proprio voto, su parere conforme della Direzione regionale, nell'ambito di ciascuna massa passiva.

¹⁰⁴ L. Panzani, *Il concordato di gruppo*, in *Il Fallimento*, pag. 1349.

¹⁰⁵ Tribunale di Bergamo, Sez. II., decreto del 23/12/2024.

¹⁰⁶ G. Ferri jr, *Autonomia delle masse e trasferimenti di risorse nel concordato preventivo di gruppo*, in *Il Corriere giuridico*, n.3/2020, 292.

Come confermato da un recente decreto emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, *“per scelta del legislatore appare fisiologico che le percentuali soddisfattorie e le decisioni dei creditori delle singole imprese coinvolte possano differire e che quindi la sorte del concordato di gruppo sia necessariamente legata all’esito delle separate operazioni di voto”*¹⁰⁷.

La norma prevede inoltre che il concordato di gruppo si consideri approvato quando ciascuna proposta ottenga la maggioranza prevista dall’art. 109. In caso contrario, dunque, il concordato di gruppo liquidatorio non potrà essere omologato, a meno che la maggioranza richiesta non venga raggiunta attraverso il pronunciamento del *cram-down* fiscale, mentre il concordato di gruppo in continuità aziendale sarà comunque suscettibile di omologazione, previa verifica da parte del tribunale dei requisiti previsti per la ristrutturazione trasversale dall’art. 112, comma 2.

Quanto appena affermato viene ribadito anche dal comma 6-*bis*, il quale precisa che per l’omologazione del concordato di gruppo i requisiti previsti dall’art. 48 e 112 devono sussistere per ciascuna impresa.

L’ultimo comma dell’art. 286 prevede che il concordato di gruppo non possa essere risolto, revocato o annullato quando i relativi presupposti si verificano soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che l’attuazione del piano risulti significativamente compromessa anche per le altre imprese.

Tale disposizione rappresenta un’ulteriore deroga al principio dell’autonomia delle masse attive e passive di ciascuna impresa debitrice. Infatti, qualora in capo a una delle società si verificano le condizioni per la revoca, la risoluzione o l’annullamento del concordato, l’operatività di tali istituti sarà preclusa nel caso in cui il piano rimanga fattibile in relazione alle altre società del gruppo, con conseguente abbassamento del livello di tutela dei creditori che compongono la massa passiva della prima società, al fine di tutelare gli interessi della massa creditoria considerata nel suo insieme, come se vigesse il consolidamento sostanziale delle diverse masse¹⁰⁸.

¹⁰⁷ Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III, decreto del 13/02/2024.

¹⁰⁸ R. Sacchi, *Sui trasferimenti di risorse nell’ambito del concordato di gruppo nel C.C.I.A.A.*, pag. 314.

Per tale ragione, nei casi di presentazione di proposte transattive unitarie nell'ambito dei concordati preventivi di gruppo, nella fase di valutazione dovrà essere posta particolare attenzione ai requisiti di fattibilità ed attendibilità delle previsioni formulate; in tale contesto, acquisiranno particolare rilievo le analisi di sensitività condotte dal professionista indipendente incaricato di redigere l'attestazione, nella misura in cui queste siano concretamente idonee a fornire delle rassicurazioni in merito alla solidità del piano.

Si evidenzia che l'iniziativa risolutoria rappresenta un'importante tutela degli interessi dell'Agenzia delle entrate nel caso in cui, in seguito all'omologazione del concordato preventivo, si verifichi l'inadempimento del trattamento previsto per i crediti tributari. Alla luce della norma oggetto di esame, nei casi di concordato preventivo di gruppo la richiesta di risoluzione potrà essere proposta quando l'inadempimento riscontrato si ripercuota sull'attuazione del piano da parte di tutte le società, pregiudicandola in misura significativa.

Per quanto concerne le proposte transattive unitarie presentate nel contesto di accordi di ristrutturazione di gruppo, si ritiene che rimanga valido quanto previsto dall'ottavo comma dell'art. 63, in base al quale la transazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti. In tali casi, l'inadempimento da parte della singola società debitrice determinerà, in ossequio al principio di autonomia delle masse, la risoluzione di diritto della singola proposta transattiva. La conseguente riviviscenza del debito tributario maturato in capo alla singola impresa sarà dunque suscettibile di compromettere l'esecuzione del piano unitario o dei piani collegati posti alla base degli accordi di ristrutturazione di gruppo.